Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 112 del 15 maggio 1999 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 15 maggio 1999 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 95

COMUNI

Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999.

AVVERTENZA

Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonché, se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 1999.

Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che un ulteriore elenco di estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia sarà pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 31 maggio 1999.

La presente pubblicazione, che è priva di rilevanza giuridica e non è sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.

Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovrà essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato.

Signature 1

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COMUNE DI ABBADIA CERRETO

Il comune di ABBADIA CERRETO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sarà applicata in questo comune per l'anno 1999 con aliquota unica del 6 per mille su tutti gli immobili, fatto salvo le specifiche agevolazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente.

(Omissis).

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE

Il comune di ABBADIA SAN SALVATORE (provincia di Siena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,8 per mille;

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili nelle misura del 5,6 per mille, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, art. 4, comma 1, convertito con legge n. 556/1996, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

di dare atto che la detrazione di imposta per l'abilitazione principale è pari a L. 200.000, pari cioè all'importo minimo stabilito dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI ABBASANTA

Il comune di ABBASANTA (provincia di Oristano) ha adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille e di stabilire la detrazione per la casa adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000;

di stabilire una aliquota pari al 3 per mille per le case oggetto di risanamento e ristrutturazione ammesse ai benefici di cui alla legge n. 449/1997;

di escludere dall'imposta le case dichiarate inagibili con solo assoggettamento all'I.C.I. della relativa area;

di non assoggettare all'imposta le case adibite ad abitazione principale la cui titolarità sia a carico di invalidi totali ricoverati in istituti, case di cura, ospedali ect.

(Omissis).

COMUNE DI ABETONE

Il comune di ABETONE (provincia di Pistoia) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

Aliquota del 6 per mille;

per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

per l'unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato;

per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

per l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) che la occupano quale loro abitazione principale;

per le pertinenze relative alle unita immobiliari di cui sopra classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7, limitatamente ad una per ciascuna categoria;

per gli immobili con le seguenti categorie catastali:

A/10 Uffici e studi privati;

B/1 Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme;

B/2 Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni);

B/3 Prigioni e riformatori;

B/4 Uffici pubblici;

B/5 Scuole e laboratori scientifici;

B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9;

B/7 Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti;

B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate;

C/1 Negozi e botteghe;

C/3 Laboratori e locali di deposito;

C/4 Fabbricati per arti e mestieri;

C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative;

D/1 Opifici;

D/2 Alberghi e pensioni;

D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli;

D/4 Case di cura ed ospedali;

D/5 Istituti di credito, cambio e assicurazione;

D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi;

D/7 «Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;

D/8 Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;

D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio;

D/10 Residence;

D/11 Scuole e laboratori scientifici privati;

D/12 Posti barca in luoghi turistici e stabilimenti balneari utilizzati per attività o destinazioni pertinenti con la categoria catastale attribuita;

Aliquota ordinaria del 6,5 per mille;

Per tutte le altre tipologie di immobili non comprese sopra;

2. di confermare, per l'anno 1999, in L. 320.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come disciplinata dall'art. 3 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI ACI CASTELLO

Il comune di ACI CASTELLO (provincia di Catania) ha adottato, il 22 marzo 1999 ed il 26 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

l'applicazione, per l'anno 1999, delle sottoelencate aliquote e detrazioni riferite all'I.C.I (imposta comunale sugli immobili):

aliquote:

4,30 per mille per l'immobile adibito ad abitazione principale;

6 per mille per tutti gli altri immobili compresi terreni ed aree edificabili;

2 per mille per i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

detrazioni:

la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è proposta al consiglio comunale in L. 350.000, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, per coloro i quali possiedono un unico immobile in tutto il territorio nazionale; rientrano in tale agevolazione coloro i quali possiedono altri immobili o quote di unità immobiliari con base non superiore a L. 5.000.000;

Tale detrazione è concessa anche, alle medesime condizioni:

1) ai disabili e/o anziani domiciliati, in via permanente, in istituti di ricovero o sanitari, la cui unica abitazione risulta sfitta;

2) agli alloggi IACP concessi in locazione semplice;

3) alle cooperative edilizie a proprietà indivisa per gli alloggi concessi ai soci assegnatari purché non risultino proprietari di altri immobili o quote di unità immobiliari con base imponibile non superiore a L. 5.000.000;

gli interessati dovranno presentare apposita istanza corredata dai documenti giustificativi entro e non oltre il mese di maggio 1999, pena decadenza del diritto;

la detrazione per l'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, è proposta in L. 200.000 per coloro i quali possiedono altre unità immobiliari su tutto il territorio nazionale;

(Omissis).

Delibera

Accogliere la superiore proposta e conseguentemente adottare l'atto con il dispositivo della medesima proposta.

(Omissis).

COMUNE DI ACIREALE

Il comune di ACIREALE (provincia di Catania) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. applicare l'aliquota del 4 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

2. applicazione l'aliquota del 5,80 per mille per tutte le altre tipologie di immobili;

3. applicare la detrazione d'imposta della misura di L. 200.000 per l'abitazione principale;

4. dare atto, infine, che per le pertinenze sarà applicata la medesima aliquota determinata per le abitazioni principali, e cioè del 4 per mille, così come previsto dall'art. 6 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI ACQUACANINA

Il comune di ACQUACANINA (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 un aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille;

2. di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996 e dell'art. 58, comma 3 del decreto legislativo n. 446/1997.

(Omissis).

COMUNE DI ACQUASPARTA

Il comune di ACQUASPARTA (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999, nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

A) 6 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

B) 6 per mille per tutti gli altri soggetti passivi.

(Omissis).

COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA

Il comune di ACQUAVIVA PICENA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive integrazioni e modificazioni nella misura del 6 per mille;

2. di stabilire per l'anno 1999, nella misura del 5,75 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dal soggetto passivo;

3. di stabilire, per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, la detrazione dell'imposta I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo in L. 220.000 in ragione annua e rapportata comunque al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se tale unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione di L. 220.000 spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI ADELFIA

Il comune di ADELFIA (provincia di Bari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 sono confermate nella stessa misura in vigore nell'anno 1998 come di seguito esposte:

a) aliquota abitazione principale 5 per mille;

b) aliquota altri immobili 6 per mille;

c) detrazione per abitazione principale L. 200.000;

d) ulteriore detrazione di L. 80.000 ai pensionati possessori, esclusivamente, di un unico immobile adibito ad abitazione principale alla data del 1° gennaio 1999 e che rientrano nella seguente fattispecie:

1) aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età se uomo e il sessantesimo se donna al 1° gennaio 1999;

2) pensionato unico componente il nucleo familiare titolare di sola pensione sociale e assegno sociale;

3) componenti il nucleo familiare titolare di reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. derivante esclusivamente da pensione e non superiore ai seguenti importi:

nucleo composto da una persona L. 10.000.000 (reddito 1998);

nucleo composto da più persone L. 16.000.000 (reddito 1998);

e) la detrazione di L. 80.000 di cui al punto *d)* sarà riconosciuta anche nei seguenti casi:

ai soggetti passivi nel cui nucleo familiare vi è un portatore di handicap al 100% il cui reddito familiare sia inferiore ai 16.000.000 e che i componenti siano esclusivamente possessori dell'unico immobile adibito ad abitazione principa'e.

(Omissis).

COMUNE DI AFFI

Il comune di AFFI (provincia di Verona) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare la proposta di delibera così come formulata.

(Omissis).

di stabilire così l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

a) aliquota ridotta del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo;

b) aliquota ordinaria del 5 per mille per le altre unità immobiliari.

(Omissis).

COMUNE DI AGEROLA

Il comune di AGEROLA (provincia di Napoli) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno d'imposta 1999 l'aliquota I.C.I. in:

a) 4,50 per mille per l'abitazione principale;

b) 7 per mille per le seconde abitazioni e fabbricati in genere.

2. di determinare la detrazione relativa all'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI AGNANA CALABRA

Il comune di AGNANA CALABRA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura unica del 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI AGOSTA

Il comune di AGOSTA (provincia di Roma) ha adottato, il 1° marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nell'aliquota del 5,50 per mille con detrazione per la prima casa di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI AGRIGENTO

Il comune di AGRIGENTO ha adottato, il 28 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota dell'imposta sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille;

2. di confermare tutto quanto previsto nella delibera n. 23 del 17 febbraio 1997 a proposito della detrazione dell'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI AIETA

Il comune di AIETA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicare sul territorio di questo comune nella misura unica del 5 per mille per tutto il territorio comunale.

(Omissis).

COMUNE DI ALBA ADRIATICA

Il comune di ALBA ADRIATICA (provincia di Teramo) ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare le aliquote I.C.I per l'anno 1999, così distinte:

a) aliquota per immobile destinato ad abitazione principale al 5 per mille;

b) aliquota ordinaria per tutte le altre fattispecie di immobili al 5,50 per mille;

di confermare la detrazione I.C.I. per l'anno 1999, per gli immobili adibiti ad abitazione principale per L. 250.000;

di aumentare di L. 100.000 l'importo della detrazione limitatamente a situazioni di particolare disagio economico-sociale, come quanto specificato in premessa e precisamente:

A) immobili di proprietà o altro diritto reale di godimento appartenenti a soggetti nel cui nucleo familiare ci siano portatori di handicap;

B) unità immobiliare adibita ad abitazione principale di soggetti aventi come unica fonte di reddito la pensione sociale al minimo di importo non superiore a L. 504.400 o l'assegno sociale al minimo di importo non superiore a L. 615.800 mensile alla data del 1° gennaio 1999.

di dare atto che il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva.

(Omissis).

COMUNE DI ALBANO DI LUCANIA

Il comune di ALBANO DI LUCANIA (provincia di Potenza) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999, l'aliquota ordinaria del 5,50 per mille;

2. di determinare con decorrenza 1° gennaio 1999 in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo fino a concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

Il comune di ALBANO LAZIALE (provincia di Roma) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per l'anno di imposta 1999 l'aliquota prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni viene fissata nella misura del 4,8 per mille per l'abitazione principale, nella misura del 7 per mille per gli altri immobili e nella misura del 9 per mille per le case sfitte;

la detrazione prevista per l'abitazione principale viene fissata in L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI ALBEROBELLO

Il comune di ALBEROBELLO (provincia di Bari) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999, nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992:

a) nella misura del 5,25 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per le sole unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

b) nella misura del 5,75 per mille per tutti gli altri soggetti;

2. di confermare per l'anno 1999 la misura della detrazione I.C.I. sull'abitazione principale di L. 220.000 come da delibera di C.C. n. 12 del 25 febbraio 1998;

3. di applicare una ulteriore detrazione di L. 150.000, anche per l'anno 1999, per le abitazioni principali dei contribuenti che abbiano le condizioni sociali, requisiti e reddito di seguito descritte:

CONDIZIONI DI BASE PER IL DIRITTO ALLA ULTERIORE DETRAZIONE

i componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo non devono avere altre proprietà immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina, ecc.), né devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione);

sono comunque esclusi dall'agevolazione le abitazioni classificate in categoria A1 (tipo signorile), A8 (ville);

il reddito di riferimento è quello complessivo del nucleo familiare (cioé di tutti i componenti) imponibile IRPEF 1998;

il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito complessivo familiare, imponibile IRPEF 1998 per i componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1° gennaio 1999;

che l'immobile non sia sublocato o ceduto ad altri in uso comodato. L'ulteriore detrazione compete fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

PARTICOLARI SITUAZIONI AVENTI DIRITTO

a) famiglie con portatori di handicap

famiglie che includono portatori di handicap con attestato di invalidità non inferiore al 100% con reddito familiare complessivo, imponibile IRPEF riferito all'anno 1998, non superiore a L. 12.000.000 pro-capite

portatore di handicap unico componente del nucleo familiare con attestato di invalidità non inferiore al 75%;

b) famiglie di pensionati

pensionati ultrasessantacinquenni alla data del 1° gennaio 1999 titolari di sola pensione sociale;

pensionati con reddito imponibile ai fini IRPEF derivante esclusivamente da pensioni e abitazione non superiore ai seguenti valori:

nucleo composto da una persona L. 12.000.000 (reddito imponibile IRPEF anno 1998);

nucleo composto da più persone L. 18.000.000 (reddito imponibile IRPEF anno 1998);

c) famiglie in particolari condizioni socio-economiche

disoccupati al 1° gennaio 1999 iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni;

inoccupati che abbiano perso la indennità di cassa integrazione o di mobilità nel corso del 1998.

Condizione essenziale, in entrambi i casi, che i componenti del nucleo familiare non svolgano attività lavorativa o con reddito pro-capite annuo lordo, riferito all'anno 1998, non superiore a L. 12.000.000 (reddito imponibile IRPEF anno 1998).

(Omissis).

COMUNE DI ALBETTONE

Il comune di ALBETTONE (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili in vigore per l'anno 1998, come di seguito indicate:

aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale del contribuente (prima casa);

aliquota del 6,50 per mille in tutti gli altri casi.

(Omissis).

COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

Il comune di ALBISOLA SUPERIORE (provincia di Savona) ha adottato, il 1° marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

1.1) aliquota ordinaria 6,6 per mille per:

alloggi locati (diversi da quelli di cui al punto 1.3) con regolare contratto registrato in ragione dei mesi nei quali l'alloggio ricade nella suddetta fattispecie (un periodo pari o superiore a giorni quindici si computerà come mese intero);

unità immobiliari non rientranti nelle fattispecie descritte ai punti 1.2), 1.3) e 1.4) (compresi box e cantine aventi rendita separata rispetto a quella dell'abitazione principale);

1.2) aliquota ridotta 5,5 per mille per:

unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, le abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari;

abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al primo grado (genitori, figli, fratelli/sorelle) e affini, sempre entro il primo grado (suocero/a, genero/nuora, cognato/cognata), che le occupano quali loro abitazioni principali;

1.3) aliquota ridotta 6 per mille per:

abitazioni locate ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge n. 431/1998, ossia locate a titolo di abitazione principale alle condizioni (contratti-tipo) definite dagli accordi stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori e depositati presso il comune;

1.4) aliquota maggiorata 7 per mille per:

abitazioni possedute dal soggetto passivo in aggiunta all'abitazione principale, non locate;

2. di mantenere la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 220.000. Tale detrazione si applicherà a tutte le fattispecie di cui al punto 1.2).

(Omissis).

4. di dare atto che saranno disponibili presso l'ufficio tributi i moduli per l'autocertificazione da richiedere al contribuente per comprovare il diritto all'applicazione delle aliquote ridotte.

(Omissis).

COMUNE DI ALGHERO

Il comune di ALGHERO (provincia di Sassari) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare nel seguente modo le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999:

a) 4,2 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dai residenti nel comune, dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa e dai titolari degli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. residenti nel comune;

b) 4,2 per mille per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

c) 5 per mille per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, categoria D/2 e D/10 (alberghi, pensioni e residence) che dimostrino in base a dichiarazione annuale da presentarsi all'ufficio I.C.I. e all'ufficio di polizia amministrativa di garantire l'apertura al pubblico della struttura per almeno duecento giorni all'anno;

d) 8,5 per mille per i soli immobili ad uso abitazione non locati e a disposizione per un periodo di tempo superiore a sei mesi nell'arco dell'anno;

e) 6 per mille aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili (compresi i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione ed alienazione di immobili).

(Omissis).

COMUNE DI ALICE BEL COLLE

Il comune di ALICE BEL COLLE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999.

(Omissis).

determinare nel 5 per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999;

dare atto che non vengono differenziate le aliquote delle abitazioni principali rispetto a quelle per le altre unità immobiliari.

(Omissis).

COMUNE DI ALICE CASTELLO

Il comune di ALICE CASTELLO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota del 4 per mille per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI ALLEGHE

Il comune di ALLEGHE (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sulla abitazione principale che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille lasciando altresì inalterata la detrazione per la prima casa pari a L. 250.000 dando atto che sono da considerare abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado purché tale condizione sia dichiarata dal soggetto passivo ai sensi di legge;

di variare invece l'aliquota I.C.I. sulle seconde case dei non residenti dal 5,5 per mille al 7 per mille;

di disporre per l'esatto adempimento a quanto stabilito dall'art. 58, comma 4, della legge 15 dicembre 1997, n. 446.

(Omissis).

COMUNE DI ALSENO

Il comune di ALSENO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 4 per mille;

di fissare l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille per gli alloggi non locati, specificando che per alloggi non locati devono intendersi quelli non adibiti ad abitazione principale e non occupati, o a disposizione, cioè utilizzati in modo saltuario, o privi di contratto registrato. Sono esclusi i fabbricati concessi in comodato o comunque utilizzati da parenti fino al 3° grado (figli, genitori, fratelli, zii) che risultano ivi residenti, i fabbricati sfitti realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili ed i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili.

(Omissis).

COMUNE DI ALTAMURA

Il comune di ALTAMURA (provincia di Bari) ha adottato, il 30 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'esercizio finanziario 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

abitazione principale 4 per mille;

tutti gli immobili diversi dalle abitazioni e le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale 4,4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ALTARE

Il comune di ALTARE (provincia di Savona) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 7 per mille e nella misura del 5,5 per mille per le sole abitazioni principali, escluse le pertinenze.

(Omissis).

di riconfermare la detrazione per abitazione principale nella misura prevista dalla legge quantificata in L. 200.000;

di riconfermare la maggiore detrazione prevista per abitazione principale di L. 300.000 per pensionati a basso reddito di età pari o superiore a 65 anni, per disoccupati e cassaintegrati e per famiglie con soggetti portatori di handicap non autosufficienti (o con invalidità accertata del 100%). Tale detrazione è soggetta a richiesta individuale annuale allegando tutti i documenti giustificativi (esempio: mod. 730, mod. 740, certificato di disoccupazione o di cassa integrazione, certificato di invalidità, ecc.);

di dare mandato al responsabile dell'Area economico finanziario - Servizio tributi, di accettare tali domande di detrazione per abitazione principale fino al 30 aprile 1999 nei termini e nelle modalità di presentazione previste allegato «A».

(Omissis).

ALLEGATO «A»

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

MAGGIORE DETRAZIONE SULLA PRIMA CASA
AI SENSI DELL'ART. 8 DECRETO LEGISLATIVO N. 504/1992

Termini e modalità di presentazione della domanda

Si ricorda che per usufruire della maggiore detrazione di L. 300.000 sulla prima casa è obbligatorio presentare apposita domanda entro e non oltre il 30 aprile 1999 p.v.

Soggetti beneficiari:

A) PENSIONATI A BASSO REDDITO DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 65 ANNI:

Requisiti richiesti:

età pari o superiore a 65 anni;

residenza nell'unica abitazione posseduta e dichiarata ai fini I.C.I.;

reddito lordo nel 1998 non superiore a L. 15.000.000, elevato di L. 6.000.000 in caso di coniuge a carico e di L. 4.000.000 per ogni altro familiare a carico.

B) DISOCCUPATI E CASSAINTEGRATI:

Requisiti richiesti:

stato di disoccupazione o cassaintegrazione al 1° gennaio 1999;

residenza nell'unica abitazione posseduta e dichiarato ai fini I.C.I.;

reddito lordo nel 1998 non superiore a L. 15.000.000, elevato di L. 6.000.000 in caso di coniuge a carico e di L. 4.000.000 per ogni altro familiare a carico.

C) FAMIGLIE CON SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP NON AUTOSUFFICIENTI O SOGGETTI INVALIDI AL 100%:

Requisiti richiesti:

il capofamiglia ha quale familiare a carico un genitore o figlio o fratello/sorella o nipote portatore di handicap non autosufficiente (o con invalidità accettata al 100%);

il capofamiglia risiede nell'unica abitazione posseduta e dichirata ai fini I.C.I.;

il reddito lordo nel 1998 del capofamiglia non supera L. 21.000.000, elevato di L. 6.000.000 nel caso di coniuge a carico, nonchè di L. 4.000.000 per ogni altro familiare a carico diverso dal soggetto portatore di handicap.

I modelli per la presentazione della domanda sono a disposizione in Municipio presso l'Ufficio Tributi.

La domanda assumerà la forma dell'autocertificazione.

Per l'agevolazione di cui alla lettera *C)* dovrà essere allegata la certificazione della competente U.S.S.L.

COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA

Il comune di ALTAVILLA IRPINA (provincia di Avellino) ha adottato il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

stabilendo per l'I.C.I. l'aliquota unica del 5 per mille praticando una detrazione di L. 200.000 per la prima casa di abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA

Il comune di ALTAVILLA VICENTINA (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote:

4,4 per mille per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed altri immobili con esclusione delle aree fabbricabili;

6 per mille per le aree fabbricabili: per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di prendere atto che la detrazione per l'abitazione principale è fissata in L. 200.000 ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

(Omissis).

COMUNE DI ALTOPASCIO

Il comune di ALTOPASCIO (provincia di Lucca) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale suglli immobili per l'anno 1999 nella misura del 6,3 per mille;

3. di approvare l'aliquota ridotta I.C.I. nella misura del 5,3 per mille in favore delle abitazioni principali e delle persone fisiche socie di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune e nella misura del 5,8 per mille per gli immobili locati a soggetto che li utilizzi come abitazione principale, dando atto che il provento previsto per l'esercizio 1999 non sarà inferiore all'ultimo realizzato (1998);

4. di dare atto che la detrazione per la prima casa ammonta a L. 200.000;

5. di dare atto, altresì, che la detrazione per la prima casa è aumentata a L. 250.000 limitatamente ai soggetti che sono ammessi ad usufruire del servizio di assistenza domiciliare come da tabelle *a)* e *b)* approvate con deliberazione giunta municipale n. 216 del 13 aprile 1996 e a coloro che usufruiscono del minimo di pensione per lavoro autonomo o dipendente e risultano coniugati con persone prive di qualsiasi reddito ovvero ammesse a godere del minimo della pensione sociale ovvero del minimo di pensione per lavoro autonomo o dipendente.

(Omissis).

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

Il comune di ALZANO LOMBARDO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis);

di fissare nel 6,75 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, da applicarsi nell'anno 1999, sul territorio comunale di Alzano Lombardo;

di fissare nel 5,25 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, da applicarsi nell'anno 1999, agli immobili utilizzati come abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta;

di fissare nel 4 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finaliati al recupero di immobili di interesse artistico a architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone;

non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici;

l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi suddetti e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

per l'anno in cui hanno inizio i lavori l'aliquota agevolata è applicata dal mese di inizio dei lavori, computando quest'ultimo per intero qualora i lavori inizino nella prima metà del mese ed escludendolo dal calcolo qualora i lavori inizino successivamente alla metà del mese stesso. L'aliquota agevolata è prevista per gli edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 se dovuta;

per i suddetti interventi devono essere state rilasciate le prescritte autorizzazioni o concessioni edilizie da parte del comune;

gli interessati dovranno produrre apposita istanza di agevolazione al comune nel termine di due mesi dall'inizio dei lavori, e comunque entro l'anno, in cui siano specificate il numero della autorizzazione o concessione rilasciata, nonché la data del rilascio;

di considerare adibite ad abitazione principale ai sensi dell'art. 8 comma 4 del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996, le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati agli istituti autonomi delle case popolari;

di considerare ai sensi dell'art. 3 comma 56 della legge n. 662/1996, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di stabilire in base all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in L. 200.000 annue, da rapportarsi al periodo per cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale, l'importo della detrazione per immobili utilizzati come abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta;

di fissare per l'anno 1999 la detrazione I.C.I. in L. 350.000 a favore delle abitazioni principali di cui sono proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di dette abitazioni in presenza dei seguenti requisiti:

1) abitazioni appartenenti a proprietari che siano:

A) pensionati con reddito annuale imponibile al fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 25.000.000, più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

B) portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile ai flui dell'IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 25.000.000, più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

C) disoccupati con reddito imponibile, ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 25.000.000, più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

D) lavoratori posti in cassa integrazione con reddito annuale imponibile, al fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 25.000.000, più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

E) nel caso di presenza nei nuclei suddetti, di portatori di handicap, con attestato di validità civile, o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della USSL, sempre se conviventi, l'aumento del reddito è elevato da L. 1.600.000 a L. 2.500.000;

2) immobile accatastato in una delle seguenti categorie catastali A/3 - A/4 A/5;

il richiedente dovrà possedere congiuntamente almeno uno dei requisiti del punto 1 e uno del punto 2;

gli interessati dovranno produrre apposita istanza al comune entro il 30 giugno 1999, corredata da qualsiasi utile documentazione comprovante i requisiti richiesti per l'esenzione;

per i contribuenti che diventino proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, dopo la data del 30 giugno 1999 il termine è spostato alla fine del mese successivo a quello in cui è sorto il diritto di proprietà o titolarità di usufrutto, uso o abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI AMALFI

Il comune di AMALFI (provincia di Salerno) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. recepire la deliberazione della giunta comunale n. 306 del 16 ottobre 1998;

2. determinare le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 cone di seguito indicato:

a) aliquota ordinaria: 7 per mille;

b) aliquota abitazione principale: 6 per mille, con detrazione di imposta pari a L. 200.000;

c) maggiore detrazione di imposta pari a L. 300.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale per i proprietari nel cui nucleo familiare siano presenti portatori di handicap, con attestato di invalidità civile non inferiore al 100% e con un reddito complessivo del nucelo familiare - non superiore a L. 30.000.000;

d) escludere dall'agevolazione della maggiore detrazione di imposta le abitazioni classificate in A/1, A/8, A/9.

(Omissis).

COMUNE DI AMATO

Il comune di AMATO (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare al 5 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI AMELIA

Il comune di AMELIA (provincia di Terni) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) già in vigore per l'anno 1998, in conformità a quanto disposto dal regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato dal consiglio comunale con atto n. 8 del 21 gennaio 1999, esecutivo ai sensi di legge in vigore dal 1° gennaio 1999 e più precisamente:

A) aliquota ordinaria del 6 per mille;

B) aliquota ridotta del 5,5 per mille per le seguenti unità immobiliari:

I) unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti e relative pertinenze;

II) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari residenti nel comune e relative pertinenze;

III) unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che utilizzi come abitazione principale;

IV) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non risultino locate;

V) unità immobiliari concesse in uso gratuito (come da apposito contratto stipulato nelle forme e nei modi di legge) ai parenti in linea diretta o collaterale entro il terzo grado e di questi utilizzate quali abitazioni principali;

di confermare altresì per l'anno 1999 la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale, nonché per le abitazioni di cui al punto 2 lettera B, punto V escluse le relative pertinenze. Per queste ultime vi è la possibilità di detrarrre dall'imposta dovuta (determinata con i criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 504/1992) la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

Specificare che l'aliquota ridotta del 5,5 per mille di cui alla precedente lettera B, punti III, IV, V si applica per le situazioni in essere al 1° gennaio 1999 previa comunicazione da effettuarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione I.C.I. per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI ANCARANO

Il comune di ANCARANO (provincia di Teramo) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6 del deceto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni per le ragioni di cui premessa nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota dell'iimposta I.C.I. da applicare agli immobili ubicati sul territorio di questo comune;

di confermare altresì in L. 200.000, sempre per l'anno 1999 la detrazione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto pasivo.

(Omissis).

COMUNE DI ANDORA

Il comune di ANDORA (provincia di Savona) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

l'approvazione delle aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nella seguente misura:

1) aliquota agevolata al 5 per mille:

1.1) box e posti auto pertinenziali o funzionalmente destinati all'abitazione principale del possessore di entrambi gli immobili, con la partecipazione che l'agevolazione compete solo per una unità immobiliare e purché distante non oltre 300 metri dall'abitazione principale;

1.2) alloggi locati a persone residenti sul territorio del comune;

1.3) alloggi concessi in comodato dal proprietario a propri parenti entro il secondo grado e residenti sul territorio del comune;

1.4) alberghi e residence classati in categoria catastale D/2 e D/10;

1.5) immobili destinati a case vacanze, di cui alla legge regionale n. 13 del 25 maggio 1992;

2) aliquota ordinaria al 6,35 per mille:

2.1) tutte le altre tipologie di immobili.

(Omissis).

COMUNE DI ANDRIA

Il comune di ANDRIA (provincia di Bari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

che le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 restano invariate rispetto al 1998 e quindi le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 sono:

5,5 per mille per tutti gli immobili;

4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

3 per mille per le unità immobiliari di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge n. 449/1997 per tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI ANGRI

Il comune di ANGRI (provincia di Salerno) ha adottato, il 2 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire nuove tariffe ai fini I.C.I. *(omissis)* nella misura come appresso specificate: imposta comunale sugli immobili:

aliquota prima casa 5 per mille, (vecchia 4 per mille);

detrazione abitazione principale L. 300.000, (vecchia L. 200.000);

aliquota altri fabbricati 6 per mille, (vecchia 4,5 per mille).

(Omissis).

COMUNE DI ANTEGNATE

Il comune di ANTEGNATE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dai soggetti di cui all'art. 4, comma 1 del decreto-legge n. 437/1996 convertito nella legge n. 556/1996:

aliquota 5 per mille;

restanti immobili:

aliquota 6,5 per mille;

detrazione per l'abitazione principale di soggetti passivi titolari di pensioni sociali di pensioni integrate al minimo, che non godono di altri redditi:

detrazione pari a L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI APECCHIO

Il comune di APECCHIO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 13 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per le imposte, tasse tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie, anche per l'anno 1999 la vigenza delle seguenti aliquote e tariffe:

I.C.I.: aliquota unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI APIRO

Il comune di APIRO (provincia di Macerata) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misuara del 5,5 per mille, con detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ARADEO

Il comune di ARADEO (provincia di Lecce) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille;

fissare nella misura del 4 per mille l'aliquota per le unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale;

fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI ARCISATE

Il comune di ARCISATE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare nelle misure sottoindicate le aliquote e le detrazioni per il tributo I.C.I. per l'anno 1999 e ciò per le motivazioni riportate nella parte narrativa del presente provvedimento:

Aliquote:

aliquota ordinaria 5,6 per mille;

abitazione principale 4,8 per mille;

prima unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e/o disabili che a seguito del loro stato acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata 4,8 per mille;

arree fabbricabili 5,6 per mille;

altri fabbricati, immobili compresi in tutte le categorie catastali, immobili dati in locazione od in comodato comunque abitate, prima abitazione a disposizione di non residenti 5,6 per mille;

immobili ad uso abitazione e relative cantine garage non locati (sfitti) per un periodo maggiore a mesi 6 l'anno e per le unità immobiliari a disposizione in aggiunta all'abitazione principale. Si intendono a disposizione gli immobili occupati saltuariamente 7 per mille;

Detrazioni:

detrazione per abitazione principale L. 200.000;

detrazione per abitazione principale per famiglie con portatori di handicap con attestato di invalidità superiore al 67% L. 300.000;

detrazione per immobile adibito ad abitazione principale per i pensionati L. 250.000 a condizione che:

1) gli stessi abbiano compiuto 65 anni antecedentemente al 1° gennaio 1999;

2) che nell'ambito del nucleo familiare (titolare e familiari conviventi) non siano posseduti altri immobili soggetti al pagamento dell'I.C.I. se non quello adibito ad abitazione principale con al relativa pertinenza;

3) nell'ammo 1998 nell'ambito del nucleo familiare (titolare e familiare conviventi) vi siano stati solo redditi di pensione non superiori a L. 1.000.000 mensili pro-capite.

(Omissis).

COMUNE DI ARCORE

Il comune di ARCORE (provincia di Milano) ha adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:

1) aliquota ordinaria 6 per mille;

2) aliquota ridotta per l'abitazione principale 5 per mille;

3) aliquota per gli alloggi non locati 7 per mille;

2. di determinare in L. 200.000, per l'anno 1999, la detrazione da applicare all'imposta dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

3. di aumentare da L. 200.000 a L. 400.000 la detrazione dell'I.C.I., dovuta per tutte le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, dai soggetti appartenenti alle sottoelencate categorie:

1) pensionati;

2) invalidi e portatori di handicap;

3) disoccupati;

4) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità;

5) titolare di assistenza sociale a livello comunale o della U.S.L. a norma dei vigenti regolamenti se non già beneficiari di quanto previsto precedentemente;

6) coniuge convivente, (senza altri redditi) proprietario o comproprietario se l'altro coniuge rientra nei casi di cui ai punti precedenti, con reddito annuale familiare imponibile, ai fini IRPEF, riferito all'anno 1998, non superiore a L. 18.500.000;

3. di aumentare da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione dell'I.C.I. dovuta per tutte le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1 - A/8 A/9, dai soggetti appartenenti alle sottoelencate categorie:

1) pensionati;

2) invalidi e portatori di handicap;

3) disoccupati

4) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità;

5) titolare di assistenza sociale a livello comunale o della USL a norma dei vigenti regolamenti se non già beneficiari di quanto previsto precedentemente;

6) coniuge convivente, (senza altri redditi) proprietario o comproprietario se l'altro coniuge rientra nei casi di cui ai punti precedenti,

con reddito annuale familiare imponibile, ai fini IRPEF, riferito all'anno 1998, non superiore a L. 24.000.000.

al reddito familiare imponibile dovranno essere aggiunte L. 2.000.000 per ogni persona a carico e convivente, appartenente al nucleo familiare e L. 4.000.000 nel caso di presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap o di invalidi o anziani non autosufficienti, anziché L. 2.000.000;

4. di stabilire che:

a) l'aumento della detrazione verrà riconosciuto dietro presentazione di apposita richiesta del contribuente (resa su appositi prestampati messi a disposizione dall'Ufficio tributi) a cui va allegata un'adeguata documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti necessari per l'aumento della detrazione. La predetta documentazione potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, nei casi previsti dall'art. 2 della legge 15/1968 e dall'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, oppure da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nei casi previsti dall'art. 4 della legge n. 15/1968 come integrato dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, fatti salvi i poteri di accertamento del comune;

b) il termine tassativo di scadenza per la presentazione della domanda è quello previsto per la presentazione della dichiarazione I.C.I. per l'anno 1998, pena la perdita del diritto dall'aumento della detrazione;

c) il reddito da considerare è quello annuo imponibile dell'intero nucleo familiare risultante dalla somma dei redditi dichiarati ai fini IRPEF, per l'anno 1998, da ciascuno dei componenti il suddetto nucleo e deve essere desunto dai modelli 101, 201, 730 E 740;

d) il beneficio dell'ulteriore detrazione è subordinato alla condizione che i componenti il nucleo familiare non posseggono altre unità immobiliari. Non sono considerate altre unità immobiliari il box o il posto macchina ecc. di proprietà del soggetto passivo se utilizzato direttamente dallo stesso o da altri familiari conviventi.

(Omissis).

COMUNE DI ARENA PO

Il comune di ARENA PO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare anche per l'anno 1999 l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. con l'aliquota del 6 per mille, ad eccezione dei terreni agricoli in proprietà a coltivatori diretti, ai quali viene applicata l'aliquota del 5,5 per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari confermando in tal modo la medesima aliquota applicata nel 1998.

2. di dare atto che si intendono qui confermati per il 1999 tutti i provvedimenti già adottati per il 1997 con proprio atto n. 2 del 26 febbraio 1997, divenuta esecutiva a seguito di risposta ad ordinanza istruttoria Co.Re.Co Lombardia Sez. Milano atti n. 251 del 2 aprile 1997 su delibera del C.C. n. 2 del 26 febbraio 1997, e atto della giunta comunale n. 46/97, confermando:

a) l'aumento della detrazione d'imposta da L. 180.000 a L. 300.000 a favore dei proprietari o titolari dei diritti di usufrutto, uso o abitazione appartenenti alle seguenti categorie:

pensionati, familiari a carico di pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidità civile, anziani non autosufficienti, disoccupati per almeno 6 mesi nell'anno 1996, regolarmente iscritti nelle liste di collocamento, lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità per almeno 6 mesi nell'anno 1998;

b) l'esclusione dal beneficio dell'ulteriore detrazione prevista per l'abitazione principale i proprietari o i titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, qualora essi o altri componenti il nucleo familiare siano proprietari o vantino un diritto di usufrutto, uso o abitazione su altri immobili (terreni, fabbricati, box) o quote d'immobili (ad esclusione del box di pertinenza dell'abitazione principale) siti su tutto il territorio nazionale;

c) l'esclusione comunque dalla maggiore detrazione tutte le unità immobiliari classificate in catasto come A/1 - A/7 - A/8 A/9;

d) di fissare dal 2 maggio al 15 giugno 1999 il periodo entro il quale gli interessati dovranno presentare l'istanza di aumento della detrazione. Il termine è da intendersi perentorio, pena la decadenza dal beneficio per l'anno 1999. In caso di acquisto del fabbricato in data successiva al 30 giugno 1999, l'istanza potrà essere presentata dal 2 al 20 dicembre 1999. Le istanze, con la relativa documentazione, dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del comune di Arena Po oppure inoltrate a mezzo raccomandata, entro i termini previsti;

e) di accogliere le istanze con riserva, al fine di poter provvedere entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale motivata rettifica;

3. di adottare per il 1999 le ulteriori seguenti detrazioni:

di accogliere l'aumento della detrazione d'imposta da L. 200.000 a L. 300.000 a quei soggetti il cui reddito annuo complessivo ai fini IRPEF non sia superiore a L. 24.000.000 annue lorde più L. 1.500.000 per ogni persona a carico, elevato a L. 3.000.000 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap;

di approvare l'aumento della detrazione d'imposta da L. 200.000 a L. 300.000 a favore anche di famiglie monoreddito da lavoro dipendente fino a L. 28.000.000 annue lorde composte da almeno 3 persone. Tale reddito sarà incrementato di L. 1.500.000 per ogni persona a carico elevato a L. 3.000.000 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap.

(Omissis).

COMUNE DI ARENZANO

Il comune di ARENZANO (provincia di Genova) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, per le ragioni esposte in premessa, le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 come segue:

4,3 per mille: aliquota ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo;

5 per mille: aliquota ordinaria per le altre unità immobiliari.

2. di dare atto che per la detrazione sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, si applicano le disposizioni previste dall'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996, in modificazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992;

3. di confermare per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 50/1997 convertito in legge n. 122/1997, le maggiori detrazioni accordate all'abitazione principale e le condizioni per ottenerle già previste dalla deliberazione di C.C. n. 103 del 22 dicembre 1995 e così specificate:

a) l'abitazione principale deve rientrare nelle seguenti categorie catastali ed usufruisce della maggiore detrazione nelle seguenti misure:

cat. A3: L. 240.000;

cat. A4-A5: L. 300.000.

b) il reddito globale lordo conseguito nel 1998 dall'intero nucleo familiare non deve superare l'importo complessivo di L. 25.000.000;

c) l'immobile che usufruisce della detrazione deve costituire l'unica proprietà sull'intero territorio nazionale per l'intero nucleo familiare (escluse pertinenze);

d) il proprietario dell'immobile potrà usufruire della suddetta detrazione solo a seguito di dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. Tale autocertificazione deve essere presentata all'Ufficio tributi entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi 1998;

e) ai fini della maggiore detrazione non deve essere presentata alcuna dichiarazione di variazione I.C.I.;

f) l'autocertificazione per usufruire della maggiore detrazione vale per il solo anno 1999, restando facoltà dell'amministrazione comunale mantenere o variare le presenti norme per gli anni successivi.

(Omissis).

COMUNE DI ARIZZANO

Il comune di ARIZZANO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota diversificata dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune come in appresso specificata:

a) abitazione principale così come definita dall'art. 5 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale: aliquota 4,5 per mille con detrazione di L. 200.000;

b) pertinenze abitazioni principali così come definiti dall'art. 5 comma 3 lettera *a)* del regolamento comunale: aliquota 4,5 per mille con esclusione della detrazione di L 200.000 (in ogni caso ad ogni abitazione principale corrisponde una sola pertinenza);

c) unità immobiliari concesse in uso gratuito:

1) ai parenti in linea retta fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti);

2) al coniuge, ancorchè separato o divorziato;

3) agli affini entro il primo grado (suoceri, generi e nuore) aliquota 4,5 per mille con esclusione della detrazione di L. 200.000;

d) pertinenza unità immobiliari di cui sopra lettera *c)* aliquota 4,5 per mille con esclusione della detrazione di L. 200.000 (in ogni caso ad ogni abitazione corrisponde una sola pertinenza);

e) seconde case e relative pertinenze aliquota 5,5 per mille;

f) terreni aliquota 4,6 per mille;

g) pertinenze che non rientrano nei casi sub *b)* sub *c)* aliquota 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ARMENTO

Il comune di ARMENTO (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota del 4 per mille per tutte le unità abitative esistenti in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999;

per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lett. A dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 500.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili se acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata.

(Omissis).

di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992, relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 59/1963 soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI ARNESANO

Il comune di ARNESANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di ridurre l'aliquota I.C.I. per l'abitazione principale al 5,5 per mille con detrazione per abitazione principale di L. 200.000, e confermando l'aliquota del 6 per mille per tutti gli altri fabbricati.

(Omissis).

COMUNE DI ARONA

Il comune di ARONA (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfigurare la struttura dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 come segue:

aliquota ordinaria 5,6 per mille;

unità immobiliare adibita ad abitazione principale 5 per mille;

immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale e non locati 6 per mille;

detrazione per l'abitazione principale L. 280.000.

(Omissis).

COMUNE DI AROSIO

Il comune di AROSIO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili relativa a tutte le tipologie di immobili pari al 5 per mille;

2. in applicazione del disposto dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione dell'imposta di L. 200.000 prevista per l'imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali è elevata, per l'anno 1999, a L. 300.000 ai soggetti passivi che si trovavano nelle seguenti condizioni alla data del 31 dicembre 1998:

a) aventi a carico un portatore di bandicap risultante da certificazione rilasciata dall'unità sanitaria sociale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, comunque acquisita o da acquisire d'ufficio;

b) pensionati;

c) cassintegrati, la cui posizione dovrà essere certificata mediante presentazione del provvedimento assunto dal datore di lavoro;

d) disoccupati, la cui posizione dovrà essere certificata mediante attestazione inerente l'iscrizione presso le liste di collocamento.

L'applicabilità del beneficio nei confronti di tutti i soggetti suindicati, sarà comunque subordinata al possesso di un reddito familiare complessivo, per l'anno precedente, non superiore a L. 30.000.000.

3. coloro che si trovano nelle condizioni di cui al punto 2) dovranno inoltrare domanda al Sindaco entro il 30 giugno 1999, per l'anno 1999. La domanda dovrà essere corredata dalla certificazione richiesta o dichiarazione sostitutiva.

(Omissis).

COMUNE DI ARQUÀ PETRARCA

Il comune di ARQUÀ PETRARCA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille e nell'aliquota ridotta del 5 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in questo comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI ARTENA

Il comune di ARTENA (provincia di Roma) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili deliberate con atto consiliare del 27 febbraio 1998, n. 17:

1) abitazione principale: 5 per mille;

2) abitazione secondaria: 5,5 per mille;

confermare, altresì, la riduzione della prima casa nella misura di L. 200.000 per anno solare.

(Omissis).

COMUNE DI ARZACHENA

Il comune di ARZACHENA (provincia di Sassari) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 nella misura del 4,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I., istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di fissare in L. 400.000 la detrazione sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI ARZENE

Il comune di ARZENE (provincia di Pordenone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

Imposta comunale immobili

aliquota d'imposta:

a) 5 per mille per la prima casa;

b) 5,5 per mille per gli altri nuclei abitativi (seconde case locate o utilizzate direttamente dal proprietario);

c) 5,5 per mille per i terreni;

d) 7 per mille per i fabbricati non locati;

e) 5 per mille per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

detrazione per l'abitazione principale relativamente ai punti *a)* ed *e)*: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ASCOLI SATRIANO

Il comune di ASCOLI SATRIANO (provincia di Foggia) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 le tariffe in vigore nell'anno 1998 per tutti i tributi e servizi comunali, approvate con deliberazione del consiglio comunale n. 6/98, *(omissis).*

I.C.I.: viene stabilita nella misura del 4 per mille l'aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, riducendo al 50 per cento la relativa imposta dovuta; viene stabilita, invece, nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. dovuta per gli immobili diversi dalle abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI ASIAGO

Il comune di ASIAGO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di riconfermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 al 5,5, per mille;

2. di riconfermare in L. 350.000 la detrazione per l'abitazione principale, giusta D.C.C. n. 13 del 26 febbraio 1998.

(Omissis).

COMUNE DI ASOLO

Il comune di ASOLO (provincia di Treviso) ha adottato, il 25 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti aliquote dell'I.C.I. con deconenza dal 10 gennaio 1999;

aliquota:

1) 5 per mille: persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, per l'abitazione principale;

2) 5 per mille: unità immobiliare locata con contratto registrato a soggetto che l'utilizza come abitazione principale;

3) 5 per mille: immobili diversi dalle abitazioni possedute nel comune;

4) 7 per mille: alloggi posseduti e non locati;

5) 5 per mille: unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultano locate;

6) 5 per mille: unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al primo grado di parentela, adibite a loro abitazione principale;

7) 5 per mille: tutti i soggetti e gli immobili che non rientrano nella precedente classificazione;

II. detrazioni dall'imposta dovute per l'abitazione pnncipale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare:

1) L. 200.000 per detrazione base;

III. riduzione del 50% dell'imposta per gli edifici inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.

(Omissis).

COMUNE DI ASTI

Il comune di ASTI ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di mantenere per l'esercizio 1999, relativamente all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), l'aliquota del 5,5 per mille, già in vigore per l'anno 1998;

2. di mantenere altresì per l'esercizio 1999 l'aliquota, già in vigore nel 1998, del 4 per mille, a favore dei fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e alienazione di immobili;

3. di applicare per l'esercizio 1999 l'aliquota del 2 per mille a favore dei proprietari che concedono l'unità immobiliare in locazione a titolo di abitazione principale, come previsto dall'art. 2, comma 4 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998;

4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI ATELETA

Il comune di ATELETA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 28 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1999 un'aliquota unica I.C.I. nella misura del 5 per mille e di fissare in L. 200.000 la quota di detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI ATRI

Il comune di ATRI (provincia di Teramo) ha adottato, il 9 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

imposta comunale sugli immobili, conferma delle aliquote e delle detrazioni d'imposta in vigore nell'esercizio finanziario 1998 e specificamente:

aliquota del 5 per mille per le abitazioni principali; detrazione per l'abitazione principale pari a L. 200.000;

aliquota del 5 per mille per le abitazioni in aggiunta a quella principale a condizione che la stessa sia concessa in locazione e che ciò risulti da atti aventi data certa.

aliquota del 6,5 per mille per i fabbricati diversi dall'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI AURONZO DI CADORE

Il comune di AURONZO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I.C.I.: determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) relativamente all'anno 1999 in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure:

a) nella misura del 6 per mille quale aliquota ordinaria;

b) nella misura ridotta del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

determinazione, per l'esercizio 1999, in esecuzione ai criteri stabiliti dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in relazione al livello medio dei valori patrimoniali rilevati sul territorio l'aumento della detrazione a L. 300.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo I.C.I. indipendentemente dalla categoria catastale del gruppo «A» nella quale l'immobile è iscritto.

(Omissis).

COMUNE DI AVELLINO

Il comune di AVELLINO, ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) proposta con delibera di giunta municipale n. 295 dell'11 marzo 1999, così come riportata in premessa.

(Omissis).

premesso che la giunta municipale con atto n. 295 dell'11 marzo 1999 ha deliberato di proporre a questo consesso:

la riconferma per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni, nella misura del 5,75 per mille dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ad eccezione degli alloggi non locati per i quali, invece, viene fissata nella misura del 6,50 per mille;

di fissare in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale ai sensi dell'art. 8, dello stesso decreto legislativo n. 504/1992, modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI AVERSA

Il comune di AVERSA (provincia di Caserta) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili in questo comune, nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria nella misura del 5,75 per mille per tutti i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli situati nel territorio comunale ad eccezione di quelli elencati ai successivi punti *b) c) d)*;

b) aliquota del 5 per mille per gli immobili posseduti da Enti od organismi senza scopo di lucro, quali enti morali, di beneficenza e di assistenza e che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

c) aliquota del 4,25 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune; per le pertinerze dell'abitazione principale, ancorchè distintamente iscritte in catasto, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del regolamento comunale (*);

per le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 17 del regolamento comunale (**);

d) aliquota del 3 *per mille in favore di proprietari che eseguono* interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

2. stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 240.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale di protrae tale destinazione.

(Omissis).

(*) sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze ancorchè distintamente iscritte in catasto;

(**) sono equiparate alle abitazioni principali:

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari *a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino* locate;

le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate.

COMUNE DI AVIGLIANO

Il comune di AVIGLIANO (provincia di Potenza) ha adottato, il *26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione* delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. approvare le aliquote e detrazioni I.C.I. per l'anno 1999, come da schema allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. PER L'ANNO 1999

1. per l'anno d'imposta 1999, l'aliquota ordinaria ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è stabilita nella misura del 6 per mille;

2. *per lo stesso anno d'imposta, la predetta aliquota è ridotta:*

a) al 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative a prorprietà indivisa, residenti nel comune di Avigliano, per le unità immobiliare direttamente adibite ad abitazioni principale;

b) al 5,8 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune di Avigliano, per le unità immobiliari locate con contratto registrato a un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

3. sempre per l'anno d'imposta 1999, l'importo della detrazione di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, è elevato, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 del citato decreto legislativo, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dal decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50 a L. 500.000 in favore dei pensionati singoli soggetti passivi titolari di pensione sociale o di assegno sociale, nonché di entrambi i coniugi pensionati, purché non divorziati o separati, a condizione che almeno uno di loro sia titolare di pensione sociale o di assegno sociale.

Si precisa che, ai fini dell'approvazione dell'aumento a L. 500.000 dell'importo della detrazione di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, «per pensione sociale» e «per assegno sociale» si intendono esclusivamente le prestazioni pensionistiche erogate a tale titolo dall'INPS su richiesta dei cittadini italiani che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che siano in possesso dei requisiti di reddito proprio o, se coniugati, cumulato con quello del coniuge, stabiliti dalla legge (legge n. 153/1969 legge n. 335/1995). Solo in tal caso trova automatica applicazione l'aumento a L. 500.000 dell'importo della predetta detrazione in favore di «pensionati singoli soggetti passivi titolari di pensioni sociale o di assegno sociale», nonché di entrambi i coniugi pensionati, purchè non divorziati o separati, a condizioni che almeno uno di loro sia titolare di «pensione sociale o di assegno sociale», poichè l'erogazione dell'assegno sociale (già pensione sociale) è subordinata alla verifica da parte dell'INPS che il richiedente non abbia redditi propri pari o superiori all'importo dell'assegno sociale se vive da solo, ovvero se coniugato, che il reddito cumulato con quello del coniuge non sia superiore all'importo pari a due volte l'assegno sociale medesimo, nonché al persistere di tali condizioni non solo al momento della richiesta ma anche negli anni successivi.

L'aumento a L. 500.000 dell'importo della detrazione di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, non trova automatica applicazione nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta comunale sui redditi (I.C.I.) sia titolare di pensione di invalidità civile «trasformata» in pensione sociale, attribuita cioè dall'INPS in sostituzione della pensione di invalidità civile a carico del Ministero degli interni, al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Ciò perchè per la pensione di invalidità civile «trasformata» in pensione sociale valgono regole di reddito diverse da quelle dell'assegno sociale e proprio, in particolare non si tiene conto in alcun modo del reddito del coniuge. Pertanto, il titolare di pensione di invalidità, trasformata in pensione sociale, ha diritto all'aumento a L. 500.000 dell'importo della predetta detrazione solo se si verificano le seguenti condizioni:

a) se vive solo, l'importo della pensione non deve essere superiore a quello stabilito per l'assegno sociale di L. 6.593.600 annue per il 1998; L. 8.005.400 annue per il 1999;

b) se è coniugato, il reddito comulato con quello del coniuge non deve superare l'importo pari a due volte l'assegno sociale di L. 13.187.200 annue per il 1998; L. 16.010.800 annue per il 1999.

Ovviamente, ai fini della determinazione del reddtto singolo e cumulato, valgono i criteri applicati dall'INPS per l'erogazione dell'assegno sociale.

È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, già residenti nel comune di Avigliano, che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI AVIGLIANO UMBRO

Il comune di AVIGLIANO UMBRO (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare come segue l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999:

a) aliquota del 6 *per mille per unità immobiliari adibite ad abitazione principale e detrazione di L. 250.000;*

b) aliquota del 6 per mille per gli immobili destinati a negozi e botteghe, laboratori e locali di deposito, fabbricati per arti e mestieri, distinti alle categorie catastali C/1, C/3, C/4, e gestiti direttamente dal proprietario;

c) aliquota del 6,5 per mille per le restanti unità immobiliari.

(Omissis).

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO

Il comune di AZZANO SAN PAOLO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per l'anno 1999 la determinazione:

dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille, sia per l'abitazione principale che per le altre tipologie di immobili;

della detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili, in L. 210.000, per tutti;

dell'aumento della detrazione per l'abitazione principale agli effetti I.C.I. in L 300.000, nelle seguenti circostanze:

a) che il reddito del nucleo familiare sia inferiore ai limiti sottoelencati;

Componenti il nucleo familiare	Reddito in lire
1	12.358.000
2	20.516.000
3	26.377.000
4	31.506.000
5	36.635.000
6	41.520.000
7 e più	46.405.000

b) che la rendita catastale di detta unità immobiliare, compreso eventuale box/autorimessa/cantina, non sia superiore a L. 1.050.000;

c) che i componenti il nucleo familiare non siano proprietari di:

autoveicoli con alimentazione a benzina di cilindrata superiore a 1.900 cc.;

autoveicoli con alimentazione a gasolio o gas di cilindrata superiore a 2.400 cc.;

altre abitazioni, terreni o immobili, oltre l'abitazione principale, comprese le residenze secondarie in multiproprietà, residenze secondarie in locazione anche stagionale, su tutto il territorio nazionale ed all'estero;

collaboratori familiari;

imbarcazioni da diporto di qualsiasi stazza;

cavalli;

aerei da turismo, elicotteri da turismo, alianti e motoalianti ultraleggeri e deltaplani a motori;

d) presentare entro il 30 giugno 1999 una domanda nella quale si chiede la detrazione e si dichiara di non possedere i beni sopra elencati, con allegata la dichiarazione dei redditi dei componenti il nucleo familiare. Per le dichiarazioni mendaci saranno applicate le sanzioni di legge;

dell'abbattimento dell'aliquota I.C.I. dal 5 per mille al 2,5 per mille nelle seguenti fattispecie:

interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico.

L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI BADOLATO

Il comune di BADOLATO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 28 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. per abitazione pricinpale al 4 per mille, così come per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI BAGNARIA ARSA

Il comune di BAGNARIA ARSA (provincia di Udine) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare ai sensi dell'art. 6, cornma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 l'aliquota I.C.I. al 4,8 per mille per le seguenti unità immobiliari:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa.

unità abitative date in comodato a persone residenti anagraficamente nel comune, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del soggetto passivo d'imposta, da presentare entro la scadenza di presentazione della dichiarazione I.C.I. anno 1999;

abitazioni affittate con contratto registrato a soggetti residenti nel comune, a seguito di presentazione, da parte del soggetto passivo d'imposta di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con allegata copia del contratto registrato;

terreni agricoli;

altri fabbricati con esclusione di quelli elencati di seguito ai commi 2, 3, 4, 5 e 6;

2. di determinare l'aliquota I.C.I. al 6 per mille per gli alloggi non locati e non concessi in comodato o tenuti a disposizione dal soggetto passivo d'imposta, intendendo per tali le unità immobiliari censite, o da censire, al catasto edilizio urbano nel gruppo A categorie A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/11 e relative pertinenze gruppo catastale C;

3. di determinare l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille per le aree fabbricabili;

4. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota al 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente a quelli ultimati nel periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998. Il soggetto passivo d'imposta dovrà allegare alla dichiarazione I.C.I. una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti la data di ultimazione lavori e l'iscrizione di tali fabbricati tra le rimanenze di magazzino.

(Omissis).

6. di determinare l'aliquota I.C.I. al 2 per mille, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, relativamente ai fabbricati per i quali è stata ottenuta concessione di ristrutturazione, situati in zona B1 e destinati ad uso residenziale.

(Omissis).

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA

Il comune di BAGNO DI ROMAGNA (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 sono determinate nelle seguenti misure, rapportate al valore degli immobili:

1.1) aliquota ridotta 5 per mille da applicare:

alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente, unità immobi-

liare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario, alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari);

alle unità immobiliari indicate all'art. 2 del citato regolamento dell'imposta comunale sugli immobili cioè l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e le abitazioni concesse in uso gratuito a coniuge, parenti di primo grado discendenti (figlio/figlia) ed ascendenti (padre/madre);

1.2) aliquota maggiorata 7 per mille da applicare:

per le unità immobiliari adibite a civile abitazione possedute in aggiunta all'abitazione principale, ad esclusione dei terreni e delle aree edificabili;

1.3) aliquota ordinaria 6,7 per mille da applicare:

per le unità immobiliari diverse dalle abitazioni, intendendosi le stesse comprensive degli immobili non abitativi, degli immobili strumentali per pubblici esercizi, uffici e attività commerciali, degli immobili utilizzati da enti senza scopo di lucro e dei terreni e aree edificabili.

(Omissis).

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO

Il comune di BAGNOLO CREMASCO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per:

a) prima abitazione;

b) fabbricati;

c) aree agricole;

2. di introdurre per l'anno 1999 la sottoelencata disciplina:

a) fabbricati non affittati .... aliquota 5,5 per mille;

b) aree edificabili .... aliquota 5,5 per mille;

aumento della detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 400.000 per le persone che hanno compiuto sessantacinque anni al 31 dicembre 1998 in possesso dei sottoelencati requisiti:

essere proprietarie (oppure titolari del diritto di usufrutto, uso od abitazione) di una sola unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 *(1);

avere un reddito lordo, riferito al nucleo familiare risultante dalla documentazione anagrafica, non superiore a L. 19.000.000 elevato a L. 25.700.000 se il coniuge è a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di un ulteriore milione per ogni altro familiare a carico o nullatenente.

*(1) Per abitazione principale si intende quella in cui dimorano abitualmente il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale di godimento ed i suoi familiari così come definito dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992;

3. di stabilire che una apposita commissione esaminerà le domande pervenute tramite la sottoelencata documentazione richiesta:

1) certificato catastale relativo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

2) copia mod. 730 o 740 o mod. 101 o mod. 201 dei componenti il nucleo principale;

3) altra eventuale documentazione idonea a fornire notizie sulle particolari condizioni socio-economiche della famiglia.

(Omissis).

COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

Il comune di BAGNOLO SAN VITO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

aliquota ordinaria 5 per mille;

seconda abitazione 6,5 per mille in aggiunta all'abitazione principale;

aliquota 4 per mille a favore di proprietari che effettuano interventi di recupero di unità immobiliari inagibili ed inabitabili (durata anni tre).

(Omissis).

COMUNE DI BALDICHIERI D'ASTI

Il comune di BALDICHIERI D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per le premesse motivazioni, per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille;

2. di stabilire l'entità della detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale in misura di L. 200.000 annue o nell'importo conseguente rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI BALDISSERO CANAVESE

Il comune di BALDISSERO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, l'11 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per le ragioni addotte in premessa, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille e detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BALSORANO

Il comune di BALSORANO (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI BANZI

Il comune di BANZI (provincia di Potenza) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. da applicare nel comune di Banzi, nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria del 6 per mille da applicare, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Banzi, esclusivamente alla unità immobiliare di loro proprietà;

di determinare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalità indicate nell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dalla legge n. 662/1996;

2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI BARBIANELLO

Il comune di BARBIANELLO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5,50 per mille;

2. di determinare l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille ai soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati;

3. di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle misure di L. 200.000, elevata a L. 500.000 per gli anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente purché l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto non risulti usata.

(Omissis).

COMUNE DI BARDELLO

Il comune di BARDELLO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

6 per mille per unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

7 per mille per tutti gli altri immobili (fabbricati diversi dalle abitazioni principali e aree fabbricabili);

la detrazione per abitazione principale viene confermata in L. 200.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI BARDINETO

Il comune di BARDINETO (provincia di Savona) ha adottato, il 18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (categorie catastali B-C-D - aree fabbricabili - unita' immobiliari di categoria A esclusi gli immobili adibiti ad abitazione principale) nella misura del 6 per mille;

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota ridotta per le unità immobiliari di proprietà di persone fisiche adibite ad abitazione principale nella misura del 4,5 per mille, dando atto che per tali unità immobiliari viene concessa per l'anno 1999 una detrazione di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la detenzione ed alla percentuale di possesso dell'immobile.

(Omissis).

COMUNE DI BARDONECCHIA

Il comune di BARDONECCHIA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota generale dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille e le seguenti aliquote differenziate:

5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale con detrazione di L. 500.000;

4 per mille per le unità immobiliari di cui alla categoria catastale D2 (alberghi e pensioni);

5 per mille per le unità immobiliari date in locazione ai residenti per un periodo superiore ai 30 giorni;

5,30 per mille per le unità immobiliari date in locazione ai non residenti per un periodo superiore ai 30 giorni;

6,50 per mille per le unità immobiliari con residenza secondaria (art. 7 del regolamento I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI BAREGGIO

Il comune di BAREGGIO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, le sottoelencate aliquote da applicare sulle vigenti rendite catastali urbane rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge n. 662/1996:

5,25 per mille abitazione principale;

6,50 per mille immobili cat. «A» posseduti in aggiunta alla abitazione principale;

7 per mille immobili diversi dalle abitazioni;

2. di elevare, per l'anno 1999, a L. 250.000 la detrazione dell'imposta dovuta a titolo di I.C.I. per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, limitatamente agli immobili con rendita catastale rivalutata minore o uguale a L. 1.050.000, dando atto che la stessa è stata determinata sulla base del livello medio dei valori patrimoniali rilevati sul territorio comunale;

3. di stabilire che la maggiore detrazione, di cui al precedente punto, verrà applicata esclusivamente in presenza di particolari situazioni di carattere sociale e precisamente:

nucleo famigliare con figli e/o handicappati a carico;

pensionati ultrassessantenni;

disoccupati o in lista di mobilità nel 1998, per almeno sei mesi, regolarmente iscritti alle liste di collocamento;

lavoratori posti in cassa integrazione nell'anno 1998, per almeno sei mesi;

4. di escludere dalla maggiore detrazione:

coloro che, oltre all'abitazione principale, posseggono in proprietà, usufrutto, uso o altro diritto reale di godimento, altri fabbricati, con esclusione del box di pertinenza dell'abitazione principale;

i nuclei famigliari conn reddito IRPEF, per l'anno 1998, superiore a L. 15.000.000 pro-capite;

5. di stabilire che le istanze per l'aumento della detrazione dovranno essere presentate entro il termine del 30 giugno 1999, con l'eccezione di quelle relative a unità immobiliari destinate ad abitazione principale, acquistate in data successiva, per le quali l'istanza dovrà essere presentata entro il 20 dicembre 1999.

(Omissis).

COMUNE DI BARI

Il comune di BARI ha adottato, il 15 febbraio ed il 29 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare per l'anno 1999, a seguito di approfondito dibattito, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

del 4,5 per mille, come aliquota ordinaria, per l'abitazione principale.

È considerata abitazione principale, agli effetti dell'applicazione dell'aliquota ordinaria e della detrazione d'imposta:

a) l'abitazione nella quale il contribuente soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

b) l'abitazione di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa adibita ad abitazione abituale del socio assegnatario;

c) l'alloggio regolarmente assegnato dall'I.A.C.P. ed adibito ad abitazione abituale dell'assegnatario;

d) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitaro, a condizione che la stessa non risulti locata;

e) il caso di due o più unità immobiliari contigue, ove il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente, a condizione che venga comprovato che è stata presentata regolare richiesta di variazione all'UTE ai fini dell'unificazione delle diverse unità in un'unica unità abitativa;

f) l'abitazione concessa in uso gratuito come abitazione abituale a parenti in linea retta o collaterale entro il 2° grado o affini entro il 1° grado.

È considerata inoltre abitazione principale, agli effetti della applicazione del solo beneficio dell'aliquota ordinaria del 4,5 per mille l'abitazione locata tramite il cosiddetto canale contrattato o convenzionato (art. 2, comma 3-4 legge 9 dicembre 1998, n. 431) a soggetto che la utilizza come dimora abituale.

del 5 per mille per gli alloggi locati con esclusione di quelli di cui all'ultimo comma del punto precedente e per le aree fabbricabili;

del 5 per mille per gli alloggi non locati o tenuti a disposizione;

del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto, anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 1, comma 5;

del 4 per mille per le unità immobiliari adibite a negozi e botteghe artigiane (categoria C1) ed ai laboratori per arti e mestieri (categoria C3) il cui soggetto passivo eserciti direttamente la propria attività commerciale ed artigianale;

del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non vendute, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili (art. 3, comma 55 legge 23 dicembre 1996, n. 662 che ha modificato l'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992);

2. determinare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 320.000 nei confronti delle seguenti categorie di soggetti passivi in possesso di particolari requisiti in relazione a situazioni di particolare disagio sociale ed economico;

1. Pensionati.

Titolari di pensione aventi i seguenti requisiti:

a) che l'abitazione principale costituisca l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, diritto di usufrutto uso o abitazione sull'intero territorio nazionale;

b) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta;

c) che siano in condizione non lavorativa;

d) che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell'IRPEF, del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, non sia superiore all'importo di L. 14.000.000, con la maggiorazione di L. 1.600.000 per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente;

2. Portatori di handicap.

a) soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un invalido o portatore di handicap con invalidità non inferiore al 75% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;

b) che l'abitazione principale costituisca l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio Nazionale;

c) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta;

d) che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell'IRPEF, del nucleo familiare, conseguito nell'anno precedente, non sia superiore a L. 14.000.000, maggiorate di L. 1.600.000 per ogni persona fiscalmente a carico;

3. Disoccupati.

disoccupati da almeno sei mesi regolarmente iscritti nelle liste di collocamento con un reddito complessivo, ai fini dell'IRPEF dell'intero nucleo familiare relativo all'anno precedente, non superiore a L. 14.000.000, maggiorate di L. 1.600.000 per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente. Lo stato di disoccupazione deve essere in atto al 1° gennaio 1999.

(Omissis).

Rettificare il punto uno, secondo capoverso, della parte dispositiva, deliberazione n. 35 del 15 febbraio 1999, specificando che l'aliquota ordinaria I.C.I. del 4,5 per mille, sia riferita alle abitazioni principali e a tutti gli altri immobili oggetto d'imposizione non ricadenti nelle altre fattispecie determinate ed indicate nel citato provvedimento n. 35/99 del 15 febbraio 1999 con aliquote differenziate.

(Omissis).

COMUNE DI BARRALI

Il comune di BARRALI (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'imposta comunale per gli immobili in misura del 5 per mille e una detrazione pari a L. 200.000 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI BARZANÒ

Il comune di BARZANÒ (provincia di Lecco) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di aumentare, confermando la misura stabilita nel 1998, l'aliquota minima dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili di mezzo punto per mille, determinando per l'anno 1999 l'aliquota nella misura del 4,5 per mille per le seguenti categorie di immobili:

a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente residente nel comune di Barzanò;

b) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

c) unità immobiliari date in uso gratuito dai genitori ai figli e viceversa, e da questi utilizzati come dimora abituale e continuativa quali residenti nel comune di Barzanò, a condizione che presentino apposita dichiarazione all'ufficio tributi entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno e comprovino che sono nelle predette condizioni;

d) unità immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come dimora abituale e continuativa, a condizione che presentino apposita autocertificazione, entro il 30 giugno di ogni anno;

2. di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 al 5,5 per mille per le aree fabbricabili, così come definite nell'art. 2, primo comma del decreto legislativo n. 504/1992 e dall'art. 59 del decreto legislativo n. 446/1997;

3. di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 al 7 per mille per le seguenti categorie di immobili:

a) unità immobiliari adibite a civile abitazione non costituenti abitazione principale del proprietario e non locate;

b) unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale C/1 (negozi) tenuti a disposizione del proprietario e non locati;

4. di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 al 4,5 per mille per tutte le altre categorie di immobili non ricomprese nei commi precedenti;

5. di precisare che la detrazione per l'abitazione principale, in via generale, viene confermata in L. 200.000, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI BARZIO

Il comune di BARZIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 le aliquote e le detrazioni già in vigore nell'anno 1998 come meglio specificato di seguito:

abitazione principale: 4 per mille;

immobili diversi dall'abitazione principale: 5 per mille;

detrazione imposta I.C.I. per abitazioni principali: L. 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI BASICÒ

Il comune di BASICÒ (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille i criteri contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI BATTAGLIA TERME

Il comune di BATTAGLIA TERME (provincia di Padova) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per il 1999 l'aliquota I.C.I. per la prima casa al 5,5 per mille, come determinata per il 1998, alla quale applicare una detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, come previsto dalla vigente normativa;

2. di aumentare per il 1999:

l'aliquota I.C.I. per la seconda casa, e suoi annessi, al 7 per mille;

l'aliquota I.C.I. al 9 per mille l'aliquota per le case sfitte, e loro annessi, in base alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, sulla riforma degli affitti.

(Omissis).

COMUNE DI BELFORTE DEL CHIENTI

Il comune di BELFORTE DEL CHIENTI (provincia di Macerata) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare tutte le tariffe dei servizi e le aliquote delle imposte comunali nelle misure vigenti nell'esercizio 1998, come meglio specificato in premessa.

(Omissis).

aliquota I.C.I. vigente nel 1998: 5 per mille;

detrazione prima casa vigente nel 1998: L. 200.000 annue;

terreni agricoli: esenti in quanto il comune ricade interamente in area montana (art 7, comma 1, lett *h)* del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni).

(Omissis).

COMUNE DI BELLIZZI

Il comune di BELLIZZI (provincia di Salerno) ha adottato, il 3 marzo 1999 e 28 giugno 1996, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. determinate con delibera di giunta comunale n. 4 del 12 gennaio 1996.

(Omissis).

di fissare, dall'anno 1996, nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

A) nella misura del 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

B) nella misura del 5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi.

(Omissis).

Art. 1. La maggiore detrazione di L. 300.000 può essere concessa solamente ai possessori di un'unica prima casa di abitazione classificata o classificabile catastalmente nel gruppo *A)*;

Art. 2. Il reddito personale posseduto dal soggetto passivo di imposta non deve superare quello della pensione minima INPS aumentata della maggiorazione sociale;

Art. 3. Il reddito del nucleo familiare non deve essere superiore a quello di due pensioni minime INPS aumentate di una sola volta della maggiorazione sociale. Per nucleo familiare si intende quello risultante anagraficamente al 1° gennaio dell'anno per cui l'imposta e dovuta. Nella determinazione del reddito si tiene conto di ogni forma di reddito, indipendentemente dall'assoggettabilità all'IRPEF ed altre norme esonerative. Sono esclusi dal reddito solo gli interessi bancari e postali e dei titoli di Stato;

Art. 4. In caso di presenza nel nucleo familiare di persone invalide civili al 100% oppure di persone handicappate ai sensi della legge n. 104/1992 i limiti di reddito di cui all'art. 3 sono raddoppiati;

Art. 5. Sono esclusi dalle fruizioni della detrazione di L. 300.000 tutti gli immobili classificati o classificabili con rendita presunta nelle seguenti categorie catastali:

A/1 abitazioni di tipo signorile;

A/7 abitazioni in villini;

A/8 abitazioni in ville;

A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici;

A/10 uffici e studi privati;

A/11 abitazioni e alloggi tipici dei luoghi;

Art. 6. Per l'applicazione della maggiore detrazione devono essere verificate tutte le condizioni espresse dall'art. 1, 2, 3 e 5 ed eventualmente, ricorrendone il caso, dell'art. 4.

(Omissis).

COMUNE DI BELLOSGUARDO

Il comune di BELLOSGUARDO (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, anche per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale per gli immobili (I.C.I), in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia descritte in narrativa, nella misura unica del 6 per mille, con la riduzione del 50% per gli immobili inagibili o inabitabili o di fatto non abitati (prevista dall'art. 8, primo comma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504), e la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale (prevista dall'art. 8, secondo comma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504).

(Omissis).

COMUNE DI BELMONTE IN SABINA

Il comune di BELMONTE IN SABINA (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di applicare:

1) l'aliquota per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per il 1999, nella misura del 6,5 per mille;

2) di confermare per il 1999 la detrazione per l'unità adibita ad abitazione principale applicata nel 1998 (L. 200.000).

(Omissis).

COMUNE DI BENEVENTO

Il comune di BENEVENTO ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

le aliquote I.C.I., e la detrazione da applicare alla prima abitazione per l'anno 1999, sono così determinate:

aliquota del 9 per mille da applicarsi alle unità immobiliari dichiarate al catasto urbano come fabbricati ad uso abitativo, e unità immobiliari adibite ad uso commerciale e servizi, non utilizzate e non locate restano escluse:

a) le unità immobiliari di proprietà di soggetti che svolgono attività di costruzione e vendita;

b) l'unità immobiliare posseduta da non residenti ed adibite ad uso abitativo saltuario, documentabile con utenze domestiche;

aliquota del 6 per mille da applicarsi alle aree fabbricabili e a tutte le unità immobiliari soggette all'imposta, diverse da quelle adibite ad abitazione principale del soggetto passivo od appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soggetti assegnatari;

aliquota del 5 per mille da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo od appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soggetti assegnatari;

di applicare per l'anno 1999 una detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a decorrenza del suo ammontare, di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI BERBENNO

Il comune di BERBENNO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

si confermano le aliquote dell'anno precedente ossia:

1) aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille;

2) aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale escluse le relative pertinenze, ai sensi dell'art. 4, primo comma legge n. 437/1996 nella misura del 5,5 per mille e detrazione di imposta di L. 200.000;

di adottare le seguenti disposizioni regolamentari in ordine all'art. 59 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997:

a) considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione della aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) e da questi utilizzate quale abitazione principale;

b) determinare per l'anno 1999 il valore venale delle aree edificabili in L. 60.000 come da valore assunto dall'osservatorio provinciale dei valori immobiliari istituito presso l'ufficio tecnico erariale di Bergamo, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello ora stabilito e ciò allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso;

c) di stabilire ai fini di incentivare l'accatastamento dei fabbricati che hanno perduto i requisiti di ruralità, di rinunciare per tali immobili ai sensi dell'art. 6, comma 5 del Collegato alla finanziaria 1999 al recupero dell'imposta comunale sugli immobili pregressa fino a tutto l'anno d'imposta 1999 purchè questi fabbricati vengano accatastati entro il 31 dicembre 1999;

d) di considerare regolarmente eseguito il versamento effettuato per l'intera somma da un contitolare di fabbricati per conto degli altri.

(Omissis)

COMUNE DI BERCETO

Il comune di BERCETO (provincia di Parma) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, anche per il 1999, l'aliquota I.C.I. nel 5,80 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BETTOLA

Il comune di BETTOLA (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, l'aliquota della imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BEVAGNA

Il comune di BEVAGNA (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, nelle seguenti misure, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

a) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte dei soggetti passivi 6 per mille;

b) per tutti gli altri immobili soggetti ad imposta 7 per mille;

2. di dare atto che le riduzioni e detrazioni d'imposta sono quelle previste dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI BIANCAVILLA

Il comune di BIANCAVILLA (provincia di Catania) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. nella misura del 4 per mille per le abitazioni principali ed i terreni agricoli e del 5 per mille per tutti gli altri immobili siti nel territorio del comune;

2. di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze se distintamente iscritte in catasto, (garage, box o posto auto, soffitta, cantina) che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale. L'agevolazione del comma precedente si traduce nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione principale e nell'applicazione dell'aliquota del 4 per mille;

4. di fissare l'aliquota agevolata dell'I.C.I. al 3 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliare inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

5. di considerare abitazioni principali con conseguente applicazioni dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 2° grado;

6. di stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da contitolare anche per conto di altri;

le agevolazioni previste sono applicabili per l'anno in corso all'adozione del presente atto di deliberazione.

(Omissis).

COMUNE DI BIANCHI

Il comune di BIANCHI (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire e confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per tutte le basi imponibili.

(Omissis).

COMUNE DI BIANZONE

Il comune di BIANZONE (provincia di Sondrio) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. confermare per l'anno 1999, nella misura minima del 4 per mille l'aliquota relativa all'I.C.I.;

2. dare atto che ai sensi dell'art. 55, comma 2 della legge n. 662/1996 dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3. stabilire le seguenti agevolazioni:

elevare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale a L. 300.000 per i soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale (pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidità civile in grado di produrre adeguata certificazione della loro reale situazione ed aventi un reddito imponibile pari o inferiore a quanto previsto nella allegata tabella *A)*. I contribuenti interessati, per aver diritto alla detrazione di cui sopra, dovranno presentare apposita richiesta al comune entro il 30 maggio 1999. Il richiedente deve in tale sede dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di accettazione della domanda, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuare presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari;

dare atto che, comunque, l'aumento della detrazione non si applica agli immobili rientranti nella classificazione delle abitazioni signorili o similari;

stabilire che per avere diritto all'aumento della detrazione l'unità immobiliare abitata sia l'unica del nucleo familiare;

stabilire che ai sensi dell'art. 3, comma 56, legge n. 662/1996 che va considerata abitazione principale «unità immobiliare» posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI BIBBIENA

Il comune di BIBBIENA (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di diversificare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. rideterminandola, nelle misure sotto indicate:

a) aliquota del 5,8 per mille per tutte le categorie d'immobili:

«abitazione principale» (così come definita dall'art. 8, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i.);

altri fabbricati;

aree edificabili:

b) aliquota del 7 per mille per le sole abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale (seconde case, classificate nel gruppo «A», con l'esclusione della categoria A/10) - sfitte;

2. di fissare in L. 260.000 la detrazione per l'abitazione principale;

3. di fissare altresì in L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale per le categorie «indigenti» secondo i parametri individuati dalla deliberazione di C.C. n. 172/96 e successive ed in ultimo la deliberazione G.C. n. 318 del 28 agosto 1998.

(Omissis).

COMUNE DI BIBBONA

Il comune di BIBBONA (provincia di Livorno) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire le seguenti aliquote ed i seguenti criteri per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

aliquota ridotta: 4,5 per mille;

aliquota ordinaria: 5,7 per mille;

aliquota ridotta: 4,5 per mille da applicare all'abitazione principale.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Tale disposizione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Si considerano inoltre abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

A sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. sono equiparate alle abitazioni principali e quindi soggette all'applicazione dell'aliquota agevolata le seguenti unità immobiliari:

1) gli accessori e pertinenze degli immobili sopra indicati (garage, box, posti macchina) di cui alla categoria catastale C6 asserviti all'abitazione principale, ancorché non facenti parte dello stesso immobile, ma comunque ubicati nello stesso centro o nucleo abitato nel quale è sita l'abitazione principale;

2) le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti). La concessione deve essere provata con scrittura privata, resta fermo che l'usufruttuario deve essere residente in tale unità immobiliare;

Aliquota ordinaria da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, dagli stessi posseduti nel comune: 5,7 per mille.

L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari è inoltre stabilito che:

l'importo di L. 200.000 sia elevato a L. 350.000.

La detrazione non si applica per le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale e specificamente alle pertinenze e alle unità immobiliari concesse in uso gratuito, per le quali si applica la sola agevolazione della aliquota ridotta.

Si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963 soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il versamento dell'imposta avverrà in due rate di cui la prima entro giugno 1999 pari al 90% dell'imposta dovuta nel primo semestre e la seconda rata dal primo al venti dicembre 1999 a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno in conformità all'art. 10 del decreto legislativo n. 504/1992.

I soggetti passivi di imposta possono tuttavia versare in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata per l'imposta dovuta dell'anno in corso, ai sensi dell'art. 8 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati;

di applicare la seguente agevolazione, scaturita dall'accordo con il sindacato pensionati: detrazione di L. 500.000 (per le famiglie con reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF non superiore all'importo della pensione minima erogata dall'NPS agli ex lavoratori dipendenti in età superiore a 65 anni, incrementata di una quota percentuale pari al 30% per ognuno dei componenti il nucleo familiare, a carico).

(Omissis).

COMUNE DI BIENNO

Il comune di BIENNO (provincia di Brescia) ha adottato, il 16 marzo 1999, *la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote* dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

l'I.C.I. rimane invariata con atto deliberativo del consiglio comunale n. 18 del 21 febbraio 1997, aliquota 4,5 per mille detrazione per abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BINAGO

Il comune di BINAGO (provincia di Como) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille;

2. di stabilire l'aliquota ridotta del 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

3. di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di confermare, la detrazione spettante per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi famigliari dimorano abitualmente;

5. di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, fissando al 2 per mille l'aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI BINETTO

Il comune di BINETTO (provincia di Bari) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di disporre, per l'anno 1999, l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili con riferimento alle seguenti aliquote:

a) terreni agricoli: 5,5 per mille;

b) aree fabbricabili: 5,5 per mille;

c) abitazione principale: 5,5 per mille;

d) altri immobili non adibiti ad abitazione principale: 7 per mille;

e) altri immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo: 7 per mille;

2. di disporre, per l'anno 1999, la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura di L. 250.000, fino a concorrenza del suo ammontare per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

3. di disporre che la detrazione di cui al punto precedente sia elevata a L. 300.000 — e, comunque, sino alla concorrenza dell'imposta dovuta — per i soggetti nel cui nucleo familiare siano presenti portatori di handicap riconosciuti come tali ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 104/1992. Tale connotazione dovrà essere autodichiarata dal contribuente e gli uffici competenti si riservano le successive verifiche.

(Omissis).

COMUNE DI BISIGNANO

Il comune di BISIGNANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare la proposta di deliberazione che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1999, al 6 per mille l'aliquota da applicare all'I.C.I.;

di stabilire, per l'anno 1999, in L. 200.000 l'ammontare della detrazione spettante e detraibile dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI BITRITTO

Il comune di BITRITTO (provincia di Bari) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999, nella misura di seguito riportata:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sua pertinenza: 4,5 per mille;

b) unità immobiliari diverse dalle precedenti: 5,5 per mille;

detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sua pertinenza del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, confermata anche per il 1999 nella misura di L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI BLELLO

Il comune di BLELLO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

in ordine all'imposta comunale sugli immobili di confermare le seguenti aliquote:

abitazione principale: 4 per mille;

seconde case: 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BLERA

Il comune di BLERA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999, con effetto dal 1° gennaio, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, per il comune di Blera, un'unica aliquota, per ogni tipologia di immobile ad essa soggetta nella misura del 5 per mille a carico dei soggetti passivi;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968, autenticata, nella quale deve dichiarare la data dell'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e vi dimori abitualmente, in conformità delle leggi anagrafiche.

(Omissis).

7. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI BLUFI

Il comune di BLUFI (provincia di Palermo) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

rideterminare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

Avvertenza: la presente deliberazione sostituisce quella del 30 ottobre 1998 pubblicata sul supplemento ordinario n. 73 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 15 aprile 1999 alla pag. 26, seconda colonna.

COMUNE DI BOBBIO

Il comune di BOBBIO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, anche per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. al 5 per mille, la detrazione dovuta per l'abitazione principale e le altre detrazioni indicate in premessa al punto 1), 2) e 3) del presente atto deliberativo, già in vigore negli anni 1997 e 1998;

(Omissis).

1. di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1997;

2. di determinare in L. 200.000 la detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale che, pertanto, non godrà dei benefici di cui al terzo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Dette unità immobiliari hanno diritto, quindi, alla detrazione di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BOFFALORA D'ADDA

Il comune di BOFFALORA D'ADDA (provincia di Lodi) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'I.C.I. nel seguente modo:

aliquota 5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

aliquota 7 per mille per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale, ivi incluse le pertinenze dell'abitazione principale distintamente iscritte al catasto;

detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BOGOGNO

Il comune di BOGOGNO (provincia di Novara) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. a norma del decreto legislativo n. 504/1992 fissate con atto deliberativo consiglio comunale n. 03 del 27 febbraio 1998 e determinate nella seguente misura:

4 per mille per le abitazioni principali con detrazione di L. 200.000;

4,75 per mille per tutte le altre ipotesi;

3 per mille per tutti gli interventi indicati all'art. 1, comma 5 della legge n. 449/1997.

(Omissis).

COMUNE DI BOLOTANA

Il comune di BOLOTANA (provincia di Nuoro) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. aliquota del 5 per mille applicabile a:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il soggetto passivo e i suoi familiari dimorano abitualmente; abitazione appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari; abitazione posseduta nel territorio del comune da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata), sono equiparate all'abitazione principale:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

b) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.

Per usufruire dell'aliquota del 5 per mille i contribuenti che rientrano nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)* debbono presentare all'ufficio tributi apposita autocertificazione sul possesso dei requisiti richiesti, entro il primo od unico versamento del tributo.

È fatto salvo il diritto del comune di verificare la sussistenza o meno dei requisiti richiesti e delle condizioni.

2. aliquota del 7 per mille applicabile a:

d) altri fabbricati ed aree fabbricabili.

(Omissis).

Delibera

1. di stabilire le aliquote per l'anno 1999 dell'imposta comunale sugli immobili così come definite ai punti 1. e 2. della premessa;

2. di fare rinvio, per quanto non previsto nel presente provvedimento, al regolamento comunale relativo all'applicazione dell'I.C.I. ed alla normativa di riferimento.

(Omissis).

COMUNE DI BOMPIETRO

Il comune di BOMPIETRO (provincia di Palermo) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del:

5 per mille relativamente agli immobili sottoposti all'aliquota ordinaria;

4 per mille relativamente agli immobili sottoposti all'aliquota prima casa;

elevare la deduzione, per gli immobili adibiti a prima casa a L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI BONVICINO

Il comune di BONVICINO (provincia di Cuneo) ha adottato, l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille applicata in questo comune nella misura unica;

2. di fissare per l'anno 1999 in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI BORDOLANO

Il comune di BORDOLANO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare, per l'anno 1999, l'aliquota sull'imposta comunale sugli immobili, in questo comune nella misura del 5,25 per mille per tutte le categorie di immobili, precisamente:

a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5,25 per mille;

b) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta l'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1: 5,25 per mille;

c) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5,25 per mille;

d) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5,25 per mille;

e) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

*e.*1) organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 5,25 per mille;

*e.*2) cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 5,25 per mille;

f) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5,25 per mille;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 230.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI BORGHETTO DI VARA

Il comune di BORGHETTO DI VARA (provincia di La Spezia) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. l'aliquota I.C.I. è stabilita, in misura unica, per l'anno 1999 nella percentuale del 5 per mille;

2. di dare atto, in conformità all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, per quanto di competenza:

che l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo non viene assoggettata ad alcuna riduzione;

che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo viene determinata, fino alla concorrenza del suo ammontare, una detrazione di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

che, se, l'unità immobiliare in parola è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione di cui sopra spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

che, per abitazione principale, si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI BORGOFORTE

Il comune di BORGOFORTE (provincia di Mantova) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare per l'anno 1999 l'imposta comunale sugli immobili con le seguenti aliquote e detrazioni:

Aliquote:

a) aliquota ordinaria: 5,75 per mille;

b) aliquota per alloggi non locati: 7 per mille;

c) aliquota ridotta per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione ed alienazione di immobili, per un periodo di tre anni: 4 per mille.

Detrazioni di imposta: L. 200.000:

1) unità immobiliare destinata ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario;

2) unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta sino al secondo grado che la occupano quale abitazione principale;

3) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da cittadini che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata;

4) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

5) unità immobiliari adibite ad abitazione dei custodi, così come definite dal contratto nazionale di lavoro per la categoria e richiamate dall'art. 659 del C.p.c.

(Omissis).

COMUNE DI BORGOMANERO

Il comune di BORGOMANERO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare nella misura unica del 5,2 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi nel comune di Borgomanero per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI BORGORATTO MORMOROLO

Il comune di BORGORATTO MORMOROLO (provincia di Pavia) ha adottato, il 30 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di applicare con effetto dal 1° gennaio 1999 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con aliquota del 5 per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

(Omissis).

COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI

Il comune di BORGO SAN GIOVANNI (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille;

2. di determinare, altresì, per l'anno 1999, l'aliquota ridotta dell'I.C.I. che sarà applicata in questo comune sugli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura del 5 per mille, precisando che per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o d'usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di stabilire la detrazione annua di lire 200.000 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e dando atto che, in caso di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi pro quota.

(Omissis).

COMUNE DI BORGO SAN MARTINO

Il comune di BORGO SAN MARTINO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BORGO SAN SIRO

Il comune di BORGO SAN SIRO (provincia di Pavia) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999, in attuazione all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille per i singoli oggetti d'imposizione I.C.I. individuati in fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ad eccezione delle prime case (abitazione principale) per le quali l'aliquota rimane al 5 per mille.

(Omissis).

2. di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BORGO VELINO

Il comune di BORGO VELINO (provincia di Rieti) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,90 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI BORGO VERCELLI

Il comune di BORGO VERCELLI (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999, contestualmente all'approvazione del bilancio, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,50 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune per la sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e nel 5,25 per mille per tutti gli altri soggetti passivi;

2. di dare atto che la detrazione di cui al comma 3 dell'art. 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 è fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BORRELLO

Il comune di BORRELLO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA

Il comune di BOSCO CHIESANUOVA (provincia di Verona) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999, *(omissis)*, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura:

a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lettera *b)*, nella misura del 7 per mille;

b) aliquota ridotta, nella misura del 6,5 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare, direttamente adibita ad abitazione principale, con riduzione di L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI BOSCONERO

Il comune di BOSCONERO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, *(omissis)*, per l'anno 1999, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria 4,8 per mille;

b) aliquota abitazione principale anziani o disabili (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996) 4 per mille;

c) interventi recupero del patrimonio edilizio esistente, (art. 1, comma 5, legge n. 449/1997) in tutte le detrazioni ivi previste 3,8 per mille:

c1) lo stato di inagibilità o inabilità dovrà essere accertato dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega dichiarazione da redarsi dal comune entro i termini di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 504/1992, nonché copia della documentazione comprovante l'abilitazione ad eseguire i lavori atti al recupero dell'unità immobiliare (concessioni, autorizzazioni, ecc.);

c2) per le altre ipotesi previste nel citato comma 5, si applicano le disposizioni di cui al punto c1), copia del rilascio della concessione o autorizzazione;

c3) l'aliquota agevolata è applicata per anni tre dall'inizio dei lavori;

d) detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BOSIA

Il comune di BOSIA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 24 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5,25 per mille, rapportato al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI BOVILLE ERNICA

Il comune di BOVILLE ERNICA (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 nel modo seguente e precisamente:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze ancorché iscritte distintamente in catasto quali box, cantine, garage ecc.: aliquota 5 per mille;

b) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale aliquota 6 per mille;

c) per i pensionati con oltre 70 anni di età (con reddito mensile da pensione uguale od inferiore all'importo minimo INPS, purché il reddito complessivo del nucleo familiare non superi L. 1.600.000 mensili) per l'unità immobiliare direttamente ad abitazione principale aliquota 4,5 per mille.

Coloro che ritengano di aver diritto all'agevolazione di cui al precedente punto *c)* per l'anno 1999 dovranno inoltrare al responsabile della gestione I.C.I., entro il 30 giugno 1999, istanza corredata della documentazione comprovante il reddito.

La richiesta dovrà essere consegnata direttamente all'ufficio protocollo od inviata a mezzo raccomandata a.r.

Il termine ultimo di presentazione dell'istanza è perentorio, pena la decadenza del beneficio per l'anno 1999. I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento della prima rata I.C.I. 1999, già tener conto dell'agevolazione richiesta;

di determinare per l'anno 1999 in L. 200.000 la detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, senza alcuna modifica rispetto all'anno precedente.

(Omissis).

COMUNE DI BOVOLENTA

Il comune di BOVOLENTA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,75 per mille così come previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni.

(Omissis).

COMUNE DI BRACIGLIANO

Il comune di BRACIGLIANO (provincia di Salerno) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

fissare, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI BRANZI

Il comune di BRANZI (provincia di Bergamo) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

3. di confermare per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in L. 200.000;

4. di precisare che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI BRAONE

Il comune di BRAONE (provincia di Brescia) ha adottato, il 1° marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1999 l'imposta comunale sugli immobili ed applicare l'aliquota del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BREDA DI PIAVE

Il comune di BREDA DI PIAVE (provincia di Treviso) ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare la proposta di deliberazione entroindicata.

(Omissis).

di determinare, *(omissis)* l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata per l'anno 1999 in questo comune nella misura unica del 5 per mille confermando pertanto l'aliquota applicata nel 1998.

(Omissis).

COMUNE DI BREMBIO

Il comune di BREMBIO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BRENNA

Il comune di BRENNA (provincia di Como) ha adottato, il 2 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'abitazione principale per l'anno 1999 pari al 4,5 per mille;

2. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili relativa agli altri fabbricati ed aree fabbricabili pari al 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BRIAGLIA

Il comune di BRIAGLIA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

6 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

ammontare della detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BRIONA

Il comune di BRIONA (provincia di Novara) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare nella misura del 5,50 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999;

2. di determinare un'aliquota ridotta del 4 per mille per i soli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e del 7 per mille per gli alloggi non locati;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 14 del vigente regolamento comunale sull'I.C.I., approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 1 dell'8 gennaio 1999, esecutiva ai sensi di legge, sono equiparate all'abitazione principale:

a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, a condizione che non risultino locate.

(Omissis).

COMUNE DI BRISSAGO VALTRAVAGLIA

Il comune di BRISSAGO VALTRAVAGLIA (provincia di Varese) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

aliquota del 5,5 per mille, detrazione abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BROZOLO

Il comune di BROZOLO (provincia di Torino) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 come segue:

aliquota per abitazioni principali 5,5 per mille;

aliquota ordinaria 6 per mille;

detrazione per abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BRUGINE

Il comune di BRUGINE (provincia di Padova) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare nel modo seguente, per l'anno 1999, le aliquote I.C.I. che saranno applicate in questo comune:

aliquota ordinaria (per abitazioni secondarie, altri fabbricati e terreni) nella misura del 5,1 per mille;

aliquota per abitazione principale nella misura del 4,7 per mille;

2. di confermare per l'anno 1999, in L. 220.000 la detrazione consentita per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BRUNELLO

Il comune di BRUNELLO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare, come segue, le aliquote I.C.I. 1999:

4,80 per mille per abitazione principale con detrazione di L. 200.000;

5,50 per mille per le abitazioni diverse dalla principale, per tutti gli altri tipi di fabbricati e per i terreni.

(Omissis).

COMUNE DI BRUZOLO

Il comune di BRUZOLO (provincia di Torino) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura:

del 5 per mille relativamente all'abitazione principale;

del 6 per mille relativamente alle altre tipologie di fabbricati ed i terreni edificabili;

del 2 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, da applicarsi limitatamente all'unità immobiliare oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dando atto che rispetto al 1998 viene ridotta l'aliquota relativa all'abitazione principale dal 6 per mille al 5 per mille;

di confermare in L. 220.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta di cui all'art. 3 comma 55 punto 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e s.m.i..

(Omissis).

COMUNE DI BUCINE

Il comune di BUCINE (provincia di Arezzo) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

immobili adibiti ad abitazione principale, 5,8 per mille;

immobili diversi dall'abitazione principale, 6,8 per mille;

abitazioni non locate, 7 per mille;

abitazioni locate ad equo canone a soggetti che presenti nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, non risultano assegnatari esclusivamente per la mancanza degli alloggi medesimi nonché immobili di cui all'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, 4 per mille;

detrazione per l'abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BUGUGGIATE

Il comune di BUGUGGIATE (provincia di Varese) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo:

abitazione principale 5 per mille;

aliquota ordinaria 5,8 per mille;

detrazione abitazione principale (invariata) L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BULGAROGRASSO

Il comune di BULGAROGRASSO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 come segue:

4 per mille per gli immobili adibiti ad unica abitazione principale;

4,80 per mille per tutte le altre categorie di immobili (terreni agricoli, terreni edificabili altri fabbricati);

2. di considerare adibite ad abitazioni principali le unità immobiliari previste dal comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, nonché dall'art. 7 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;

3. di aumentare la detrazione per la prima casa da L. 200.000 a L. 300.000 per le seguenti fasce di reddito:

pensionati e lavoratori dipendenti con nuclei familiari composti da una sola persona con redditi fino a L. 18.000.000;

pensionati e lavoratori dipendenti con nuclei familiari composti da due o più persone con redditi fino a L. 25.000.000;

4. di dare atto che:

per quanti non vengono compresi nelle fasce di reddito sopra elencate la detrazione è di L. 200.000;

non usufruiranno della maggiore detrazione i titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili diversi dalla prima abitazione (esclusi i terreni agricoli);

5. di stabilire, ai soli fini della detrazione, che non vengono considerati i fabbricati accessori e pertinenziali (box, cantine, ecc.) anche se catastalmente distinti dall'abitazione principale, con cui è stabilito il rapporto di pertinenzialità.

(Omissis).

COMUNE DI BUONALBERGO

Il comune di BUONALBERGO (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, *(omissis)*, nella misura del 5 per mille, l'aliquota da applicare per l'anno 1999, alla base imponibile dell'I.CI. istituita con il suddetto decreto legislativo n. 504/1992;

2. di dare atto che:

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI BUSCA

Il comune di BUSCA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 1° marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I.C.I.: aliquota unica del 5,4 per mille con detrazione unica di L. 200.000 per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BUSSERO

Il comune di BUSSERO (provincia di Milano) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 1999, nelle misure specificate in premessa.

2. di stabilire in L. 220.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

abitazione principale: aliquota pari al 6 per mille;

edifici non locati o sfitti: aliquota pari al 7 per mille (si considerano quegli immobili che, seppur idonei all'uso, sono sottratti alla locazione; gli interessati dovranno far pervenire, entro il 30 giugno dell'anno successivo, una comunicazione del non utilizzo dell'immobile su appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio tributi);

altri immobili: aliquota pari al 6 per mille;

immobili inagibili e inabitabili di interesse artistico e architettonico sui quali vengono eseguiti interventi di recupero per tre anni di durata dall'inizio dei lavori ovvero per la realizzazione di autorimesse o posti auto o per rendere utilizzabili i sottotetti (art. 1 comma 5 decreto legislativo n. 449/1997): aliquota pari al 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO

Il comune di BUSTO ARSIZIO (provincia di Varese) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare tre aliquote per l'Imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 1999:

nella misura del 4 per mille per le abitazioni principali;

nella misura del 4,6 per mille per gli uffici (categoria catastale A/10), per immobili destinati a servizi (categoria catastale gruppo B), per negozi e botteghe (categoria C/1), e per gli immobili a destinazione speciale (gruppo D);

nella misura del 5,6 per mille per terreni, aree fabbricabili, abitazioni diverse dall'abitazione principale e unità immobiliari censite nella categoria catastale C/6;

2. la detrazione per l'abitazione principale è quella prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 (come modificato dalla legge n. 662/1996 art. 3, comma 55) pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BUTI

Il comune di BUTI (provincia di Pisa) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

a) aliquota da applicare all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 4,80 per mille;

b) aliquota da applicare alle unità immobiliari sfitte o tenute a disposizione, adibite ad uso abitazione ed appartenenti alla classificazione catastale gruppo A, 7 per mille;

c) aliquota da applicare alle altre unità immobiliari a qualsiasi altro uso destinate diverse da quelle di cui al precedente punto *b)* 6 per mille. A dimostrazione dell'avvenuta locazione delle unità immobiliari o della concessione della stessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 3° grado o collaterali fino al 3° grado, il contribuente interessato per poter beneficiare delle aliquote del 6 per mille dovrà presentare presso l'ufficio tributi del comune, entro il 20 dicembre 1999, termine di scadenza del versamento della seconda rata a saldo dell'imposta annuale, la seguente documentazione:

per le unità immobiliari locate autocertificazione, in carta libera, da cui devono risultare la predetta condizione e gli estremi dell'avvenuta registrazione del contratto di locazione dell'unità immobiliare interessata;

per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti come indicato in precedenza, autocertificazione in carta libera, da cui devono risultare oltre alla predetta condizione anche la residenza del parente nell'unità immobiliare interessata;

2. di confermare per l'anno 1999 la detrazione da applicare all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo approvata per l'anno 1998 nella misura di L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

Il comune di BUTTIGLIERA ALTA (provincia di Torino) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

Propone

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,8 per mille;

2. di stabilire, per l'anno 1999, la detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

Delibera

di accogliere integralmente la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio I.C.I., n. 3 in data 11 marzo 1999, avente per oggetto «Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) determinazioni delle aliquote e detrazione d'imposta per l'anno 1999» allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

(Omissis).

COMUNE DI BUTTIGLIERA D'ASTI

Il comune di BUTTIGLIERA D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) nella misura del 4 per mille;

di applicare altresì l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 4 per mille all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani che abbiano la residenza presso la locale I.P.A.B. «Casa di Riposo Rossi»;

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione non principale con relative pertinenze iscritte al catasto urbano alla categoria C6 e C7 e per le aree fabbricabili;

di non avvalersi della facoltà di elevare l'importo della detrazione per abitazione principale, che resta, quindi, fissata nella misura unica di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CA' D'ANDREA

Il comune di CA' D'ANDREA (provincia di Cremona) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 4,8 per mille;

2. di aumentare, altresì, la detrazione dell'imposta comunale dovuta per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di cui al comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 a L. 270.000, limitatamente ai soggetti passivi che siano proprietari o comunque possessori, di quell'unico immobile e ad abitazioni che non siano classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9 e che godono di un reddito familiare imponibile IRPEF non superiore a L. 25.400.000 elevabili di L. 6.300.000 per il coniuge a carico e di L. 2.000.000, per ogni figlio a carico;

3. di stabilire che i soggetti interessati ad usufruire della maggiore detrazione, dovranno presentare apposita dichiarazione entro la scadenza della denuncia dei redditi relativa all'anno precedente.

(Omissis).

COMUNE DI CAIRANO

Il comune di CAIRANO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

l'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, è fissata nel comune di Cairano, nella misura del 5 per mille e per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è prevista la detrazione di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CALCI

Il comune di CALCI (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, per le ragioni espresse in premessa e che qui vengono richiamate integralmente, le misure delle aliquote dell'I.C.I. differenziate come appresso:

a) 4,5 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione principale del soggetto passivo e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

b) 7 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CALCINAIA

Il comune di CALCINAIA (provincia di Pisa) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 le seguenti tariffe diversificate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

abitazione principale: 4,5 per mille;

altri immobili: 6 per mille;

abitazioni non locate: 7 per mille;

detrazione prima casa: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CALDAROLA

Il comune di CALDAROLA (provincia di Macerata) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1999 la stessa aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,75 per mille, con la riduzione al 5 per mille per la prima casa, quale applicata nell'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI CALICE LIGURE

Il comune di CALICE LIGURE (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nelle seguenti misure diversificate:

4,8 per mille per l'abitazione principale;

6,8 per mille per tutte le altre abitazioni o fattispecie.

(Omissis).

COMUNE DI CALIZZANO

Il comune di CALIZZANO (provincia di Savona) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996, ed ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 446/1997 la seguente aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999:

aliquota ordinaria: 4,75 per mille;

2. non variare la detrazione d'imposta di L. 200.000 stabilita per l'abitazione principale dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CALOLZIOCORTE

Il comune di CALOLZIOCORTE (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare *(omissis)* per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) nella misura unica del 5,5 per mille;

2. di determinare, in base all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 così come sostituito con l'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, un'aliquota diversificata pari al 7 per mille per gli alloggi non locati.

(Omissis).

COMUNE DI CALOPEZZATI

Il comune di CALOPEZZATI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille;

2. la detrazione dell'imposta di cui sopra, riferita alla abitazione principale del soggetto passivo, è stabilita nella misura unica di L. 350.000, per tutte le categorie sociali con reddito inferiore a L. 18.000.000, per nucleo familiare. Per i restanti contribuenti con redditi superiori a L. 18.000.000, la detrazione spettante è stabilita nella misura unica di L. 200.000, come per legge.

(Omissis).

COMUNE DI CALTABELLOTTA

Il comune di CALTABELLOTTA (provincia di Agrigento) ha adottato il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI CALTIGNAGA

Il comune di CALTIGNAGA (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare nella misura del 5 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale I.C.I. per l'anno 1999;

2. di determinare in L. 200.000 l'ammontare della detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

Il comune di CALUSCO D'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per l'anno 1999 di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, nella misura unica del 4,75 per mille, e di stabilire la detrazione di cui all'art. 3 comma 55 punto 2 della legge n. 662/1996 che ha modificato l'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, in L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI CALVENZANO

Il comune di CALVENZANO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille;

2. di determinare in L. 200.000 la detrazione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta.

(Omissis).

COMUNE DI CALVI RISORTA

Il comune di CALVI RISORTA (provincia di Caserta) ha adottato, il 7 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

convalidare e fare propria la delibera di giunta municipale n. 50 del 17 marzo 1999, che si articola come segue:

1. determinare l'aliquota del 5 per mille da applicarsi per l'anno 1999 dell'imposta comunale sugli immobili, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e alle unità immobiliari concesse in locazione;

2. per le unità immobiliari tenute a disposizione o non locate, l'aliquota viene determinata nella misura del 6 per mille;

3. l'aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni viene determinata nella misura del 5 per mille;

4. dall'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale con relative pertinenze del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI CAMERANO

Il comune di CAMERANO (provincia di Ancona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con decorrenza dal 1° gennaio 1999, a conferma di quelle vigenti nell'anno 1998:

abitazione principale 5,6 per mille;

abitazione possedute in aggiunta a quella principale destinate ad abitazione principale di ascendenti o discendenti diretti o di parenti in linea collaterale ed affini entro il primo grado 5,6 per mille;

immobili di proprietà di enti senza scopo di lucro, compresi gli alloggi regolarmente assegnati dallo I.A.C.P. 5,6 per mille;

abitazione non locate possedute in aggiunta all'abitazione principale 7 per mille;

altri immobili 6 per mille;

2. di non apportare modifiche alla detrazione di imposta minima stabilita dalla legge n. 662/1996 per l'abitazione principale e, quindi, applicare la detrazione di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CAMERINO

Il comune di CAMERINO (provincia di Macerata) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille con la detrazione di lire 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

2. accogliere l'agevolazione per anziani o disabili prevista dall'art. 3, comma 56, della legge 22 dicembre 1996 n. 662 (collegata alla Finanziaria 1997) e cioè di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CAMISANO

Il comune di CAMISANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di accogliere la proposta della Giunta comunale di applicare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille;

2. di fissare in L. 240.000 annue la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita a prima abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI CAMO

Il comune di CAMO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA

Il comune di CAMPAGNA LUPIA (provincia di Venezia) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, di stabilire come segue la determinazione dell'aliquota e della detrazione dell'imposta I.C.I. da applicare per l'anno 1999 nel territorio comunale:

aliquota unica del 5,5 per mille;

detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA

Il comune di CAMPAGNANO DI ROMA (provincia di Roma) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare per il 1999, le tariffe ed aliquote relative a tributi e servizi locali *(omissis)*, ad eccezione di quella relativa all'I.C.I. che viene ridotta dal 5,1 per mille al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPO CALABRO

Il comune di CAMPO CALABRO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille, per come specificato in premessa e nel prospetto allegato;

di stabilire nella misura di L. 220.000 la detrazione relativa alla prima abitazione;

(Omissis).

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
PER L'ANNO 1999

1) aliquota ordinaria, 6 per mille;

2) aliquota per immobili diversi dalle abitazioni, 6 per mille;

3) aliquota per immobili posseduti in aggiunta alle abitazioni principali, 6 per mille;

4) aliquota per alloggi non locati, 6 per mille:

5) aliquota per alloggi adibiti ad abitazione principale, 6 per mille;

6) aliquota per alloggi locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale, 6 per mille;

7) detrazione abitazione principale L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA

Il comune di CAMPOFELICE DI ROCCELLA (provincia di Palermo) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale, 4 per mille;

b) unità immobiliari adibite ad abitazioni secondarie, 6 per mille;

c) unità immobiliari adibite a destinazione diversa da abitazione e per le aree edificabili, 6 per mille;

d) terreni agricoli, 6 per mille;

e) unità immobiliari possedute da imprese realizzate per la vendita e non vendute, 4 per mille;

2. di considerare adibita ad abitazione principale l'unità posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPOLI APPENNINO

Il comune di CAMPOLI APPENNINO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura attualmente vigente pari al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPONOGARA

Il comune di CAMPONOGARA (provincia di Venezia) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

A) di modificare il punto 1) del dispositivo della delibera di C.C. n. 21 dell'8 febbraio 1999 come di seguito indicato:

1. di applicare, per l'anno 1999, l'imposta comunale sugli immobili come segue:

a) 4 per mille agli alloggi costituenti abitazioni principali;

b) 4,5 per mille alle aree fabbricabili ed ai terreni agricoli;

c) 5 per mille a tutti gli altri fabbricati ad esclusione di quelli di cui ai successivi punti *d)* ed *e)*;

d) 6 per mille agli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale locati ed alle relative pertinenze (box, garage);

e) 7 per mille agli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale non locali ed alle relative pertinenze (box, garage);

f) di precisare che al fine dell'applicazione dell'aliquota del 4 per mille di cui al punto *a)* si intendono per alloggi le sole unità abitative, restando pertanto escluse le pertinenze (box, garage, posti auto coperti e scoperti) sulle quali l'imposta viene applicata nella misura del 5 per mille come previsto dal punto *c)*;

g) di considerare ai fini dell'applicazione della riduzione prevista per le abitazioni principali, come direttamente adibite ad abitazione principale, le unità immobiliari possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che le stesse non risultino locate, nonché le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta ascendente e discendente di primo grado.

(Omissis).

Avvertenza: — la presente deliberazione integra la delibera dell'8 febbraio 1999, già pubblicata nel supplemento ordinario n. 73 alla *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 87 del 15 aprile 1999, alla pag. 34.

COMUNE DI CAMPORGIANO

Il comune di CAMPORGIANO (provincia di Lucca) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPOSANTO

Il comune di CAMPOSANTO (provincia di Modena) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di istituire a valere per l'anno 1999 l'applicazione delle seguenti aliquote ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili:

a) aliquota del 5,8 per mille, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ivi comprese:

abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;

alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari;

unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata;

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado che la occupano quale loro abitazione principale (i concedenti, intendendosi per tali genitori e figli devono avere la piena proprietà delle abitazioni concesse in uso gratuito);

b) aliquota ordinaria del 5,8 per mille da applicare a tutti gli altri fabbricati, diversi dagli alloggi non locati (cioè non occupati) comprese le residenze secondarie di cui all'art. 6 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. per le aree fabbricabili e terreni agricoli, così come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

c) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati, intendendosi per tali le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) utilizzabili ai fini abitativi, non tenute a disposizione del possessore per uso personale diretto o, al 1° gennaio 1999 non locate né date in comodato a terzi;

(Omissis).

3. di riconoscere per l'anno 1999 ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, per tutte le abitazioni principali come definite dal citato decreto legislativo n. 504/1992, nonché dal regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., una detrazione di L. 200.000;

4. di dare atto che per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, è prevista la riduzione d'imposta del 50% (art. 19 regolamento comunale (I.C.I.), limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPOSPINOSO

Il comune di CAMPOSPINOSO (provincia di Pavia) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, confermando quanto stabilito per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella seguente misura differenziata:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota ridotta: 5,5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni;

2. ritenuto di stabilire in L. 200.000 la misura fissa della detrazione, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI CANARO

Il comune di CANARO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare le seguenti aliquote I.C.I., fissate per il 1999:

5,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (prima casa);

7 per mille per le seconde case;

6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni e per i garage.

(Omissis).

COMUNE DI CANDELA

Il comune di CANDELA (provincia di Foggia) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 1999

1. aliquota	6,5 per mille;
2. agevolazioni:	
a) attività produttive (*)	6 per mille;
b) abitazioni principali e pertinenze	4,5 per mille;
3. detrazioni:	
abitazioni principali	L. 200.000

(*) L'agevolazione è applicabile ai fabbricati utilizzati ad attività produttive e appartenenti alle categorie catastali «A/10» - «C» - «D».

(Omissis).

COMUNE DI CANELLI

Il comune di CANELLI (provincia di Asti) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, la seguente struttura dell'imposta comunale sugli immobili:

aliquota ordinaria, 7 per mille;

aliquota ridotta per la prima abitazione, 5,50 per mille;

detrazione per la prima abitazione, L. 290.000.

(Omissis).

COMUNE DI CANEPINA

Il comune di CANEPINA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 rimane invariata rispetto all'esercizio precedente nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CANNA

Il comune di CANNA (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno l'aliquota del 5 per mille per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI CANNERO RIVIERA

Il comune di CANNERO RIVIERA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 come segue:

a) immobili adibiti ad abitazione principale, 6 per mille;

b) altri immobili, 6,5 per mille;

di fissare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CANNETO PAVESE

Il comune di CANNETO PAVESE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di applicare con effetto dal 1° gennaio 1999 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota unica del 5,50 per mille;

di non operare diversificazioni dal regime base stabilito dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO

Il comune di CANNETO SULL'OGLIO (provincia di Mantova) ha adottato, il 24 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

abitazione principale, aliquota 6 per mille;

terreni agricoli, aliquota 7 per mille;

aree fabbricabili, aliquota 7 per mille;

altri fabbricati, aliquota 7 per mille.

(Omissis).

di approvare *(omissis)*, la detrazione spettante sull'I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura corrispondente a L. 250.000 per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI CANOSA SANNITA

Il comune di CANOSA SANNITA (provincia di Chieti) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, l'aliquota sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille;

di confermare in L. 200.000, nella misura minima fissata dalla legge, la detrazione dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CANTELLO

Il comune di CANTELLO (provincia di Varese) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di confermare, in particolare, l'aliquota differenziata I.C.I. per l'anno 1999 determinandola come segue:

5,3 per mille per la prima abitazione o per la prima abitazione data in comodato d'uso gratuito a parenti ed affini di primo grado in linea retta o collaterale, con la seguente precisazione: i box di pertinenza dell'abitazione debbono fruire della medesima aliquota del 5,3 per mille;

6,5 per mille per tutti gli altri fabbricati e per le aree edificabili;

3. di dare atto che, per quanto attiene ai terreni agricoli, si devono ritenere esenti dall'I.C.I., in quanto rientrano nei dettami dell'art. 15 della legge n. 984/77, come evidenziato dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 diramata dalla Direzione centrale per la fiscalità locale;

4. di confermare la detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CAPANNOLI

Il comune di CAPANNOLI (provincia di Pisa) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di mantenere le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota ordinaria, 6 per mille;

aliquota ridotta, 5 per mille;

1) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi (residenti nel comune);

2) unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune:

aliquota 7 per mille per gli alloggi non locati e non utilizzati;

di mantenere per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi, la detrazione pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CAPITIGNANO

Il comune di CAPITIGNANO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

l'aliquota da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999, è stabilita nelle seguenti misure:

5 per mille per le abitazioni principali;

6 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CAPO DI PONTE

Il comune di CAPO DI PONTE (provincia di Brescia) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAPOLONA

Il comune di CAPOLONA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. aliquota del 6 per mille a favore di persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità immobiliare e pertinenze adibita ad abitazione principale, ovvero le abitazioni principali e pertinenze concesse in uso gratuito con scrittura privata a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, con detrazione unica di L. 200.000;

2. aliquota del 7 per mille per tutti gli altri soggetti passivi;

3. aliquota del 9 per mille per le abitazioni non locate;

4. sono previste detrazioni per l'abitazione principale appartenente alle categorie catastali da A/3 ad A/6 nei seguenti modi:

L. 300.000 a persone ultrasessantacinquenni sole con reddito complessivo pari o inferiore al minimo I.N.P.S;

L. 250.000 a coniugi, entrambi ultrasessantacinquenni che dispongono ciascuno di un reddito complessivo pari o inferiore al minimo I.N.P.S..

(Omissis).

COMUNE DI CAPOTERRA

Il comune di CAPOTERRA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille, con la detrazione per la prima casa di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CAPRAROLA

Il comune di CAPRAROLA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. l'aliquota I.C.I. in questo comune per l'anno 1999 è determinata nella misura del 6 per mille e nella misura del 7 per mille per le sole abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale;

2. l'aliquota del 6 per mille si applica anche alle abitazioni date in uso gratuito a parenti di primo grado, cioè a figli o a genitori che vi risiedono anagraficamente e che la usano come abitazione principale. A queste abitazioni non si può applicare la detrazione di cui al successivo punto 3);

3. stabilire per l'anno 1999 le detrazioni di cui all'art. 8 terzo comma del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 sostituito dall'art. 3 comma 55 legge n. 662/1996, in L. 210.000.

(Omissis).

COMUNE DI CAPRAUNA

Il comune di CAPRAUNA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. fissare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) al 5,5 per mille per la generalità dei contribuenti;

2. non apportare all'articolazione dell'imposta modifiche sia per quanto concerne il sistema delle detrazioni e delle riduzioni, sia per quanto attiene alla diversificazione dell'aliquota con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;

3. fissare la detrazione relativa all'abitazione principale in L. 300.000 in esecuzione del disposto dell'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CAPREZZO

Il comune di CAPREZZO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misurra del 5 per mille per tutte le unità immobiliari;

di confermare la misura della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CAPRIATI A VOLTURNO

Il comune di CAPRIATI A VOLTURNO (provincia di Caserta) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999 nella stessa misura del 5 per mille, applicata per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CAPRIE

Il comune di CAPRIE (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare un'aliquota diversificata per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999, nelle seguenti misure:

1) aliquota ridotta: 5 per mille, per le persone fisiche residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

2) aliquota ordinaria: 5,5 per mille;

3) aliquota maggiora: 6 per mille, per gli alloggi non locati;

di dare atto che l'importo della detrazione I.C.I. sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta è stabilito in L. 200.000 sulla base dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

(Omissis).

COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO

Il comune di CARAPELLE CALVISIO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 7 per mille;

2. di non avvalersi del disposto dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e quindi di non diversificare le aliquote a seconda della tipologia abitativa e di dare atto che il regime delle riduzioni e detrazioni è stabilità dall'art. 7 del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI CARBOGNANO

Il comune di CARBOGNANO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

l'aliquota I.C.I. è determinata nella misura del 6 per mille, con un incremento dell'1 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CARBONE

Il comune di CARBONE (provincia di Potenza) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili comunali nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili e la detrazioine di L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CARCARE

Il comune di CARCARE (provincia di Savona) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per l'anno 1999 le aliquote e le detrazioni I.C.I. nelle seguenti misure:

A) aliquote:

1) 5,5 per mille sugli immobili destinati ad abitazione principale nonché sugli alloggi concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado per i quali vi sia regolare contratto di comodato registrato a norma di legge;

2) 5,7 per mille sugli altri immobili non rientranti nella fattispecie precedente;

3) 6,5 per mille sulle abitazioni non locate da oltre un anno, dal soggetto proprietario dell'immobile ad esclusione delle abitazioni locate con regolare contratto registrato, cui si applica l'aliquota del 5,7 per mille;

B) detrazioni:

1) L. 220.000 sugli immobili destinati all'abitazione principale nonché su quelli concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado;

2) L. 300.000 sugli immobili destinati ad abitazione principale a favore di pensionati che compiano, nel corso dell'anno 1999, i 65 anni di età, che siano residenti nel comune di Carcare, che non dispongano di altre abitazioni oltre la propria, e che abbiano un reddito, escluso quello derivante dall'abitazione, non superiore al trattamento minimo INPS, se singoli, o non superiore al trattamento minimo INPS più pensione sociale se il nucleo familiare è composto da due o più persone;

3) L. 300.000 sugli immobili destinati ad abitazione principale a favore di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nel corso dell'anno 1999 e che non dispongano di altre abitazioni oltre la propria;

4) L. 300.000 sugli immobili destinati ad abitazione principale a favore dei nuclei familiari aventi portatori di handicap con invalidità totale permanente che non dispongano di altre abitazioni oltre la propria.

(Omissis).

COMUNE DI CARDETO

Il comune di CARDETO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota che sarà applicata in questo Comune nella misura unica del 5 per mille e secondo il prospetto che segue:

a) aliquota ordinaria 5 per mille;

b) aliquota per immobili diversi dalle abitazioini 5 per mille;

c) aliquota per immobili posseduti in aggiunta alle abitazioni principali 5 per mille;

d) aliquota per alloggi non locati 5 per mille;

e) aliquota per alloggi adibiti ad abitazione principale 5 per mille;

f) aliquota per alloggi locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale 5 per mille;

detrazione abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CARERI

Il comune di CARERI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CARESANA

Il comune di CARESANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune, nella misurra unica del 5 per mille;

2. di non operare alcuna diversificazione d'aliquota dell'imposta di cui al comma 2, dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni, né alcuna riduzione od elevazione di cui al comma 3, dell'art. 8, del medesimo decreto.

(Omissis).

COMUNE DI CARIMATE

Il comune di CARIMATE (provincia di Como) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, ai sensi della normativa sopra richiamata, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura del 4,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e nella misura del 5,5 per mille per tutte le altre tipologie abitative, fabbricati e terreni;

2. di determinare in L. 350.000 la detrazione per l'anno 1999 relativamente ai soggetti passivi I.C.I., aventi abitazione principale nel comune di Carimate nei seguenti casi:

a) soggetti passivi I.C.I. pensionati senza familiari a carico con reddito complessivo annuo inferiore a 15 milioni;

b) soggetti passivi I.C.I. con redditi familiari inferiori ai 20 milioni annui nel caso via sia almeno una persona a carico;

c) soggetti passivi I.C.I. con redditi familiari inferiori ai 25 milioni annui nel caso in cui un componente del nucleo familiare sia portatore di handicap grave;

3. di determinare in L. 500.000 le detrazioni per l'anno 1999 relativamente ai soggetti passivi I.C.I. disoccupati senza altri redditi e pensionati con reddito annuo inferiore ai 10 milioni;

4. di stabilire che coloro i quali ritengono di avere diritto alla maggiore detrazione come sopra stabilito, devono inoltrare comunicazione preventiva indirizzata al comune entro il giorno 30 maggio 1999, dichiarando l'assenza di altri redditi e indicando le condizioni che consentono l'applicazione della maggiore detrazione;

5. di dare atto che questo ente si riserva la facoltà di disporre mediante i propri uffici i necessari accertamenti, ove ritenuto opportuno.

(Omissis).

COMUNE DI CARISIO

Il comune di CARISIO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire nel 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI CARLAZZO

Il comune di CARLAZZO (provincia di Como) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'I.C.I. per l'anno 1999:

aliquota ordinaria, nella misura del 5 per mille;

aliquota maggiorata, nella misura del 5,5 per mille, esclusivamente per la seconda casa e relative pertinenze;

2. di confermare la detrazione dell'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI

Il comune di CAROBBIO DEGLI ANGELI (provincia di Bergamo) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo Comune per l'anno 1999 con l'aliquota unica del 5.5 per mille, in conformità all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni;

(Omissis).

3. di dare atto che la detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sarà applicata nella misura unica di L. 200.000 come previsto dalla legge n. 662/1996, art. 3, comma 55, nonché dall'art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997;

4. di dare atto, altresì, che le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado di parentela (da padre a figlio/a e viceversa), sono equiparate alle abitazioni principali, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. A queste abitazioni sarà, quindi, applicata la detrazione prevista per le abitazioni principali, nella misura unica di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CAROLEI

Il comune di CAROLEI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di determinare nella misura unica del 6,5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. da applicare in questo comune per l'anno 1999;

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI CAROVILLI

Il comune di CAROVILLI (provincia di Isernia) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata nel comune di Carovilli.

(Omissis).

COMUNE DI CARPIGNANO SALENTINO

Il comune di CARPIGNANO SALENTINO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. da applicare nel comune nelle seguenti misure:

1) aliquota del 4 per mille da applicare in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune esclusivamente alla unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

2) aliquota del 4 per mille da applicare a tutti gli altri immobili diversi da quelli previsti al punto precedente, e fatti salvi quelli previsti nei punti successivi;

3) aliquota del 3 per mille da applicare in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nei centri storici. L'aliquota agevolata é applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI CARRÙ

Il comune di CARRÙ (provincia di Cuneo) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicaa in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione unica per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CARTIGLIANO

Il comune di CARTIGLIANO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 un'unica aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5 per mille;

2. di determinare, inoltre, per l'anno 1999, limitatamente ad abitazioni locate a persone extracomunitarie in seguito alla stipula di un «Accordo fra istituzioni in merito al problema alloggiativo» (rif. circolare n. 122 del 10 dicembre 1997 prefettura di Vicenza) l'aliquota nella misura ridotta del 4,5 per mille come previsto all'art. 5, lettera *g)* del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

3. di determinare, per l'anno 1999, la detrazione per l'abitazione principale limitatamente ai soggetti di cui ai punti *a), b), c)* dell'art. 5 del nuovo regolamento comunale I.C.I. nell'importo di L. 200.000;

4. di dare atto ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del sopracitato regolamento, agli effetti dell'applicazione dell'I.C.I., le pertinenze si considerano parte integrante dell'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CARUGATE

Il comune di CARUGATE (provincia di Milano) ha adottato, l'11 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille;

di confermare per il 1999, la detrazione di L. 200.000 annua per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in case di cura a eseguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di recepire tutte le modifiche indrodotte dall'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 così come meglio disciplinate nel regolamento I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI CARUGO

Il comune di CARUGO (provincia di Como) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di aumentare, confermando la misura stabilita nel 1998, l'aliquota minima dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili - di 1 punto per mille, determinando per il 1999 l'aliquota nella misura del 5 per mille;

2. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 al 5 per mille per tutte le altre categorie di immobili non ricomprese nel comma precedente;

3. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale in via generale viene confermata in L. 200.000 fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4. di elevare la detrazione per l'abitazione principale a L. 300.000, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, a favore dei nuclei familiari con presenza di disabile alle seguenti condizioni:

a) proprietà di un'unica abitazione di residenza anagrafica, con esclusione di altre proprietà immobiliari soggette all'I.C.I.;

b) reddito del nucleo familiare fino a L. 55.000.000 annue lorde, con esclusione delle provvidenze economiche erogate dalla Prefettura;

c) percentuale di invalidità attribuita dalla Commissione sanitaria A.S.L. pari o superiore al 70%;

5. di stabilire che il diritto alla detrazione di cui al punto precedente è subordinato alla presentazione, all'ufficio tributi, entro e non oltre il termine del 30 giugno 1999, di apposita dichiarazione dalla quale risultino le condizioni di cui ai punti *a, b* e *c;*

6. di stabilire che il diritto alla detrazione di cui al punto 5., è applicabile una sola volta anche in presenza di piu' disabili.

(Omissis).

COMUNE DI CASACALENDA

Il comune di CASACALENDA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare le seguenti tariffe di tasse e aliquote d'imposta per l'anno 1999:

(Omissis).

si conferma l'aliquota del 5 per mille, senza alcuna diverificazione prevista dalla legge. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CASALBORGONE

Il comune di CASALBORGONE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura ordinaria del 6 per mille e l'aliquota agevolata per l'abitazione principale nella misura del 5,50 per mille per l'anno 1999 a conferma della deliberazione di giunta comunale n. 18 del 24 febbraio 1999;

2. di stabilire in L. 220.000 la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dall'art. 58 comma 3, della legge n. 446/1997, dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE

Il comune di CASAL DI PRINCIPE (provincia di Caserta) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999;

1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche, soggetti passivi, per unità immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate che non rientrano tra quelli di cui al punto 1, nonché per gli alloggi posseduti e non locati e per gli immobili diversi dalle abitazioni: 7 per mille;

3) *aliquota per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza* scopo di lucro, che non rientrano tra le esenzioni dell'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504 (organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381): 7 per mille;

II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III. l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;

IV. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI CASALE CREMASCO VIDOLASCO

Il comune di CASALE CREMASCO VIDOLASCO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. *di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del:*

5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

6 per mille per tutti gli altri immobili;

2. di determinare in L. 300.000, e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, la detrazione I.C.I. per l'anno 1999 per l'abitazione principale;

3. di determinare in L. 500.000, e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, la detrazione I.C.I. per l'anno 1999 per i soggetti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

sono possessori esclusivamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età al 1° gennaio 1999;

non superano un reddito di L. 19.000.000 se singoli o di imposta 1998;

4. di dare atto che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota I.C.I. e della detrazione, viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità principale immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CASALE MONFERRATO

Il comune di CASALE MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire come in premessa specificato per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

6 per mille aliquota ordinaria;

5 per mille per i terreni agricoli;

4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la suddetta unità immobiliare non risulti locata;

7 per mille per gli alloggi non locati;

2. di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ivi comprese le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la suddetta unità immobiliare non risulti locata; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dalle A.T.C.

(Omissis).

COMUNE DI CASALINCONTRADA

Il comune di CASALINCONTRADA (provincia di Chieti) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, nella misura del 4 per mille, per la ragione indicata in premessa, senza alcuna diversificazione dell'aliquota in relazione alle abitazioni e senza variazione della detrazione che resta quindi invariata nella misura di L. 200.000, come per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CASALMAIOCCO

Il comune di CASALMAIOCCO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA

Il comune di CASARSA DELLA DELIZIA (provincia di Pordenone) ha adottato, il 20 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, la detrazione d'imposta per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, come previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modifiche, nel seguente modo:

in L. 250.000 per la generalità delle abitazioni principali;

in L. 500.000, limitatamente alle abitazioni principali possedute e utilizzate da nuceli familiari composti da una o due persone che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eetà alla data del 1° gennaio 1999, titolari di un reddito non superiore ai seguenti limiti, derivante esclusivamente da persone:

L. 9.100.000 per una persona;

L. 12.800.000 per due persone.

I redditi da considerare sono quelli conseguiti nell'anno 1998;

2. di determinare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote:

5,50 per mille aliquota ordinaria;

7 per mille per gli immobili sfitti, per almeno sei mesi nel corso dell'anno di riferimento e per le aree edificabili, per le quali, alla data del 1° gennaio 1999, non sia stata rilasciata concessione edilizia;

3. di dare atto che l'aliquota del 7 per mille si applica alle abitazioni a disposizione, che costituiscono l'unico immobile ad uso abitativo posseduto nel territorio dello stato;

4. di esentare, per l'anno 1999, dal pagamento dell'I.C.I. gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle ONLUS esistenti nel comune di Casarsa.

(Omissis).

COMUNE DI CASCIA

Il comune di CASCIA (provincia di Perugia) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire e quindi applicare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, nella misura del 6 per mille, dando atto che rientra nelle misure così come fissate dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

2. di stabilire in L. 240.000 la detrazione, di cui al comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, da applicare alle unità destinate ad abitazione, di proprietà dei contribuenti, ed adibite dagli stessi ad abitazione principale;

3. di stabilire, che tale detrazione spetta altresì ai soggetti così come individuati al punto 4 del comma 55 dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

(Omissis).

COMUNE DI CASELLE TORINESE

Il comune di CASELLE TORINESE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999 nelle misure sottoindicate, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504:

6 per mille - aliquota base;

4,80 per mille - persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

4,80 per mille - per il primo box posseduto adibito a pertinenza dell'abitazione principale;

di stabilire che dall'imposta dovuta per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CASCIAGO

Il comune di CASCIAGO (provincia di Varese) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, ed in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, nella misura del 6 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili stabilendo le aliquote e riduzioni (vedi allegato A) come segue:

di stabilire in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno, la detrazione per l'abitazione principale (art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1997);

di confermare l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo al 5,5 per mille (art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1997);

di non diversificare l'aliquota per immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale (art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 53, legge n. 662/1997);

di confermare, per gli alloggi non locati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, l'aliquota del 7 per mille;

di confermare l'aliquota ordinaria del 6 per mille relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili (art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1997).

di confermare la riduzione del 50 per cento dell'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1997 e art. 6 regolamento I.C.I.);

di stabilire la riduzione al 5,5 per mille per le aree edificabili con valore medio di riferimento previsto in L. 110.000;

di confermare l'aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero delle unità immobiliari inagibili o inabitabili, o intervneti finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti (art. 1, comma 5, legge n. 449/1997) nella misura del 4 per mille per la durata di tre anni dall'inizio lavori.

(Omissis).

ALLEGATO *A*

ALIQUOTE I.C.I. ANNO 1999
deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 25 marzo 1999)

A) abitazione principale dei residenti del comune 5,5, per mille:

detrazione abitazione principale L. 200.000 (la definizione di abitazione principale ai fini dell'applicazione delle agevolazioni è definita dall'art. 5 del regolamento I.C.I.);

B) immobili diversi dalle abitazioni (es.: box, negozi, ...) 6 per mille;

C) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale 6 per mille;

D) alloggi non locati, limitatamente al periodo dell'anno 7 per mille durante il quale sussistono dette condizioni;

E) immobilii invenduti costruiti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e la vendita di immobili 6 per mille;

F) terreni fabbricabili:

(valore venale medio di riferimento L. 110.000/mq) 5,5 per mille;

G) terreni agricoli: esenti ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992;

H) immobili di proprietari che eseguano interventi di recupero delle unità immobiliari inagibili e inabitabili o di interesse artistico ed architettonico, ovvero per la realizzazione di autorimesse e posti macchina, oppure per rendere utilizzabili i sottotetti (per una durata di tre anni dall'inizio lavori) 4 per mille;

I) per tutti i casi non evidenziati ai punti precedenti si applica l'aliquota indifferenziata 6 per mille.

(Omissis).

Ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale I.C.I. gli immobili non commerciali sono esenti dall'imposta.

COMUNE DI CASERTA

Il comune di CASERTA ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999, fermo restando le disposizioni dell'art. 4 comma 1 del decreto legge 8 gosto 1996, n. 427, convertito con modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, e le rivalutazioni del 5 per cento delle vigenti rendite catastali urbane e del 25 per cento per i redditi dominicali, le seguenti aliquote:

aliquota ordinaria 6,75 per mille;

aliquota ridotta 5 per mille a favore delle persopne fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibite ad abitazione principale;

detrazione per l'abitazione principale L. 200.000.

2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente in Istituti sanitari, acquisiscono la residenza in loco, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di considerare abitazione principale l'unità immobiliare concessa in uso grautito a parenti in linea retta o a collaterali entro il secondo grado di parentela, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta del 5 per mille, e della detrazione di L. 200.000 prevista per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASOLA IN LUNIGIANA

Il comune di CASOLA IN LUNIGIANA (provincia di Massa Carrara) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare *(Omissis)* la aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura unica del 7 per mille;

2. di elevare l'importo della detrazione ordinaria, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, a L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASORATE PRIMO

Il comune di CASORATE PRIMO (provincia di Pavia) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare l'allegata proposta che, unitamente ai pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, costituitsce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

(Omissis).

Ritenuto di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,75 per mille con detrazione dell'importo di L. 200.000 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

Ritenuto altresì di stabilire ulteriori detrazioni per l'abitazione principale per determinate categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale secondo la seguente tabella:

Componenti il nucleo familiare: pensionati, coniuge a carico pensionato, portatore di handicap, anziani non autosufficienti, *disoccupati, cassintegrati*	Reddito massimo	Ulteriore detrazione
1	L. 12.000.000	L. 250.000
1	L. 21.000.000	L. 150.000
2	L. 21.000.000	L. 250.000
2	L. 25.000.000	L. 200.000
2 o più	L. 30.000.000	L. 100.000
da lavoro dipendente 2 o più componenti	L. 30.000.000 più L. 2.500.000 per ogni familiare a carico	L. 250.000

Tale ulteriore detrazione potrà essere effettuata dai cittadini che, attraverso l'autocertificazione, dichiarino, entro il 30 giugno 1999, di non possedere altri immobili, escluso il box dell'abitazione escluso il box dell'abitazione principale, che tale abitazione non superi l valore catastale di L. 75.000.000 ed appartenga ad una delle seguenti categorie A3, A4, A5.

(Omissis).

COMUNE DI CASSAGO BRIANZA

Il comune di CASSAGO BRIANZA (provincia di Lecco) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di stabilire per l'anno 1999 l'applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille;

3. di stabilre per l'anno 1999 la detrazione per abitazione principale pari a L. 200.000, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo numero 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

(Omissis).

COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO

Il comune di CASSANO ALLO IONIO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura unica del 6 per mille e confermare la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura unica di L. 200.000 nei modi e termini di legge.

2. di fissare l'aliquota agevolata dell'I.C.I. nella misura del 2 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto che anche pertinenziali, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori per come previsto dall'art. 1 comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(Omissis).

COMUNE DI CASSANO MAGNAGO

Il comune di CASSANO MAGNAGO (provincia di Varese) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire nella misura del 4,5 per mille l'aliquota I.C.I. 1999 per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

2. di stabilire nella misura del 6,6 per mille l'aliquota I.C.I. 1999 per tutti gli altri immobili;

3. di riconoscere, ai sensi dell'art. 3, della legge 9 maggio 1997, n. 122, ai contribuenti che possiedono i requisiti così come specificati in narrativa alle lettere *a), b), c), d), e)* e *f)*, un aumento fino a L. 100.000 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI CASSINETTA DI LUGAGNANO

Il comune di CASSINETTA DI LUGAGNANO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 la seguente aliquota I.C.I. e detrazioni:

aliquota I.C.I. 6 per mille;

detrazioni:

a) L. 300.000 su richiesta documentata degli interessati per coloro che possiedono a titolo di proprietà o altro diritto reale la sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza (un box e/o cantina) e che sono titolari di un reddito familiare costituito da pensione sociale o minima; le pertinenze restano escluse dall'applicazione della detrazione che spetta unicamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

b) L. 300.000 per coloro che possiedono a titolo di proprietà o altro diritto reale la sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale con valore catastale pari o inferiore a L. 150.000.000 riferito al solo valore di tale unità immobiliare e relativa pertinenza (o box e/o cantina); le pertinenze restano escluse dall'applicazione della detrazione che spetta unicamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

c) L. 220.000 per coloro che non rientrano ai punti *a)* e *b)* e che sono possessori a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale con valore catastale pari o inferiore a L. 220.000.000;

d) L. 200.000 per coloro che sono possessori a titolo di proprietà o altro diritto reale delle unità immobiliari adibita ad abitazione principale con valore catastale superiore a L. 220.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASSOLNOVO

Il comune di CASSOLNOVO (provincia di Pavia) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di modificare quanto stabilito con la deliberazione del c.c. n. 33 del 30 novembre 1998, relativamente alla detrazione dell'abitazione principale: stabilendola in L. 400.000 anziché L. 300.000;

2. di eliminare, con riferimento ai pensionati, la dicitura «pari o superiori a 65 anni».

(Omissis).

Avvertenza: La deliberazione n. 33 del 30 novembre 1998 del comume di Cassolnovo è pubblicata nel supplemento ordinario n. 37 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 42 del 20 febbraio 1999, a pag. 21.

COMUNE DI CASTAGNITO

Il comune di CASTAGNITO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di confermare, altresì, in L. 200.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELBALDO

Il comune di CASTELBALDO (provincia di Padova) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 per l'imposta comunale sugli immobili, le aliquote nella misura del 5,5 per mille per le abitazioni principali e del 6 per mille per tutti gli altri immobili;

2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELBELLO CIARDES KASTELBELL TSCHARS

Il comune di CASTELBELLO CIARDES KASTELBELL TSCHARS (provincia di Bolzano) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura unica del 4 per mille;

2. di stabilire, a partire dal 1° gennaio 1999, la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura fino a concorrenza dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per detta unità immobiliare.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELBIANCO

Il comune di CASTELBIANCO (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per il 1999 le misure di aliquote differenziate per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) determinate per l'anno 1998 come segue:

5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti in comune per l'unità immobiliare direttamente abitata ad abitazione principale con relativi locali di sgombero, garage, magazzini di deposito, ecc.;

6 per mille per tutte le altre fattispecie (abitazioni secondarie, altri fabbricati, ecc.).

(Omissis).

COMUNE DI CASTELDELCI

Il comune di CASTELDELCI (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, confermandola anche per il 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura unica del 5 per mille, senza le diversificazioni di cui alla normativa.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Il comune di CASTEL DEL PIANO (provincia di Grosseto) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per quanto detto in narrativa, anche per l'anno 1999 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille;

di confermare altresì la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL DI TORA

Il comune di CASTEL DI TORA (provincia di Rieti) ha adottato, il 5 marzo 1999 e il 27 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare all'unanimità la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.

(Omissis).

l'aliquota da applicare sull'imposta comunale sugli immobili per il 1999 è del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO

Il comune di CASTEL FOCOGNANO (provincia di Arezzo) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, in applicazione degli articoli 1 e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sul riordino della finanza degli enti territoriali, l'aliquota dell'I.C.I., l'imposta comunale sugli immobili, che sarà applicata in questo comune di Castel Focognano per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

a) nella misura del 5,80 per mille del valore catastale dell'abitazione principale così come definita dall'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo così come sostituito dal comma 55, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, e cioè quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

b) nella misura del 6 per mille del valore catastale degli immobili diversi da quelli dell'abitazione principale di cui innanzi;

2. di stabilire, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo, come sostituito dal comma 55, dell'art. 3 della citata legge tale, che l'imposta viene ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni accertate dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario;

3. di stabilire, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del citato decreto legislativo, come sostituito dal comma 55, dell'art. 3 della citata legge, che l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente è di L. 230.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e suddivisa in proporzione della quota di proprietà di essa abitazione principale nel caso in cui la stessa sia utilizzata da più contribuenti.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOPRA

Il comune di CASTELFRANCO DI SOPRA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1° gennaio 1999:

1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,75 per mille, detrazione L. 200.000;

2) aliquota da applicare per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6 per mille;

3) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui al precedente punto 2: 7 per mille;

4) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille;

5) aliquota da applicare ai garages regolarmente censiti come tali (C6) ed ubicati nel fabbricato o nel lotto di pertinenza dell'abitazione principale: 5 per mille;

6) aliquota da applicare agli alloggi concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al II grado di parentela, che vi abbiano la residenza e che non possiedano alloggi in proprietà o siano titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, e superficie sugli stessi: 5 per mille;

7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

Il comune di CASTELFRANCO DI SOTTO (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, giusti i motivi e le ragioni dette in narrativa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

4,50 per mille, aliquota ordinaria:

a) abitazioni principali;

b) abitazioni utilizzate da soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

c) alloggi regolarmente assegnati dall'ATER;

d) abitazioni locate con contratto registrato a soggetto che le utilizza come abitazione principale;

e) abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario ai suoi familiari (parenti fino al secondo grado in linea retta, quali genitori e figli, nonni e nipoti tra loro e parenti in secondo grado in linea collaterale, quali fratelli e sorelle tra loro), se la stessa costituisce, per il familiare, la propria abitazione principale;

f) case possedute a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che abbiano la residenza in istituti di ricovero permanente, purché la stessa non risulti affittata;

g) abitazioni possedute nel territorio del comune, a titolo di proprietà od usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che la stessa non risulti locata;

h) tutti gli altri immobili diversi dalle seconde case o case non locate;

terreni condotti da coltivatori diretti o in regime di impresa;

7 per mille:

seconde case e case non locate;

3 per mille: interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico o volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti;

2. di determinare, altresì, in L. 230.000 la detrazione ordinaria spettante per i seguenti immobili:

a) abitazioni principali;

b) abitazioni utilizzati dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

c) alloggi regolarmente assegnati dall'ATER;

d) abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario ai suoi familiari limitatamente ai parenti fino al primo grado in linea retta (figli);

e) abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente;

3. di riconoscere, inoltre, ai soggetti che si trovino nelle seguenti situazione di carattere economico-sociale l'elevazione della detrazione da L. 230.000 a L. 400.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protraggono tali destinazioni e situazioni, in applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo 11 marzo 1997, n. 50, convertito con legge 9 maggio 1997, n. 122:

famiglie di soli ultra sessantenni con reddito pro-capite non superiore a 11.500.000 risultante da pensione INPS, comprensiva della maggiorazione sociale ex art. 1 legge n. 544/1988 e della maggiorazione riconosciuta a pensionati ex combattenti, non proprietari di altri immobili al di fuori di quello abitato. Il reddito derivante dal possesso del fabbricato abitato non concorre alla determinazione del reddito pro-capite;

famiglie che abbiano al loro interno soggetti portatori di handicap tali così come riconosciuti dalla legge n. 104/1992, in condizioni di assoluta non autosufficienza permanente, certificata dal servizio sanitario della USL, purché non tenuti presso strutture pubbliche o private, con reddito pro-capite non superiore al limite di cui alla precedente situazione. Per la quantificazione del reddito pro-capite il numero dei componenti il nucleo familiare viene convenzionalmente aumentato di una unità;

4. di stabilire che tale agevolazione debba essere riconosciuta su domanda dei soggetti stessi con autocertificazione dei requisiti indicati in premessa, stabilita per le due diverse situazioni, da presentarsi entro e non oltre il giorno 30 aprile 1999.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL GIORGIO

Il comune di CASTEL GIORGIO (provincia di Terni) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 al 6 per mille.

2. di confermare anche per l'anno 1999, quanto previsto dalla delibera di C.C. n. 13 del 28 febbraio 1996 per i redditi di sola pensione, non superiori a L. 12.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELGRANDE

Il comune di CASTELGRANDE (provincia di Potenza) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 4 per mille.

2. di determinare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

Il comune di CASTELL'ARQUATO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare anche per il corrente anno le aliquote e le detrazioni per l'imposta comunale sugli immobili, già deliberate con precedente atto di consiglio comunale n. 10 del 5 aprile 1997, divenuto esecutivo il 22 aprile 1997.

(Omissis).

Con deliberazione del 5 aprile 1997 il comune ha stabilito:

(Omissis).

ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, gli immobili diversi dalle abitazioni principali posseduti in aggiunta all'abitazione principale, sono assoggettati all'aliquota del 6 per mille, mentre gli immobili adibiti ad abitazione principale, nonché quelli locati ad inquilini residenti nel comune e utilizzati da questi come abitazione principale con contratto di locazione regolarmente sottoposto a registrazione, sono assoggettati ad un'aliquota del 5 per mille;

di conseguenza, si ritiene di precisare quanto segue:

le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali, nonché quelle locate a residenti, con contratto di locazione regolarmente registrato, sono assoggettate alla aliquota del 5 per mille;

le pertinenze delle stesse (garages) vengono pure assoggettate alla aliquota del 5 per mille;

le unità immobiliari sfitte, nonché quelle locate a non residenti, come precedentemente specificato, sono assoggettate alla aliquota del 6 per mille;

le pertinenze delle stesse (garages), vengono pure assoggettate alla aliquota del 6 per mille;

le unità immobiliari adibite ad abitazione diversa da quella principale e non incluse nelle categorie precedenti (seconde case) sono assoggettate all'aliquota del 6 per mille;

le pertinenze delle stesse vengono pure assoggettate all'aliquota del 6 per mille;

tutti gli altri beni immobiliari (opifici, terreni, negozi, immobili adibiti ad attività produttive etc.), indipendentemente dal fatto che siano posseduti da cittadini residenti o da cittadini non residenti, sono assoggettati alla aliquota del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLERO

Il comune di CASTELLERO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare (come già stabilita anche per gli anni 1996, 1997 e 1998) per l'anno 1999 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura unica del 7 per mille, cosicchè possa essere garantito l'equilibrio di bilancio a fronte delle esigenze istituzionali e sia ovviata la possibile situazione di squilibrio e/o di eventuale dissesto anche per gli esercizi futuri.

2. di stabilire l'entità della detrazione e per unità immobiliare adibita ad abitazione principale nell'importo di L. 200.000 annue e nell'importo conseguente rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA

Il comune di CASTELLETTO D'ORBA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 4 per mille per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie di proprietà indivisa, residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e nella misura del 5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi ed immobili imponibili;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLINALDO

Il comune di CASTELLINALDO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999, *(omissis)* nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili e la detrazione d'imposta di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

2. di non procedere, *(omissis)* ad alcuna diversificazione dell'aliquota I.C.I., così come previsto dalla vigente normativa in materia.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLINO TANARO

Il comune di CASTELLINO TANARO (provincia di Cuneo) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare la/le aliquota/e dell'imposta/e comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

5 per mille per tutti gli immobili.

di confermare la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale (prima casa).

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLIRI

Il comune di CASTELLIRI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 14 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLO DEL MATESE

Il comune di CASTELLO DEL MATESE (provincia di Caserta) ha adottato, il 20 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I.C.I.: *a)* di confermare per l'anno 1999 l'aliquota nella misura del 5 per mille;

b) di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLO DI ANNONE

Il comune di CASTELLO DI ANNONE (provincia di Asti) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare nel 6 per mille l'aliquota (unica) I.C.I. relativa all'anno 1999, la deduzione d'imposta è fissata in L. 230.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLUCCIO SUPERIORE

Il comune di CASTELLUCCIO SUPERIORE (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare e confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL MADAMA

Il comune di CASTEL MADAMA (provincia di Roma) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1° gennaio 1999:

aliquota da applicare:

abitazioni principali: 5 per mille;

abitazioni secondarie: 5,5 per mille.

2. aliquota agevolata in favore dei proprietari che eseguono interventi volti:

al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili 3 per mille;

al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico 3 per mille; per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

3. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

4. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 nella quale deve dichiarare la

data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

5. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

6. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

9. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELMASSA

Il comune di CASTELMASSA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di non apportare variazioni alla misura I.C.I. già in vigore, determinando nel 5,5 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, per le motivazioni esposte in premessa;

2. di stabilire in L. 200.000 la misura della detrazione d'imposta spettante alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3. di stabilire in L. 500.000 la misura della detrazione annua d'imposta spettante alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, in relazione a particolari situazioni di carattere sociale, e più precisamente per le seguenti categorie di contribuenti:

a) nucleo familiare composto da un pensionato avente come reddito complessivo annuo un importo non superiore a L. 10.000.000.

b) nucleo familiare composto da pensionati il cui reddito familiare non sia superiore a L. 20.000.000 maggiorate di L. 5.000.000 per ogni pensionato oltre i primi due.

c) Presenza nel proprio nucleo familiare di un soggetto portatore di handicap certificato o gravato da invalidità pari o superiore al 66% e con reddito familiare complessivo non superiore a L. 30.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELMEZZANO

Il comune di CASTELMEZZANO (provincia di Potenza) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota del 4 per mille dell'imposta comunale immobiliare (ICI) sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati e attribuzione della titolarità dell'imposte al Comune ove sono ubicati gli immobili.

2. di dare atto che per l'anno 1999, del tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELNOVO BARIANO

Il comune di CASTELNOVO BARIANO (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 4,75 per mille per tutte le unità immobiliari;

2. di stabilire per l'anno 1999 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale, nella misura annua di L. 200.000;

3. di elevare a L. 300.000 l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, in relazione a particolari situazioni di carattere sociale, e più precisamente per le seguenti categorie di contribuenti:

a) nucleo familiare composto da un pensionato avente un reddito complessivo annuo di importo non superiore a L. 11.000.000;

b) nucleo composto da pensionati il cui reddito familiare non sia superiore a L. 22.000.000 maggiorati di 5.000.000 per ogni pensionato oltre ai primi due;

c) presenza nel proprio nucleo familiare di un soggetto portatore di handicap certificato e con reddito familiare complessivo non superiore a L. 32.000.000;

4. di stabilire che tale detrazione venga concessa previa presentazione da parte dei contribuenti interessati di apposita domanda corredata dalla seguente documentazione;

a) autocertificazione dei redditi di ciascun componente del nucleo familiare relativi all'anno precedente quello dell'imposta I.C.I.;

b) copia delle relative dichiarazioni dei redditi o in mancanza, dei modelli 101 e/o 201;

c) copia del certificato di handicap solo per la categoria c.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Il comune di CASTELNOVO NE' MONTI (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nel territorio del comune di Castelnovo ne' Monti, per l'anno 1999 nella seguente misura:

aliquota ordinaria (applicabile a tutti gli oggetti d'imposta per cui non è prevista una aliquota diversa): 6,50 per mille;

aliquota agevolata per l'abitazione principale: 5,50 per mille;

aliquota maggiorata per aree edificabili: 7 per mille;

aliquota maggiorata per gli alloggi (diversi dall'abitazione principale) vuoti o tenuti a disposizione: 7 per mille;

aliquota maggiorata per alloggi (diversi dall'abitazione principale), concessi in locazione senza contratto regolarmente registrato o dati in locazione per periodi inferiori all'anno: 7 per mille. Sono tuttavia esclusi dall'aliquota maggiorata gli alloggi concessi in comodato o comunque occupati da parenti fino al terzo grado (e relativi coniugi, suoceri, generi e nuore) che risultino ivi residenti. Ad essi si applica l'aliquota ordinaria del 6,50 per mille;

2. di recepire la facoltà prevista al comma 56 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 di considerare come direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, che risulti non locata, posseduta a titolo di proprietà/usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

3. di recepire quanto stabilito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in ordine alle detrazioni d'imposta per l'abitazione principale, fissate in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELNUOVO BORMIDA

Il comune di CASTELNUOVO BORMIDA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 504, e s.m.i., e dell'art. 49, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille;

2. di stabilire che:

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELNUOVO CALCEA

Il comune di CASTELNUOVO CALCEA (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELNUOVO DI FARFA

Il comune di CASTELNUOVO DI FARFA (provincia di Rieti) ha adottato, il 2 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO

Il comune di CASTELNUOVO DI PORTO (provincia di Roma) ha adottato, il 25 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare la tabella tariffaria per l'applicazione dell'I.C.I. dal 1° gennaio 1999 come segue:

1) aliquota ordinaria 5,50 per mille;

2) aliquota per abitazione principale 4,50 per mille;

3) detrazione per l'abitazione principale L. 250.000;

4) detrazione per i proprietari di unica unità immobiliare che sia adibita ad abitazione principale con relative pertinenze purché titolari di sola pensione sociale o portatori di handicap riconosciuti al 100% il cui reddito complessivo del proprio nucleo familiare non superi i 15 milioni L. 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA

Il comune di CASTELNUOVO MAGRA (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare per l'anno 1999 e proporre al Consiglio Comunale il seguente sistema di aliquote I.C.I. imposta comunale sugli immobili:

a) aliquota ridotta del 5,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze (categorie catastali C2 e C6), ivi comprese:

abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;

alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari;

unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizioni che la stessa non risulti locata;

l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado in linea retta o ad affini fino al 1 grado, a condizione che il soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la propria residenza;

due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime.

b) aliquota ordinaria del 6,5 per mille per tutte le altre unità immobiliari.

2. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti detrazioni d'imposta:

detrazione d'imposta pari a L. 200.000 per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale con esclusione delle pertinenze e delle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini;

maggiore detrazione pari a L. 320.000 per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale riferite a:

soggetti passivi possessori di prima ed unica casa su tutto il territorio nazionale, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 comunque acquisita o da acquisire d'ufficio;

b) soggetti aventi un reddito familiare complessivo non superiore al minimo di pensione INPS per l'anno 1999 comprese le rendite esenti da tassazione o tassate alla fonte, al netto degli assegni familiari;

c) richiedenti che si trovino in documentate situazioni di carattere sociale valide ad ottenere interventi di assistenza sociale, come disciplinati dal regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 24 gennaio 1991.

L'applicazione delle agevolazioni nel caso sub. *b)* e *c)* è comunque subordinata alla condizione che nessun altro componente del nucleo familiare possegga immobili.

Modalità di riconoscimento della maggiore detrazione.

Coloro che ritengano di aver diritto alla maggiore detrazione per l'anno 1999 dovranno inoltrare domanda al sindaco entro il 31 maggio 1999. La domanda dovrà essere redatta su appositi moduli messi a disposizione dal comune con autocertificazione della situazione reddituale.

La maggiore detrazione non è inoltre applicabile, agli immobili di cui al comma 4, art. 8, decreto legislativo n. 504/1992 come novellato dall'art. 3, comma 55 legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELNUOVO PARANO

Il comune di CASTELNUOVO PARANO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare *(omissis)* nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELPLANIO

Il comune di CASTELPLANIO (provincia di Ancona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

4. confermare anche per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. già applicate nel decorso anno 1998, secondo quanto deliberato con appositi atti G.M. n. 21 del 29 gennaio 1999 e C.C. n. 2 del 29 gennaio 1999 e precisamente:

aliquota ordinaria nella misura del 5 per mille, con detrazione di imposta dovuta per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 200.000, ai sensi dell'art. 53, comma 55 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

aliquota ordinaria nella misura del 5 per mille sugli alloggi posseduti in aggiunta alla abitazione principale e locati con contratto registrato;

aliquota maggiorata - nella misura del 5,5 per mille con riferimento e limitatamente ai casi di alloggi posseduti in aggiunta alla abitazione principale e non locati;

aliquota maggiorata - nella misura del 5,5 per mille con riferimento alle aree fabbricabili.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELRAIMONDO

Il comune di CASTELRAIMONDO (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per le causali in premessa meglio specificate per l'anno 1999 l'aliquota della imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille con riduzione dello 0,5 per mille rispetto all'anno 1998 in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità direttamente adibita ad abitazione principale, il tutto ai sensi art. 2, decreto-legge n. 542/1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 26 dicembre 1995).

2. di dare atto che:

a) dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente lo stesso relativamente a pertinenze di tipo C/2, C/6 e C/7.

b) la disposizione di cui alla lettera *a)* si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

3. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille a carico dei soggetti passivi proprietari di immobili non adibiti ad abitazione principale;

4. l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

5. di dare atto che in favore dei proprietari di fabbricati inagibili causa terremoto, si applica un esenzione del tributo pari al 100%.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLÒ

Il comune di CASTEL SAN NICCOLÒ (provincia di Arezzo) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di confermare, pertanto, anche per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille applicando la detrazione di L. 300.000 spettante per unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

3. di non determinarsi in merito alla possibilità di applicare l'aliquota in maniera diversificata come consente l'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;

4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata ai sensi dell'art. 3, comma 56, del decreto legislativo n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELSPINA

Il comune di CASTELSPINA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per i motivi esposti in premessa, l'aliquota unica I.C.I. del comune di Castelspina nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

3. di dare atto che la detrazione relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55 dell'art. 3, legge n. 662/1996 è nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL VOLTURNO

Il comune di CASTEL VOLTURNO (provincia di Caserta) ha adottato, il 9 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente:

5 per mille per le abitazioni principali;

6 per mille per le abitazioni diverse da quelle principali;

6 per mille per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni;

2. di determinare in L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASTIADAS

Il comune di CASTIADAS (provincia di Cagliari) ha adottato, l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nelle misure specificate in premessa.

(Omissis).

ritenuto di determinare, anche per l'anno 1999, l'aliquota nella misura differenziata in relazione alla seguente tipologia di immobili:

abitazioni principali: del 6 per mille;

altri immobili diversi dall'abitazione principale: 7 per mille;

ritenuto, altresì, di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure specificate in premessa.

(Omissis).

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Il comune di CASTIGLIONE DEL LAGO (provincia di Perugia) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota chè sarà applicata in questo comune nella seguente misura:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 5,6 per mille;

tutti gli altri fabbricati e terreni (aliquota ordinaria): 6,8 per mille;

unità immobiliare adibita ad abitazione principale di anziani e disabili, art. 4 comma 1 legge n. 556/1996: 5,6 per mille;

2. di elevare per l'anno 1999 la detrazione concessa per l'I.C.I. dovuta sull'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, secondo le seguenti modalità:

a) elevazione da L. 200.000 a L. 300.000, da rapportare alla percentuale di possesso, per i soggetti passivi appartenenti a nuclei familiari i cui componenti abbiano percepito, in relazione all'anno precedente, i seguenti redditi per un ammontare lordo complessivo inferiore a L. 10.700.000:

redditi di pensione (INPS, gestioni sostitutive). Sono esclusi dal calcolo le pensioni di invalidità civile, di guerra, le rendite INAIL, gli assegni di accompagnamento d'invalido civile;

reddito derivante dall'immobile di diretto utilizzo per il quale si richiede la riduzione dell'imposta e dalla sua pertinenza (box, garage, cantina) ancorché accatastata autonomamente;

redditi da terreni dichiarati nell'apposito quadro della dichiarazione a fini IRPEF;

b) elevazione da L. 200.000 a L. 250.000, da rapportare alla percentuale di possesso, per i medesimi soggetti aventi la stessa tipologia di redditi, ma con ammontare lordo complessivo inferiore a L. 19.000.000;

c) concedere tale detrazione ai soli soggetti che ne faranno richiesta documentata secondo i criteri individuati con deliberazione della giunta comunale n. 312 del 14 maggio 1997;

d) specificare che, ai sensi dell'applicazione della presente disposizione, per nucleo familiare si intende quello composto da tutte le persone che anagraficamente o di fatto convivono nella medesima abitazione del soggetto passivo, indipendentemente da vincoli di parentela o affinità;

e) di portare a conoscenza di tali agevolazioni tutti i soggetti interessati nei modi opportuni.

(Omissis).

COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Il comune di CASTIGLIONE DI GARFAGNANA (provincia di Lucca) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, nella misura del 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE

Il comune di CASTIGLIONE TORINESE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, (I.C.I.), per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

e) abitazione principale: 5 per mille;

f) terreni agricoli: 5,50 per mille;

g) aree fabbricabili: 6,50 per mille;

h) altri immobili: 6,50 per mille;

2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportato al periodo dell'anno solare durante il quale si protrae tale destinazione;

3. di riconoscere che la detrazione per l'abitazione principale venga elevata a L. 350.000, per i seguenti soggetti:

portatori di handicap (sordomuti, ciechi ed invalidi civili con grado superiore al 50 per cento) in possesso di certificazione della commissione istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992, che non possiedano sul territorio nazionale altre unità immobiliari oltre l'abitazione principale (comprese le pertinenze non locate) se accatastate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 il cui reddito familiare derivi unicamente da pensione di invalidità e di accompagnamento;

4. di dare atto che secondo quanto previsto dall'art. 21 del regolamento in materia di I.C.I. approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 68 del 16 dicembre 1998, sono equiparate alle abitazioni principali:

f) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

g) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

h) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

i) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

j) le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai genitori, ai figli, al coniuge ancorché separato o divorziato.

(Omissis).

COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO

Il comune di CASTIGLION FIORENTINO (provincia di Arezzo) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, nella misura del 5,8 per mille, l'aliquota ordinaria per l'applicazione nel territorio comunale dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), dando atto che la stessa resta invariata rispetto a quella in applicazione nel 1997 e 1998;

di stabilire, contestualmente, nella misura ridotta del 5,5 per mille l'aliquota per le abitazioni principali, ivi inclusi:

a) abitazioni di proprietà dei soggetti passivi;

b) abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

c) alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto autonomo per le case popolari;

d) abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari e parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado, purché utilizzate come abitazioni principali da soggetti privi di proprietà immobiliari sia nel comune che altrove che vi abbiano acquisito la residenza;

e) abitazioni possedute ad esclusivo titolo di proprietà da soggetti anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che le stesse risultino inutilizzate in quanto ancora a loro disposizione;

f) pertinenze ad uso di garage (classificate C6), distintamente iscritte in catasto, purché durevolmente ed esclusivamente asservite alle abitazioni del proprietario e del titolare del diritto reale di usufrutto;

di stabilire, inoltre, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. per i seguenti casi:

a) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, purché non siano trascorsi oltre tre anni dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione;

b) fabbricati di interesse storico e artistico, situati nel centro storico, per i quali siano in atto interventi di recupero;

di determinare, per l'anno 1999, nella misura di L. 200.000 la detrazione spettante agli immobili aventi le caratteristiche ed i requisiti di abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASTIGNANO

Il comune di CASTIGNANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 al 5 per mille per gli immobili ad uso prima abitazione;

di fissare per tutti gli altri cespiti soggetti ad imposta l'aliquota al 6 per mille;

di riconfermare la detrazione per la prima casa in L. 200.000 ai sensi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

di riconfermare la detrazione ai fini I.C.I. per la prima casa abitata esclusivamente dai nuovi nuclei familiari che si costituiranno nel corso dell'anno 1999 in L. 300.000 ai sensi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

di fissare in L. 300.000 la detrazione ai fini I.C.I. per la prima casa dei nuclei familiari anagraficamente residenti nel centro storico del capoluogo e della frazione di Ripaberarda ai sensi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

(Omissis).

COMUNE DI CASTINO

Il comune di CASTINO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;

2. di dare atto che la quota detraibile per l'abitazione principale è di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA

Il comune di CASTIONE DELLA PRESOLANA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;

2. di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo e in L. 500.000 per l'abitazione principale del soggetto passivo all'interno del cui nucleo familiare è presente un soggetto portatore di handicap ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992;

3. di considerare abitazione principale quella nella quale il contribuente dimora abitualmente e che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, nonché quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado e quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale a norma dell'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. vigente e quelle dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune.

(Omissis).

COMUNE DI CASTRIGNANO DEI GRECI

Il comune di CASTRIGNANO DEI GRECI (provincia di Lecce) ha adottato, il 1° aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 la seguente aliquota I.C.I. da applicare sul valore degli immobili:

5,50 per mille per i soggetti passivi, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

6,50 per mille per i restanti soggetti passivi;

2. di stabilire per l'anno 1999 la detrazione di L. 200.000 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASTRO

Il comune di CASTRO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1999 con le seguenti aliquote differenziate:

a) aliquota di ordinaria applicazione nella misura del 7 per mille;

b) aliquota ridotta nella misura del 6 per mille, da applicarsi per le abitazioni principali con residenza;

di determinare la detrazione d'imposta, esclusivamente per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, in L. 200.000 ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI CASTROCIELO

Il comune di CASTROCIELO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 10 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di dare atto che, per l'anno 1999, non si ritiene di modificare le tariffe vigenti per l'anno 1998, dei tributi comunali, compreso l'I.C.I., la cui aliquota resta fissata al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CATENANUOVA

Il comune di CATENANUOVA (provincia di Enna) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I., imposta comunale sugli immobili ricadenti entro il territorio del comune di Catenanuova, nella misura unica del 6,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CATIGNANO

Il comune di CATIGNANO (provincia di Pescara) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

1) aliquota ridotta, da applicare (1):

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale: 6 per mille;

(Omissis).

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille;

II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III. l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

IV. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

V. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; allo stesso modo è considerata abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al IV grado, nonché al coniuge anche se separato. Sono, inoltre parti integranti, della abitazione principale le sue pertinenze; ancorché distintamente iscritte a catasto.

(Omissis).

VIII. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI CATTOLICA

Il comune di CATTOLICA (provincia di Rimini) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1999, nelle misure che seguono, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

5,4 per mille esclusivamente per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

7 per mille per tutti gli altri immobili;

2. di confermare, altresì, per l'anno 1999, l'aumento a L. 500.000 della detrazione prevista per l'abitazione principale per le situazioni di disagio economico e sociale, di cui al decreto-legge n. 50/1997 convertito con legge n. 122/1997, secondo i criteri aggiornati di cui in premessa e come all'allegato *A)* alla presente deliberazioni.

(Omissis).

Allegato A

CONDIZIONI PER LA MAGGIORE DETRAZIONE I.C.I.
ANNO 1999

Verranno accolte le richieste di proprietari/comproprietari/soggetti passivi di un'unica unità immobiliare, con eventuale annesso n. 1 garage o posto auto, adibita ad abitazione principale, che si trovino nelle seguenti situazioni:

a) età non inferiore, al 1° gennaio 1999, a 60 anni, soli o con coniuge con reddito non superiore ai limiti di cui al punto *b)*, e/o altri familiari nullatenenti à carico:

b) 1 se il soggetto passivo vive solo, limite di reddito di L. 15.000.000 per l'anno 1998;

2 se i coniugi soggetti passivi (contitolari del diritto) vivono in coppia, limite di reddito di L. 28.000.000 per l'anno 1998.

I limiti di reddito sopracitati si intendono in eccedenza al reddito derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e dell'eventuale n. 1 garage o posto auto.

In caso di comproprietà fra coniugi, e anche nel caso in cui per entrambi valga il limite d'età, in caso di eccedenza del limite di reddito di L. 28.000.000, il beneficio non spetta ad alcuno di essi;

c) sono esclusi dal limite di età di cui al punto *a)* coloro che risultino con familiari a carico in condizione di invalidità psico-fisica pari al 100 per cento e che non risultino percipienti l'assegno di accompagno di cui alla legge 11 febbraio 1980 n. 16;

d) la maggiore detrazione è rapportata all'unità immobiliare e, in considerazione di quanto sopra, sarà applicata ad ognuno dei coniugi soggetti passivi, in ragione della loro quota di possesso e varrà esclusivamente sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del/i soggetto/i passivo/i, ma non per quella dovuta per le eventuali pertinenze (ad es. garage, cantina, soffitta, ecc.);

e) l'istanza, da presentare entro il termine per il versamento della I rata I.C.I., a pena di decadenza, quale richiesta documentata, dev'essere accompagnata da una dichiarazione di responsabilità su modello fornito dall'ufficio con cui il soggetto passivo interessato attesta sotto la propria responsabilità di possedere, al 1° gennaio, i requisiti di cui ai punti *a), b), c),* per usufruire dell'ulteriore agevolazione tributaria allegando la documentazione prevista dal modello stesso per la certificazione del possesso dei citati requisiti congiunti;

f) non verranno accolte le richieste di concessione dell'aumento della detrazione per i cittadini che risultino proprietari o possessori di altre unità immobiliari, oltre quella adibita ad abitazione principale, o di altri immobili o in possesso di altri diritti reali di godimento su immobili per uno dei titoli previsti dal citato art. 3 del decreto legislativo n. 504/1992, o presentate oltre il suddetto termine perentorio;

g) la maggiore detrazione è applicabile nell'anno di competenza dell'imposta e va documentata allegando, tra l'altro, le copie delle dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare come richiesto dal modello predisposto dal comune di cui al punto *e)*;

h) nel caso si accerti l'infondatezza dell'applicazione della maggiore detrazione da parte del contribuente, esso sarà tenuto al versamento, oltre che dell'imposta evasa anche delle sanzioni in applicazione di tutte le norme previste dalla legge sull'I.C.I. in materia di evasione dell'imposta stessa.

COMUNE DI CAULONIA

Il comune di CAULONIA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di applicare, per l'anno finanziario 1999, l'aliquota del 6 per mille per l'imposta comunale degli immobili;

2. di stabilire che per l'anno finanziario 1999, la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da tutti i soggetti passivi è fissata in L. 230.000.

(Omissis).

COMUNE DI CAUTANO

Il comune di CAUTANO (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I. di stabilire, con effetto dal 1° gennaio 1999, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6,5 per mille;

II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III. l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

IV. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

VI. *di dare atto, altresì, che, ai sensi del secondo comma dell'art.* 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al *corrispondente obbligo assicurativo;* la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI CAVA MANARA

Il comune di CAVA MANARA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. che l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 è fissata nella misura pari al 6 per mille;

2. che la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale sia stabilita nella misura indicata nell'allegato, facente parte integrante della presente deliberazione.

(Omissis).

La detrazione I.C.I. per l'abitazione principale è la seguente:

a favore di tutti i possessori di immobili adibiti ad abitazione principale L. 220.000;

a favore delle famiglie che abbiano al proprio interno un portatore di handicap e che abbiano un reddito complessivo annuo lordo fino a L. 100.000.000, detrazione per l'abitazione principale pari a L. 270.000;

a favore delle seguenti categorie di cittadini:

1) pensionati;

2) coniugi a carico dei pensionati;

3) disoccupati per almeno 6 mesi nell'anno 1998 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;

4) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità per almeno 6 mesi nell'anno 1998 che non possiedono, anche a titolo di usufrutto, altri immobili o quote non superiori a 1/3 del 2° immobile, escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale, le seguenti detrazioni:

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	L. 400.000 1ª fascia di reddito	L. 300.000 2ª fascia di reddito	L. 250.000 3ª fascia di reddito
1 PERSONA	L. 12.000.000	L. 13.500.000	L. 14.000.000
2 PERSONE	L. 19.000.000	L. 22.000.000	L. 25.000.000
3 PERSONE	L. 24.000.000	L. 27.500.000	L. 32.000.000
4 o più PERSONE	L. 28.600.000	L. 32.500.000	L. 38.000.000

Il reddito si intende complessivo annuo lordo per nucleo familiare.

A favore delle famiglie con reddito da lavoro dipendente fino a L. 30.000.000 composte da almeno n. 2 persone, saranno applicate ulteriori detrazioni di L. 200.000 (il limite di 30.000.000 deve essere aumentato di L. 2.500.000 per ogni componente del nucleo familiare oltre il secondo).

Di tali detrazioni non potranno usufruire i cittadini non appartenenti alle categorie citate e quelli possessori di immobili classificati a Catasto come A/1 A/2 A/6 A/7 A/8 A/9 o i possessori di immobili il cui valore catastale sia superiore ad 80 milioni.

(Omissis).

COMUNE DI CAVATORE

Il comune di CAVATORE (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire, in conformità all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che l'imposta comunale sugli immobili sarà applicata da questo comune per l'anno 1999 con l'aliquota unica del 6 per mille, così come stabilito per gli anni 1997 e 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CAVE

Il comune di CAVE (provincia di Roma) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 3, comma 53 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili:

a) aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille;

b) aliquota ridotta nella misura del 6,6 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

2. di determinare nella misura annua di L. 250.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CELLINO ATTANASIO

Il comune di CELLINO ATTANASIO (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1999:

l'applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale di L. 220.000;

l'applicazione dell'aliquota del 5 per mille e la detrazione di L. 500.000 per le abitazioni principali di nuova costruzione per una durata di anni cinque dal rilascio del certificato di abitabilità;

l'applicazione dell'aliquota del 4 per mille per gli insediamenti produttivi industriali, artigianali e commerciali;

l'applicazione dell'aliquota del 6 per mille alle abitazioni secondarie con riduzione al 5 per mille a chi produce un contratto di locazione regolarmente registrato;

l'esenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo n. 449 del 27 dicembre 1997, dal pagamento dell'I.C.I. in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici per la durata di anni 3.

(Omissis).

COMUNE DI CELLIO

Il comune di CELLIO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

2. di non applicare nessuna riduzione di imposta e nessuna maggiorazione di detrazione;

3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CENATE SOPRA

Il comune di CENATE SOPRA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 7 per mille.

(Omissis).

3. di applicare una aliquota ridotta pari al 5,80 per mille ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 a favore delle persone fisiche soggetti passivi, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale con una detrazione d'imposta pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CENATE SOTTO

Il comune di CENATE SOTTO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 le seguenti aliquote e detrazioni dell'I.C.I. già in vigore per gli anni 1997 e 1998:

applicazione dell'aliquota ridotta del 5,70 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per le unità immobiliari equiparate ad abitazioni principali di cui all'art. 9 commi 1 e 2 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 58 in data 28 dicembre 1998 e modificato con la deliberazione consiliare n. 3 del 26 marzo 1999;

detrazione di L. 220.000 per le abitazioni principali e per le unità immobiliari equiparate ad abitazioni principali di cui all'art. 9 comma 2 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 58 in data 28 dicembre 1998 e modificato con la deliberazione consiliare n. 3 del 26 marzo 1999;

unica aliquota del 7 per mille per tutti gli altri contribuenti; in conformità all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI CENESELLI

Il comune di CENESELLI (provincia di Rovigo) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire nella misura del 5,5 per mille l'aliquota unica I.C.I., per l'anno 1999 e stabilire in L. 200.000 la detrazione annua ordinaria per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per i motivi in premessa indicati.

(Omissis).

3. di stabilire per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 300.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, in relazione alle particolari situazioni di carattere sociale e più precisamente per le seguenti categorie di contribuenti:

a) nucleo familiare composto da un pensionato avente come reddito complessivo annuo un importo non superiore a L. 11.000.000;

b) nucleo familiare composto da due pensionati aventi come reddito complessivo annuo un importo non superiore a L. 20.000.000;

4. di stabilire che tale detrazione viene concessa previa presentazione da parte dei contribuenti interessati di apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:

autocertificazione dei redditi relativi all'anno precedente a quello d'imposta I.C.I.;

copia delle relative dichiarazioni dei redditi o, in mancanza, dei modelli 101 e/o 201.

(Omissis).

COMUNE DI CEPPO MORELLI

Il comune di CEPPO MORELLI (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno finanziario 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti percentuali:

prima casa: 5 per mille;

seconda casa e tutto quello che non è prima casa: 6,5 per mille;

detrazione prima casa: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CERDA

Il comune di CERDA (provincia di Palermo) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

approvare la proposta di deliberazione dell'ufficio tributi prredisposta dal responsabile del procedimento relativa all'oggetto, nel testo meglio descritto in premessa, che qui si intende integralmente riportata;

(Omissis).

stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui al secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, nella misura del 5 per mille;

stabilire per l'anno 1999 l'ammontare della detrazione spettante per l'abitazione principale in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale detrazione.

(Omissis).

COMUNE DI CEREGNANO

Il comune di CEREGNANO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, per tutto quanto esposto in premessa, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure del 4, 6 e 7 per mille, secondo i casi e con i criteri meglio indicati in premessa, facendola pertanto propria:

4 per mille:

a) per gli immobili utilizzati per l'esercizio dell'attività imprenditoriale dal giovane coltivatore diretto ovvero dal giovane imprenditore agricolo, commerciale o artigianale, iscritto negli appositi elenchi previdenziali ed assistenziali, che eserciti l'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia. Per «giovane» si intende colui che non ha ancora compiuto il quarantunesimo anno di età;

b) a tutti i soggetti passivi I.C.I., qualora gli immobili oggetto della tassazione siano stati dati in affitto o comodato al «giovane coltivatore o imprenditore» così come identificato al punto precedente.

Per poter usufruire dell'aliquota ridotta del 4 per mille il contribuente dovrà presentare all'ufficio tributi comunale apposita richiesta autocertificazione entro la scadenza del termine per il versamento della prima rata d'imposta nella quale dovrà indicare:

cognome, nome, dati anagrafici e fiscali;

estremi per il riconoscimento della qualifica di giovane imprenditore o agricoltore (riferimenti camerali, iscrizione casse previdenziali ed assistenziali);

indicazione dell'immobile oggetto dell'agevolazione;

7 per mille:

a) per i fabbricati adibiti ad abitazione non locati e per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Tale aliquota, in ogni caso, non si applica per i fabbricati rientranti nella definizione di abitazione principale o equiparabili all'abitazione principale ai sensi dell'art. 8 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;

b) agli immobili classificati in catasto nel gruppo «C», ad esclusione delle categorie C/6 e C/7, non locati e per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

6 per mille: per tutte le altre tipologie di immobili e di contribuenti.

(Omissis).

di stabilire che la detrazione di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, verrà applicata anche per l'anno 1999 nelle misure e con i criteri stabiliti con la deliberazione consiliare n. 8 del 28 febbraio 1998.

Deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 28 febbraio 1998

1. di stabilire in L. 500.000 (rapportate al periodo d'anno) l'ammontare della detrazione prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che siano titolari di pensione sociale e che abbiano quale ulteriore reddito quello derivante dalla casa adibita ad abitazione principale, che vivono soli o con il coniuge nelle stesse condizioni.

(Omissis).

COMUNE DI CERETE

Il comune di CERETE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare: l'aliquota I.C.I. nella percentuale unica del 5,5 per mille, con detrazione prima casa pari a L. 200.000 estesa anche alle abitazioni date in uso gratuito a parenti di primo grado come da art. 8 del regolamento «Per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili», approvato con deliberazione consiliare n. 68 del 10 settembre 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CERRETO GUIDI

Il comune di CERRETO GUIDI (provincia di Firenze) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare relativamente all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 le aliquote così come e più analiticamente descritte nell'allegato «*A*» che entra a far parte integrante e sostanziale del presente atto e riportate di seguito:

1) aliquota 4,7 per mille:

a) abitazione principale;

b) abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado;

2) aliquota 6,5 per mille:

a) alloggi posseduti in aggiunta alla abitazione principale locati ai sensi del codice civile;

b) immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

c) terreni;

d) aree fabbricabili;

3) aliquota 7 per mille:

a) alloggi non locati;

2. di adottare per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 sulla base della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CERRETO LAZIALE

Il comune di CERRETO LAZIALE (provincia di Roma) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria I.C.I. del 4,5 per mille;

2. di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CERRETO SANNITA

Il comune di CERRETO SANNITA (provincia di Benevento) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. al 4 per mille per la prima casa e detrazione di L. 200.000;

di confermare, altresì, l'aliquota I.C.I. al 6 per mille, limitatamente ad altri immobili, oltre la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI CERRINA

Il comune di CERRINA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille;

di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CERTALDO

Il comune di CERTALDO (provincia di Firenze) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;

2. di stabilire inoltre le seguenti aliquote diversificate per l'applicazione dell'imposta:

a) nella misura del 5,4 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

b) nella misura del 7 per mille per le unità immobiliari destinate a civile abitazione tenute sfitte, intendendosi come tali quelle non locate per l'intero anno;

3. di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale;

4. di elevare a L. 350.000 la detrazione per l'abitazione principale a favore dei soggetti che dimostrino di trovarsi in una delle seguenti situazioni di disagio economico e sociale:

1) famiglia di soli ultrasessantenni al 1° gennaio 1999;

2) famiglie che abbiano all'interno soggetti portatori di handicap come riconosciuti dalla legge n. 104/1992 o in condizioni di assoluta non autosufficienza permanente, certificata dal servizio sanitario della A.S.L., purché non tenuti per più di 6 mesi presso strutture pubbliche o private;

3) famiglie in cui tutti i componenti si trovino in stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda.

I contribuenti così individuati dovranno inoltre presentare i seguenti requisiti:

essere proprietari del solo immobile abitato, la cui rendita catastale non superi L. 1.160.000;

avere un reddito familiare procapite non superiore a L. 10.000.000 annui, ovvero L. 11.000.000 nel caso di persone sole. Il reddito derivante dal possesso del fabbricato abitato non concorre alla determinazione del reddito procapite. Per famiglia, ai fini dell'applicazione della presente deliberazione, si intende una convivenza di fatto, anche senza vincoli di parentela, comprese quindi le persone comunque conviventi nell'unità immobiliare.

Tale detrazione è elevata a L. 400.000 per gli ultrasessantacinquenni con reddito pro-capite derivante da pensione sociale non superiore a L. 5.500.000.

Per poter usufruire delle suddette agevolazioni, il contribuente, in possesso di tutti i requisiti, dovrà presentare domanda in carta libera indirizzata all'ufficio tributi entro il 30 giugno 1999 nella quale verranno indicati:

autocertificazione dell'ammontare dei redditi percepiti nell'anno precedente, o copia della dichiarazione dei redditi relativi all'anno precedente;

autocertificazione di non possedere altri beni immobili oltre alla casa di abitazione redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte superiori a L. 2.000.000 procapite;

autocertificazione comprovante lo stato di soggetto portatore di handicap o non autosufficienza permanente;

autocertificazione inerente lo stato di disoccupazione.

(Omissis).

COMUNE DI CERVASCA

Il comune di CERVASCA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, relativamente all'I.C.I. in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

aliquota unica: 4,8 per mille;

riduzione unica: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CERVIGNANO D'ADDA

Il comune di CERVIGNANO D'ADDA (provincia di Lodi) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 come di seguito:

1) nella misura del 5,2 per mille per abitazioni, pertinenze, immobili commerciali, terreni in genere;

2) nella misura del 7 per mille per quei terreni che, all'interno del centro abitato, hanno destinazione urbanistica residenziale di recupero con indice di edificazione a 2,5 mc/mq.

(Omissis).

COMUNE DI CERVINARA

Il comune di CERVINARA (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, nella misura del 6,3 per mille l'aliquota ordinaria I.C.I. e nella misura del 5,5 per mille l'aliquota ridotta per le abitazioni principali dei soggetti residenti, art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI CERVO

Il comune di CERVO (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di rideterminare le aliquote I.C.I. per l'anno 1998 come di seguito specificato:

aliquota ordinaria: 6,8 per mille;

terreni agricoli: 5,5 per mille;

abitazione principale di residenti nel comune: 5 per mille;

abitazioni locate adibite ad abitazione principale di residenti nel comune: 5 per mille;

abitazioni locate a non residenti: 6,8 per mille;

abitazioni non locate: 7 per mille;

2. di fissare la detrazione dell'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CESSANITI

Il comune di CESSANITI (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CESSAPALOMBO

Il comune di CESSAPALOMBO (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per il 1999 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille fissando la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000;

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguino interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

di dare atto che l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI CHIANCHE

Il comune di CHIANCHE (provincia di Avellino) ha adottato, il 3 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di applicare per l'anno 1999 l'aliquota imposta I.C.I. pari al 7 per mille e la riduzione del 50% di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, nonché la detrazione di L. 200.000 dell'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CHIANNI

Il comune di CHIANNI (provincia di Pisa) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota unica I.C.I. del 5 per mille;

2. di stabilire per l'anno 1999 in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

3. di elevare, per l'anno 1999, la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 per le seguenti categorie di soggetti passivi:

a) avere compiuto il 65° anno di età al 1° gennaio 1999, essere possessori del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione, essere in condizione non lavorativa con un reddito complessivo familiare lordo, escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione, riferito all'anno 1998 non superiore a L. 20.000.000 se unico componente il nucleo familiare, incrementato di una quota di L. 3.000.000 per ogni componente il nucleo familiare;

b) per i nuclei familiari formati da giovani coppie, con o senza figli, coniugati o conviventi (iscritti nello stesso stato di famiglia) da non oltre due anni alla data del 1° gennaio 1999, in cui entrambi i componenti siano di età inferiore ai trentacinque anni al 1° gennaio 1999 e dispongano di un reddito complessivo familiare lordo, escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione, riferito all'anno 1998, non superiore a L. 30.000.000;

4. di stabilire che l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale debba essere subordinata alle seguenti ulteriori condizioni:

che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare;

che l'immobile per il quale si chiede la maggiore detrazione non sia classificato nei gruppi catastali: A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico e storico);

che i contribuenti che intendono usufruire dei benefici sopra descritti, debbano presentare apposita domanda, corredata della relativa documentazione, all'ufficio tributi entro la data del 30 giugno 1999;

5. di stabilire che il diritto all'elevazione della detrazione per l'abitazione principale spetti anche se il soggetto passivo o un suo familiare possiede un piccolo appezzamento di terreno, diverso da area fabbricabile, sul quale l'attività agricola viene esercitata in forma non imprenditoriale (coltivato occasionalmente e senza struttura organizzativa, cosiddetti «orticelli»).

(Omissis).

COMUNE DI CHIANOCCO

Il comune di CHIANOCCO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille confermando in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI CHIARAMONTI

Il comune di CHIARAMONTI (provincia di Sassari) ha adottato, il 9 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille, sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (detrazione d'imposta L. 200.000 annue).

(Omissis).

COMUNE DI CHIARANO

Il comune di CHIARANO (provincia di Treviso) ha adottato, il 1° febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

aliquota ordinaria (aliquota deliberata per tutti gli immobili soggetti all'imposta che non rientrano nella categoria successiva): 6 per mille;

aliquota per l'abitazione principale (decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, art. 4): 5,5 per mille;

2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo (art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992).

(Omissis).

COMUNE DI CHIESANUOVA

Il comune di CHIESANUOVA (provincia di Torino) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille per tutti gli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CHIEVE

Il comune di CHIEVE (provincia di Cremona) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

aliquota ordinaria 5 per mille;

per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili è elevata a L. 300.000 nei seguenti casi:

anziani che avevano 60 anni alla data del 31 dicembre 1998 e con un reddito annuo lordo non superiore a L. 19.000.000, elevato a L. 25.700.000 se il coniuge è a carico;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

5. di determinare per l'anno 1999 l'aumento della detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in L. 300.000 nelle seguenti circostanze:

anziani che avevano 60 anni alla data del 31 dicembre 1998 e con un reddito annuo lordo non superiore a L. 19.000.000, elevato a L. 25.700.000 se il coniuge è a carico;

6. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

9. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI CHIONS

Il comune di CHIONS (provincia di Pordenone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di rideterminare, per quanto di competenza, l'aliquota per l'abitazione principale fissandola al 4,5 per mille, mantenendo inalterata quella del 5 per mille su tutti gli altri immobili.

(Omissis).

di determinare in L. 240.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CHITIGNANO

Il comune di CHITIGNANO (provincia di Arezzo) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 uguali a quelle vigenti per il 1999 e cioè:

nella misura del 5,7 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale;

nella misura del 6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale di qualunque destinazione catastale.

(Omissis).

COMUNE DI CHIUSA - KLAUSEN

Il comune di CHIUSA - KLAUSEN (provincia di Bolzano) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di aumentare per l'anno 1999 ai sensi dell'art. 3, comma 55 della legge dd. 23 dicembre 1996, n. 662 la detrazione dell'I.C.I. per la prima abitazione da L. 200.000 a L. 300.000 e di applicare per l'abitazione principale in linea di massima una detrazione di L. 300.000;

2. di determinare la detrazione dell'I.C.I. per la prima abitazione nell'ipotesi di presupposti socialmente precari in L. 500.000, nel caso che il contribuente é in possesso dei seguenti requisiti:

a) valore catastale rivalutato dell'edificio non superiore a L. 100.000.000;

b) il reddito imponibile della famiglia non è superiore al doppio dell'importo del minimo vitale.

Secondo l'art. 6 del D.P.G.P. dd. 1° febbraio 1991, n. 2 risultano per il momento i seguenti importi del reddito:

singola persona: L. 17.544.000;

due persone: L. 24.840.000;

tre persone: L. 30.696.000;

quattro persone: L. 36.528.000;

cinque persone: L. 40.920.000;

per ogni ulteriore membro di famiglia suppletive, L. 4.392.000;

3. non siano possessori, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare come definito al punto 2, di altri beni immobili sul territorio nazionale o all'estero con esclusione dell'unico garage o posto macchina al servizio dell'abitazione principale e dei redditi dominicali aggiornati dei terreni non edificabili inferiori a L. 2.500;

4. che non coabitino con persone provviste di reddito ed estranee al nucleo familiare;

5. le domande, redatte in carta libera utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'ufficio tasse del comune e firmate dagli interessati devono essere presentate all'ufficio tasse, che ne rilascia ricevuta, presso il municipio di Chiusa, entro il 31 marzo 1999.

6. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comune sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune di principio nella misura del 4,7 per mille;

7. per i seguenti casi sarà applicata l'aliquota I.C.I. del 6 per mille:

a) per appartamenti affittati, i quali per gli inquilini non sono abitazioni principali;

b) abitazioni inabitate.

(Omissis).

COMUNE DI CHIUSI

Il comune di CHIUSI (provincia di Siena) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

visto che la giunta municipale, propone di confermare anche per l'anno 1999 l'elevazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 esclusivamente per i casi sottoelencati:

a) proprietari della prima casa in cui l'unico reddito del nucleo familiare sia costituito da una sola pensione sociale;

b) proprietari della prima casa in cui l'unico reddito del nucleo familiare sia costituito da una sola pensione di importo uguale al trattamento minimo;

c) proprietà di prima casa da parte di nucleo familiare il cui reddito è costituito da due pensioni di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) proprietari della prima casa che versino in particolari condizioni:

1) disagio economico e sociale su specifica indicazione e segnalazione del servizio sociale, che può essere effettuata anche su richiesta dell'interessato;

2) casi o presenza di malattie particolari che necessitano di spese notevoli per cure mediche e sempre su segnalazione del servizio sociale, che può essere effettuata anche su richiesta dell'interessato.

Specificato che le condizioni di cui sopra dovranno essere supportate da idonea documentazione probatoria (dichiarazioni reddituali, certificati di disoccupazione, documentazione rilasciata dal servizio sociale, ecc.).

(Omissis)

Delibera

1. di confermare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

a) aliquota ordinaria 5,5 per mille;

b) aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale posseduta da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune, oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché residenti nel comune;

a) aliquota del 5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni ed in particolare per le unità immobiliari di categoria A/10 e dei gruppi B, C e D per i terreni agricoli e aree fabbricabili;

d) aliquota al 7 per mille per le unità immobiliari di categoria A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 e A/11 non locate, intendendosi per tali gli alloggi non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposizione e/o utilizzati in modo saltuario, o privi di contratto d'affitto registrato. Sono esclusi gli alloggi concessi in comodato o comunque utilizzati da parenti fino al terzo grado (figli, genitori, fratelli, zii) e relativi coniugi, che risultano ivi residenti, e i fabbricati sfitti realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000;

3. di confermare che è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di confermare l'elevazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, della detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 esclusivamente per i casi specificati in premessa, secondo quanto riportato dalla lettera *a)* alla lettera *d)*, compresi i punti 1) e 2), ai sensi del comma 3, art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituto dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e integrato dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50.

(Omissis).

COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA

Il comune di CHIUSI DELLA VERNA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI CIAMPINO

Il comune di CIAMPINO (provincia di Roma) ha adottato, l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nella misura ordinaria del 4,75 per mille;

2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996, in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CINIGIANO

Il comune di CINIGIANO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 e con decorrenza dal 1° gennaio 1999, mutamento all'importo della detrazione per l'abitazione principale, come segue:

a) per l'abitazione principale e sue pertinenze come da art. 5 del regolamento: I.C.I. 5 per mille;

b) per le unità immobiliari utilizzate direttamente dal proprietario esercente attività produttive e/o imprenditoriali, artigianali, commerciali ed industriali distintamente censite in catasto esclusivamente alla categorie C/1, C/3, D/1, D/2, D/3, D/7 e D/8 5 per mille;

c) per gli «Altri fabbricati» 7 per mille;

d) per le «Aree fabbricabili» 7 per mille;

e) per i terreni agricoli l'imposta non è dovuta ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

2. determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 per tutti i contribuenti senza distinzione alcuna di reddito e/o condizione sociale.

(Omissis).

COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE

Il comune di CINTO CAOMAGGIORE (provincia di Venezia) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

2. di stabilire la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) per l'anno 1999 in L. 220.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

3. di stabilire la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 in L. 270.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale possedute dai contribuenti i quali, pur essendo proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, sono assistiti dal comune in via continuativa nel corso dell'anno 1999; inoltre, lo stesso aumento di detrazione è concesso per le unità immobiliari sempre possedute in proprietà, usufrutto, uso od abitazione, costituenti l'abitazione principale relativamente ad interi nuclei familiari, oltre ad eventuali altri occupanti la stessa unità immobiliare, il cui reddito è costituito, per l'anno 1999, solo da pensioni sociali o minime I.N.P.S. e per un importo totale annuo non superiore a L. 16.000.000 al lordo delle imposte sui redditi e da fondiari per un importo non superiore a L. 720.000. Restano escluse dal computo le rendite relative all'eventuale garage o pertinenza.

(Omissis).

COMUNE DI CINZANO

Il comune di CINZANO (provincia di Torino) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare le aliquote dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

a) abitazione principale 6 per mille;

b) aree fabbricabile 7 per mille;

c) altri fabbricati 8,50 per mille.

2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportato al periodo dell'anno solare durante il quale si protrae tale destinazione;

3. di dare atto che secondo quanto previsto dall'art. 20 del regolamento in materia di I.C.I., approvato con deliberazione C.C. n. 31 del 22 dicembre 1998.

Sono equiparate alle categorie principali:

le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate.

Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito:

a) ai genitori e figli;

b) al coniuge, ancorché separato o divorziato.

(Omissis).

COMUNE DI CIRIÈ

Il comune di CIRIÈ (provincia di Torino) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, nella misura unica del 5,80 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di determinare in L. 230.000, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1999, la detrazione dall'imposta dovuta per:

a) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI CIRIMIDO

Il comune di CIRIMIDO (provincia di Como) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto che segue l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

aliquota del 4,8 per mille (conferma di quella fissata per il 1997-1998 per abitazioni di cui all'art. 7 del regolamento I.C.I. ed altri immobili;

aliquota del 6,8 per mille per le abitazioni sfitte precisando che si intendono sfitte (non locate) le case, seppur abitate:

a) il cui contratto di locazione non sia stato registrato;

b) il cui reddito non sia stato dichiarato ai fini dell'applicazione dell'imposta sui redditi;

c) che non siano state denunciate ai fini dell'applicazione I.C.I.

Per le abitazioni principali:

a) detrazione minima di L. 200.000 prevista dalla legge.

Tale detrazione è elevata a L. 300.000, escluse le abitazioni classificate A1, A8, A9, relativamente alle seguenti categorie sociali:

a1) nuclei familiari di cui fa parte una persona handicappata che usufruisce dell'indennità di accompagnamento, qualunque sia il reddito del nucleo;

a2) nuclei familiari che hanno un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF, composto esclusivamente da redditi da pensione e da reddito sull'abitazione principale sino a L. 20.000.000, pertanto i nuclei familiari che hanno redditi derivanti da altre fonti, anche se di importo inferiore a L. 20.000.000, non usufruiscono della suddetta agevolazione;

b) detrazione di L. 500.000 solo per le abitazioni date in locazione al comune che le utilizzerà per scopi sociali.

Gli interessati che ritengono di avere i suddetti requisiti devono presentare entro il 30 giugno 1999 apposita documentazione (o autocertificazione) da redigere su moduli disponibili presso l'ufficio tributi del comune che sarà a disposizione degli interessati per eventuali chiarimenti.

(Omissis).

COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE

Il comune di CITTÀ DELLA PIEVE (provincia di Perugia) ha adottato, il 2 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 nel 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che sarà applicata in questo comune nella misura unica;

2. in applicazione del disposto del comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che modifica l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la detrazione d'imposta di L. 200.000 prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, è elevata per l'anno 1999 a L. 280.000.

(Omissis).

COMUNE DI CITTANOVA

Il comune di CITTANOVA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA

Il comune di CIVITA CASTELLANA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota per l'applicazione delll'I.C.I. nella misura unica del 5 per mille;

(Omissis).

3. di riconoscere ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, modificato ed integrato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, comma 5 del regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni di seguito elencate, una ulteriore detrazione come sotto specificato agli effetti dell'applicazione dell'I.C.I., da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 già' prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992;

Pensionati

A) Ulteriore detrazione di L. 150.000;

1) possesso del solo appartamento abitato — compreso nelle categorie catastali A/2-A/6, con esclusione della quarta classe della A2 — ed eventuale garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1998.

Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

2) avere compiuto il sessantesimo anno di età alla data del 1° gennaio 1998;

3) essere in condizione non lavorativa e con un reddito da pensione non superiore a L. 15.000.000 annui lordi, riferito all'anno 1998.

Il reddito è quello del singolo contribuente, senza alcun riferimento, quindi, al reddito del nucleo familiare.

L'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 150.000 è subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare;

4) abitazione di categoria da A/2 ad A/6, con esclusione della quarta classe della A/2.

B) Proprietari, usufruttari di immobili uso abitazione, di immobili adibiti ad abitazione principale.

Ulteriore detrazione di L. 100.000.

1) per i soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta per gli immobili adibiti ad abitazione principale, compresi nelle categorie catastali A/2-A/6 (con esclusione della quarta classe della A/2).

Criteri applicativi.

I contribuenti che hanno diritto all'ulteriore detrazione di L. 150.000 o di L. 100.000, debbono presentare apposita autocertificazione redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e segg. della legge n. 15/1968 e della legge 15 maggio 1997, n. 27, e successive modificazioni, integrazioni, e variazioni, nella quale dichiarino:

nome, cognome ed indirizzo;

data di nascita;

codice fiscale;

di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 350.000 o fino a L. 300.000.

L'autocertificazione dovrà essere presentata direttamente al comune di Civita Castellana o spedita tramite raccomandata semplice entro il termine di pagamento della prima rata I.C.I. (30 giugno 1999).

Qualora il contribuente abbia già presentato negli anni precedenti dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, è esonerato dalla presentazione dell'autocertificazione di cui sopra.

Qualora la richiesta venga inviata oltre il termine del 30 giugno 1999 i contribuenti potranno tenere conto dell'intera detrazione spettante solo in questa sede.

I contribuenti che hanno inviato l'autocertificazione entro i termini potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1999, già tenere conto della detrazione richiesta.

Le ulteriori detrazione ammesse non sono cumulabili tra loro.

Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 472/1997 e del regolamento per l'applicazione e l'irrogazione delle sanzioni in materia di tributi locali.

(Omissis).

COMUNE DI CIVITELLA D'AGLIANO

Il comune di CIVITELLA D'AGLIANO (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire di conseguenza per l'esercizio 1999:

la conferma dell'aliquota I.C.I. al 5 per mille senza ulteriori determinazioni circa le possibili detrazioni che le disposizioni legislative consentono di applicare.

(Omissis).

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

Il comune di CIVITELLA DEL TRONTO (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per il corrente anno 1999 l'aliquota ai fini dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

Il comune di CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, pr l'anno 1999, in L. 250.000 la detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo o per l'unità immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti in linea diretta, ascendenti o discendenti, entro il primo grado purché i medesimi vi abbiano la residenza anagrafica;

2. di stabilire, per l'anno 1999, le seguenti aliquote I.C.I.;

5 per mille:

a) abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto;

b) soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto;

c) abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea diretta, ascendenti o discendenti, entro il primo grado purché i medesimi vi abbiano la residenza anagrafica e relative pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto;

6 per mille:

a) unità immobiliari ad uso di abitazione locate con contratto registrato da un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e relative pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto;

6,5 per mille:

a) unità immobiliari ad uso di abitazione possedute dal soggetto passivo in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale e relative pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto;

b) immobili diversi dalle abitazioni;

7 per mille:

a) unità immobiliari ad uso di abitazione non locate e relative pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto.

(Omissis).

COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO

Il comune di CIVITELLA PAGANICO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare, per l'anno 1999, per l'I.C.I., l'aliquota unica del 5 per mille su ogni immobile e terreno edificabile;

determinare, altresì, in L. 200.000, la detrazione per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CIVITELLA SAN PAOLO

Il comune di CIVITELLA SAN PAOLO (provincia di Roma) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1999, nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

a) terreni agricoli esenti per disposizione legislativa;

b) aree fabbricabili 4,50 per mille;

c) abitazione principale 5 per mille;

detrazione abitazionale principale L. 200.000.

N.B.: L'abitazione data in comodato gratuito a parenti fino al primo grado è considerata abitazione principale e segue, pertanto, l'aliquota del 5 per mille con diritto all'applicazione della relativa detrazione di L. 200.000;

d) altri fabbricati 5,75 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CLIVIO

Il comune di CLIVIO (provincia di Varese) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. *di determinare* per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. da applicare nel comune di Clivio, nelle seguenti misure:

aliquota del 5 per mille da applicare a tutti gli immobili, fatti salvi quelli previsti nei punti successivi;

aliquota del 6 per mille da applicare agli alloggi non locati, specificando che:

per alloggi non locati devono intendersi gli alloggi non occupati o privi di contratto di locazione.

Sono esclusi gli alloggi concessi in comodato o comunque utilizzati esclusivamente da parenti fino al terzo grado, che risultano ivi residenti;

l'aliquota del 6 per mille va rapportata ai mesi dell'anno durante i quali l'alloggio risulta non locato ai sensi di quanto specificato nel precedente punto;

aliquota del 2 per mille da applicare agli immobili che subiscano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente agli interventi iniziati nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999, per le sole unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, subordinando peraltro detta riduzione alla effettiva realizzazione degli interventi previsti, con recupero coattivo da parte dell'amministrazione in caso di inadempienza e con aggravio delle eventuali sanzioni di legge;

2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di determinare in L. 220.000 (diconsi lire duecentoventimila) la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalità indicate nell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dalla legge n. 662/1996;

4. di dare atto che l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dall'art. 5, comma 1, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CLUSONE

Il comune di CLUSONE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

1) aliquota ridotta, da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille;

2) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6,5 per mille;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ALER).

(Omissis).

COMUNE DI CODRONGIANOS

Il comune di CODRONGIANOS (provincia di Sassari) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per i motivi esposti in premessa, nelle seguenti misure le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 1999:

aliquota ridotta del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale:

aliquota ordinaria del 6 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili del tributo;

di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI COGORNO

Il comune di COGORNO (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare le aliquote dell'I.C.I. per il 1999 nei modi meglio sotto indicati:

(Omissis).

a) aliquota ordinaria, 5,5 per mille;

unità immobiliari in genere, ad eccezione di quelle indicate nel punto b);

b) aliquota differenziata, 6 per mille;

unità immobiliari ad uso abitativo sfitte per un periodo eccedente novanta giorni.

2. di determinare in L. 200.000 la detrazione da applicare in termini di imposta alla casa adibita ad abitazione principale sulla base di quanto disposto dall'art. 5 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI COLBORDOLO

Il comune di COLBORDOLO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 14 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 come segue:

nella misura del 5,90 per mille rapportato al valore degli immobili limitatamente alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

nella misura dei 6,50 per mille per tutti gli altri immobili.

2. di confermare, per l'anno 1989, l'aumento della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale agli effetti dell'I.C.I., fissata in L. 210.000 per le categorie A2, A3 ed A4 con delibera C.C. n. 6 del 27 febbraio 1998 per l'anno 1998 e in L. 200.000 per le categorie A1 e A7;

3. *(omissis);*

4. di confermare l'aliquota agevolata I.C.I. del 2 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari nei centri storici del Capoluogo e di Montefabbri ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

(Omissis).

COMUNE DI COLLAZZONE

Il comune di COLLAZZONE (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, confermando la stessa misura applicata per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI COLLEBEATO

Il comune di COLLEBEATO (provincia di Brescia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di elevare al 6 per mille, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. per tutte le fattispecie di immobili;

2. di confermare in L. 200.000 l'importo della detrazione per abitazione principale per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI COLLE BRIANZA

Il comune di COLLE BRIANZA (provincia di Lecco) ha adottato, il 22 dicembre 1998 ed il 25 febbraio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6,5 per mille;

2. di stabilire altresì, l'applicazione dell'aliquota minima del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999, in L. 200.000 l'importo da detrarre dall'imposta comunale dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo indipendentemente dall'accastamento della stessa;

2. di stabilire, per l'anno 1999, in L. 500.000 l'importo da detrarre allorché il soggetto passivo proprietario o titolare di diritto di superficie, uso o abitazione sull'unità immobiliare accatastata o da accatastare nelle categorie A2, A3, A4, A6 possegga uno dei requisiti seguenti ed a condizione che non sia titolare di alcun diritto reale su altro immobile:

a) soggetto passivo il cui reddito familiare complessivo imponibile ai fini IRPEF derivi dal solo importo della pensione da lavoro dipendente, oltre che dal reddito di fabbricato della sola abitazione e relativa pertinenza (box);

b) soggetto passivo portatore di handicap con attestato di invalidità civile;

c) soggetto passivo disoccupato nel 1998 per almeno sei mesi, regolarmente iscritto nelle liste di collocamento.

3. di precisare che in relazione alle situazioni di carattere sociale sopra indicate sub *a), b)* e *c)* il reddito imponibile IRPEF dell'intero nucleo familiare, composto da tutti coloro che risultano dallo stato di famiglia e che effettivamente coabitano col soggetto passivo, per l'anno 1998 non deve essere superiore a L. 15.000.000, tetto questo elevabile di L. 1.500.000 per ogni familiare a carico e di L. 3.000.000 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap.

(Omissis).

COMUNE DI COLLEPARDO

Il comune di COLLEPARDO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 20 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare *(omissis)* l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille;

2. di diversificare tale aliquota, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati, stabilendola, per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI COLLEPIETRO

Il comune di COLLEPIETRO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di prendere atto e confermare, (omissis), l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, come da delibera di giunta comunale n. 11 del 3 marzo 1999;

2. di non applicare per l'anno 1999 nessuna agevolazione, riduzione o detrazione di imposta ad eccezione della detrazione ordinaria valida per tutti di L. 200.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

(Omissis).

COMUNE DI COLLE SANNITA

Il comune di COLLE SANNITA (provincia di Benevento) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota del 5 per mille per l'imposta comunale sugli immobili;

2. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare L. 220.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI COLMURANO

Il comune di COLMURANO (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,50 per mille per l'abitazione principale del 6 per mille l'aliquota I.C.I. ordinaria e del 3 per mille l'aliquota agevolata a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti (per tre anni dall'inizio dei lavori);

di aumentare la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 1999 a L. 220.000;

(Omissis).

COMUNE DI COLOBRARO

Il comune di COLOBRARO (provincia di Matera) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 è determinata nella misura unica del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI COMERIO

Il comune di COMERIO (provincia di Varese) ha adottato, il 3 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

si determina, per l'anno 1999, un'aliquota I.C.I., unica, del 4,30 per mille;

si determina in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI COMUN NUOVO

Il comune di COMUN NUOVO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille;

2. di stabilire, per l'I.C.I. 1999, i seguenti criteri di detrazione per l'abitazione principale:

a) la detrazione sulla prima casa viene elevata da L. 200.000 a L. 400.000, previa presentazione di apposita domanda all'ufficio tributi del comune di Comun Nuovo, limitatamente ai nuclei familiari anziani (cioè uomini di almeno 65 anni di età e donne di almeno 60 anni di età), residenti a Comun Nuovo, risultati proprietari della sola abitazione e delle relative pertinenze, ed il reddito complessivo familiare lordo non superiore a L. 22.000.000 annue, riferite alla dichiarazione dei redditi 1997; per nucleo familiare, si intende il complesso delle persone che abitano e risiedono presso lo stesso immobile, a prescindere dalla presenza di separati stati di famiglia; la presentazione della domanda scritta ed il successivo accoglimento, da parte del comune, costituisce titolo necessario ed obbligatorio per usufruire della maggiore detrazione, nel rispetto di tutti i criteri sopra elencati, nessuno escluso;

b) la detrazione sulla prima casa viene elevata da L. 200.000 a L. 400.000, previa presentazione di apposita domanda all'ufficio tributi del comune di Comun Nuovo, limitatamente ai nuclei familiari in cui vi sia la presenza di portatori di handicap (l'handicap deve essere accertato da certificato rilasciato dall'ufficio invalidi civili dell'A.S.L. competente in cui si attesti un'invalidità uguale o superiore al 75%), residenti a Comun Nuovo, risultanti proprietari della sola abitazione e delle relative pertinenze, ed il reddito complessivo familiare lordo non superiore a L. 50.000.000 annue, riferite alla dichiarazione dei redditi 1997; per nucleo familiare si intende il complesso delle persone che abitano e risiedono presso lo stesso immobile, a prescindere dalla presenza di separati stati di famiglia; la presentazione della domanda scritta ed il successivo accoglimento, da parte del comune, costituisce titolo necessario e obbligatorio per usufruire della maggiore detrazione, nel rispetto di tutti i criteri sopra elencati, nessuno escluso.

(Omissis).

COMUNE DI CONA

Il comune di CONA (provincia di Venezia) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, in applicazione delle disposizioni e delle motivazioni riportate in narrativa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'anno 1999 nella misura unica del 6 per mille.

2. di mantenere inalterato in L. 200.000 annue il limite della detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come previsto dall'art. 8, secondo comma, del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CONCA CASALE

Il comune di CONCA CASALE (provincia di Isernia) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CONCESIO

Il comune di CONCESIO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

6 per mille per le unità immobiliari non direttamente adibite ad abitazione principale;

5 per mille per le pertinenze alla prima abitazione (box, cantine, soffitte, ecc.) distanti dall'abitazione principale non più di m 200;

5 per mille per la seconda abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea o collaterale entro il primo grado, i quali vi abbiano stabilito la propria abitazione principale;

2. di determinare per l'anno 1999 in L. 200.000 il valore dell'ulteriore detrazione rispetto a quella fissata obbligatoriamente per legge;

3. di determinare che per il riconoscimento dell'ulteriore detrazione a favore dell'abitazione principale ed eventualmente della seconda casa dei soggetti passivi d'imposta devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) avere un'unica abitazione, oltre alle pertinenze, ex articolo del regolamento I.C.I., il cui valorre non sia superiore a L. 95.000.000;

b) il reddito del nucleo familiare debitamente documentato deve essere, in relazione al numero dei componenti inferiore o uguale al seguente:

Componenti nucleo familiare	Imponibile IRPEF anno 1998
1 persona	15.689.000
2 persone	21.708.000
3 persone	27.940.000
4 persone	33.314.000
5 persone	38.687.000
6 persone	41.911.000
Oltre	49.432.000

4. di stabilire che l'utente-contribuente, al fine di beneficiare delle suesposte agevolazioni, deve provvedere a presentare apposita istanza entro il 30 giugno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA

Il comune di CONCORDIA SAGITTARIA (provincia di Venezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per lanno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille;

2. di elevare la detrazione per abitazione principale a L. 250.000 nel caso di nuclei familiari di lavoro dipendente o pensione inferiore a L. 16.000.000 (con esclusione del reddito derivante da abitazione principale). La detrazione compete in misura unica annuale al verificarsi delle condizioni richieste previa autocertificazione attestante la mancanza di redditi derivanti da rendite finanziarie da capitali o reddito di qualsiasi altra natura da effettuarsi su appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio tributi ed approvati dal funzionario responsabile con propria determinazione entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. La comunicazione resta valida anche per gli anni successivi qualora sussistano le condizioni per l'agevolazione.

(Omissis).

COMUNE DI CONSELVE

Il comune di CONSELVE (provincia di Padova) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

a) di fissare l'aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille per l'anno 1999 con le differenziazioni di seguito indicate:

1) aliquota nella misura del 5,3 per mille in riferimento esclusivamente alla tipologia delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, meglio specificate nel regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, fatta eccezione per le pertinenze;

2) aliquota nella misura del 7 per mille solamente per gli alloggi non locati (e/o non occupati) e relative pertinenze, per i quali tale condizione sussista in via continuativa dal 1° gennaio 1998 alla data della scadenza del versamento di acconto, da detta condizione sono esclusi gli alloggi rientranti nella fattispecie di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

b) di aumentare a decorrere dall'anno 1999, la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili da L. 200.000 a L. 300.000, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dai contribuenti, i quali, pur essendo proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto o abitazione, sono assistiti dal Comune in via continuativa; inoltre lo stesso aumento di detrazione è concesso per le abitazioni principali di proprietà dei nuclei familiari il cui unico reddito riferito all'anno 1998 rientra nella tabella seguente:

n. 1 componente: L. 14.000.000;

n. 2 componenti: L. 18.000.000;

n. 3 o piu componenti: L. 23.000.000.

Inoltre possono usufruire della citata detrazione le famiglie che hanno presenza di portatori di handicap, non deambulanti, certificati dal Servizio sanitario nazionale.

In tutti i casi, l'unità immobiliare deve essere l'unica proprietà del nucleo familiare nel corso del 1999 oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritto di abitazione. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale (anche) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996.

Sono escluse dal beneficio le unità immobiliari del gruppo A classificato A/1, A/7, A/8, A/9, a meno che non si tratti di abitazione dei portatori di handicap sopraindicati;

c) i soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione in questione dovranno indicarne l'importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento. Dovranno inoltre presentare apposita richiesta, nella forma dell'autocertificazione prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestando la posizione, sia del soggetto che del proprio nucleo familiare, nei riguardi dei diritti reali sull'unità adibita a propria abitazione principale e la situazione complessiva dei redditi prodotti nell'anno 1998. Detta autocertificazione dovrà essere presentata, pena la decadenza, entro il 15 giugno 1999 all'ufficio tributi del comune.

L'amministrazione comunale si riserva, comunque, di chiedere documentazione integrativa comprovante l'esistenza di presupposti per il beneficio della maggiorazione come qui stabilita.

(Omissis).

COMUNE DI CONTURSI TERME

Il comune di CONTURSI TERME (provincia di Salerno) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. in questo comune, con effetto 1° gennaio 1999:

aliquota del 4,50 per mille per le abitazioni principali possedute dalle persone fisiche e dai soci delle cooperative a prorpietà indivisa sempre che si tratti anche per il socio di cooperativa, di prima casa;

aliquota del 6 per mille per tutti gli altri fabbricati;

aliquota del 5 per mille per le aree edificabili.

(Omissis).

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI COPIANO

Il comune di COPIANO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per le motivazioni in narrativa, al 5 per mille imposta sugli immobili nell'anno 1999;

2. di prendere e dare atto che per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CORANA

Il comune di CORANA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille, per tutti gli immobili;

2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CORATO

Il comune di CORATO (provincia di Bari) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 6 per mille. Diversificare l'aliquota dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del sogetto passivo, stabilendola nella misura del 5 per mille, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, con l'elevazione della detrazione dell'imposta dovuta per l'unità medesima pari a L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO

Il comune di CORIGLIANO CALABRO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, così come determina, per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che è applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille, confermando la detrazione come per legge.

(Omissis).

COMUNE DI CORLETO MONFORTE

Il comune di CORLETO MONFORTE (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, anche per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale per gli immobili (I.C.I.), in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia descritte in narrativa, nella misura unica del 5 per mille, con la riduzione del 50% per gli immobili inagibili o inabitabili o di fatto non abitati (prevista dall'art. 8, primo comma, del detreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504), e la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale (prevista dall'art. 8, secondo comma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504).

(Omissis).

COMUNE DI CORNELIANO D'ALBA

Il comune di CORNELIANO D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, nella misura unica del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di confermare, altresì, in L. 200.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI CORTALE

Il comune di CORTALE (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare *(omissis)* nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune per l'anno 1999, sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e al 6 per mille per tutte le altre unità immobiliari soggette al tributo, quantificando il gettito complessivo presunto a L. 220.000.000;

2. di prendere atto che l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibite ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, come previsto dall'art. 3 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CORTE DE' FRATI

Il comune di CORTE DE' FRATI (provincia di Cremona) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999 aliquota da applicare in misura unica per tutti i soggetti passivi e per tutti gli immobili 5,5 per mille;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51, e 52 lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da piu soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

5. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

6. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 alle modalità di applicazione dell'imposta

ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963 soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI CORTONA

Il comune di CORTONA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999, *(omissi)* le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota 4,5 per mille:

a) a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

b) in favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

c) in favore di persone anziane o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari il cui alloggio posseduto a titolo di proprietà o usufrutto è considerato direttamente adibito ad abitazione principale a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata;

aliquota 5,5 per mille per le pertinenze degli immobili adibiti ad abitazione principale;

aliquota 6,5 per mille per gli immobili ad uso abitativo non locati, locati solo saltuariamente o comunque dati in locazione a soggetti che non li utilizzano come abitazione principale;

aliquota 6,2 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili.

(Omissis).

COMUNE DI COSIO D'ARROSCIA

Il comune di COSIO D'ARROSCIA (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare la proposta della Giunta comunale di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI COSTIGLIOLE D'ASTI

Il comune di COSTIGLIOLE D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

4. *di confermare* l'aliquota I.C.I. *ordinaria per* l'anno 1999 nella misura del 5,75 per mille e nella misura del 4 per mille per i proprietari di immobili locati con contratti stipulati ai sensi della legge n. 431/1998 e di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200 000.

(Omissis).

COMUNE DI COTIGNOLA

Il comune di COTIGNOLA (provincia di Ravenna) ha adottato, il 17 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. così come stabilite per l'anno 1998 in relazione alle tipologie di immobili nelle misure seguenti:

Aliquota	Tipologia
A) 4 per mille	in riferimento a proprietari che eseguono: 1) interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili; 2) interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nei centri storici; 3) interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali; 4) interventi volti all'utilizzazione dei sottotetti. Tale aliquota è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui sopra dalla data di inizio dei lavori e per la durata di tre anni. Di ciò dovrà darsi comunicazione all'ufficio tributi del comune indicando di estremi della concessione edilizia.
B) 5,5 per mille	in riferimento a: 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal proprietario, oppure dal titolare dei diritti reale di usofrutto, uso, abitazione o superficie. Sono compresi i fabbricati classificati nella categona catastale «A» (con esclusione della categoria «A/10») e nelle categorie «C/6» e «C/7» che ne siano pertinenze; 2) terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale purché da esse stessi condotti. Sono tali le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità vecchiaia e malattia; 3) unità immobiliari adibite a negozi e botteghe (categoria catastale C/1) e a laboratori per arti e mestieri (categoria catastale C/3) il cui soggetto passivo eserciti direttamente la propria attività commerciale od artigianale; 4) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che abbiano al 31 dicembre 1998 o acquisiscano nel corso dell'anno 1999 la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 5) abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado, mediante contratto registrato, che la occupano quale abitazione principale;
C) 7 per mille	in riferimento a: 1) unità immobiliari adibite ad alloggio se non locate e/o non occupate stabilmente, ovvero in generale tenute a disposizione; sono compresi i fabbricati classificati nella categoria catastale «A» (con esclusione della categoria «A/10») e nelle categorie «C/6» e «C/7» che ne siano pertinenze. 2) aree fabbricabili residenziali di completamento per le quali non sia stata rilasciata concessione edilizia ad edificare; 3) terreni identificati dal P.R.G. come aree di espansione e di completamento soggetto a piano di utilizzo (cioè quei terreni destinati dal P.R.G. ad edilizia residenziale) per i quali non sia stata stipulata convenzione di lottizzazione oppure se stipulata siano trascorsi 10 anni dalla data della stipula, ad esclusione di quelli posseduti da un soggetto compreso tra quelli di cui alla lettera B, punto 2.
Ordinaria D) 6 per mille	In riferimento alle rimanenti tipologie di immobili assoggettati all'imposta, ivi compresi i fabbricati appartenenti alla categoria catastale «A/10».

di confermare per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale nelle misure seguenti:

a) detrazione di L. 200.000 per tutte le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi, così come specificato all'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, ad eccezione delle unità immobiliari i cui soggetti passivi si trovano nelle situazioni indicate alla lettera *b)*;

b) detrazione di L. 330.000 per le unità immobiliari i cui soggetti passivi si trovano in condizioni di particolare disagio economico o sociale secondo le sottoindicate «particolari situazioni di carattere sociale»:

di confermare per l'anno 1999 le seguenti situazioni di carattere sociale:

A) *Famiglie con due o più figli*:

nucleo familiare con due o più figli a carico in età non superiore a 26 anni;

proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., sé stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa ecc.);

reddito familiare complessivo lordo non superiore a L. 14.000.000 pro-capite.

La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto di godimento sulla medesima unità;

B) *Famiglie di pensionati*:

soggetto passivo di età non inferiore a 65 anni, solo o facente parte di un nucleo familiare composto da due persone una di età non inferiore a 65 anni e l'altra di età non inferiore ai 55 anni;

proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., sé stesso e l'eventuale altro componente del nucleo familiare, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

reddito familiare annuo complessivo lordo non superiore a L. 14.000.000 in quanto solo ovvero, in caso di appartenenza al nucleo familiare composto da due persone, reddito familiare annuo complessivo di L. 24.000.000.

La maggiore detrazione spetta in ogni caso ad entrambi i componenti del nucleo familiare predetto che siano nella posizione reddituale indicata, in ragione del 50% ciascuno quando siano comproprietari o contitolari di altro diritto sull'unità abitativa;

C) *Famiglie con portatori di handicap*:

soggetto passivo portatore di handicap, ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 «legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», con invalidità non inferiore al 75%, o facente parte di un nucleo familiare in cui almeno un componente è portatore di handicap con invalidità non inferiore al 75%;

proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., sé stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

reddito familiare annuo complessivo lordo non superiore a L. 14.000.000 in quanto solo, ovvero a L. 14.000.000 maggiorato di L. 10.000.000 per ogni eventuale ulteriore componente del nucleo familiare.

La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto di godimento sulla medesima unità

D) *Famiglie di giovani coppie*:

nucleo familiare con anzianità di formazione non superiore a quattro anni alla data del 1° gennaio 1999 con condizione che almeno uno dei componenti la coppia non abbia superato il trentesimo anno di età;

proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., sé stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

reddito familiare complessivo lordo non superiore a L. 14.000.000 pro-capite.

La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto di godimento sulla medesima unità;

E) *Famiglie numerose*:

soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare composto da un minimo di 5 componenti;

proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., sé stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

reddito familiare complessivo lordo non superiore a L. 12.000.000 pro-capite.

La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto di godimento sulla medesima unità;

F) *Famiglie assistite*:

soggetto passivo proprietario/comproprietario o titolare/-contitolare di altri diritti reali di godimento ai fini I.C.I., su tutto il territorio nazionale, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

avente diritto, in base ai vigenti regolamenti del comune di Cotignola, all'assistenza economica e sociale alla data del 1° gennaio 1999.

La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare, nel caso di più contribuenti dimoranti nell'unità abitativa, la maggiore detrazione spetta unicamente al soggetto passivo che si trovi nella particolare situazione di cui sopra, per la parte di essa che risulta dall'applicazione del criterio indicato all'art. 8 comma secondo, del decreto legislativo n. 504/1992 come meglio illustrato al punto E) della circolare del Ministero delle finanze n. 11/1993;

di determinare le seguenti modalità al fine del godimento della menzionata maggiore detrazione pari a L. 330.000 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente:

a) i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 1999;

b) i componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo non devono avere altre proprietà immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali pertinenze (garage, posto macchina, cantina, ecc.) né devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione);

c) sono comunque esclusi dall'agevolazione le abitazioni classificate in categoria A/1 (tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli e palazzi);

d) i limiti di reddito di cui alle particolari situazioni di carattere sociale sopra individuate devono essere determinate con riferimento a quanto dichiarato dal contribuente ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) per l'anno 1998;

e) il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito complessivo familiare lordo, riferito all'anno 1998, per i componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1° gennaio 1999.

f) ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione, sulla base dei criteri/requisiti sopra riportati, potrà avvalersene direttamente sui versamenti dell'imposta dovuti con l'obbligo di produrre, sotto la propria responsabilità, apposita autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti per il caso di «particolare situazione di carattere sociale» in cui il soggetto si identifica. Detta autocertificazione dovrà essere inoltrata all'ufficio tributi del comune di Cotignola entro e non oltre il termine di presentazione della dichiarazione I.C.I. dell'anno di riferimento, con la possibilità, per l'ufficio, di richiedere atti e documenti qualora sia ritenuto necessario in sede di controllo;

g) in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa da parte di più soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione I.C.I., la sopra citata autocertificazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto. In presenza di comproprietà o contitolarità di altro diritto reale di godimento tra coniugi l'autocertificazione potrà essere presentata da uno di essi per entrambi.

(Omissis).

COMUNE DI CRACO

Il comune di CRACO (provincia di Matera) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1999 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura dell'aliquota unica del 5,5 per mille;

di riconfermare per l'anno 1999 in L. 200.000, come per legge, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CRAVANZANA

Il comune di CRAVANZANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 3 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

ritenuto, *(omissis)* di mantenere per l'esercizio 1999 l'aliquota I.C.I. già stabilita nel 6 per mille.

(Omissis).

Delibera

per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. è fissata ai sensi art. 6 decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 come sost. art. 3 comma 53 legge 23 dicembre 1996 n. 662 mod. con art. 10 comma 2 decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669 conv. legge 28 febbraio 1997 n. 30.

(Omissis).

COMUNE DI CREMA

Il comune di CREMA (provincia di Cremona) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

a) di determinare l'aliquota da applicare sul valore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per quelle costituenti pertinenze dell'abitazione principale del soggetto passivo, ancorché iscritte separatamente in catasto (box, cantine, autorimesse, solai) in misura ridotta del 5,20 per mille;

b) di determinare per le unità abitative, possedute in aggiunta all'abitazione principale, non locate o tenute a disposizione del soggetto passivo e relative pertinenze, secondo le indicazioni e definizioni che si allegano alla presente deliberazione in allegato sub «B», l'aliquota maggiorata in misura del 7 per mille;

c) di determinare per tutti gli altri immobili diversi da quelli richiamati al punto *a)* e *b)*, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, l'aliquota ordinaria in misura del 5,50 per mille;

d) di elevare a L. 220.000 l'importo della detrazione da applicare all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo all'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

e) di riconoscere come direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. A tal fine sono definite, in allegato sub «A», apposite norme di recepimento;

f) di elevare a L. 400.000 la detrazione per abitazione principale, in relazione a situazioni particolari di disagio economico o sociale secondo i criteri che si allegano alla presente deliberazione in allegato sub «C».

(Omissis).

Allegato sub «A» alla deliberazione n. 44 del 30 marzo 1999

Condizioni per il riconoscimento della detrazione per l'abitazione principale in favore di soggetti che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Si considera adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

La predetta unità immobiliare deve tuttavia risultare non locata per il corrispondente periodo di ricovero.

Il contribuente che versi nelle predette condizioni può applicare la sola detrazione riconosciuta dal comune per l'abitazione principale senza dover presentare alcuna richiesta (per l'anno 1999 L. 220.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae il possesso dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale).

Il comune si riserva di effettuare controlli per accertare il sussistere delle condizioni di cui sopra, sia con riferimento ai dati dell'anagrafe della popolazione residente, sia con riferimento ai dati sui consumi delle utenze domestiche.

Il comune si riserva, inoltre, un'azione di accertamento sullo stato di mancata locazione dell'immobile oggetto della misura agevolativa per il periodo di ricovero del soggetto titolare dell'obbligo di imposta.

Allegato sub «B» alla deliberazione n. 44 del 30 marzo 1999

Identificazione e definizione delle ipotesi per le quali si applica l'I.C.I. al 7 per mille nell'anno 1999

Sono identificate quali fattispecie da assoggettare al pagamento dell'I.C.I. al 7 per mille nell'anno 1999 le unità immobiliari, adibite ad abitazione e relative pertinenze, così come definite, per il tipo di utilizzo identificato con «codice 2» di colonna 2 del quadro B concernente le variazioni dei redditi dei fabbricati, nelle istruzioni ministeriali per la dichiarazione dei redditi.

Rientrano pertanto nel novero delle fattispecie suddette le seguenti:

unità immobiliare destinata ad abitazione non locata in quanto a disposizione del proprietario, che la possiede in aggiunta all'abitazione principale, anche se per quest'ultima lo stesso proprietario corrisponda un canone di locazione;

unità immobiliare a disposizione posseduta in comproprietà o acquistata in multiproprietà limitatamente a coloro che non la abitano.

Restano escluse dall'ipotesi di applicazione dell'I.C.I. al 7 per mille, invece, le seguenti altre fattispecie:

unità immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale, regolarmente locate, come attestabile sulla base di idoneo contratto (codici 3 e 4 di colonna 2 del quadro B dei modelli per la dichiarazione dei redditi);

unità immobiliari date in uso gratuito a un proprio familiare (parente od affine in linea retta e collaterale fino al secondo grado) a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;

una delle unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;

unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro comune;

unità in comproprietà utilizzate integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;

unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e dall'art. 7 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate.

Non rientrano in tale ultima fattispecie i casi di immobili per i quali siano attive delle utenze (acqua, energia elettrica, gas, telefono), sebbene con consumo pari o prossimo a zero, oppure delle utenze in attesa di reintestazione. Per tali immobili, ove riconducibili alla situazione rappresentata dal codice 2 sopra indicato, si applica l'aliquota del 7 per mille;

i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di ultimazione dei lavori a condizione che la comunicazione di ultimazione lavori sia avvenuta nei termini della concessione edilizia o delle eventuali proroghe.

L'aliquota del 7 per mille va applicata in relazione al periodo dell'anno nel quale l'alloggio è rimasto non locato o a disposizione secondo quanto precisato in precedenza.

Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Allegato sub «C» alla deliberazione n. 44 del 30 marzo 1999

BENEFICIARI

Possono usufruire dell'aumento della detrazione a lire:

A) L. 400.000 i proprietari ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso od abitazione), di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, con a carico familiare portatore di handicap, nonché al portatore di handicap capofamiglia (l'handicap deve essere certificato dalla commissione competente ai sensi della legge n. 104/1992).

B) L. 400.000 le persone ultrasessantenni, come risulta dall'anagrafe alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, proprietarie ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso od abitazione), di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definito dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni e dall'art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, ed aventi le caratteristiche previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, C6, C2, C7 e con reddito lordo riferito alla famiglia «anagraficamente definita» non superiore a L. 25.000.000, elevato di un ulteriore milione per ogni altro familiare a carico o nullatenente oltre il coniuge (riferimento reddito annuo precedente a quello di liquidazione dell'imposta e presunto per l'anno di versamento);

PROCEDURE

1) Il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione (su modulo fornito dal comune) di possesso dei requisiti per l'aumento della detrazione I.C.I..

2) Documenti da presentare (in carta semplice):

certificato catastale relativo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o copia della «dichiarazione I.C.I.», o copia del mod. 740/1993 (solo descrizione fabbricati ai fini I.C.I.) se la dichiarazione viene presentata per la prima volta;

copia mod. 730 o mod. Unico 98 (ex 740) o CUD (ex mod. 101 o 201) dei redditi dei componenti il nucleo familiare, riferiti all'anno precedente a quello di liquidazione dell'imposta (redditi anno 1998);

altra eventuale documentazione idonea a fornire notizie sulle particolari condizioni socioeconomiche della famiglia;

copia certificazione di portatore di handicap, in situazione di gravità accertata dalla competente commissione se la dichiarazione viene presentata per la prima volta;

3) L'ufficio potrà richiedere al contribuente ogni altro elemento utile ai fini del riconoscimento dell'agevolazione.

4) Nel caso di infedele dichiarazione si procederà al recupero delle somme non versate con l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme di legge vigenti.

5) La dichiarazione deve pervenire all'ufficio protocollo del comune, piazza Duomo n. 25, entro il 30 giugno 1999.

DISPOSIZIONI GENERALI

Non possono usufruire dell'aumento della detrazione I.C.I., coloro che possiedono — oltre all'abitazione principale e sue pertinenze — altre unità immobiliari (fabbricati e terreni) a qualsiasi uso destinate, pur possedute in quote o con altro diritto reale di godimento. Sono esclusi altresì possessori di unità immobiliari, ancorché adibite a propria dimora, appartenenti alla categoria catastale A/1, A/7, A/8, A/9.

La detrazione o l'aumento della stessa si applica solamente all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo all'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ed i suo familiari dimorano abitualmente, vantandone il possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento.

È fatto obbligo di presentare annualmente la dichiarazione (entro la scadenza della prima rata di versamento 30 giugno) di aumento della detrazione ai fini I.C.I. per l'anno di competenza; in assenza di tale dichiarazione, ogni ulteriore detrazione oltre quella prevista dalla legge, non risulta autorizzata.

Per la detrazione di cui al punto A):

portatore di handicap, ...» è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, riconosciuta e documentata di gravità (100%), dalla competente commissione» ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «legge quadro per assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

la maggiore detrazione viene riconosciuta, qualora ne sussistano i requisiti specifici, e comunque se la persona portatore di handicap, oltre che ad essere familiare a carico, risulta dimorante nell'alloggio oggetto di tassazione.

Per la detrazione di cui al punto B):

per nucleo familiare si intende la «famiglia anagrafica» così come definita nell'art. 4 del nuovo regolamento anagrafico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989;

la presenza a qualsiasi titolo, di familiari o altre persone, indipendentemente da vincoli di parentela o affinità, nell'immobile oggetto di tassazione, così come accatastato e definito dall'U.T.E., obbliga il contribuente ad assumere il reddito lordo complessivo prodotto dalle persone presenti nell'immobile stesso;

qualora, anche solo una parte di detto immobile venga usufruito non in forma esclusiva, quale propria dimora dal contribuente interessato, ma data in locazione o concessa in uso gratuito (o altra forma) ad un proprio familiare o a terzi, viene meno il diritto alla detrazione in quanto non vi e identità tra soggetto obbligato al pagamento I.C.I. per l'unità immobiliare (così come accatastata e definita dall'U.T.E) e soggetto dimorante abitualmente nell'unità immobiliare medesima.

Allegato sub «C1» alla deliberazione n. 44 del 30 marzo 1999

BENEFICIARI

Possono usufruire dell'aumento della detrazione a lire:

L. 400.000 le giovani coppie di sposi che abbiano contratto matrimonio negli anni 1996, 1997, 1998 e 1999, come da atti presenti all'ufficio anagrafe proprietarie ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto uso od abitazione) di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze così come definito dall'art. 8 comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni e dall'art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili ed aventi le caratteristiche previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, C6, C2, C7 e con reddito lordo riferito alla famiglia «anagraficamente definita» non superiore a L. 25.000.000 elevato di un ulteriore milione per ogni figlio a carico (riferimento reddito annuo precedente a quello di liquidazione dell'imposta e presunto per l'anno di versamento).

PROCEDURE

1) Il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione (in carta semplice) di possesso dei requisiti per l'aumento della detrazione I.C.I.

2) Documenti da presentare (in carta semplice):

certificato catastale relativo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o copia della «Dichiarazione I.C.I.», se la dichiarazione viene presentata per la prima volta;

copia mod. 730 o mod. UNICO 98 (ex 740) o CUD (ex mod. 101) dei redditi dei componenti il nucleo familiare; riferiti all'anno precedente a quello di liquidazione dell'imposta (redditi anno 1998);

altra eventuale documentazione idonea a fornire notizie sulle particolari condizioni socio-economiche della famiglia;

3) L'ufficio potrà richiedere al contribuente ogni altro elemento utile ai fini del riconoscimento dell'agevolazione;

4) Nel caso di infedele dichiarazione si procederà al recupero delle somme non versate con l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme di legge vigenti;

5) È fatto obbligo presentare annualmente la richiesta per l'aumento della detrazione ai fini I.C.I. per l'anno di imposizione affinché venga acquisita, in forma preventiva, l'autorizzazione da parte dell'ufficio competente: entro il 30 maggio per gli anni 1996/97/98 e primo semestre 1999; mentre per coloro che si uniscono in matrimonio dopo il 30 giugno la domanda va presentata entro il 30 novembre. (uff. protocollo di p.zza Duomo n. 25).

DISPOSIZIONI GENERALI

Non possono usufruire dell'aumento della detrazione I.C.I., coloro che possiedono — oltre all'abitazione principale e sue pertinenze — altre unità immobiliari (fabbricati e terreni) a qualsiasi uso destinate, pur possedute in quote o con altro diritto reale di godimento. Sono esclusi altresì possessori di unità immobiliari ancorché adibite a propria dimora, appartenenti alla categoria catastale A/1, A/7, A/8, A/9.

La detrazione o l'aumento della stessa si applica all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo all'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Si intende per mese compiuto il possesso dell'immobile protratto per oltre 14 giorni.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ed i suo familiari dimorano abitualmente, vantandone il possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento.

Per nucleo familiare s'intende la «Famiglia anagrafica» così come definita nell'art. 4 del nuovo regolamento anagrafico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989.

La presenza a qualsiasi titolo di familiari o altre persone, indipendentemente da vincoli di parentela o affinità, nell'immobile oggetto di tassazione, così come accatastato e definito dall'U.T.E., obbliga il contribuente ad assumere il reddito lordo complessivo prodotto dalle persone presenti nell'immobile stesso.

Qualora, anche solo una parte di detto immobile venga usufruito non in forma esclusiva, quale propria dimora dal contribuente interessato, ma data in locazione o concessa in uso gratuito (o altra forma) ad un proprio familiare o a terzi, viene meno il diritto alla detrazione in quanto non vi è identità tra soggetto obbligato al pagamento I.C.I. per l'unità immobiliare (così come accatastata e definita dall'U.T.E) e soggetto dimorante abitualmente nell'unità immobiliare medesima.

È fatto obbligo di presentare annualmente la richiesta (entro le scadenze sopra citate) di aumento della detrazione ai fini I.C.I. per l'anno di competenza; in assenza di tale dichiarazione, ogni ulteriore detrazione oltre quella prevista dalla legge, non risulta autorizzata.

Per la detrazione di cui sopra si procede nel seguente modo:

per i nuovi nuclei familiari l'ulteriore detrazione esplica il proprio effetto dal 1° gennaio 1999;

per le famiglie formatesi nell'anno 1996, l'ulteriore detrazione potrà essere utilizzata (previa domanda) per il solo periodo mancante al compimento del triennio di matrimonio (riferimento alla data di matrimonio in dodicesimi. Es. matrimonio in data 16 aprile 1996; nell'anno 1999 l'ulteriore detrazione sull'abitazione principale potrà essere utilizzata per mesi 4);

per le famiglie formatesi negli anni 1997/1998, l'ulteriore detrazione potrà essere utilizzata (previa domanda) per l'intero anno, rapportandola al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

per le famiglie formatesi nell'anno 1999, l'ulteriore detrazione potrà essere utilizzata dalla data di conseguimento del matrimonio se già in possesso dell'abitazione, o, se acquistata in seguito, dalla data di stipula dinanzi al notaio dell'atto di compravendita dell'immobile da adibire a propria abitazione, (es. matrimonio in data 16 aprile 1999 di copia che già possiede l'immobile, l'ulteriore detrazione potrà essere applicata per 8 mesi; viceversa, data di matrimonio 16 aprile 1999 e acquisto dell'immobile il 10 luglio 1999, l'ulteriore detrazione potrà essere applicata per 6 mesi.

COMUNE DI CREMENAGA

Il comune di CREMENAGA (provincia di Varese) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA

Il comune di CRESPANO DEL GRAPPA (provincia di Treviso) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura ridotta del 5 per mille per:

l'abitazione principale e le sue pertinenze;

per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per l'edilizia economica residenziale;

per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

per le unità immobiliari nelle quali si eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti:

e del 7 per mille per gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

Il comune di CROCETTA DEL MONTELLO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

a) di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille;

b) di determinare in L. 200.000 l'ammontare massimo della detrazione per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CROTONE

Il comune di CROTONE ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. fissare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. secondo la seguente articolazione, correggendo quella contenuta nella precedente deliberazione n. 120 dell'11 marzo 1999:

a) 5,5 per mille, limitatamente agli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente;

b) 6 per mille, per ogni altra unità immobiliare, per i terreni e per le aree fabbricabili;

c) 7 per mille, per le case di vacanza escluse quelle detenute dalle imprese del settore;

d) 9 per mille, per abitazioni non locate possedute in aggiunta all'abitazione principale;

2. confermare che la detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sia pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CROVA

Il comune di CROVA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota del 4 per mille dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata da questo comune nella misura unica del 4 per mille;

di non stabilire per l'anno 1999 aliquote differenziate per l'applicazione dell'I.C.I. è di non avvalersi della facoltà di elevare la dovuta detrazione di L. 200.000 per la imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1999 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI CUCCARO MONFERRATO

Il comune di CUCCARO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare con effetto dal 1° gennaio 1999 l'applicazione dell'I.C.I. con aliquota nella misura unica del 5 per mille;

di determinare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura unica e fissa di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CUCCIAGO

Il comune di CUCCIAGO (provincia di Como) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1999 nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

a) nella misura del 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) nella misura del 6,2 per mille per tutti gli altri soggetti passivi;

c) nella misura del 7 per mille per gli altri alloggi che per struttura e caratteristica sono abilitati all'uso residenziale per i quali non sussiste contratto di locazione a tale scopo.

(Omissis).

COMUNE DI CUGLIERI

Il comune di CUGLIERI (provincia di Oristano) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nel 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000, con effetto e decorrenza 1° gennaio 1999.

(Omissis).

COMUNE DI CUPRAMONTANA

Il comune di CUPRAMONTANA (provincia di Ancona) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per l'anno 1999 determinare nella misura del 5,90 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare sull'abitazione principale e del 7 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;

confermare la detrazione d'imposta abitazione principale nella misura di L. 200.000;

di elevare a L. 270.000 la detrazione per abitazione principale per i seguenti soggetti:

pensionati altra sessantacinquenni che non possiedono nel territorio nazionale altre unità immobiliari oltre l'abitazione principale e il cui reddito familiare derivi unicamente da pensione sociale (assegno sociale);

di stabilire che la maggiore detrazione è subordinata alla presentazione entro il 30 giugno 1999, di idonea richiesta, da effettuarsi al comune, attestante il possesso dei requisiti;

di determinare l'aliquota del 4 per mille per i soggetti passivi che effettuano interventi finalizzati al recupero di unità immobiliari o inabitabili ubicate nei centri storici così come delimitati dal PRG vigente.

(Omissis).

COMUNE DI CURA CARPIGNANO

Il comune di CURA CARPIGNANO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1999 con l'aliquota del 6 per mille per tutte le unità immobiliari;

2. di stabilire che la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è applicabile per l'anno 1999 nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CUREGGIO

Il comune di CUREGGIO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, confermando le medesime per l'anno 1998, nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria (per terreni, aree fabbricabili, altri fabbricati): 6 per mille;

abitazione principale: 5 per mille.

2. di confermare nella misura di L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI CURIGLIA CON MONTEVIASCO

Il comune di CURIGLIA CON MONTEVIASCO (provincia di Varese) ha adottato, il 2 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di mantenere per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura pari a quella determinata per l'anno 1998 e come appresso indicata:

a) 6 per mille per tutti gli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CURTATONE

Il comune di CURTATONE (provincia di Mantova) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CURTI

Il comune di CURTI (provincia di Caserta) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e sui terreni per l'anno 1999 nella misura del 4,5 per mille rapportato al valore degli immobili;

di confermare nella misura di L. 200.000 la detrazione di cui all'art. 8, *comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,* come sostituito dall'art. 55, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI CUSANO MUTRI

Il comune di CUSANO MUTRI (provincia di Benevento) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di dare atto che per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. viene fissata in misura del 6 per mille;

2. di dare atto altresì che l'importo della detrazione per abitazione principale viene fissata nella misura di L. 250.000 ai sensi dell'art. 3 comma 55 punto 3, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CUTIGLIANO

Il comune di CUTIGLIANO (provincia di Pistoia) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, le aliquote per l'imposta comunale *sugli immobili, nelle seguenti misure:*

1) aliquota ridotta del 5,50 per mille applicabile alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, entrambi residenti nel comune, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e per l'unità immobiliare posseduta nel territorio comunale a titolo di proprietà, usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;

2) aliquota ordinaria del 7 per mille applicabile agli immobili diversi dalle abitazioni principali dei residenti, posseduti nel comune.

(Omissis).

2. l'aliquota ridotta del 5,5 per mille è applicabile anche ai seguenti immobili:

a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1° grado in linea retta (genitori e figli) ed al 2° grado in linea collaterale (fratelli e sorelle), che la occupano quale loro abitazione principale.

(Omissis).

3. l'esenzione dall'imposta relativamente agli immobili utilizzati da enti non commerciali, compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI DASÀ

Il comune di DASÀ (provincia di Vibo Valentia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille già deliberata per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI DAVAGNA

Il comune di DAVAGNA (provincia di Genova) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di applicare l'aliquota del 6 per mille con la riduzione dell'aliquota al 5,5 per mille ai sensi dell'art. 4 decreto-legge 4 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, e di applicare la detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad uso abitazione principale dal soggetto passivo, come determinato con deliberazione G.C. n. 27/99.

(Omissis).

COMUNE DI DEGO

Il comune di DEGO (provincia di Savona) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

a) stabilire per l'anno 1999 per il comune di Dego, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1994, n. 504, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e del 6,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta alla abitazione principale, (aliquota ordinaria), confermando quindi l'aliquota già vigente per il 1998;

b) dare atto che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e fissata nella misura di L. 200.000 annue, così come previsto dall'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI DELIANUOVA

Il comune di DELIANUOVA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota minima del 4 per mille dell'I.C.I. da applicare sul territorio di Delianuova, con la riduzione di L. 200.000 per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI DEROVERE

Il comune di DEROVERE (provincia di Cremona) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

aliquota da applicare in misura unica per tutti i soggetti passivi e per tutti gli immobili 6 per mille.

(Omissis).

3. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la date d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori d ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta e ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi famigliari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

5. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI DESANA

Il comune di DESANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999:

a) nel 5 per mille l'aliquota base dell'imposta comunale sugli immobili;

b) in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale;

c) nel 7 per mille l'aliquota differenziata da applicarsi agli alloggi non locati;

d) di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

(Omissis).

COMUNE DI DIAMANTE

Il comune di DIAMANTE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999:

le aliquote, tariffe e canoni dei servizi di seguito elencate:

aliquota I.C.I.:

abitazione principale: 5 per mille - detrazione L. 200.000;

alloggi a disposizione non locati: 7 per mille;

altri fabbricati diversi da quelli destinati a civile abitazione, nonché civile abitazione date in locazione a residenti con contratto registrato, terreni agricoli ed aree fabbricabili: 6,30 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI DIANO MARINA

Il comune di DIANO MARINA (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare quindi per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. da applicare nel comune di Diano Marina nelle seguenti misure:

1) aliquota agevolata del 5 per mille da applicare in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, esclusivamente all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale purché vi sia la dimora abituale;

2) aliquota ordinaria del 7 per mille - nuova aliquota - da applicare a tutti gli altri immobili e pertinenze, diversi da quelli previsti dal punto precedente e fatti salvi quelli previsti nei punti successivi;

3) aliquota del 6,85 per mille da applicare ad immobili utilizzati per attività produttive, come di seguito specificate:

Gruppo «A»

categoria A/10 Uffici e studi privati.

Gruppo «C»

categorie: C/1 Negozi e botteghe; C/3 Laboratori per arti e mestieri; C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi.

Gruppo «D»

categorie: tutte le categorie.

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, e quindi sottoposta all'aliquota agevolata di cui al punto 1), l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto nei casi previsti dal regolamento comunale all'art. 10, comma 4, punti *a)* *b)* *c)* e cioè:

a) anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

b) soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune per ragioni di servizio qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;

c) due o più unità immobiliari contigue, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'ufficio del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime.

Per usufruire delle sopra riportate agevolazioni i contribuenti devono compilare una domanda nella quale devono essere indicati i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, codice fiscale) ed i dati catastali dell'immobile e dichiarano di essere in possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto all'applicazione della agevolazione, allegando la: documentazione necessaria; i soggetti interessati devono, entro il termine per il versamento della prima rata dell'imposta (30 giugno 1999), consegnare tale richiesta all'ufficio protocollo od inviarla con raccomandata a.r. all'ufficio tributi del comune;

di non applicare invece, per l'anno 1999, l'agevolazione prevista dall'art. 11 del regolamento comunale;

di determinare in L. 200.000, come per l'anno 1998, la detrazione per la prima casa, rapportata al periodo dell'anno in cui l'immobile è abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI DICOMANO

Il comune di DICOMANO (provincia di Firenze) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure seguenti, per l'anno 1999, ai sensi del decreto legislativo numero 504/1992, come modificato dall'art. 3 comma 53 legge n. 662/1996:

5 per mille per unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale di persone fisiche soggetti passivi di imposta residenti nel comune;

6,30 per mille per unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale (art. 4 decreto-legge n. 437/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 556/1996);

9 per mille per alloggi non locati;

7 per mille per gli altri immobili;

2. di confermare per l'anno 1999 la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 210.000, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

4. di chiarire, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote stabilite, così come proposto dalla commissione personale e finanze, quanto segue:

per alloggi non locati si intendono quelli privi di allacciamento a utenze essenziali (energia e acqua), pertanto non suscettibili di essere utilizzati come abitazione secondaria;

tutti gli altri casi, ad esclusione degli alloggi utilizzati dal proprietario come abitazione principale (aliquota del 5 per mille) e quelli locali come abitazione principale (aliquota del 6,30 per mille), scontano l'aliquota del 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI DISO

Il comune di DISO (provincia di Lecce) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, a tal fine confermando la medesima misura già in vigore negli anni decorsi.

(Omissis).

COMUNE DI DOGNA

Il comune di DOGNA (provincia di Udine) ha adottato, il 17 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota del 4,5 per mille la tassazione dovuta sull'abitazione principale del soggetto passivo e la detrazione per la prima abitazione nella misura di L. 300.000, nonché l'aliquota del 5,5 per mille per tutti gli altri tipi di immobili soggetti a tassazione.

(Omissis).

COMUNE DI DUALCHI

Il comune di DUALCHI (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire al 4 per mille l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI DUGENTA

Il comune di DUGENTA (provincia di Benevento) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'aliquota I.C.I. di cui all'art. 6 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 in misura unica del 6 per mille per tutti gli immobili che vi sono soggetti.

(Omissis).

COMUNE DI DUSINO SAN MICHELE

Il comune di DUSINO SAN MICHELE (provincia di Asti) ha adottato, il 15 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

visto che con deliberazione del consiglio comunale n. 1 in data 28 marzo 1997 è stata disciplinata l'imposta I.C.I. per l'anno 1997 con le modalità di cui al seguente prospetto:

a) aliquota ordinaria 6 per mille;

b) detrazione per l'abitazione principale L. 200.000;

c) detrazione per l'abitazione principale anziani e disabili part. 3 comma 56 legge 23 dicembre 1996 n. 662 L. 200.000;

d) detrazione per abitazione locata utilizzata come abitazione principale (art. 4 comma 1 legge 24 ottobre 1996 n. 556; L. 200.000.

Visto che con deliberazione della giunta comunale n. 12 del 6 febbraio 1998 venivano confermate per l'anno 1998 le stesse modalità e la medesima aliquota;

(Omissis).

Delibera

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta I.C.I. stabilita e determinata con la deliberazione del consiglio comunale n. 1 del 28 marzo 1997, comprensiva della relativa determinazione.

(Omissis).

COMUNE DI EMPOLI

Il comune di EMPOLI (provincia di Firenze) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 nella misura del 5,2 per mille l'aliquota ordinaria I.C.I. gravante sugli immobili, da applicare a carico dei soggetti passivi sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di stabilire per l'anno 1999 nella misura del 4,4 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare alla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Empoli, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;

3. di stabilire per l'anno 1999 nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. gravante sugli alloggi non locati, intendendosi tali quelli vuoti per l'intero anno, sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata, col conseguente trattamento tributario previsto per l'abitazione principale;

5. di stabilire, per l'anno 1999, nella misura del 4,4 per mille l'aliquota I.C.I. a carico degli enti senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 così come sostituito dall'art. 3 comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e del regolamento comunale;

6. di stabilire, per l'anno 1999, nella misura del 4 per mille l'aliquota I.C.I. a carico dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sotto tetti, per la durata di tre anni dalla data di inizio dei lavori;

7. di stabilire nella misura di L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

8. di stabilire, altresì, in L. 320.000, la detrazione per l'abitazione principale a favore dei soggetti passivi che dichiarino o dimostrino, qualora sia previsto, di trovarsi in una delle seguenti situazioni di disagio economico o sociale:

a) famiglie di soli ultrasessantacinquenni con reddito pro-capite non superiore a L. 11.500.000, riferito all'anno 1998 e non proprietari o titolari di diritti reali di altri beni immobili soggetti a I.C.I. oltre quello abitato ivi compreso l'eventuale garage. I redditi derivanti dal fabbricato abitato e dell'eventuale garage, non concorrono alla determinazione

del reddito pro-capite. Non concorrono altresì alla determinazione del reddito pro-capite i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte fino all'ammontare di L. 2.000.000, pro-capite.

b) famiglie nelle quali siano presenti soggetti disabili gravi o soggetti non autosufficienti riconosciuti come «invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa al 100 per cento e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (legge n. 18/1980)» e «invalidi con totale e permanente invalidità lavorativa al 100 per cento e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (legge n. 18/1980)», purché non tenuti presso strutture pubbliche o private, senza alcuna limitazione di reddito. La situazione di disabile o di invalidità come avanti evidenziata, dovrà risultare dalla apposita certificazione sanitaria.

(Omissis).

COMUNE DI ENNA

Il comune di ENNA, ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. confermare anche per l'anno 1999 l'aliquota comunale sugli immobili nella misura unica del 4,80 per mille;

2. dare atto che la detrazione per l'abitazione principale è di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ERCOLANO

Il comune di ERCOLANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. aliquota da applicare per le unità immobiliari possedute da persone fisiche avente residenza nel comune e direttamente adibite ad abitazione principale, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le sase popolari, nonché per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: aliquota del 6 per mille;

2. aliquota da applicare ai soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi posseduta in aggiunta all'abitazione principale o locate a condizione che non rientrino fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1): aliquota del 7 per mille;

3. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili posseduti e non locati: aliquota del 7 per mille;

4. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, per i terreni agricoli e/o aree fabbricabili: aliquota del 6 per mille;

5. aliquota da applicare agli enti non avente scopo di lucro: aliquota 6 per mille;

6. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale come avvenuto per il 1998, verranno detratte L. 300.000, anche per il 1999, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si è protratta tale destinazione.

Tale detrazione per l'anno 1999 relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, il cui reddito del nucleo familiare non risulti superiore a quello di seguito indicato, classificare nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6, sarà elevata:

L. 350.000 per gli immobili il cui valore catastale è inferiore a L. 95.000.000;

LIMITI DI REDDITO

Componenti nucleo familiare —	Limiti di reddito —
1 persona	L. 17.156.000
2 persone	L. 24.276.000
3 persone	L. 29.988.000
4 persone	L. 35.700.000
5 persone	L. 39.984.000
6 persone	L. 44.268.000
7 persone	L. 48.552.000
8 persone	L. 52.836.000
9 persone	L. 57.120.000
10 persone	L. 61.434.000
11 persone	L. 65.688.000

7. stabilire inoltre che per beneficiare dell'ulteriore detrazione, l'interessato dovrà presentare domanda su apposito modello (Allegato 1), pena la nullità della stessa all'ufficio tributi comunale entro e non oltre il 31 maggio 1999, corredata dalla documentazione fiscale (mod. 101, 201, 730, 740, riferiti ai redditi percepiti nell'anno 1998) e certificato di stato di famiglia. Il reddito considerato sarà l'imponibile Irpef, al netto degli oneri fiscalmente deducibili, diminuito dell'imposta sul reddito (Irpef).

(Omissis).

COMUNE DI ERBÈ

Il comune di ERBÈ (provincia di Verona) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella seguente misura:

6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

7 per mille per tutti gli altri immobili e terreni agricoli;

3. di stabilire per l'anno 1999 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili spettante per l'abitazione principale (escluse le abitazioni locate) in L. 230.000;

4. di dare atto che sia le aliquote che la detrazione rimangono invariate rispetto all'anno precedente.

(Omissis).

COMUNE DI FABRIZIA

Il comune di FABRIZIA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FABRO

Il comune di FABRO (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di riconfermare nella misura del 5,50 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nel territorio comunale per l'anno 1999 e come già deliberato dalla G.M. e ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 53 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

2. di non apportare variazioni o riduzioni di aliquota all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per la quale la detrazione resta determinata in L. 200.000 e di non prevedere aliquote agevolate come consentirebbero le norme richiamate in narrativa.

(Omissis).

COMUNE DI FAENZA

Il comune di FAENZA (provincia di Ravenna) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. applicare per il 1999, ai fini del mantenimento degli equilibri del bilancio di previsione 1999, l'aliquota ordinaria nella misura del 5,6 per mille, l'aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati e quella del 4 per mille per quelli locati alle condizioni previste negli appositi accordi che saranno definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, secondo quanto indicato nell'allegato «A» parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 per il 1999 così come previsto al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, modificato dalla legge n. 662/1996;

3. considerare altresì anche per il 1999 direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. determinare per l'anno 1999 la maggiore detrazione per l'abitazione principale nella misura di. L. 150.000, da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50 da applicare a favore dei contribuenti proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione in situazioni di particolare disagio economico o sociale meglio individuati nell'allegato «B» parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. approvare l'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo contenente l'identificazione delle ipotesi per le quali applicare l'I.C.I. al 7 ed al 4 per mille nell'anno 1999;

6. approvare l'allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo contenente l'individuazione dei soggetti a favore dei quali applicare per l'anno 1999 l'ulteriore detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 150.000.

(Omissis).

ALLEGATO *A*

Parte integrante della delibera C.C. n. 95 del 23 febbraio 1999.

Sono identificate quali fattispecie da assoggettare al pagamento dell'I.C.I. al 7 per mille nell'anno 1999:

le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale del gruppo «A» (esclusa la cat. A/10) non locate in quanto a disposizione del proprietario, in aggiunta all'abitazione principale, anche nel caso in cui l'abitazione principale non sia di proprietà ma detenuta in locazione;

le unità immobiliari ad uso abitativo destinate alla locazione e rimaste sfitte;

le unità immobiliari ad uso abitativo non concesse in locazione, nelle quali non risultano anagraficamente soggetti residenti. Restano escluse dall'ipotesi di applicazione dell'aliquota al 7 per mille;

le unità immobiliari concesse in uso gratuito a condizione che il soggetto occupante vi dimori abitualmente e ciò risulti da iscrizione anagrafica;

quelle di fatto utilizzate dal soggetto proprietario in modo stabile e continuativo come domicilio a condizione che tale circostanza risulti da apposita autocertificazione e documentazione comprovante la continuità dei consumi medi mensili di acqua, energia elettrica e gas (da esibire su richiesta dell'ufficio), fatta salva ogni altra forma di verifica diretta da parte dei competenti uffici comunali. In tutti i casi l'unità immobiliare deve essere denunciata ai fini dell'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

Il comune si riserva di effettuare i controlli per accertare se l'unità immobiliare è concessa in locazione a soggetto non residente, richiedendo l'esibizione del contratto di locazione regolarmente registrato.

Restano comunque esclusi dall'applicazione dell'aliquota maggiorata i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili e gli alloggi non assegnati di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari per i quali si applica l'aliquota del 5,6 per mille.

L'aliquota al 7 per mille va applicata per l'intero anno d'imposta qualora l'alloggio risulti sfitto alla data del 1° gennaio 1999 e non venga locato o occupato durante l'anno. Se durante il 1999 il proprietario provvede ad affittare o ad occupare l'immobile deve essere applicata l'aliquota del 7 per mille per tutto il tempo in cui è a disposizione del proprietario ad esclusione di un periodo di 3 mesi per il quale si applica l'aliquota ordinaria.

Qualora l'alloggio rimanga in corso d'anno non locato o non occupato si continua ad applicare l'aliquota del 5,6 per mille per un periodo massimo di 3 mesi, oltre il quale e per tutto il periodo in cui l'immobile resta a disposizione del proprietario, l'imposta è dovuta con l'aliquota del 7 per mille.

Sono identificate quali fattispecie da assoggettare al pagamento dell'I.C.I. al 4 per mille nell'anno 1999: gli immobili locati a titolo di abitazione principale alle condizioni previste negli appositi accordi che saranno definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Il comune si riserva il diritto di richiedere la documentazione necessaria per verificare la corretta applicazione dell'imposta.

ALLEGATO *B*

Parte integrante della delibera C.C. n. 95 del 23 febbraio 1999.

È riconosciuta per l'anno 1999 una ulteriore detrazione d'imposta I.C.I. di L. 150.000, da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000, già prevista dal decreto legislativo n. 504/1992, per le abitazioni principali, ai sottoelencati contribuenti proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina, quale unica proprietà immobiliare al 1° gennaio 1999, che siano in possesso alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposta 1999 di tutti i requisiti richiesti in relazione alla particolare situazione sociale di appartenenza:

A) pensionati soli di età non inferiore a 65 anni che siano in condizione non lavorativa ed in possesso di soli redditi di pensione non superiori a L. 15.500.000 annui lordi riferiti all'anno 1998;

B) pensionati inseriti in un nucleo familiare composto al massimo di due persone, una delle quali di età non inferiore a 65 anni, che siano entrambi in condizione non lavorativa ed in possesso, di soli redditi di pensione complessivamente non superiori a L. 26.000.000 annui lordi riferiti all'anno 1998;

C) soggetti appartenenti a nuclei familiari con almeno 6 componenti con reddito familiare non superiore a L. 83.000.000 lordi annui riferito all'anno 1998 nel caso di una famiglia di 6 componenti; a tale reddito si aggiungono L. 14.500.000 lordi annui per ogni componente superiore a sei;

D) soggetti appartenenti a nuclei familiari con 5 componenti con reddito familiare complessivo lordo annuo di L. 54.000.000 riferiti all'anno 1998;

E) titolari di assistenza sociale a livello comunale.

In tutti i casi l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 150.000 è subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano altra proprietà immobiliare, diversa dall'unità adibita ad abitazione principale su tutto il territorio nazionale.

Sono escluse dalle agevolazioni le abitazioni classificate A/1 (tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi);

F) alle famiglie che alla data del 1° gennaio 1999 includono portatori di handicap di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 ed invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa al 100 per cento, in possesso di attestato rilasciato dalle apposite Commissioni Mediche, la maggiore detrazione spetta anche se il contribuente possiede in quota parte, in aggiunta all'abitazione principale, altre proprietà a condizione che siano abitazioni classificate nel gruppo «A» (escluse le cat. «A1» «A8» «A9» «A10») e che complessivamente le quote di possesso del soggetto non superino la percentuale del 100 per cento, aventi i seguenti requisiti alla data del 1° gennaio 1999:

reddito familiare riferito all'anno 1998 non superiore a L. 15.500.000 se formate da un solo componente, per ogni componente in più il limite si eleva di L. 14.500.000 lordi annui procapite.

Sono determinati inoltre i seguenti criteri applicativi:

la maggior detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa o in caso di comproprietà o contitolarità in proporzione al numero dei soggetti proprietari e residenti nell'immobile;

ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione potrà avvalersene direttamente al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1999, e come richiesta documentata, deve, pena la decadenza del beneficio, presentare sotto la propria responsabilità apposita autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti per la particolare situazione di carattere sociale nella quale si identifica;

l'autocertificazione dovrà essere inoltrata al servizio tributi entro il termine di pagamento della prima rata I.C.I.; l'ufficio provvederà in seguito alle dovute verifiche riservandosi di richiedere eventuale documentazione integrativa;

nel caso di dichiarazioni infedeli verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 14 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 473/1997.

(Omissis).

COMUNE DI FAETO

Il comune di FAETO (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per tutte le unità immobiliari nonché la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FALCADE

Il comune di FALCADE (provincia di Belluno) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

Si propone

di stabilire per l'anno 1999 le seguenti tariffe dell'Imposta comunale sugli immobili:

5,4 per mille in favore dei soggetti residenti nel comune per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come definita nell'apposito regolamento comunale;

5,50 per mille in favore delle abitazioni locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzino come abitazione principale;

7 per mille in tutti i restanti casi;

di considerare inoltre adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che sono ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, purché la medesima non risulti locata;

Delibera

di approvare l'allegata proposta di deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

(Omissis).

COMUNE DI FALERIA

Il comune di FALERIA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FARA IN SABINA

Il comune di FARA IN SABINA (provincia di Rieti) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di applicare l'aliquota I.C.I. al fine di assicurare la copertura delle maggiori spese previste in bilancio come segue:

aliquota del 4.80 per mille per l'abitazione principale così come individuata all'art. 7 del vigente regolamento sull'imposta;

aliquota del 5,50 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI FARA NOVARESE

Il comune di FARA NOVARESE (provincia di Novara) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nella misura del 5 per mille;

2. di determinare la detrazione dell'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI FARA SAN MARTINO

Il comune di FARA SAN MARTINO (provincia di Chieti) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille, senza ulteriori riduzioni o detrazioni oltre quella di L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI FARA VICENTINO

Il comune di FARA VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 18 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille;

2. di determinare per l'anno 1999, la detrazione d'imposta per l'immobile adibito ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FARIGLIANO

Il comune di FARIGNANO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare nel 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999;

di fissare nel 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 per le abitazioni non locate;

di fissare nel 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 per le abitazioni principali;

di fissare nel 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 per le abitazioni locate usate come abitazione principale;

di determinare la detrazione per l'abitazione principale in base all'art. 59 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FARINDOLA

Il comune di FARINDOLA (provincia di Pescara) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille;

di stabilire l'ammontare della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FARINI

Il comune di FARINI (provincia di Piacenza) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FARRA D'ISONZO

Il comune di FARRA D'ISONZO (provincia di Gorizia) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare e confermare per l'anno 1999 le seguenti aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili:

aliquota ordinaria 5,5 per mille;

aliquota per altre unità immobiliari destinate ad abitazione diversa dalla principale: 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FAVIGNANA

Il comune di FAVIGNANA (provincia di Trapani) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come modificato con l'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 per come in appresso:

su abitazione principale: 5 per mille;

su tutti gli altri immobili: 6 per mille;

detrazione abitazione principale: nella misura di legge ossia L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FERLA

Il comune di FERLA (provincia di Siracusa) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;

2. di confermare in L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale, così come prevista per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI FERRANDINA

Il comune di FERRANDINA (provincia di Matera) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I. che saranno applicate in questo comune:

a) 5,5 per mille per l'abitazione principale;

b) 5,8 per mille per tutti gli altri immobili;

c) di elevare la misura della detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 225.000.

(Omissis).

COMUNE DI FERRARA DI MONTE BALDO

Il comune di FERRARA DI MONTE BALDO (provincia di Verona) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'imposta comunale sugli immobili stabilendo l'aliquota unica al 6 per mille;

2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo devono essere detratte, fino a concorrenza dell'imposta dovuta L. 400.000 per le abitazioni principali di coloro i quali risiedono stabilmente nel Comune;

3. di dare atto ancora che per usufruire della detrazione di L. 400.000, rapportare al periodo dell'anno per il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale il soggetto passivo deve presentare dichiarazione ai sensi legge n. 127/1997, nella quale oltre a dichiarare nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, deve anche dichiarare di risiedere nel comune di Ferrara di Monte Baldo per un periodo minimo continuativo di mesi otto. La citata dichiarazione dovrà essere redatta su modulo prestampato predisposto dall'ufficio tributi comunale, e trasmesso al medesimo entro il mese di giugno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI FIANO ROMANO

Il comune di FIANO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare la tabella tariffaria per l'applicazione dell'I.C.I. dal 1° gennaio 1999 come segue:

1) aliquota ordinaria: 5,25 per mille;

2) aliquota per l'abitazione principale: 4,50 per mille;

3) detrazione per l'abitazione principale: L. 350.000;

4) detrazione per i proprietari di unica unità immobiliare che sia adibita ad abitazione principale con relative pertinenze purché titolari di sola pensione sociale o portatori di handicap riconosciuti al 100% il cui reddito complessivo del proprio nucleo familiare non superi i 15 milioni: L. 450.000.

(Omissis).

COMUNE DI FICAROLO

Il comune di FICAROLO (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 nel seguente modo:

aliquota ordinaria 7 per mille;

unità immobiliare adibita ad abitazione principale 6 per mille;

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ai sensi dell'art. 3 comma 56 della legge n. 662/1996 6 per mille

2. di determinare la detrazione per abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FIGLINE VALDARNO

Il comune di FIGLINE VALDARNO (provincia di Firenze) ha adottato, il 23 marzo 1999 ed il 1° aprile 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 3, comma 54 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 di cui in premessa, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come appresso indicato:

del 4,75 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

del 7 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione e non locati;

del 6 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

di disporre, per l'anno 1999 e nel rispetto delle disposizioni legislative richiamate in narrativa, un aumento della detrazione dell'I.C.I. per la sola abitazione principale, da L 200.000 a L. 300.000 ai soggetti che ne facciano documentata richiesta in possesso di tutti i requisiti:

(Omissis).

A) pensionati che ne facciano richiesta documentata: in possesso dei seguenti requisiti:

1) di vivere:

da solo e di essere titolare di solo reddito di pensione, di qualunque natura, non superiore a L. 1.000.000 mensile, oppure in coppia con (indicare la persona coabitante) e di essere titolari di solo reddito di pensione, di qualunque natura, non superiore a L. 1.500.000 mensile;

2) di essere proprietari/o di un solo appartamento su tutto il territorio nazionale e che nello stesso è/sono residente/i e vi abita/no (abitazione principale);

3) di non esercitare attività retribuita di qualsiasi genere;

4) di non avere altre persone di fatto conviventi anche se non risultanti dalle certificazioni anagrafiche.

B) nucleo familiare composto da almeno 5 persone, risultanti dai registri anagrafici del comune, purché in possesso contestuale di tutte le seguenti condizioni:

1) che il nucleo familiare sia proprietario di un solo appartamento (connesso il garage) su tutto il territorio comunale e che nello stesso è residente e vi abita (abitazione principale);

2) che l'abitazione del nucleo familiare, iscritta a da iscrivere al catasto, sia compresa tra le cat. A/2 ed A/5;

3) che il reddito imponibile IRPEF dell'intero nucleo familiare, riferito all'anno 1998, deve essere pari a inferiore a quanto di seguito indicato:

per 5 persone L. 25.000.000;

per ogni persona in più si aggiungono L. 2.500.000;

C) nucleo familiare di invalido al 100%, debitamente documentato, proprietario di un solo appartamento (compreso il garage) su tutto il territorio nazionale e che nello stesso è residente e vi abita (abitazione principale), purché in possesso della seguente condizione:

1) il reddito imponibile IRPEF, dell'intero nucleo familiare, riferito all'anno 1998, deve essere pari o inferiore quanto di seguito indicato:

per 1 persona L. 14.250.000;

per 2 persone L. 22.500.000;

per 3 persone L. 30.000.000;

per 4 persone L. 33.750.000;

per 5 persone L 37.500.000;

per ogni persona in più si aggiungono L. 3.750.000.

Osservato che il beneficio sarà concesso su presentazione di richiesta scritta con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio (legge 4 gennaio 1968 n. 15) contenente l'attestazione del possesso di tutti i requisiti necessari, da presentarsi obbligatoriamente nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno 1999, pena la decadenza del beneficio stesso.

(Omissis).

COMUNE DI FILACCIANO

Il comune di FILACCIANO (provincia di Roma) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'esercizio finanziario 1999 quanto disposto con le deliberazioni citate in premessa e in particolare:

a) l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura medesima attualmente in vigore (5 per mille) e per un'unica tipologia di fabbricati.

(Omissis).

Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado.

(Omissis).

COMUNE DI FILATTIERA

Il comune di FILATTIERA (provincia di Massa Carrara) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

5,50 per mille per l'abitazione principale;

6,50 per mille per le aree fabbricabili e gli altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali;

2. di confermare nella misura di L. 200.000 la detrazione relativa all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI FINO DEL MONTE

Il comune di FINO DEL MONTE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire l'aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI FIRENZE

Il comune di FIRENZE ha adottato, il 16 marzo 1999 ed il 15 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, per le motivazioni espresse in narrativa, per l'anno 1999, le seguenti aliquote I.C.I.:

a) una aliquota ordinaria del 6,8 per mille per tutte le unità immobiliari diverse da quelle di cui alle successive lettere *b), c), d), e), f)* e *g)*;

b) una aliquota ridotta del 5,7 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

c) una aliquota ridotta del 5,7 per mille in favore:

1) delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per l'unità immobiliare ad uso abitativo, posta sul confine comunale con doppio accatastamento, che costituisca con l'unità ubicata nel comune confinante la dimora abituale;

2) delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune, per l'unità immobiliare destinata a civile abitazione che costituisca l'unica proprietà posseduta sul territorio nazionale, che sia locata con contratto registrato ad un soggetto, residente nel Comune, che la utilizzi come abitazione principale oppure che sia occupata senza titolo in presenza di procedura di sfratto prevista dalle norme di legge;

3) delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune, per l'unica proprietà posseduta sul territorio nazionale, concessa in uso gratuito a parenti di primo grado, a condizione che il soggetto che l'utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora;

d) una aliquota agevolata del 5,7 per mille in favore:

1) delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi esclusivamente per tutte quelle unità immobiliari accampionate come civile abitazione che siano state concesse in locazione con contratto tipo concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998;

2) delle persone fisiche soggetti passivi per l'unica unità immobiliare accampionata a civile abitazione, posseduta sul territorio comunale, che risulti occupata abusivamente e per la quale il soggetto passivo abbia presentato denuncia alle competenti autorità;

3) delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi per tutte le unità immobiliari accampionate nelle categorie «C/1», «C/2» e «C/3» utilizzate esclusivamente per attività di esercizio commerciale o artigianale definito dal Comune «storico» o «tipico» ed inserito nell'apposito albo;

e) una aliquota diversificata del 6,5 per mille per l'unità immobiliare accampionata nelle categorie catastali «C/1» «C/3», «C/6», purché costituisca per il soggetto passivo l'unica proprietà rientrante nelle categorie citate e sia utilizzata dallo stesso per svolgere direttamente ed esclusivamente la propria attività commerciale, artigianale o di autorimessa pubblica;

f) una aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo che siano tenute sfitte durante l'anno 1999 e per le quali risultino da meno di due anni alle date di scadenza dei versamenti dell'imposta - non essere stati registrati contratti di locazione;

g) una aliquota del 9 per mille - in deroga alla aliquota massima - per le unità immobiliari ad uso abitativo che siano tenute sfitte durante l'anno 1999 e per le quali risultino - da almeno due anni alle date di scadenza dei versamenti dell'imposta non essere stati registrati contratti di locazione;

2. di stabilire che ai fini dell'acquisizione dei benefici di cui alle lettere *c), d), e)*, i soggetti, che usufruiscono del beneficio in questione, dovranno inviare apposita richiesta, a pena di decadenza, al comune di Firenze Direzione entrate, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine massimo della scadenza della seconda rata, unitamente ad autocertificazione nella quale, l'obbligato al pagamento del tributo, dichiari e specifichi sotto la propria responsabilità il possesso di ogni singolo requisito previsto per usufruire del beneficio dell'applicazione dell'aliquota ridotta e/o agevolata. I contribuenti che avranno inviato la richiesta di cui sopra, entro i termini indicati, potranno al momento del pagamento delle rate già tenere conto dell'aliquota da applicare. L'amministrazione si riserva di richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, per quanto esposto in narrativa, le detrazioni, come previsto dall'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni:

a) in L. 500.000, la detrazione prevista dall'art. 8, del citato decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, a favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, disabili totali (o aventi nel proprio nucleo familiare persone conviventi nella suddetta situazione) proprietari nell'intero territorio nazionale della sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il loro nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, non abbia prodotto, nel 1998, altri redditi, oltre quello dell'immobile, o comunque, se prodotti, siano stati di natura pensionistica e non superiori a lire 40 milioni lordi;

b) in L. 300.000, a favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, proprietari nell'intero territorio nazionale della sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il loro nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, non abbia prodotto, nel 1998, altri redditi, oltre quello dell'immobile, o comunque, se prodotti, siano stati di natura pensionistica e non superiori a lire 20 milioni lordi;

c) in L. 250.000, a favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, qualora il reddito lordo complessivo del nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, assoggettabile all'imposta dei redditi 1998, non sia complessivamente superiore a lire 60 milioni;

d) in L. 200.000, a favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, se non rientrano nelle condizioni di cui ai punti *a), b)* e *c)*;

2. di stabilire che ai fini dell'acquisizione dei benefici di cui alle lettere *a), b)* e *c)*, i soggetti che intenderanno usufruirne dovranno inviare apposita richiesta, a pena di decadenza, al comune di Firenze - Direzione entrate, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine massimo della scadenza della seconda rata, unitamente ad autocertificazione nella quale l'obbligato al pagamento del tributo dichiari e specifichi - sotto la propria responsabilità il possesso di ogni singolo requisito previsto per usufruire del beneficio dell'ulteriore detrazione di imposta. I contribuenti che avranno inviato la richiesta di cui sopra, entro i termini indicati, potranno al momento del pagamento delle rate già tenere conto della detrazione richiesta. L'amministrazione si riserva di richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI FIRENZUOLA

Il comune di FIRENZUOLA (provincia di Firenze) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 6,5 per mille;

2. di stabilire nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'abitazione principale;

3. di confermare in L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA

Il comune di FIUMEFREDDO DI SICILIA (provincia di Catania) ha adottato, il 1° marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche e/o integrazioni, di fissare, anche per l'anno 1999, le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili diversificandole come appresso:

aliquota del 4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta;

aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore ai tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

aliquota del 5 per mille per i terreni agricoli;

aliquota del 6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili;

2. ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, aumentare per l'anno 1999 la detrazione spettante per gli immobili adibiti ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 230.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3. ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, aumentare per l'anno 1999 la detrazione spettante per le abitazioni principali da L. 200.000 a L. 350.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, a favore di contribuenti che posseggano a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, oltre l'eventuale garage e/o posto macchina e/o cantina annessi, soltanto l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che appartengano alle seguenti categorie:

a) pensionati titolari di pensione sociale o minima e comunque di pensione, con reddito familiare imponibile ai fini IRPEF non superiore a L. 14.800.000;

b) famiglie in cui nel proprio nucleo familiare c'è uno o più portatori di handicap con attestato di invalidità civile non inferiore al 75%, con reddito familiare complessivo annuo imponibile ai fini IRPEF non superiore a L. 24.000.000;

c) famiglie numerose composte da 5 o più componenti il cui reddito familiare complessivo annuo imponibile ai fini IRPEF non superi L 25.000.000.

Per ottenere le suddette agevolazioni, il contribuente deve produrre idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti ai punti *a)*, *b)* e *c)* entro il 31 maggio 1999;

4. considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI FIUMINATA

Il comune di FIUMINATA (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

il 5,5 per mille applicabile agli immobili dei residenti adibiti ad abitazione principale;

il 6 per mille applicabili a tutti gli altri immobili.

di confermare per l'anno 1999 le seguenti detrazioni I.C.I.:

L. 225.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

L. 230.000 in favore dei soggetti passivi nei confronti dei quali ricorrono le seguenti condizioni:

a) soggetti passivi aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione U.S.L. e con un reddito familiare inferiore ai 16.000.000 di lire.

La richiesta per la detrazione dovrà essere fatta dagli aventi diritto all'ente prima della prima scadenza del versamento I.C.I. e documentata con certificazione della U.S.L. ai sensi della legge n. 104/1992 e copia della denuncia dei redditi o certificazione sostitutiva.

(Omissis).

COMUNE DI FLAIBANO

Il comune di FLAIBANO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per le ragioni espresse in narrativa, anche per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille l'aliquota relativa all'imposta comunale immobiliare (I.C.I.), si aper le abitazioni principale che per gli altri immobili;

di fissare in L. 200.000 l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI FOGGIA

Il comune di FOGGIA ha adottato, il 21 ottobre 1998 ed il 31 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, ai sensi dell'art. 6 secondo comma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'anno 1999, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con l'art. 1 del citato decreto legislativo;

di determinare l'aliquota I.C.I. differenziata per gli alloggi sfitti paria al 7 per mille introducendo, quindi, per gli immobili siti nel comune di Foggia una doppia aliquota, fermo restando quanto deliberato con atto consiliare n. 677 del 30 ottobre 1998.

(Omissis).

COMUNE DI FOGLIANISE

Il comune di FOGLIANISE (provincia di Benevento) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999, *(omissis)*, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del sei per mille e la detrazione di L. 240.000 per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

Il comune di FOIANO DELLA CHIANA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, *(omissis)*, per l'anno 1999, nella misura unica del 6,5 per mille l'aliquota che sarà applicata in questo comune ai fini dell'imposta comunale sugli immobilii (I.C.I.);

è confermata in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI FOLLINA

Il comune di FOLLINA (provincia di Treviso) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura ordinaria del 5 per mille, con l'unica eccezione per le seconde case per le quali l'imposta viene fissata nella misura del 6 per mille;

2. di dare atto che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto è confermata per il 1999 in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FONDI

Il comune di FONDI (provincia di Latina) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille con la detrazione per abitazione principale in L. 200.000, il maggiore gettito sarà previsto nell'apposita capitolo di entrata del bilancio 1999.

(Omissis).

COMUNE DI FONTANA LIRI

Il comune di FONTANA LIRI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

aliquota: 5 per mille - per unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Detrazione L. 200.000;

aliquota: 6 per mille - per gli immobili diversi dalle abitazioni o possedute in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati.

(Omissis).

COMUNE DI FOPPOLO

Il comune di FOPPOLO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

1) aliquota ridotta, da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 7 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 7 per mille;

5) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 7 per mille;

II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

IV. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

V. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

VIII. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del deceto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI FORCE

Il comune di FORCE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura unica del 6 per mille;

2. di stabilire la detrazione unica per l'abilitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FORCHIA

Il comune di FORCHIA (provincia di Benevento) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale immobili per l'anno 1999 nel seguente modo:

abitazione principale aliquota 5 per mille;

abitazione secondarie intese come immobili diversi dalla prima casa e tenuti a disposizione aliquota 6 per mille;

detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI FORESTO SPARSO

Il comune di FORESTO SPARSO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille;

di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale è determinata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FORIO

Il comune di FORIO (provincia di Napoli) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare la aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 7 per mille;

di elevare a L. 400.000 l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, da applicarsi a tutti coloro che hanno un reddito familiare annuo non superiore a L. 80.000.000;

di elevare la detrazione per abitazione principale a L. 500.000 ai portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale complessivo familiare imponibile ai fini Irpef non superiore di L. 35.000.000 (escluso indennità di accompagnamento). È inteso che tale detrazione si applica in tutti i casi in cui è presente nel nucleo familiare (stato di famiglia) del soggetto di imposta un portatore di handicap.

di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI FORMELLO

Il comune di FORMELLO (provincia di Roma) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, come previsto dal decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota I.C.I. del 5 per mille per l'anno 1999;

2. di elevare, per l'anno 1999, la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 400.000 per le seguenti categorie:

a) portatori di handicap:

i nuclei familiari con almeno un convivente disabile con invalidità non inferiore al 75%, risultante dal certificato di riconoscimento dell'invalidità civile rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, con un reddito complessivo, per l'anno 1998, riferito all'intero nucleo familiare, non superiore a L. 26.730.600;

b) pensionati:

i pensionati che al 1° gennaio 1999 hanno compiuto sessantacinque anni d'età, il cui reddito familiare, per l'anno 1998 non superi L. 17.820.400;

c) famiglie numerose:

nucleo familiare al 1° gennaio 1999 composto da sei o più persone, con un reddito totale, riferito all'anno 1998, non superiore a L. 78.000.000;

possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o box quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo del diritto di usufrutto, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

d) cassa integrati:

i non occupati che hanno perso le indennità di cassa integrazione o di mobilità nel corso dell'anno precedente che hanno un reddito del nucleo familiare che non superi, per l'anno 1998, L. 17.820.400.

La domanda di detrazione, deve essere compilata su apposito modulo, distribuito gratuitamente presso la sede comunale e la delegazione e riconsegnata al protocollo entro il 31 dicembre di ogni anno. Alla domanda devono essere allegati i certificati che attestato le condizioni per aver diritto alla detrazione o, in alternativa, certificazione sostitutiva da redigersi su carta semplice;

3. di ridurre dell'80%, fino ad un massimo annuo di L. 1.000.000, l'imposta comunale sugli immobili per chi restaura intere facciate o sostituisce tutti gli infissi di immobili siti nel centro urbano.

La suddetta riduzione spetta per ogni fabbricato così come definito ai fini dell'applicazione dell'I.C.I.

La riduzione spetta per due periodi d'imposta decorenti dalla prescritta autorizzazione e per una sola volta ogni dieci anni.

Il comune, al termine del secondo periodo d'imposta, procede al recupero coattivo dell'imposta non pagata qualora i lavori non fossero terminati per cause imputabili al contribuente.

(Omissis).

COMUNE DI FORMIGARA

Il comune di FORMIGARA (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

conferma per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. 1999 nella misura unica del 5,5 per mille per tutte le categorie di immobili con detrazione di L. 200.000 rapportato ad anno solare per la sola abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI FORNO CANAVESE

Il comune di FORNO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, nella misura del 6 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 da applicarsi in misura unica su tutte le basi imponibili;

2. di determinare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'art. 3 del decreto-legge n. 50/1997, convertito nella legge n. 122/1997, per l'anno 1999, la detrazione d'imposta per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FOSCIANDORA

Il comune di FOSCIANDORA (provincia di Lucca) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di applicare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

6 per mille per le abitazioni principali;

7 per mille per altri fabbricati e per le aree fabbricabili;

2. di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, così come previsto al comma 56 dell'art. 3 legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. di dare atto che i terreni agricoli sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7 punto 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Il comune di FOSSOMBRONE (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare, per l'anno 1999 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

5,3 per mille, per immobili adibiti ad abitazione principale;

6,5 per mille per i restanti immobili;

2. di applicare la detrazione a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nella misura ordinaria di L. 200.000, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE

Il comune di FRANCAVILLA AL MARE (provincia di Chieti) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, *(omissis)* le seguenti aliquote I.C.I. e detrazioni per l'anno 1999:

abitazione locata 5,8 per mille;

aliquota ordinaria 5,8 per mille;

abitazione principale 5,2 per mille;

abitazione non locata 7 per mille;

2. di precisare che le aliquote di cui sopra saranno applicate come segue:

a) abitazioni locate con regolare contratto ed adibite ad abitazione principale, aliquota 5,80 per mille;

b) aree edificabili e terreni agricoli, 5,8 per mille;

c) abitazione principale, aliquota del 5,2 per mille, con una detrazione di L. 200.000;

d) pertinenze dell'abitazione principale (C/6, C/2, C/7), aliquota del 5,2 per mille;

e) abitazioni e sue pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado, a condizione che questi ultimi la utilizzino come abitazione principale, aliquota del 5,2 per mille;

f) aumento della detrazione relativa all'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 a favore di portatori di handicap, con attestato di invalidità civile, con reddito annuo lordo dell'intero nucleo familiare non superiore L. 30.000.000 più L. 2.000.000 per ogni familiare a carico nell'anno 1998;

g) abitazioni non locate o locate per un periodo inferiore a mesi 6, aliquota 7 per mille;

h) il contratto di comodato è considerato alla stessa stregua della locazione.

(Omissis).

COMUNE DI FRANCAVILLA BISIO

Il comune di FRANCAVILLA BISIO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, *(omissis)*, l'aliquota unica I..C.I. del comune di Francavilla Bisio nella nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

3. di dare atto che la detrazione relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55, dell'art. 3 della legge n. 662/1996 è nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA

Il comune di FRANCAVILLA DI SICILIA (provincia di Messina) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille;

2. di confermare la detrazione unica in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FRANCICA

Il comune di FRANCICA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I, imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1° gennaio 1999:

aliquota unica da applicare: 5 per mille.

II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE

Il comune di FRASSINELLE POLESINE (provincia di Rovigo) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), determinata nella misura dèl 5,75 per mille, e la misura della detrazione in vigore per l'anno precedente;

2. di dare atto che a partire dal 1° gennaio 1999 operano le agevolazioni previste all'art. 11 del regolamento I.C.I., qui di seguito riportate:

art. 11, comma 3 «Ai sensi dell'art. 59, comma 1 lettera *d)* del decreto legislativo n. 446/1997 ed ai soli fin dell'aliquota e detrazione, le cantine, i box e i posti macchina coperti e scoperti, ancorchè distintamente iscritti a catasto, costituiscono pertinenza di abitazione principale ed usufruiscono della aliquota ridotta e della detrazione prevista per la stessa, a condizione che ci sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare dello stesso diritto reale di godimento»;

art. 11, comma 4 «Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo n. 446/1997, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta ed ai collaterali entro il secondo grado sono equiparate alle abitazioni principali, se nelle stesse il parente o collaterale ha stabilito la propria residenza. A queste abitazioni è applicata l'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse.

(Omissis).

COMUNE DI FRASSO SABINO

Il comune di FRASSO SABINO (provincia di Rieti) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili anche per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI FRATTAMAGGIORE

Il comune di FRATTAMAGGIORE (provincia di Napoli) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. determinare, come determina, l'aliquota I.C.I. per il corrente anno 1999, secondo le modalità di seguito trascritte:

a) 5 per mille per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

b) 5,5 per mille per altre unità immobiliari diverse dall'abitazione principale e per immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

c) 7 per mille, per alloggi non locati, al fine di incentivare la locazione di unità immobiliari, in atto sfitte e non locate;

3. stabilire, come stabilisce, che la detrazione per l'abitazione principale e per le unità immobiliari ad essa equiparate secondo le norme regolamentari, resta fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FRATTA POLESINE

Il comune di FRATTA POLESINE (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. fissare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'I.C.I. al 5,75 per mille;

2. *confermare, per l'anno 1999, la detrazione di* L. 240.000 fissata a favore dei soggetti meno abbienti individuati come da delibera consiliare n. 7 del 15 febbraio 1996 che si intende integralmente richiamata.

(Omissis).

Con deliberazione n. 7 del 15 febbaio 1996 il comune ha stabilito:

(Omissis).

1. di applicare la detrazione unica di L. 240.000 per quelle sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti che abbiano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) reddito ai fini IRPEF inferiore o pari all'ammontare di pensione minima INPS escluso il reddito derivante dall'abitazione stessa e del garage. Nel caso di nuclei familiari composti da 2 o più persone il reddito massimo non può essere superiore a due volte l'ammontare della pensione minima INPS;

b) valore del fabbricato stesso (rendita catastale effettiva o presunta × 100) compreso nelle categorie da A/2 a A/6.

(Omissis).

COMUNE DI FURNARI

Il comune di FURNARI (provincia di Messina) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare la proposta nel testo risultante dal documento allegato apportando alle aliquote da applicare le seguenti modifiche di cui al primo emendamento proposto dalla maggioranza e approvato dal consiglio comunale per farne parte integante e sostanziale:

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale	5 per mille
2) terreni agricoli	6 per mille
3) immobili diversi dall'abitazione principale comprese aree edificabili	7 per mille
4) *detrazione sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale*	L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FURORE

Il comune di FURORE (provincia di Salerno) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, nelle misure già applicate nel 1998, e cioè:

6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, precisando che all'imposta dovuta per dette unità non si applicano riduzioni, e che la detrazione applicabile per le medesime unità immobiliari resta determinata in L. 200.000 (fino a concorrenza dell'importo dovuto), rapportata al tempo di destinazione dell'immobile ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta;

6,5 per mille per le altre unità immobiliari.

(Omissis).

COMUNE DI FUSINE

Il comune di FUSINE (provincia di Sondrio) ha adottato, il 5 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare come segue l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999:

aliquota I.C.I. ordinaria 5 per mille;

aliquota I.C.I. abitazione principale 4,5 per mille.

(Omissis).

3. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale è stabilita in L. 200.000, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI GABIANO

Il comune di GABIANO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

aliquota unica, 5 per mille;

detrazione abitazione principale, L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO

Il comune di GAGLIANO DEL CAPO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di rideterminare le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:

5,20 per mille per l'immobile adibito ad abitazione principale ed il cui proprietario non sia soggetto passivo di altro immobile;

5,70 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale ed il cui proprietario sia soggetto passivo di altri immobili;

5,40 per mille per l'immobile adibito a cantina e garage a disposizione e di pertinenza dell'abitazione principale ed il cui proprietario non sia soggetto passivo di altro immobile.

(Omissis).

COMUNE DI GALATINA

Il comune di GALATINA (provincia di Lecce) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare le stesse aliquote applicate nell'anno 1998 fissando, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni la misura delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999:

abitazione principale nella misura del 4,5 per mille;

altri immobili nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GALGAGNANO

Il comune di GALGAGNANO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta sugli immobili per l'anno 1999 nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GALLARATE

Il comune di GALLARATE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del:

4,5 per mille in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

6,2 per mille per tutti gli altri immobili.

2. di prendere atto che la detrazione ordinaria è fissata dalla legge in L. 200.000 limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI GALZIGNANO TERME

Il comune di GALZIGNANO TERME (provincia di Padova) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GAMALERO

Il comune di GAMALERO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per i motivi esposti in premessa, l'aliquota unica I.C.I. del comune di Francavilla Bisio nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

3. di dare atto che la detrazione relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55, dell'art. 3, legge n. 662/1996 è nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GAMBELLARA

Il comune di GAMBELLARA (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

a) 4,5 per mille per:

le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze di cui all'art. 5 del regolamento I.C.I.;

le unità immobiliari concesse in uso gratuito, con scrittura privata registrata, a parenti in liena retta entro il primo grado che abbiano nelle stesse stabilito la propria residenza;

gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione all'assegnatario con patto di futura vendita e riscatto occupati ad uso abitazione dall'assegnatario e dai suoi familiari;

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che sia stata presentata all'U.T.E. regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime;

b) 4 per mille:

per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo comunque non superiore a tre anni;

per le unità immobiliari, categorie da A1 a A8, destinate a residenza principale di portatori di handicap il cui nucleo familiare disponga di un reddito non superiore a L. 50.000.000;

c) 7 per mille per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale da A1 a A8 non locate da almeno un anno alla data del 31 dicembre 1998;

d) 5,5 per mille per i restanti immobili;

2. di detrarre all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze e per le fattispecie di cui all'art. 6 dello stesso regolamento, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI GAMBERALE

Il comune di GAMBERALE (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo n. 504/1992, stabilendo tuttavia che l'aliquota stessa è del 4 per mille relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

determinare altresì nell'importo di L. 300.000 la detrazione prevista per l'unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI GAMBOLÒ

Il comune di GAMBOLÒ (provincia di Pavia) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare la proposta di deliberazione di cui in premessa che unitamente ai pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/1990, costituisce la presente deliberazione.

(Omissis).

di stabilire per l'esercizio 1999 l'applicazione delle seguenti aliquote:

aliquota pari al 4,5 per mille per l'abitazione principale;

aliquota pari al 5,75 per mille per ogni altra tipologia d'immobile;

di applicare la misura della detrazione di imposta, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nell'importo di L. 200.000 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI GARBAGNA

Il comune di GARBAGNA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

6 per mille aliquota generale;

3 per mille aliquota per proprietari che eseguono interventi di recupero di immobili inagibili od inabitabili, o di interesse artistico o architettonico o per l'utilizzo di sottotetti o che realizzano autorimesse o posti auto.

(Omissis).

3. di dare atto che la detrazione relativa all'unità immobiliare adibita a prima abitazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 è nella misura legale di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GARBAGNATE MONASTERO

Il comune di GARBAGNATE MONASTERO (provincia di Lecco) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) nella misura del 5 per mille confermando in tal senso la percentuale degli anni precedenti.

(Omissis).

4. di determinare, per l'anno 1999, i valori venali delle aree quali risultano dall'allegato prospettato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

(Omissis).

ALLEGATO

COMUNE DI GARBAGNATE MONASTERO

PROVINCIA DI LECCO

TELEFONO 031-850032 TELEFAX 031-870054

SCHEMA DI VALUTAZIONE AREE FABBRICABILI

						nessun vincolo			nessun vincolo distanti oltre 100 mt da reti tecnologiche pubbliche			con PA in fase di attuazione			con PA da attuare		
	VV	Ia	Vm	Vcq													
Località	Valore Venale al mq di costruzione	Incidenza area	Valore al mq di costruzione	Valore al mc Vm/3	Zona omogenea F (VV medio delle aree limitrofe)/2 ridotto del 40% L/mq	Zone omogenee B-C Vcq*0,75 L/mq	Zone omogenee D Vm*0,6 L/mq	Zone A per il volume effettivo L/mc dedotto l'onere per la demolizione L/mc 25000	Zone omogenee B-C Vcq*0,75 L/mq	Zone omogenee D Vm*0,6 L/mq	Zone A per il volume effettivo L/mc dedotto l'onere per la demolizione L/mc 25000	Zone B-C Vcq*0,75 con P.A. in fase di attuazione L/mq	Zone D Vm*0,6 con P.A. in fase di attuazione L/mq	Zone A per il volume effettivo L/mc dedotto l'onere per la demolizione L/mc 25000	Zone B-C Vcq*0,75 con P.A. da attuare L/mq	Zone D Vm*0,6 con P.A. da attuare L/mq	Zone A per il volume effettivo L/mc dedotto l'onere per la demolizione L/mc 25000
Zona Centrale (Nuclei di Brongio e Garbagnate)	2.400.000	23,00%	552.000	184.000		138.000	[illegible]	159.000	124.200	[illegible]	140.600	131.100	[illegible]	126.050	110.400	[illegible]	102.200
Zona Periferica	2.200.000	23,00%	506.000	168.667		126.500	[illegible]	143.667	113.850	[illegible]	126.800	120.175	[illegible]	111.483	101.200	[illegible]	89.933
Zona Artigianale - Industriale e Commerciale - Direzionale	1.100.000	23,00%	253.000				[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]	
Zone per servizi pubblici VVmedio/2				128.617	38.585												

SCHEMA DI CALCOLO

Aree in zona B-C-D								
Superficie in zona omogenea moltiplicata per il corrispondente valore espresso in L/mq desunto dalla tabella	mq		x	L/mq		=		
Aree in zona A								
Volume del fabbricato "da demolire" moltiplicata per il corrispondente valore espresso in L/mc desunto dalla tabella	mc		x	L/mc		=		

COMUNE DI GARZIGLIANA

Il comune di GARZIGLIANA (provincia di Torino) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota dell'I.C.I. valevole dal 1° gennaio 1999 e per l'intero esercizio 1999, proposta a questo consiglio comunale dalla giunta comunale, come di seguito riportato:

aliquota unica ordinaria: 7 per mille;

2. di confermare in L. 200.000 la detrazione I.C.I. per l'anno 1999 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, al soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale; sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota prevista ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il terzo grado;

è considerata unità immobiliare principale l'unità posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI GATTEO

Il comune di GATTEO (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per il comune di Gatteo l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure, rapportate al valore degli immobili:

1) aliquota ridotta pari al 5 per mille per le unità destinate ad abitazione principale, nonché per le unità immobiliari ad essa equiparate per legge o disposizione regolamentare e relative pertinenze;

2) aliquota ordinaria pari al 6,6 per mille per tutti gli immobili diversi da quelli ai quali viene applicata l'aliquota ridotta o maggiorata;

3) di approvare per l'ano 1999 l'aumento della detrazione d'imposta per abitazione principale fino a L. 200.000, da applicare secondo le disposizioni di legge nonché le disposizioni regolamentari di cui al comma 2 dell'art. 16 del già citato regolamento comunale.

(Omissis).

COMUNE DI GAVERINA TERME

Il comune di GAVERINA TERME (provincia di Bergamo) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1999 con l'aliquota unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GAVIRATE

Il comune di GAVIRATE (provincia di Varese) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

anno 1999:

a) prima casa aliquota del 5,80 per mille, detrazione prima casa L. 200.000;

b) altri fabbricati aliquota del 7 per mille;

c) è soppresso l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione o denuncia I.C.I. ed introdotto l'obbligo del contribuente di comunicare al comune gli acquisti, le cessioni o modificazioni di soggettività passiva intervenuti nel corso dell'anno, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata. La comunicazione deve essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

d) è attribuito alla giunta comunale il compito di decidere le azioni di controllo.

(Omissis).

COMUNE DI GAZZO

Il comune di GAZZO (provincia di Padova) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

imposta comunale sugli immobili:

di determinare per l'anno 1999:

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;

limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, in misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GENOLA

Il comune di GENOLA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. che verrà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille, con detrazione di L. 200.000 per le prime abitazioni.

(Omissis).

COMUNE DI GENZONE

Il comune di GENZONE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare *(omissis)* al 4,50 per mille dell'imposta comunale sugli immobili nell'anno 1999;

2. di prendere e dare atto che per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI GERRE DE' CAPRIOLI

Il comune di GERRE DE' CAPRIOLI (provincia di Cremona) ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti aliquote dell'I.C.I. con decorrenza dal 1° gennaio 1999:

aliquota:

(Omissis).

3) 5,250 per mille: unità immobiliari ad uso abitazione principale del proprietario;

(Omissis).

5) 6 per mille: immobili diversi dalle abitazioni possedute nel comune;

(Omissis).

7) 3 per mille: agevolata per interventi di recupero edilizio ex legge n. 449/1997;

(Omissis).

9) 6 per mille: tutti i soggetti e gli immobili che non rientrano nella precedente classificazione;

II. detrazioni dall'imposta dovute per l'abilitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare:

1) L. 200.000 per detrazione base;

2) L. 250.000 per alcune categorie di persone che si trovano in particolari condizioni di disagio economico;

III. riduzione del 50 per cento dell'imposta per gli edifici inagibili, inabitabili e di tatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.

(Omissis).

COMUNE DI GHEDI

Il comune di GHEDI (provincia di Brescia) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota da applicare per il comune di Ghedi ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille;

2. di confermare nella misura di L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, secondo le modalità specificate nella premessa;

3. di confermare inoltre che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata, è da considerarsi come abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI GHIFFA

Il comune di GHIFFA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 15 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

1. aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale 5 per mille;

2. aliquota per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale 6 per mille;

di confermare la misura della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GIAGLIONE

Il comune di GIAGLIONE (provincia di Torino) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille per tutte le unità immobiliari;

3. di determinare in L. 200.000, quale misura minima prevista dall'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI GIANO VETUSTO

Il comune di GIANO VETUSTO (provincia di Caserta) ha adottato, il 20 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura unica del 6 per mille;

2. di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale e per tutti gli altri casi.

(Omissis).

COMUNE DI GIARRATANA

Il comune di GIARRATANA (provincia di Ragusa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

1) abitazioni principali 4 per mille;

2) altri fabbricati 6 per mille;

determinare l'aliquota I.C.I. nella misura dell'1 per mille a favore di quei proprietari che eseguono interventi di recupero di immobili inagibili o inabitabili o di interesse storico, ovvero volti a realizzare autorimesse o posti auto, a condizione che gli immobili stessi ricadono nel centro storico, in conformità alla normativa prevista all'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

(Omissis).

COMUNE DI GIARRE

Il comune di GIARRE (provincia di Catania) ha adottato, il 14 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare, come in effetti approva la proposta di deliberazione n. 51 del 23 ottobre 1998 concernente «I.C.I. - Determinazione aliquote per l'anno d'imposta 1999» nel testo come sopra emendato;

qui di seguito si riporta la parte dispositiva come modificata:

1) per l'anno d'imposta 1999 applicare le seguenti aliquote:

a) aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille;

b) aliquota diversificata nella misura del 4 per mille per i terreni agricoli;

c) aliquota diversificata nella misura del 5 per mille per le aree fabbricabili sottoposte a vincolo per opere pubbliche ovvero destinate ad edilizia popolare sovvenzionate o convenzionate;

d) aliquota diversificata nella misura del 7 per mille per tutte le altre aree fabbricabili;

e) aliquota ridotta nella misura del 4,25 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di persone fisiche e dei soci delle cooperative edilizie a propietà indivisa, residenti nel comune;

f) aliquota ridotta nella misura del 4 per mille per gli immobili merci e cioè relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell'art. 3 comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI GIFFLENGA

Il comune di GIFFLENGA (provincia di Biella) ha adottato, il 1° marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille

2. di dare atto della non applicazione per l'anno 1999 delle diversificazioni ed agevolazioni in merito all'I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI

Il comune di GIFFONI SEI CASALI (provincia di Salerno) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di prendere atto, come in effetti prende atto, la delibera di giunta comunale n. 66 dell'8 marzo 1999, concernente la determinazione delle aliquote I.C.I. per l'anno 1999, così suddivise:

per la prima abitazione e per i terreni agricoli viene confermata per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. del 5,5 per mille e le detrazioni previste dalle leggi in vigore;

per gli altri fabbricati e terreni edificabili viene aumentata l'aliquota I.C.I. dal 5,5 per mille al 7 per mille per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI GINESTRA

Il comune di GINESTRA (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999, nella misura unica del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI GIOIOSA MAREA

Il comune di GIOIOSA MAREA (provincia di Messina) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote:

1) aliquota ordinaria 6 per mille;

2) aliquota abitazione principale 5 per mille;

3) detrazione abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GIOVINAZZO

Il comune di GIOVINAZZO (provincia di Bari) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. confermare, per l'anno 1999, due aliquote I.C.I. e specificatamente:

a) il 4 per mille da applicare sul valore delle abitazioni principali possedute, a titolo di proprietà, o di altro diritto reale, da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune di Giovinazzo ed alle abitazioni utilizzate dai soci assegnatari di cooperative a proprietà indivisa, a condizione che i suddetti assegnatari siano residenti nel comune di Giovinazzo;

b) il 5 per mille da applicare sul valore degli immobili diversi da quelli di cui al punto *a)* quali sono, a titolo esplificativo, seconde case, altri immobili terreni agricoli ed aree fabbricabili;

2. confermare, per l'anno 1999, la detrazione di L. 200.000, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

3. confermare, per l'anno 1999, l'elevazione della detrazione di cui al precedente n. 2 a L. 300.000, o fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da:

nucleo familiare con convivente portatore di handicap al 100%, il cui reddito complessivo, soggetto a tassazione ai fini IRPEF, non superi l'importo di L. 30.000.000 lordi annui, da documentarsi adeguatamente.

Al fine di beneficiare della maggiore detrazione di cui al presente punto n. 3, i contribuenti dovranno trasmettere, nel termine di presentazione della denuncia I.C.I., apposita comunicazione all'ufficio tributi, utilizzando, eventualmente, gli stampati disponibili presso lo stesso ufficio.

(Omissis).

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Il comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA (provincia di Napoli) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

aliquota ridotta: 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale con corrispondente detrazione di L. 200.000 per ciascuno di essi.

aliquota ordinaria: 5,5 per mille per tutti gli immobili intesi tutti i fabbricati non adibiti ad abitazione principale, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli.

per le riduzioni, detrazioni e modalità applicative per l'anno 1999 si rimanda a quanto riportato nel regolamento I.C.I..

(Omissis).

COMUNE DI GIULIANOVA

Il comune di GIULIANOVA (provincia di Teramo) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare le aliquote approvate per l'anno 1998, per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

a) 4,5 per mille per l'abitazione principale.

Si considerano abitazioni principali:

1) l'abitazione in cui il soggetto passivo ha la propria dimora abituale, vi ha eletto la propria residenza ovvero il proprio domicilio qualora sia diverso dalla residenza;

2) l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il quarto grado; la concessione in uso gratuito si rileva dalla autocertificazione presentata dal concessionario e dal cedente ai sensi della legge n. 15 del 1968, e la si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistano le condizioni. L'autocertificazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della avvenuta concessione;

3) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) 6 per mille per gli altri immobili;

c) 7 per mille per gli alloggi non locati, qualora il periodo di non locazione superi i dodici mesi, da documentarsi mediante copia dell'atto di locazione;

d) 4 per mille, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

e) 4 per mille limitatamente alle unità immobiliari oggetto dei seguenti interventi (per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori):

interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

2. di prendere atto che, ai sensi del comma 55, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione I.C.I. per gli immobili adibiti ad abitazione principale è di L. 200.000;

3. di confermare per l'anno 1999 le detrazioni previste per l'anno 1998 che consistono nell'aumento della detrazione I.C.I. per l'abitazione principale, per l'anno 1999, a L. 500.000, a favore dei contribuenti che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

pensionati che alla data del 1° gennaio 1999, abbiano compiuto il 60° anno di età;

lavoratori in cassa integrazione, lavoratori in mobilità e disoccupati che risultino tali almeno dal 1° gennaio 1998.

Usufruiscono dell'applicazione del beneficio in questione, solo i contribuenti che, in aggiunta a uno di questi requisiti, abbiano avuto, nel 1998, un reddito complessivo dei componenti del nucleo familiare, al netto di quello derivante dall'abitazione imponibile ai fini I.C.I., non superiore ai seguenti limiti (imponibile IRPEF):

per unico componente: L. 9.000.000;

fino a due componenti: L. 15.000.000;

per ogni componente in più: L. 4.000.000;

4. di aumentare a L. 300.000 la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale per le stesse categorie di contribuenti, menzionate al paragrafo 3), che, nel 1998, abbiano conseguito un reddito familiare (imponibile IRPEF), entro i seguenti limiti:

per unico componente: L. 12.000.000;

fino a due componenti: L. 18.000.000;

per ogni componente in più: L. 6.000.000;

5. di aumentare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale a L. 500.000 ai contribuenti nel cui nucleo familiare siano presenti congiunti ascendenti o discendenti, affini e parenti entro il quarto grado civile con invalidità come sotto specificato:

invalido con totale e permanente invalidità lavorativa 100% (articoli 2 e 12, legge n. 118/1971);

invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto di accompagnamento (legge n. 18/1980);

cieco assoluto (legge n. 382/1970);

sordomuto (legge n. 381/1970);

minore con difficoltà persistente a svolgere compiti e funzioni propri alla sua età (legge n. 289/1990);

6. di aumentare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale a L. 500.000 ai contribuenti anziani o disabili, residenti in istituti o ricoveri sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e occupata;

7. di stabilire le seguenti modalità di applicazione del beneficio, limitatamente alle categorie di contribuenti di cui al punto 3, 4, 5 e 6:

il contribuente e i restanti componenti del nucleo di convivenza familiare non devono essere proprietari o titolari di diritti reali su altro immobile (terreni e fabbricati), nell'intero territorio nazionale, al di fuori dell'abitazione oggetto dell'imposizione I.C.I. e delle eventuali pertinenze della stessa (garage, cantina, ecc.).

(Omissis).

COMUNE DI GIUSSAGO

Il comune di GIUSSAGO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, con effetto dal 1° gennaio 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., nella misura unica del 5,50 per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

2. di confermare per l'anno 1999 la detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura, già prevista per l'anno 1998, di L. 200.000;

3. di determinare in L. 300.000, a decorrere dal 1° gennaio c.a., la misura della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale per i contribuenti (soggetti passivi d'imposta) che possiedano, alla data del 1° gennaio 1999, tutti i seguenti requisiti:

reddito familiare lordo, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o altra certificazione ufficiale e derivante esclusivamente da lavoro e/o da pensione da lavoro dipendente, non superiore a L. 10.000.000 per ogni componente del nucleo familiare certificato;

non possedere, a qualsiasi titolo, altri immobili (di ogni tipologia ed ovunque situtati) oltre all'eventuale box di pertinenza dell'abitazione principale;

valore catastale imponibile dell'abitazione principale non superiore a L. 70.000.000;

immobili classificati esclusivamente nelle categorie catastali: A/3, A/4, A/5.

(Omissis).

COMUNE DI GIVOLETTO

Il comune di GIVOLETTO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999, nella misura del 5,5 per mille, unica per tutti i tipi di immobili;

di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura minima stabilita dalla legge in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GORGA

Il comune di GORGA (provincia di Roma) ha adottato, il 16 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), pari al 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GORLAGO

Il comune di GORLAGO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,25 per mille;

di determinare, per l'anno 1999, la detrazione da applicare ai fini del calcolo I.C.I. a tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI GORLE

Il comune di GORLE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

5,5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

5,5 per mille per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata;

6 per mille aliquota ordinaria.

Il consiglio comunale ha determinato l'aumento della detrazione per l'abitazione principale a L. 300.000 alle seguenti condizioni:

a) unica proprietà abitativa la casa nella quale risiedono e le relative pertinenze;

b) rendita catastale, per detta abitazione, comprensiva delle pertinenze, non superiore a L. 1.050.000;

c) reddito annuo complessivo imponibile per il nucleo familiare (diminuito di L. 1.000.000 per ogni figlio a carico e calcolato al 60% per i redditi da lavoro dipendente o da pensione) non superiore a L. 350.000.000.

Nel caso in cui manchi anche una sola delle tre condizioni sopra esposte, la detrazione spettante per l'abitazione principale è pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GORRETO

Il comune di GORRETO (provincia di Genova) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'I.CI. al 6 per mille;

determinare la detrazione per la prima casa in L. 400.000 al fine di evitare il continuo spopolamento del comune.

(Omissis).

COMUNE DI GOZZANO

Il comune di GOZZANO (provincia di Novara) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

aliquota ordinaria 5,75 per mille;

aliquota abitazione principale 5 per mille;

aliquota abitazione principale per anziani e disabili (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996) 5 per mille;

aliquota abitazioni locate come abitazione (art. 4, comma 1, legge n. 556/1996) 5 per mille;

aliquota alloggi non locati e non occupati 7 per mille;

aliquota unità immobiliari inagibili o inabitabili (art. 1, comma 5, legge n. 449/1979) o in caso di ristrutturazione 3,5 per mille;

aliquota per abitazioni locate a titolo di abitazione principale (art. 2, comma 4, legge n. 431/1998) 4 per mille;

detrazione per la prima casa L. 225.000.

(Omissis).

COMUNE DI GRANDOLA ED UNITI

Il comune di GRANDOLA ED UNITI (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

(Omissis);

unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale: 4 per mille;

tutti gli altri immobili: 5 per mille;

2. di determinare, per l'anno 1999, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

(Omissis);

unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: detrazione di imposta (lire in ragione annua) 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GRASSANO

Il comune di GRASSANO (provincia di Matera) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. con effetto dal 1° gennaio 1999:

1) aliquota ridotta da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione e per gli immobili diversi dalle abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale: 6 per mille;

3) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili e inabitabili, al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico, alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, all'utilizzo di sottotetti: 4 per mille da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997;

II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modifiche, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51, 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e art. 5 del regolamento I.C.I.;

III. valgono le riduzioni ed esenzioni di cui agli articoli 7 e 8 del citato regolamento I.C.I.;

IV. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari;

V. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI GROGNARDO

Il comune di GROGNARDO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 1° dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare nel 6 per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999;

dare atto che non vengono differenziate le aliquote delle abitazioni principali rispetto a quella per le altre unità immobiliari.

(Omissis).

COMUNE DI GRONE

Il comune di GRONE (provincia di Bergamo) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, così come conferma, le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

a) l'aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalle lettere *b)* e *c)*, nella misura del 6 per mille;

b) l'aliquota ridotta del 5 per mille per esercizi artigianali e commerciali con la sottoriportata specificazione precisata già nello scorso esercizio con deliberazione della giunta comunale n. 30 del 13 marzo 1997:

Categoria	Descrizione	Aliquota
B/1	Collegi e convitti, educandati, ricoveri orfanotrofi, ospizi, caserme, seminari	5
B/5	Scuole, laboratori scientifici	5
C/1	Negozi e botteghe	5
C/2	Magazzini e locali di deposito	5
C/3	Laboratori e locali di deposito	5
C/6	Stalle, scuderie	5
C/6	Rimesse ed autorimesse	7
C/7	Tettoie chiuse od aperte	5

c) l'aliquota maggiorata del 7 per mille per immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)* dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P.

(Omissis).

COMUNE DI GROSOTTO

Il comune di GROSOTTO (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per il corrente anno l'aliquota unica del 4 per mille per l'applicazione dell'I.C.I. e con le riduzioni e detrazioni stabilite dall'art. 8, commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche introdotte con l'art. 3, comma 1, decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito in legge 9 maggio 1997, n. 122.

(Omissis).

COMUNE DI GROTTAMMARE

Il comune di GROTTAMMARE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di determinare nelle sotto elencate misure differenziate le aliquote I.C.I. per l'anno 1999:

4 per mille per l'immobile adibito ad abitazione principale, dai proprietari o titolari di diritto di uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi e superficie;

7 per mille per gli alloggi non locati;

6,25 per mille per le altre unità immobiliari;

3. *(Omissis);*

4. di aumentare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000, a favore dei proprietari o titolari di altro diritto reale rilevante ai fini I.C.I., appartenenti alla categoria dei pensionati che hanno compiuto il 60° anno di età al 1° gennaio 1999, in possesso di solo reddito di pensione, con reddito annuale imponibile, ai soli fini IRPEF, di tutti i componenti il nucleo familiare, non superiore a L. 21.500.000.

Sono esclusi dalla maggiore detrazione i contribuenti rientranti nella categoria sopra definita, quando l'abitazione principale sia classificata in categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9, rispettivamente di tipo: signorile, villini, ville, castelli o palazzi di eminente pregio artistico o storico.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato al 30 giugno 1999 in coincidenza con la scadenza relativa all'acconto I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI GROTTAZZOLINA

Il comune di GROTTAZZOLINA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di assumere le determinazioni in ordine ai tributi comunali per l'anno 1999 riportate negli allegati prospetti i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

(Omissis).

Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

aliquota ordinaria: 6 per mille;

abitazione principale: 5 per mille, detrazione L. 210.000;

abitazioni anziani o disabili, non locata, residenti in istituti: 5 per mille, detrazione L. 210.000;

immobili enti senza scopo di lucro: 5 per mille;

abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille;

unità immobiliari di cui all'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449: 1 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GROTTOLE

Il comune di GROTTOLE (provincia di Matera) ha adottato, il 9 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota unica ai fini I.CI., da applicare agli immobili ricadenti in questo comune, nella misura del 6,50 per mille;

2. di stabilire, per l'anno 1999, la detrazione di imposta, relativa agli immobili adibiti ad abitazione principale dei contribuenti, in L. 200.000, così come prevista dal comma 55, art. 3, della legge n. 662/1996, con il quale si è sostituito, l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE

Il comune di GRUMELLO DEL MONTE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. applicare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. ridotta al 5,2 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

2. determinare per l'anno 1999 al 6 per mille l'aliquota ordinaria I.C.I. per tutte le categorie non comprese al punto 1;

3. determinare per l'anno 1999 al 6,50 per mille l'aliquota ordinaria I.C.I. per tutte le case sfitte da oltre sei mesi;

4. dare atto che per l'anno 1999 la detrazione d'imposta viene determinata in L. 200.000 (minimo di legge).

(Omissis).

COMUNE DI GUARDEA

Il comune di GUARDEA (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per l'anno 1999 vengono confermate nella misura attualmente vigente le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicare nel territorio del comune di Guardea, che restano così fissate:

1) abitazioni principali ed immobili dove vengono esercitate attività produttive: 5 per mille;

2) immobili diversi dalle abitazioni posseduti in aggiunta all'abitazione principale, alloggi non locati: 7 per mille.

Per gli immobili locati di cui al punto 2) è possibile l'applicazione dell'aliquota ridotta al 5 per mille, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 1996, n. 556, a condizione che venga prodotto presso l'ufficio comunale competente una dichiarazione sostitutiva da cui si evinca che l'immobile è dato in locazione, e che riporti l'indicazione del periodo di locazione e le generalità del locatario.

(Omissis).

COMUNE DI GUARDIALFIERA

Il comune di GUARDIALFIERA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 6 per mille, da applicarsi per l'anno 1999;

2. di dare atto che per le esenzioni, riduzioni e detrazioni dell'imposta trova applicazione la normativa vigente in materia.

(Omissis).

COMUNE DI GUARDIAREGIA

Il comune di GUARDIAREGIA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, in misura ridotta, pari al 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi dell'imposta residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi della legge n. 556/1996 sopracitata;

2. di stabilire che per tutti gli altri casi l'aliquota del 6 per mille, viene ridotta nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GUBBIO

Il comune di GUBBIO (provincia di Perugia) ha adottato, il 25 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, ai sensi e per gli effetti della norma contenuta nell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni e integrazioni e, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, nella misura del 6,90 per mille;

2. di stabilire, per l'anno 1999, le seguenti aliquote agevolate:

l'aliquota agevolata del 5 per mille in favore delle abitazioni principali;

l'aliquota agevolata del 5,90 per mille in favore dei proprietari o titolari di altro diritto reale che abbiano dato in affitto con contratto registrato l'immobile a condizione che questo venga utilizzato dal locatario come abitazione principale;

l'aliquota agevolata del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e alienazione di immobili, per un periodo non superiore a tre anni, a condizione che i fabbricati non siano locati;

l'aliquota agevolata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, del 4 per mille, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti:

al recupero delle unità immobiliari inagibili o inabitabili;

al recupero su immobili di interesse artistico e architettonico siti nei centri storici;

alla realizzazione delle autorimesse e posti auto pertinenziali;

all'utilizzo dei sottotetti.

Tale aliquota agevolata non può essere goduta trascorsi tre anni dall'inizio dei lavori;

3. di considerare come direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di dare atto che le sopraindicate aliquote diversificate ed agevolate sono introdotte per l'anno 1999 nel rispetto della norma contenuta nell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 settembre 1996, n. 437, convertito con modificazioni in legge 24 ottobre 1996, n. 556.

(Omissis).

1. di accordare, per l'anno 1999, in conformità al regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., ai sensi e per gli effetti della norma contenuta nell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e come, infine, modificato dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito in legge n. 122/1997, una riduzione del 50% dell'imposta comunale sugli immobili, dovuta dalle persone fisiche che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale, quanto le stesse persone fisiche dimostrino di appartenere alle seguenti categorie:

a) pensionati;

b) portatori di handicap;

c) cassa-integrati e iscritti nelle liste di mobilità che si trovino in tale situazione alla data di scadenza del pagamento dell'imposta da almeno un anno;

d) disoccupati che si trovino in tale situazione alla data di scadenza del pagamento dell'imposta da almeno un anno e che abbiano perso il lavoro a causa del licenziamento individuale;

e) minori, orfani di entrambi i genitori senza alcun reddito, ad esclusione di quello imponibile ai fini IRPEF, relativo all'abitazione principale di diretto utilizzo.

Le persone fisiche, come individuate ai punti *a), b), c)* e *d)*, hanno diritto alla detrazione a condizione che il loro reddito complessivo annuo e quello dei familiari conviventi, costituenti l'intero nucleo familiare, non sia superiore a 21.000.000 di lire e che non posseggono loro o i loro familiari conviventi a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, alcuna unità immobiliare per intero o in quota, con esclusione delle pertinenze dell'abitazione principale, come individuate nell'art. 15, comma *quater*, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993. Il limite reddituale di 21.000.000 di lire si intende riferito ad un nucleo familiare fino a due persone; per ogni ulteriore familiare a carico del convivente il suddetto limite è elevato di 1.500.000 lire.

Per la determinazione del limite si fà riferimento oltre che ai redditi imponibili fiscali lordi anche ai redditi imponibili esenti ed a quelli tassati alla fonte a titolo d'imposta, percepiti nell'anno 1998 da tutti i familiari conviventi costituenti l'intero nucleo.

I contribuenti che intendono usufruire della detrazione devono presentare presso il comune, entro la data di scadenza di pagamento dell'imposta, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti il possesso dei requisiti richiesti;

2. di dare atto che la riduzione in argomento, nei limiti ed alle condizioni sopra indicate, comporterà presuntivamente un minore gettito per l'anno 1999, quantificabile in L. 40.000.000 e che di tale minor gettito si tiene conto in sede di predisposizione del bilancio di previsione per lo stesso anno, al fine di mantenere l'equilibrio.

(Omissis).

COMUNE DI GUIGLIA

Il comune di GUIGLIA (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, *(omissis)*, l'aliquota I.C.I. da applicare per tutti gli immobili, ad esclusione dei terreni fabbricabili e delle abitazioni non locate, esistenti nel comune di Guiglia per l'anno 1999 al 5,80 per mille, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996;

2. di stabilire, *(omissis)*, che l'aliquota I.C.I. da applicarsi ai terreni fabbricabili ed alle abitazioni non locate esistenti nel comune di Guiglia per l'anno 1999 sia pari al 6,80 per mille, ai sensi dell'articolo sopra citato;

3. di fissare in L. 250.000 la detrazione d'imposta per l'anno 1999 consentita per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8, secondo e terzo comma del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 e dall'art. 58, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1996, n. 446.

(Omissis).

COMUNE DI GURRO

Il comune di GURRO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille rapportato al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI GUSSOLA

Il comune di GUSSOLA (provincia di Cremona) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare in via definitiva, per l'anno 1999, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., nella misura unica del 5 per mille;

2. per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)* dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI IGLIANO

Il comune di IGLIANO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare la/le aliquota/e dell'imposta/e comunale sugli immobili, per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

5 per mille per tutti gli immobili;

di confermare la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale (prima casa).

(Omissis).

COMUNE DI IMPERIA

Il comune di IMPERIA ha adottato, il 26 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota ordinaria I.C.I. 1999 al 7 per mille;

(Omissis).

1. anziani residenti, che abbiano i seguenti requsiti:

a) proprietà o altro diritto reale rilevante ai fini I.C.I., nell'ambito del territorio nazionale, da parte del soggetto passivo della sola ed unica abitazione principale ed eventualmente annessa una sola pertinenza usata direttamente a condizione che l'abitazione sia compresa nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6;

b) aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età entro il 31 dicembre dell'anno precedente il periodo di imposta considerato;

c) essere in condizione non lavorativa e con un reddito complessivo lordo ai fini IRPEF per l'anno precedente a quello di imposta, con riguardo all'intero nucleo familiare non superiore a L. 14.000.000 procapite e costituito esclusivamente da redditi di cui ai quadri RA, RB, RC con il vincolo per il quadro RA che il reddito dominicale provenga dai terreni situati in zona a destinaizone urbanistica-agricola e non sia superiore a L. 360.000;

2. famiglie numerose residenti, che abbiano i seguenti requisiti:

a) proprietà o altro diritto reale rilevante ai fini I.C.I., nell'ambito del territorio nazionale, da parte del soggetto passivo della sola ed unica abitazione principale ed eventualmente annessa una sola pertinenza usata direttamente a condizione che l'abitazione sia compresa nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6;

b) nucleo familiare, inteso in senso anagrafico, composta da 5 o più componenti, che risultino tali al 31 dicembre dell'anno precedente il periodo di imposta considerato;

c) reddito complessivo lordo ai fini IRPEF per l'anno precedente a quello di imposta, con riguardo all'intero nucleo familiare, non superiore a L. 14.000.000 pro-capite e costituito esclusivamente da redditi di cui ai quadri RA, RB, RC, con il vincolo per il quadro RA che il reddito dominicale provenga dai terreni situati in zona a destinaizone urbanistica-agricola e non superiore a L. 360.000;

3. residenti possessori di una sola ed unica casa od abitazione su tutto il territorio nazionale, che abbiano i seguenti requisiti:

a) proprietà o altro diritto reale rilevante ai fini I.C.I., nell'ambito del territorio nazionale, da parte del soggetto passivo della sola ed unica abitazione principale ed eventualmente annessa una sola pertinenza usata direttamente, a condizione che l'abitazione sia compresa nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6;

b) non possesso, nell'ambito del territorio nazionale, del diritto di proprietà o altro diritto rilevante ai fini I.C.I. su altro fabbricato ad uso abitativo o area fabbricabile imponibili ai fini I.C.I., da parte di qualunque altro componente del nucleo familiare, inteso in senso anagrafico, del soggetto di cui al punto *a);*

c) reddito lordo complessivo per l'anno precedente a quello di imposta non superiore a L. 80.000.000, con riferimento all'intero nucleo familiare, in senso anagrafico, del soggetto di cui al punto *a);*

4. possessori di una sola ed unica casa o abitazione su tutto il territorio nazionale che abbiano i seguenti requisiti:

a) proprietà o altro diritto reale rilevante ai fini I.C.I., nell'ambito del territorio nazionale, da parte del soggetto passivo della sola ed unica abitazione principale ed eventualmente annessa una sola pertinenza usata direttamente, a condizione che l'abitazione sia compresa nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6;

b) non possesso, nell'ambito del territorio nazionale, del diritto di proprietà o altro diritto rilevante ai fini I.C.I. su altro fabbricato ad uso abitativo o area fabbricabile imponibile ai fini I.C.I., da parte di qualunque altro componente del nucleo familiare, inteso in senso anagrafico, del soggetto di cui al punto *a);*

c) presenza all'interno del nucleo familiare di un portatore di handicap al 100% a partire dalla data del 1° gennaio 1999;

considerato che le maggiori detrazioni di cui sopra non sono tra loro comulabili;

preso atto che i criteri generali dell'applicazione della detrazione relativa all'abitazione principale, contenuti nell'art. 8, comma 2, del decreto legisaltivo n. 504/1992, sono integralmente applicabili anche alle maggiori detrazioni sopra descritte;

ritenuto opportuno coordinare tra loro le deliberazioni che si sono succedute negli anni al fine di fornire a tutte le parti interessate un quadro chiaro e facilmente consultabile relativo alle agevolazioni previste in materia di I.C.I.

(Omissis).

Delibera

di riconoscere una maggiore detrazione I.C.I. 1999 pari a L. 150.000, determinando una detrazione d'imposta complessiva di L. 350.000, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale dei soggetti passivi meglio in premessa specificati e sinteticamente indicati nelle seguenti categorie:

1) anziani residenti;

2) famiglie numerose residenti;

3) residenti possessori di una sola ed unica casa od abitazione su tutto il territorio nazionale;

4) residenti possessori di una sola ed unica abitazione su tutto il territorio nazionale (portatori di handicap nel nucleo familiare);

di dare atto che le maggiori detrazioni di cui sopra non sono tra loro cumulabili;

di dare atto che relativamente all'anno di imposta 1999 verranno applicate le maggiori detrazioni I.C.I. disciplinate dalla presente deliberazione;

di considerare anche per l'anno 1999 abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di confermare quanto previsto dalla deliberazione C.C. n. 26 del 25 febbraio 1998 in merito all'aliquota agevolata del 2 per mille per i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, nonché quella del 4 per mille per i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, alla realizzazione di autorimesse, di posti auto anche pertinenziali e all'utilizzo di sottotetti;

di dare atto che l'aliquota agevolata di cui al precedente comma è applicabile limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

di dare atto che il comune nell'ambito delle attività di controllo di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 potrà invitare i contribuenti a produrre ulteriore documentazione, irrogando, se sarà il caso, le sanzioni di cui all'art. 14 dello stesso decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni;

(Omissis).

COMUNE DI INVERIGO

Il comune di INVERIGO (provincia di Como) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura differenziata in relazione alla tipologia degli immobili:

abitazione principale: 5,6 per mille;

unità immobiliari equiparate all'abitazione principale (art. 5 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili): 5,6 per mille;

tutte le altre tipologie di fabbricati e terreni: 6,6 per mille;

di confermare per l'anno 1999 la detrazione unica per abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ISCHIA

Il comune di ISCHIA (provincia di Napoli) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

riconfermare al 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO

Il comune di ISCHIA DI CASTRO (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ISCHITELLA

Il comune di ISCHITELLA (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992, relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

2. di fissare per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992, relativamente agli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati;

3. di fissare per l'anno 1999 per un periodo non superiore ai tre anni nella misura del 4 per mille l'aliquota per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

4. di fissare per l'anno 1999 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, a L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

5. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitaria seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

6. di ridurre al 50% l'imposta per l'immobile adibito ad abitazione principale con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale intendendo per tali coloro i quali siano percettori di solo reddito derivante da pensione inferiore ai 16 milioni lordi annui e coloro i quali versino in stato di indigenza, previo controllo e parere dei responsabili dei servizi socio-assistenziali e del servizio di polizia municipale;

7. di determinare per le abitazioni locate un'aliquota pari al 5 per mille purché in presenza di contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI ISEO

Il comune di ISEO (provincia di Brescia) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella seguente misura:

prima casa e relative pertinenze: 5 per mille;

detrazione prima casa: L. 220.000;

per tutti gli altri immobili previsti dalla norma: 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ISERNIA

Il comune di ISERNIA ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire nella misura del 5,50 per mille, l'aliquota dell'I.C.I. da applicare per il 1999 a tutte le categorie di immobili esistenti nel comune di Isernia;

2. di determinare in L. 200.000 annue l'importo della detrazione della prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI ISOLA D'ASTI

Il comune di ISOLA D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata da questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO

Il comune di ISOLA DEL GIGLIO (provincia di Grosseto) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire una diversificazione delle aliquote I.C.I. per l'anno 1999: una ordinaria fissata nella misura del 6,50 per mille e l'altra ridotta che viene stabilita nella misura del 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per le unità immobiliari locate a terzi purché queste abbiano un contratto di locazione regolarmente registrato e siano utilizzate dall'inquilino come abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

Il comune di ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (provincia di Teramo) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire come proposto dalla giunta comunale l'aliquota del 6 per mille per il corrente anno 1999 con le sole riduzioni come per legge di cui alla prima parte del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e le detrazioni dell'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 200.000 come stabilito dal comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dalla legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI ISOLA DEL PIANO

Il comune di ISOLA DEL PIANO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 come segue:

6,25 per mille per tutti gli immobili compresi quelli adibiti ad abitazione principale;

7 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazioni non locate;

2. di rendere applicabile in questo comune la norma di cui al comma 56 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di rendere applicabile in questo comune la norma di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fissando l'aliquota agevolata dell'I.C.I. al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI ISOLE TREMITI

Il comune di ISOLE TREMITI (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

a) aliquota ridotta, da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

b) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 7 per mille;

c) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille;

d) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 7 per mille;

e) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

e-1) organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 5 per mille;

e-2) cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 5 per mille;

f) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 4,5 per mille;

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 4,5 per mille;

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

g) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 7 per mille;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15 maggio 1997 n. 127, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano, anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

5. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

8. *di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del decreto legisla*tivo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI ISPANI

Il comune di ISPANI (provincia di Salerno) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di integrare la propria precedente deliberazione n. 49/1998 fissando, per l'anno 1999, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue.

a) 5,5 per mille da applicare sulla base imponibile delle abitazioni principali possedute dai soggetti residenti nel comune (prima casa);

b) 6,5 per mille da applicare sulla base imponibile degli immobili adibiti ad abitazioni possedute (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento) in aggiunta all'abitazione principale da soggetti passivi residenti nel comune di Ispani;

c) 7 per mille da applicare sulla base imponibile delle abitazioni possedute (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento) da soggetti passivi non residenti nel comune di Ispani;

d) 5,9 per mille in tutti i rimanenti casi,

ciò ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni.

(Omissis).

Avvertenza: *la presente deliberazione integra la deliberazione del 30* ottobre 1998, già pubblicata sul supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 24 del 30 gennaio 1999, pag. 21, seconda colonna e 22, prima colonna.

COMUNE DI JENNE

Il comune di JENNE (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota del 6 per mille per l'imposta *comunale sugli immobili ed aree fabbricabili istituita con decreto legisla*tivo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Il comune di JOPPOLO GIANCAXIO (provincia di Agrigento) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare le aliquote I.C.I., per l'anno 1999, come al prospetto di seguito indicato:

N.O.	Descrizione immobili	Aliquota I.C.I.
1	Abitazione principale	4 per mille
2	Immobili posseduti in aggiunta alle abitazioni principali	6 per mille
3	Aree fabbricabili	6 per mille

(Omissis).

COMUNE DI LACES - LATSCH

Il comune di LACES - LATSCH (provincia di Bolzano) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione *delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno* 1999:

(Omissis).

1. con l'effetto per l'anno 1999 viene fissata la seguente aliquota dell'imposta comunale sugli immobili:

a) 4 per mille per tutte le unità immobiliari (come abitazioni, aree fabbricabili, terreni agricoli ed immobili non esenti dall'imposta ecc.);

2. con l'effetto per l'anno 1999 viene fissata la seguente detrazione d'imposta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonché per gli appartenenti dell'istituto per l'edilizia abitativa agevolata siti nel comune di Laces: L. 600.000.

(Omissis).

COMUNE DI LADISPOLI

Il comune di LADISPOLI (provincia di Roma) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare le aliquote I.C.I. che saranno applicate in questo comune per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

1) 4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, così come definiti dal nuovo regolamento I.C.I.;

2) 4 per mille per gli immobili censiti in catasto alla categoria A/3 ed adibiti ad abitazione principale;

3) 6,5 per mille per gli immobili censiti in catasto alla categoria A/3 con utilizzo diverso da quello di abitazione principale;

4) 4,5 per mille per i fabbricati d'impresa edili che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione d'immobili, purché siano stati realizzati e non venduti dall'impresa entro tre anni dal rilascio di abilità o agibilità e che non sono collocati nello stato patrimoniale del bilancio di esercizio;

5) 6 per mille per gli immobili classificati nelle categorie C/1 e C/3;

6) 7 per mille per tutti gli altri immobili;

determinare la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprietario nella misura di L. 200.000;

la suddetta detrazione d'imposta è elevata a L. 250.000 dietro presentazione di apposita istanza per le seguenti categorie:

a) contribuenti residenti che hanno nel proprio nucleo familiare un portatore di handicap con almeno l'80% di invalidità;

b) contribuenti di età superiore a 65 anni il cui reddito del nucleo familiare sia costituito da pensione di importo non superiore a L. 18.000.000 annui e possessori della sola unità immobiliare oggetto della tassazione;

c) contribuenti in disagiate condizioni economiche già assistiti dal servizio sociale comunale.

(Omissis).

COMUNE DI LAGUNDO - ALGUND

Il comune di LAGUNDO - ALGUND (provincia di Bolzano) ha adottato, il 17 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con decorrenza dall'anno 1999 come segue, tenendo conto delle direttive di massima previste dalla legge: aliquota d'imposta: 4 per mille;

2. di determinare l'importo detraibile dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale con decorrenza dall'anno 1999 come segue: per tutte le abitazioni principali: L. 650.000.

(Omissis).

COMUNE DI LAINATE

Il comune di LAINATE (provincia di Milano) ha adottato, l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) *(omissis)* nella misura unica del 5 per mille, con esclusione degli alloggi non locati a cui si applicherà l'aliquota del 7 per mille. Per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, l'aliquota rimane al 5 per mille per i primi tre anni dalla data di ultimazione degli immobili, così come previsto dagli articoli 5 e 6 del regolamento I.C.I.;

2. *(Omissis);*

3. di stabilire, *(omissis)* in L. 300.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI LAINO CASTELLO

Il comune di LAINO CASTELLO (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille;

di confermare la detrazione unica in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI LANDIONA

Il comune di LANDIONA (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per quanto in premessa citato l'aliquota I.C.I. da applicare per l'esercizio 1999 nella misura del 5 per mille;

di non avvalersi della facoltà di cui al comma 53 dell'art. 3, legge 23 dicembre 1996, n. 662 in ordine alla diversificazione delle aliquote;

di non avvalersi della facoltà di cui all'art. 1, comma 5, legge n. 449 del 27 dicembre 1997;

di confermare per l'anno 1999 la detrazione I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 220.000 ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;

di non accordare riduzioni ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese ex art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55, art. 3, legge n. 662/1996;

di dare applicazione al disposto di cui al comma 56 del citato art. 3, in ordine alla equiparazione dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquistino la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI LANGHIRANO

Il comune di LANGHIRANO (provincia di Parma) ha adottato, il 15 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

3. di applicare per il 1999 ai fini dell'I.C.I. le seguenti aliquote:

5,5 per mille per l'abitazione principale e le abitazioni locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

5,8 per mille per i rimanenti immobili;

3 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico di Torrechiara (meglio delimitato nell'allegato estratto cartografico del P.R.G., che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto);

4. di confermare in L. 235.000 la detrazione dell'abitazione principale in materia di I.C.I.;

5. di confermare l'equiparazione, prevista dall'art. 11 del regolamento approvato con delibera consiliare n. 72 in data 21 dicembre 1998, alle abitazioni principali, con diritto quindi sia all'aliquota del 5,5 per mille, sia alla detrazione di L. 235.000, per le unità immobiliari:

possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate, fatte salve eventuali condizioni di maggior favore previste dalla nuova legge in materia di affitti;

concesse in uso ai parenti in linea retta fino al primo grado ed al coniuge, ancorché separato;

6. di stabilire che entro il termine di versamento della prima rata i proprietari che hanno dato in affitto immobili utilizzati come abitazione principale, ne diano comunicazione all'ufficio tributi, allegando copia del contratto munito degli estremi di registrazione, oppure dichiarazione sostitutiva contestuale alla comunicazione;

7. di stabilire che l'agevolazione concessa ai proprietari di immobili insistenti nel centro storico di Torrechiara sia condizionata alla consegna all'ufficio tributi comunale di una dichiarazione di inizio dei lavori, asseverata dall'ufficio tecnico comunale per quanto riguarda l'idoneità della tipologia di lavori a fruire dell'agevolazione. L'asseveramento sarà richiesto dall'ufficio tributi all'ufficio tecnico.

(Omissis).

COMUNE DI LANUVIO

Il comune di LANUVIO (provincia di Roma) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per l'anno 1999 fissare le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:

6,50 per mille, aliquota ordinaria;

5,50 per mille, aliquota da applicare per l'imposta dovuta da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Lanuvio per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmete alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

sono equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari di cui all'art. 21 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili approvato con delibera di C.C. n. 8 del 19 marzo 1999.

(Omissis).

COMUNE DI LARIANO

Il comune di LARIANO (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili in questo comune con effetto dal 1° gennaio 1999:

a) aliquota ordinaria del 5 per mille per tutti i soggetti passivi;

b) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili 3 per mille da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per durata di tre anni dall'inizio dei lavori così come previsto dall'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

c) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 265.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Agli effetti dell'applicazione della detrazione si applica altresì quanto previsto dal regolamento I.C.I. adottato nella seduta odierna;

2. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili secondo quanto previsto dall'art. 4 del regolamento I.C.I. approvato nella seduta odierna.

(Omissis).

COMUNE DI LARINO

Il comune di LARINO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LASNIGO

Il comune di LASNIGO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 in misura pari al 5 per mille, così come stabilito negli ultimi esercizi finanziari;

2. determinare la detrazione d'imposta di L. 200.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI LASTRA A SIGNA

Il comune di LASTRA A SIGNA (provincia di Firenze) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure che seguono, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istitutita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

immobili adibiti ad abitazione principale ed equiparati aliquota 4,9 per mille;

immobili non locati per i quali non risulta essere registrato il contratto dal 1° gennaio 1998 aliquota 9 per mille;

altri immobili non compresi nelle precedenti categorie aliquota 7 per mille;

2. di determinare, per l'anno 1999, le detrazioni d'imposta come segue:

immobili adibiti ad abitazione principale ed equiparati ai sensi del regolamento dell'I.C.I. L. 270.000;

immobili adibiti ad abitazione principale e acquistati con mutuo ancora in corso da soggetti lavoratori al momento della stipula e che risultino disoccupati al momento del pagamento I.C.I. L. 350.000;

immobili adibiti ad abitazione principale da soggetti che siano nelle seguenti condizioni:

proprietari della sola unità immobiliare sull'intero territorio nazionale;

abbiano compiuto al 31 dicembre 1998 il sessantacinquesimo anno di età;

siano titolari di un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a L. 15.000.000, limite eventualmente elevabile di ulteriori L. 2.500.000 per ogni familiare a carico considerato tale in base alla normativa IRPEF, a condizione che la somma dei redditi imponibili ai fini IRPEF dei singoli componenti il nucleo familiare non superi complessivamente L. 25.000.000;

che non esercitino attività retribuita di qualsiasi genere L. 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI LATERINA

Il comune di LATERINA (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'imposta comunale I.C.I. prevista e regolata dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni nella misura seguente:

A) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille;

B) aliquota da applicare ai soggetti passivi, limitatamente ad una sola unità immobiliare posseduta in aggiunta all'abitazione principale e concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado e da questi utilizzata come abitazione principale: 6 per mille;

C) aliquota da applicare per i soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale: 6,50 per mille;

D) aliquota da applicare ai soggetti passivi per unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno fissato la loro residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non sia locata: 6 per mille;

E) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille;

F) aliquota per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

F.1) organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 6 per mille;

F.2) cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 6 per mille;

G) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dell'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autentica, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. l'imposta è ridotta del 50% per le unità immobiliari ad uso di abitazione ricomprese nei centri storici e per i quali siano in corso lavori di ristrutturazione o restauro limitatamente al periodo dell'anno di durata di tali lavori. Il periodo di cui sopra è quello risultante dal provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'ufficio tecnico comunale. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori se antecedente al termine fissato nel provvedimento autorizzativo;

5. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 220.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di esse proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che:

per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

si considera altresì abitazione principale quella posseduta in aggiunta all'abitazione principale, e limitatamente ad una sola, concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado e da questi utilizzata come abitazione principale (art. 4, regolamento I.C.I.);

l'importo della detrazione che non ha trovato capienza nella tassazione dell'abitazione principale può essere detratta dall'imposta dovuta per la pertinenza (garage, box), art. 4 del regolamento I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI LATISANA

Il comune di LATISANA (provincia di Udine) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 le aliquote già in vigore per l'anno 1998 e precisamente:

aliquota del 5,3 per mille per immobili adibiti ad abitazione principale, unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari;

aliquota del 7 per mille per alloggi non locati, ossia a disposizione ma non utilizzati;

aliquota del 6 per mille per i restanti immobili;

2. di fissare per l'anno 1999 le seguenti detrazioni, da applicarsi agli immobili adibiti ad abitazione principale, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP:

a) L. 230.000 per le categorie catastali A/2, A/3, A/4 e A/5;

b) L. 200.000 per le restanti categorie catastali;

c) L. 300.000 per le abitazioni principali di persone con pensione minima INPS e facenti parte di un nucleo familiare monoreddito e proprietari unicamente dell'abitazione in oggetto. Per usufruire di tale detrazione dovrà essere presentata entro il 20 giugno un'istanza documentata, su stampato messo a disposizione dal comune, con allegata dichiarazione IRPEF o Mod. 201 dei redditi percepiti nell'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI LAURIA

Il comune di LAURIA (provincia di Potenza) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999 come segue:

a) 5 per mille, per l'abitazione principale;

b) 6 per mille, per gli altri immobili;

2. di stabilire, altresì, che la detrazione spettante per la prima casa di abitazione è fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI LAURIANO

Il comune di LAURIANO (provincia di Torino) ha adottato, il 20 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999 nella misura del 5,2 per mille;

2. di stabilire, con riferimento ai casi di immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, che l'aliquota venga differenziata e fissata nella misura del 5,9 per mille;

3. dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 210.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI LAURINO

Il comune di LAURINO (provincia di Salerno) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1999 con l'aliquota ordinaria del 6 per mille e con la seguente diversificazione:

unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa nel comune: 5 per mille;

fissare nella misura massima di L. 200.000 la detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (legge n. 662/1996, art. 3, comma 55).

(Omissis).

COMUNE DI LAVELLO

Il comune di LAVELLO (provincia di Potenza) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare come determina per l'anno 1999 aliquote I.C.I. nelle misure di:

4 per mille per le abitazioni destinate ad uso principale;

6,5 per mille per gli altri fabbricati ed aree fabbricabili;

2. di determinare, come determina la detrazione d'imposta per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA

Il comune di LAVENA PONTE TRESA (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,75 per mille per l'anno 1999, vale a dire nella stessa misura dell'anno precedente.

(Omissis).

COMUNE DI LEINÌ

Il comune di LEINÌ (provincia di Torino) ha adottato, il 1° marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare - in ragione di quanto espresso in narrativa - per l'anno 1999 l'entità dell'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille indistintamente per tutte le categorie di immobili, con l'applicazione della detrazione pari a L. 200.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, elevata a L. 300.000 per le situazioni contributive in appresso specificatamente individuate:

a) soggetti passivi aventi unità immobiliare - adibita ad abitazione principale - assistiti dal comune (utenze esonerate dal pagamento tiket ed in assistenza economica da parte del consorzio C.I.S.S.P.) appositamente certificati dai servizi sociali;

b) soggetti passivi aventi unità immobiliare - adibita ad abitazione principale titolari di pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento, le cui condizioni dovranno trovare riscontro alla data del 1° gennaio 1999.

(Omissis).

COMUNE DI LEQUIO BERRIA

Il comune di LEQUIO BERRIA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 12 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I., imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LERCARA FRIDDI

Il comune di LERCARA FRIDDI (provincia di Palermo) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LESEGNO

Il comune di LESEGNO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille per la prima casa e del 7 per mille per gli altri fabbricati;

di dare atto che la detrazione per l'unità immobiliare ad abitazione principale, è fissata in L. 200.000 dall'art. 3, comma 55, punto 2, della succitata legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI LESINA

Il comune di LESINA (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

1) aliquota ridotta, da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4 per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale: 7 per mille;

3) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 7 per mille;

II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati ai sensi dell'art. 3 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 30 gennaio 1999, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni sulla base di una perizia tecnica, redatta del tecnico del contribuente, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;

IV. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano, anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;

V. ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta sono equiparate all'abitazione principale come intesa dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992:

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

le unità concesse dal proprietario in uso gratuito ai propri figli che non siano proprietari di altre abitazioni nel territorio nazionale e che le occupano quale loro abitazione principale, a condizione che:

1) costituiscano nucleo familiare autonomo;

2) vi abbiano l'effettiva residenza;

3) l'uso gratuito ai propri figli sia attestato da una dichiarazione di notorietà o altra documentazione utile;

VI. sono esenti dall'I.C.I. i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatario finanziario ed utilizzati dagli enti non commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera *c)* , del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con destinazione esclusiva ed attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. La disposizione del presente comma ha effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

(Omissis).

COMUNE DI LETINO

Il comune di LETINO (provincia di Caserta) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I.C.I.:

a) di confermare per l'anno 1999 l'aliquota nella misura del 5 per mille;

b) di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI LETOJANNI

Il comune di LETOJANNI (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. stabilire per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al 5,50 per mille, per le seguenti categorie di immobili:

a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente residente nel comune di Letojanni;

b) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

c) unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

d) unità immobiliari che i proprietari concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni dei contratti-tipo definiti negli accordi, di cui si sono fatti promotori, fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentativi;

3. stabilire che, per l'anno 1999, la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente residente nel comune di Letojanni è di L. 220.000, tale detrazione è aumentata a L. 270.000 per i soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) pensionati, ultrasessantacinquenni, con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 21.000.000;

b) portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 21.000.000;

c) soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare formato esclusivamente da giovani coppie con o senza figli, che sia coniugato o convivente da oltre tre anni dalla data del 1° gennaio 1999, entrambi di età inferiore ai trentacinque anni, che non abbia altre proprietà immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina, ecc.) su tutto il territorio nazionale ed il cui reddito familiare complessivo imponibile IRPEF non sia superiore a L. 12.000.000 pro capite. I limiti di reddito si riferiscono a quanto dichiarato dal contribuente ai fini IRPEF nell'anno precedente;

4. mantenere per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 6 per mille, per gli immobili che hanno classificazione catastale «A/10» (uffici e studi privati) «B» (collegi, convitti, ecc.) «C» (magazzini, depositi, laboratori, stabilimenti balneari, negozi e botteghe, ecc.) «D» (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.);

5. stabilire per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 6,50 per mille, per le rimanenti categorie di immobili, non previste ai precedenti punti e di proprietà o in usufrutto a contribuenti residenti nel comune di Letojanni;

6. stabilire per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 6,75 per mille, per le rimanenti categorie di immobili, non previste ai precedenti punti e di proprietà o in usufrutto a contribuenti non residenti nel comune di Letojanni.

(Omissis).

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE

Il comune di LIMONE PIEMONTE (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, confermando l'aliquota precedente, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato con l'art. 3, commi 53 e 55, della legge n. 662/1996 e della legge n. 449/1997;

2. di dare atto che le detrazioni per abitazione principale vengono confermate a:

250.000 per la fascia «A»;

300.000 per la fascia «B»;

350.000 per la fascia «C»;

3. di confermare a L. 500.000 la detrazione prevista dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 e dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 669/1996 come convertito in legge n. 30/1997, relativamente agli immobili di proprietà dell'A.T.C. e regolarmente assegnati;

4. di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI LIPARI

Il comune di LIPARI (provincia di Messina) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. stabilire, con effetto dal 1° gennaio 1999, le seguenti norme per l'applicazione I.C.I. imposta comunale sugli immobili in questo comune:

aliquota da applicare alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale 4,5 per mille;

detrazione abitazione principale L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

aliquota da applicare alle unità immobiliari ad uso di abitazione, locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale 4,5 per mille;

aliquota da applicare alla unità immobiliare ad uso di abitazione, posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata 4,5 per mille;

aliquota da applicare alle unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta all'abitazione principale e non locate, con regolare contratto registrato, a soggetti che le utilizzino come abitazione principale 7 per mille;

aliquota ordinaria da applicare agli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni e utilizzazioni 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LIPOMO

Il comune di LIPOMO (provincia di Como) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, *(omissis)*, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, nella misura del 5,5 per mille;

2. di stabilire, *(omissis)*, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto-legge n. 437/1996, convertito con modifiche nella legge n. 556/1996, l'aliquota in favore delle persone fisiche del 4,5 per mille, dando atto che il gettito complessivo previsto è almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;

3. di considerare, in base a quanto precisato in premessa, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, come direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di definire, al fine del precedente n. 3, come «anziani» i residenti in questo comune di età superiore a sessanta anni;

5. di fissare la detrazione, prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche, per un importo pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI LIVIGNO

Il comune di LIVIGNO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare nelle seguenti misure l'aliquota e la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per l'imposta comunale sugli immobili da applicare per il 1999:

a) aliquota: 5 per mille;

b) detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: L. 350.000.

(Omissis).

COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA

Il comune di LIVINALLONGO DEL COL DI LANA (provincia di Belluno) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare con decorrenza 1° gennaio 1999 l'aliquota ordinaria dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille;

di determinare inoltre un'aliquota inferiore a quella ordinaria, pari al 4 per mille per i seguenti immobili:

unità immobiliare ad uso abitazione principale intendendosi per tale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e suoi familiari vi dimorano abitualmente. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale, le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.);

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti o aziende per l'edilizia economica residenziale (ad esempio ATER);

unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

le unità immobiliari concesse in uso gratutito a parenti in linea diretta o collaterale, fino al 1° grado di parentela adibite a loro abitazione principale;

di determinare, per l'anno 1999, l'importo della detrazione di cui all'art. 8, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 504/1992, in L. 300.000 per le abitazioni principali come definite dall'ultimo alinea del detto comma 2, per gli immobili classificati catastalmente con le categorie da A/1 ad A/9 e adibiti ad abitazione del proprietario o del titolare di diritto reale, nonché le unità immobiliari di cui al comma 4 dello stesso art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992;

di determinare l'aliquota superiore a quella ordinaria pari al 7 per mille per i fabbricati ad uso abitazione non locati ex art. 6, punto 2, comma *b)*, punto 2 del regolamento.

(Omissis).

COMUNE DI LIVORNO

Il comune di LIVORNO ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, *(omissis)*, per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

a) aliquota ordinaria del 6,4 per mille;

b) aliquota ridotta del 5,3 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune di Livorno per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e in favore di persone fisiche soggetti passivi per le unità immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale, dando atto nel rispetto del comma 1, dell'art. 4, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556;

c) aliquota agevolata del 4 per mille a favore delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi esclusivamente per tutte quelle unità immobiliari ad uso abitativo che siano state concesse in locazione con contratto tipo concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, relativa alla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo;

d) aliquota del 9 per mille, per le unità immobiliari ad uso abitativo che siano tenute sfitte durante l'anno 1999 e per le quali risultino da almeno due anni alle date di scadenza dei versamenti dell'imposta non essere stati registrati contratti di locazione, ad esclusione dell'abitazione principale di soggetti passivi residenti all'estero e della unità immobiliare ad uso abitativo, posseduta da persone fisiche, tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo;

2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di elevare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 500.000 alle seguenti categorie di soggetti passivi:

a) disabili totali (o aventi nel proprio nucleo familiare persone conviventi nella suddetta situazione) riconosciuti tali alla data del 1° gennaio 1999, a condizione di essere possessori solo dell'unità immobiliare per la quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, cantina, o altra pertinenza) e con un reddito complessivo familiare lordo, riferito all'anno 1998, non superiore all'importo di L. 42.000.000 (escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza, oltre ad eventuali indennità di accompagnamento);

b) possessori solo dell'immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, cantina o altra pertinenza) e eventi per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta un reddito complessivo familiare lordo, escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza, non superiore a L. 14.000.000 per nuclei familiari composti da un componente, incrementato di L. 4.000.000 per ogni componente il nucleo;

4. di elevare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 per le seguenti categorie di soggetti passivi:

a) avere compiuto il sessantacinquesimo anno di età al 1° gennaio 1999, essere possessori del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione oltre all'eventuale annesso garage, o altra pertinenza, essere in condizione non lavorativa con un reddito complessivo familiare lordo, escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza, riferito all'anno 1998 non superiore a L. 20.000.000 se unico componente il nucleo familiare incrementato di una quota di L. 4.000.000 per ogni componente il nucleo familiare;

b) per i nuclei familiari formati da giovani coppie, con o senza figli, coniugati o conviventi, (iscritti nello stesso stato di famiglia) da non oltre due anni dalla data del 1° gennaio 1999, in cui entrambi i componenti siano di età inferiore ai trentacinque anni al 1° gennaio 1999 e dispongano di un reddito complessivo familiare lordo, escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza, riferito all'anno 1998, non superiore a L. 35.000.000;

5. di stabilire che l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale debba essere subordinata alle seguenti condizioni:

a) che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare;

b) che l'immobile per il quale si chiede la maggiore detrazione non sia classificato nei gruppi catastali: A/1 (abitazione di tipo signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico e storico);

c) che i contribuenti che intendono usufruire dei benefici sopra descritti, debbano presentare apposita domanda entro la data del 20 dicembre 1999;

6. di stabilire che il diritto all'elevazione della detrazione per l'abitazione principale spetti anche se il soggetto passivo o un suo familiare possiede un piccolo appezzamento di terreno, diverso da area fabbricabile, sul quale l'attività agricola viene esercitata in forma non imprenditoriale (coltivato occasionalmente e senza struttura organizzativa, cosiddetti «orticelli»).

(Omissis).

COMUNE DI LOCATE VARESINO

Il comune di LOCATE VARESINO (provincia di Como) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare le seguenti misure per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1° gennaio 1999:

Oggetto dell'imposta	Aliquota	Detrazioni
Abitazione principale	4,5 per mille	200.000
Unico immobile posseduto, escluse unità immobiliari classificate A/1 e A/8, da persona fisica di età superiore a 65 anni alla data del 1° gennaio 1999 con redditi 1998 del relativo nucleo familiare non superiore a L. 18.460.000	4,5 per mille	300.000
Immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni, compresi i terreni ed aree fabbricabili	5 per mille	—

(Omissis).

COMUNE DI LOCOROTONDO

Il comune di LOCOROTONDO (provincia di Bari) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare le imposte, le tasse, le tariffe per l'anno 1999, così come sopra ed in allegato riportate, approvando, nel contempo, le detrazioni, ed agevolazioni anch'esse riportate in premessa.

L'imposta per l'anno 1999, per gli immobili siti nel territorio di questo comune, è determinata applicando al valore degli immobili stessi, come definito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota del 4 per mille, riconoscendo una detrazione di L. 200.000 per immobili adibiti ad abitazioni principali. Tale agevolazione viene riconosciuta anche ai cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che l'immobile sia a disposizione e non venga ceduto in locazione, in esecuzione della delibera della giunta comunale n. 499 del 5 novembre 1993, di cui la S.P.C. di Bari prese atto nella seduta 3 gennaio 1994, al n. 10810 di protocollo.

La detrazione fiscale, prevista per l'immobile adibito ad abitazione principale da parte di cittadini disabili con ridotte capacità di deambulazione e che per tale condizione sono obbligati all'utilizzo della carrozzella, viene stabilita in L. 500.000 relativamente all'anno 1999. Gli aventi diritto a tale detrazione devono presentare al comune regolare domanda corredata da certificato medico attestante la ridotta capacità di deambulazione e una dichiarazione di parte in cui si attesti l'esecuzione dei lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche ex legge 27 aprile 1978, n. 384.

Si continuano ad esonerare dal pagamento dell'imposta, i terreni agricoli ricadenti nel territorio del comune di Locorotondo, ai sensi dell'art. 7, lettera H del decreto legislativo n. 504/1992 e delimitati ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, giusta circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993, n. 9.

(Omissis).

COMUNE DI LODI VECCHIO

Il comune di LODI VECCHIO (provincia di Lodi) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire le seguenti modalità di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da valere per questo comune con effetto dal 1° gennaio 1999:

aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille;

aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille, per:

immobile (ed annessa autorimessa) adibito ad abitazione principale;

locali adibiti ad attività commerciali rientranti nelle categorie C1 (negozi e botteghe) e C3 (laboratori per arti e mestieri);

detrazione ordinaria di L. 200.000 annue per tutti i soggetti aventi diritto;

detrazione speciale di L. 300.000 annue per soggetti in disagiate condizioni economiche (pensionati con pensione minima, disoccupati, ecc. come in premessa meglio precisato e come da accordo siglato nel decorso anno fra questo comune e le organizzazioni sindacali dei pensionati del Lodigiano).

(Omissis).

COMUNE DI LODRINO

Il comune di LODRINO (provincia di Brescia) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune durante l'esercizio finanziario 1999, fissandola nella misura unica del 6 per mille;

2. di disporre comunque che limitatamente all'abitazione principale sarà applicata una maggiorazione della detrazione che viene rapportata a complessive L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI LOMAZZO

Il comune di LOMAZZO (provincia di Como) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nelle seguenti misure:

abitazione principale: 5 per mille;

altri immobili: 6 per mille;

2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997 n. 50 le detrazioni d'imposta per l'anno 1999 come appresso indicato:

abitazioni principali, eccetto quelle classificate A1, A8, A9: L. 250.000;

3. tale detrazione è elevata a L. 400.000 a tutela delle classi più deboli quali: i cassintegrati, lavoratori in mobilità e in disoccupazione, i nuclei familiari composti da pensionati con età superiore ai sessantacinque anni a condizione che abbiano un reddito complessivo familiare fino a L. 25.000.000, aumentato di L. 2.000.000, per ogni familiare a carico a condizione che la loro abitazione principale non sia classificata A1, A8, A9;

4. di stabilire altresì ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997 l'aliquota del 4 per mille per abitazione principale e 5 per mille per altri immobili a favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti.

(Omissis).

COMUNE DI LOMELLO

Il comune di LOMELLO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nelle seguenti misure:

a) 5 per mille per le prime case accatastate nelle categorie A3 e A4;

b) 5,50 per mille per prime case con accatastamento diverso dalle categorie A3 e A4;

c) 6 per mille per tutti gli altri immobili;

agevolazioni: ulteriore detrazione di L. 100.000 oltre alle prime 200.000 per nuclei familiari il cui reddito, riferito al periodo di imposta precedente, non superi L. 10.000.000 per componente.

(Omissis).

COMUNE DI LONGOBUCCO

Il comune di LONGOBUCCO (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota per l'applicazione imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificata dal comma 53 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1977, n. 449;

2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione sull'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI LORENZAGO DI CADORE

Il comune di LORENZAGO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire che, nell'ambito territoriale di competenza, l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 risulta determinata come in appresso:

aliquota del 6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per quelle altre assimilate alle prime in forza del predetto regolamento comunale;

aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili comunque soggetti all'imposta di cui trattasi;

2. di fissare nella misura di L. 230.000 la detrazione d'imposta concessa nel periodo di riferimento per le abitazioni principali e per quelle ad esse assimilate.

(Omissis).

COMUNE DI LORETO

Il comune di LORETO (provincia di Ancona) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'I.C.I. come di seguito, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, confermando le aliquote dell'anno precedente:

A) 5,2 per mille, unità immobiliari adibita ad abitazione principale, in favore di persone fisiche o soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

B) 6 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

di confermare l'ammontare della detrazione per abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI LORETO APRUTINO

Il comune di LORETO APRUTINO (provincia di Pescara) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, con decorrenza 1° gennaio 1999, e per l'anno 1999, nell'ambito del comune di Loreto Aprutino, l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:

5,5 per mille l'aliquota ordinaria;

4,50 per mille l'aliquota per immobili ubicati nel centro storico, come individuato alla tavola VII del vigente P.R.G., oggetto degli interventi di cui all'art. 1, comma 5 della legge n. 449/1997, come meglio precisato in premessa e narrativa;

2. confermare per l'anno 19989 la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI LORIA

Il comune di LORIA (provincia di Treviso) ha adottato, l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di conferamare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille;

2. di fissare la detrazione per abitazione principale nella misura fissa di L. 200.000 (art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dalla legge n. 662/1996), anche per le abitazioni non locate possedute da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o cura a seguito di ricovero permanente (art. 3, legge n. 662/1996).

(Omissis).

COMUNE DI LORO CIUFFENNA

Il comune di LORO CIUFFENNA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 1999:

1) 4,5 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, residente nel comune di Loro Ciuffenna;

2) 4,5 per mille per l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parente in linea diretta fino al secondo grado, residente nel comune di Loro Ciuffenna che la utilizzi come abitazione principale;

3) 6 per mille per le unità immobiliari poste nelle categorie C/1, C/2 e C/3;

4) 7 per mille per le unità immobiliari diversa da quella indicata nei precedenti punti 1), 2), 3) (comprese le aree fabbricabili);

di confermare la detrazione prevista per le abitazioni principali fissata in L. 200.000 esclusivamente per i casi di cui al punto 1.

(Omissis).

COMUNE DI LORO PICENO

Il comune di LORO PICENO (provincia di Macerata) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 5,50 per mille;

di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 1999 è pari a L. 220.000;

di riconferamre per l'anno 1999 l'aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenti oppure all'utilizzo di sottotetti;

di dare atto che l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI LOZZO DI CADORE

Il comune di LOZZO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

del 4 per mille per le abitazioni principali;

del 6,7 per mille per tutti gli altri immobili;

del 6,2 per mille per le aree fabbricabili;

di considerare abitazione principale:

l'unità immobiliare nelle quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorino abitualmente;

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

le unità possedute da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;

gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.E.R. (ex istituti autonomi per le case popolari);

le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in liena retta fino al terzo grado e in linea collaterale fino al secondo grado;

l'abitazione principale del proprietario iscritto all'A.I.R.E. del comune, a condizione che non risulti locata;

le abitazioni dei custodi, così come definite dal contratto nazionale di lavoro per la categoria e richiamate dall'art. 659 del codice di procedura civile;

si applica l'aliquota del 4 per mille anche per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non venduti (unità immobiliari invendute e non locate, vuote da persone e cose), dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo comunque non supreiore a tre anni;

di determinare per l'anno 1999 la detrazione di imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000, comprese le unità immobiliari:

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.E.R. (ex istituti autonomi per le case popolari);

possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani p disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado in linea collaterale fino al secondo grado;

del proprietario iscritto all'A.I.R.E. del comune, a condizione che non risutli locata;

dei custodi, così come definite dal contratto nazionale di lavoro per la categoria e richiamate dall'art. 659 del codice di procedura civile.

(Omissis).

COMUNE DI LOZZOLO

Il comune di LOZZOLO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per quanto in premessa citato, l'aliquota I.C:I. da applicare per l'esercizio 1999 nella misura del 5 epr mille;

2. di non avvalersi della facoltà di cui al comma 53 dell'art. 3 legge 23 dicembre 1996 n. 662 in ordine alla diversificazione delle aliquote;

3. di non avvalersi della facoltà di cui all'art. 1 comma 5 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997;

4. di eleveare per l'anno1999 la detrazione I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 230.000 ai sensi dell'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996;

5. di non accordare riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati per la vndita e non venduti da imprese ex art. 8, primo comma, decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 art. 3 legge n. 662/1996;

6. di dare applicazione al disposto di cui al comma 56 del citato art. 3, in ordine alla equiparazione dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquistino la residenza permante in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulta locata.

(Omissis).

COMUNE DI LU

Il comune di LU (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille con l'eccezione degli immobil di categoria catastale:

D7 per i quali si applica l'aliquota del 4 per mille;

D2 per i quali si applica l'aliquota del 6 per mille;

C1 per i quali si applica l'aliquota del 6 per mille;

di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale debba essere detratta, fino alla concorrenza del suo ammontare, la somma di L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI LUCERA

Il comune di LUCERA (provincia di Foggia) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. confermare, per l'anno 1999, l'aliquota unica del 5 per mille dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) e la detrazione agevolativa di L. 280.000 per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, inclusi i soci delle cooperative e gli assegnatari delle case popolari degli Istituti autonomi così come disposto dalla deliberazione consiliare n. 3 del 27 febbraio 1997;

2. applicare l'aliquota ridotta nella misura del 2 per mille per gli interventi e il periodo indicato dal comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a condizione che i contribuenti interessati producano la documentazione prevista dal Ministero delle finanze per le detrazioni IRPEF conseguenti agli interventi edilizi di cui al comma 1 dello stesso art. 1.

(Omissis).

COMUNE DI LUCITO

Il comune di LUCITO (provincia di Campobasso) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI LUGNACCO

Il comune di LUGNACCO (provincia di Torino) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI LUGNANO IN TEVERINA

Il comune di LUGNANO IN TEVERINA (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) già applicate per l'anno 1998:

1) abitazione principale: 5,50 per mille;

2) seconda casa (immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale o alloggi non locati): 7 per mille;

3) altri fabbricati ed aree edificabili: 6 per mille;

2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI LUMARZO

Il comune di LUMARZO (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare la proposta di determinazione dell'aliquota I.C.I. 1999 nel 6,5 per mille e della determinazione ex art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni, in L. 200.000, confermando, pertanto quanto già stabilito per gli esercizi precedenti.

(Omissis).

COMUNE DI LUNAMATRONA

Il comune di LUNAMATRONA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote di imposte, tasse, contributi e tariffe varie, confermando le stesse nelle misure relative al 1998 (come da atto consiliare n. 8 del 27 ottobre 1998) e cioè:

a) imposta comunale sugli immobil: aliquota unica 4,5 per mille, e detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI LURAGO D'ERBA

Il comune di LURAGO D'ERBA (provincia di Como) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

2. di determinare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per l'anno 1999 la detrazione d'imposta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI LUSIA

Il comune di LUSIA (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire nella misura unica del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI LUSIGLIÈ

Il comune di LUSIGLIÈ (provincia di Torino) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, come già previsto dalla giunta comunale con atto n. 6 del 29 gennaio 1999, per l'anno 1999 un'unica aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura del 6 per mille, senza aumento di detrazione per le abitazioni principali e senza ulteriori varianti facoltative previste dalla normativa vigente.

(Omissis).

COMUNE DI LUSON - LÜSEN

Il comune di LUSON - LÜSEN (provincia di Bolzano) ha adottato, il 30 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota del 4 per mille dell'imposta comunale sugli immobli (I.C.I.) per tutti i contribuenti;

2. di stabilire per l'anno d'imposta 1999 la detrazione d'imposta di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale - categorie catastali A2 fino a A6 in misura fino a concorrenza dell'imposta dovuta per detta unità;

3. di considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446. Dettagli precisi sono da fissare con apposito regolamento da approvare.

(Omissis).

COMUNE DI LUSTRA

Il comune di LUSTRA (provincia di Salerno) ha adottato, il 4 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, come determina, anche per l'anno 1999, in ragione del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituta con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, e successive modifiche.

(Omissis).

COMUNE DI LUZZI

Il comune di LUZZI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille con la detrazione di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MACCHIA D'ISERNIA

Il comune di MACCHIA D'ISERNIA (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da applicarsi in questo comune per l'anno 1999 nella misura del 5,70 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MACERATA CAMPANIA

Il comune di MACERATA CAMPANIA (provincia di Caserta) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. differenziata in relazione alle seguenti tipologie immobiliari:

1. ordinaria del 5,50 per mille da applicarsi alle rendite catastali degli immobili insistenti sul territorio comunale;

2. 5 per mille da applicarsi alle sole unità immobiliari adibite a dimora abituale del soggetto passivo della imposta comunale immobiliare (I.C.I.);

determinare la detrazione di L. 200.000 per le unità immobiliare adibite a dimora abituale del soggetto passivo, rapportate al periodo per il quale si protrae tale destinazione, così come previsto dal comma 55, art. 3 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI MACERATA FELTRIA

Il comune di MACERATA FELTRIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 come segue:

abitazione principale: aliquota 5 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o alloggi non locati: aliquota 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MACOMER

Il comune di MACOMER (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. 4,5 per mille da applicare alla base imponibile degli immobili;

2. detrazione di L. 200.000 per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MAFALDA

Il comune di MAFALDA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire *(omissis)* nel 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 1999.

(Omissis);

COMUNE DI MAGASA

Il comune di MAGASA (provincia di Brescia) ha adottato, il 20 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

A) abitazione principale: aliquota del 5 per mille;

B) abitazioni secondarie intese come immobili diversi dalla prima casa o tenuta a disposizione: aliquota 6.5 per mille:

C) confermare per l'anno 1999, la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modifiche.

(Omissis);

COMUNE DI MAGLIANO ALPI

Il comune di MAGLIANO ALPI (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti agevolazioni relative all'imposta comunale sugli immobili:

L. 200.000 detrazioni I.C.I. prima casa;

2. di stabilire, per il 1999, l'aliquota dell'imposta comunale immobili (I.C.I.) nella misura del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MAGLIE

Il comune di MAGLIE (provincia di Lecce) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili con le seguenti eccezioni:

a) unità immobiliari regolarmente assegnate con patto di futura vendita a soggetti con reddito non superiore a L. 30.000.000 dall'I.A.C.P. per le quali l'aliquota è fissata nella misura del 5,5 per mille;

*a*1) per le unità immobiliari locate mediante contratti intercategoriali, e cioè contratti stilati fra le associazioni di categoria dei proprietari e degli inquilini, aliquota 5 per mille;

b) riconoscere una ulteriore detrazione nell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, pari a L. 120.000 da aggiungersi alla detrazione di L. 220.000, quest'ultima già prevista e deliberata con atto di C.C. n. 17 del 28 febbraio 1997 per le abitazioni principali, ai soggetti passivi di imposta titolari di pensione che:

*b*1) siano proprietari o titolari di usufrutto, uso o diritto di abitazione del solo alloggio abitato e dell'eventuale annesso garage o posto macchina e/o oltre pertinenze annesse all'abitazione quale unico diritto reale del contribuente al primo di gennaio 1999. Nel caso di abitazione utilizzata con diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere alcun altra proprietà immobiliare;

*b*2) abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data del 1° gennaio 1999;

*b*3) siano in possesso al 1° gennaio 1999 di redditi da pensione che nel 1998 siano di importo entro:

L. 12.204.000 per nuclei familiari composti da una sola persona;

L. 16.850.000 per nuclei familiari composti dal contribuente pensionato con coniuge a carico.

Il contribuente pensionato non può avere altri redditi oltre l'abitazione principale. Inoltre, non si fa luogo alla ulteriore detrazione se del nucleo familiare fanno parte altri componenti che siano titolari di redditi di qualsiasi natura, anche se provenienti unicamente da fabbricati.

L'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione, inoltre, non è ammessa per quei proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, che abbiano l'abitazione principale classificata in A1 A7 - A9 (rispettivamente abitazioni di tipo signorile, abitazioni in villini, abitazioni in villa o castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici);

c) approvare i seguenti criteri applicativi:

*c*1) il contribuente deve presentare la domanda per ottenere l'aumento della detrazione entro il 30 giugno 1999. Nella domanda l'interessato deve indicare:

nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;

di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 340.000;

*c*2) alla domanda, che dovrà essere presentata all'ufficio tributi del comune di Maglie entro il 30 giugno 1999, va allegata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e dell'ultima dichiarazione I.C.I. Nel caso in cui non sia tenuto a presentare dichiarazione dei redditi, l'interessato dovrà presentare apposita autocertificazione. L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele si procederà a norma di legge;

*c*3) di confermare in L. 220.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituiti dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;

*c*4) di confermare le particolari agevolazioni contenuto nel regolamento approvato con consiliare n. 55 del 26 ottobre 1998.

(Omissis).

COMUNE DI MAGNAGO

Il comune di MAGNAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 26 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nella misura del 4,8 per mille;

2. di concedere, per l'anno 1999, l'aumento della detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale da L. 200.000 fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità per i soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) pensionati con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 21.000.000 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

b) portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 21.000.000 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

c) disoccupati, con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 21.000.000 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

d) lavoratori posti in cassa integrazione, con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 21.000.000 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

e) nel caso di presenza nei nuclei suindicati di portatori di handicap con attestato di invalidità civile o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della A.S.L., sempre se conviventi, l'aumento del reddito è elevato da L. 1.600.000 a L. 2.500.000;

f) i titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti se non già beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti.

Saranno escluse dalla maggiorazione della detrazione da L. 200.000 fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità tutte le unità immobiliari classificate in catasto A/1 A/7 A/8 A/9 anche se appartenenti ai cittadini di cui sopra.

Il beneficio dell'ulteriore detrazione è subordinato alla condizione che i componenti il nucleo familiare non posseggano altre unità immobiliari. Non sono considerate altre unità immobiliari il box o il posto macchina ecc. di proprietà del soggetto passivo se utilizzato direttamente dallo stesso o altri familiari conviventi.

(Omissis).

COMUNE DI MAGNANO

Il comune di MAGNANO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota che sarà applicata in questo comune per l'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MAIORI

Il comune di MAIORI (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

A) unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; nonché quelle locate con contratto registrato a soggetti che la utilizzino come abitazione principale; nonché unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; nonché le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; nonché agli alloggi regolarmente assegnati agli istituti case popolari:

aliquota 5 per mille;

detrazione L. 200.000;

B) immobili diversi dalle abitazioni, sia posseduti senza abitazione principale, sia posseduti in aggiunta all'abitazione principale:

aliquota 5,5 per mille;

C) alloggi non locati o se locati con durata inferiore all'anno:

aliquota 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MAGRÈ SULLA STRADA DEL VINO MARGREID AN DER WEINSTRBE

Il comune di MAGRÈ SULLA STRADA DEL VINO MARGREID AN DER WEINSTRBE (Provincia di Bolzano) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota ordinaria per l'I.C.I., da applicare nell'anno 1999 in questo comune, nella misura del 5,5 per mille;

2. di stabilire un'aliquota ridotta per l'I.C.I., da applicare nell'anno 1999 in questo comune, nella misura del 4 per mille, limitatamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte del possessore ovvero a quelle concesse in affitto o in comodato a soggetti che ne fanno tale uso;

3. di determinare la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 700.000.

(Omissis).

COMUNE DI MAIERÀ

Il comune di MAIERÀ (provincia di Cosenza) ha adottato, il 2 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è confermata nella misura del 6 per mille.

la detrazione per l'abitazione principale è fissata nell'importo di L. 200.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI

Il comune di MAIOLATI SPONTINI (provincia di Ancona) ha adottato, il 15 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota del 5,4 per mille sugli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario o soggetto passivo;

di determinare l'aliquota del 6,5 per mille su tutte le altre unità immobiliari inclusi i garagi qualora accatastati separatamente dall'abitazione principale e pertanto in possesso di propria rendita catastale, e sulle aree fabbricabili;

la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MAIOLO

Il comune di MAIOLO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MALAGNINO

Il comune di MALAGNINO (provincia di Cremona) ha adottato l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 *(omissis)* l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo comune nella misura unica del 4 per mille, e senza applicazione di alcuna riduzione o detrazione facoltativa d'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI MALESCO

Il comune di MALESCO (provincia di Verbano - Cusio - Ossola) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

imposta I.C.I.: per l'anno 1999 è confermata l'aliquota del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MALGRATE

Il comune di MALGRATE (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla legge n. 662/1996, dal decreto legislativo n. 446/1997 nonché dalla legge n. 449/1997, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille;

2. di dare atto, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 8 come sostituito dalla legge 662/1996, che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3. di dare atto altresì, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 8, che l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

(Omissis).

COMUNE DI MALVICINO

Il comune di MALVICINO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare nel 4,50 per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999;

dare atto che non vengono differenziate le aliquote delle abitazioni principali rispetto a quella per le altre unità immobiliari.

(Omissis).

COMUNE DI MANFREDONIA

Il comune di MANFREDONIA (provincia di Foggia) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1999, nelle seguenti misure le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504/1992:

terreni agricoli: 5.50 per mille;

abitazione principale: 4 per mille;

altri fabbricati: 5,50 per mille;

aree fabbricabili: 5,50 per mille;

2. di applicare per l'anno 1999 fino alla concorrenza di L. 300.000 la detrazione in favore dei seguenti possessori di immobili adibiti ad abitazione principale:

a) pensionati singoli di età non inferiore a 60 anni, con reddito inferiore/uguale a L. 13.000.000 maggiorato del reddito catastale dell'immobile oggetto dell'agevolazione d'imposta;

b) coniugi pensionati di cui uno almeno degli stessi abbia compiuto il 60° anno di età con reddito inferiore/uguale a L. 20.000.000 maggiorato del reddito catastale dell'immobile oggetto dell'agevolazione d'imposta:

c) vedove pensionate con reddito del nucleo familiare non superiore a L. 13.000.000;

3. di applicare per l'anno 1999 le agevolazioni previste dal 5° comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 4 per mille;

4. di applicare l'aliquota agevolata speciale del 4 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;

5. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

6. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a conoscenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 300.000, e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta, nei casi e con le modalità indicate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

7. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

10. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprendi-

tori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;

11. darsi atto che l'aliquota I.C.I. del 4 per mille si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7.

(Omissis).

COMUNE DI MANGO

Il comune di MANGO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

Il comune di MANDELLO DEL LARIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per il 1999 nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria: 5 per mille;

aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo: 4 per mille;

detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale L. 220.000;

aliquota agevolata, applicabile limitatamente alle unità immobiliari interessate e per la durata di tre anni dalla data di inizio dei lavori, per i proprietari che eseguano interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti: 4 per mille;

2. di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

(Omissis).

COMUNE DI MANIAGO

Il comune di MANIAGO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 12 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di mantenere inalterata nel 1999 la pressione fiscale dell'I.C.I., determinando in conseguenza di ciò la conferma dell'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille;

2. di confermare altresì per l'anno 1999 il mantenimento in L. 250.000 della detrazione per l'abitazione principale con la possibilità di elevarla a L. 300.000 unicamente per i casi economicamente disagiati;

3. di confermare anche la precisazione, già delineata, che i casi economicamente disagiati sono riferiti unicamente alle situazioni in cui il reddito imponibile complessivo della famiglia cui appartiene il contribuente soggetto I.C.I., purché esso sia lavoratore dipendente o pensionato, non superi nel suo ammontare annuo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione di in soggetto che sarà fissato per il 1999 (alla data di formazione di questo atto non risulta possibile conoscere ancora la cifra precisa). Non concorre ovviamente alla formazione del reddito l'immobile oggetto della detrazione. La dimostrazione di tale reddito deve però essere attestata entro il 30 settembre 2000 (anno successivo all'imposizione) facendo pervenire al settore tributi una domanda-dichiarazione unicamente per il tramite del servizio sociale (quest'ultimo prenderà così cognizione dei casi che potrebbero ricadere nella sua competenza). La domanda, nella parte dichiarativa dovrà comprendere in allegato copia della dichiarazione dei redditi mod. 730 o 740, o i modelli 101 102 e simili, eventuale dichiarazione di disoccupazione, e comunque ogni altro documento concernente i redditi riferiti a tutti i componenti il nucleo familiare comprese le pensioni estere, i vitalizi derivanti da assicurazioni, ecc. La dimostrazione della situazione agevolativa non pervenuta entro il suddetto termine comporta la perdita della maggiorazione agevolativa;

4. di confermare in relazione alla facoltà concessa dal comma 56 dell'art. 3 della legge 662/1996, che non viene considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente in quanto il ricovero permanente esclude la possibilità del soggetto di utilizzare anche temporaneamente l'unità immobiliare in questione ed inoltre per evitare discriminazioni nei confronti degli altri contribuenti non dimoranti nell'unità soggetta all'imposta;

5. di precisare che per l'individuazione dei terreni agricoli ai fini dell'esenzione dall'I.C.I., la circolare 14 giugno 1993 n. 9 del Ministero delle Finanze in S.O. n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1993 e la legge regionale 19 maggio 1994 n. 7 in S.S. 28 BUR 20 maggio 1994, emanata in derivazione, classificano il comune di Maniago come interamente montano;

6. di precisare, data l'intrinseca pubblicità da assegnare al presente atto, che i versamenti dell'I.C.I. del comune di Maniago devono essere intestati al Servizio Riscossione Tributi Concessione di Pordenone - Rolo Banca 1473 S.p.a. C.so Vittorio Emanuele II, 2 33170 Pordenone compresi quelli effettuati tramite l'apposito conto corrente postale n. 133595.

(Omissis).

COMUNE DI MARA

Il comune di MARA (provincia di Sassari) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota del 4 per mille ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, e la detrazione (ordinaria) di L. 200.000 annue per le abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Il comune di MARANO DI NAPOLI (provincia di Napoli) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. fissare in ragione del 7 per mille l'aliquota I.C.I. per il 1999;

2. fissare in ragione del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per il 1999 per l'abitazione principale e per gli immobili equiparati a norma del regolamento approvato con deliberazione n. 75 del 22 dicembre 1998;

3. fissare in L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale e per gli immobili equiparati a norma del regolamento approvato con deliberazione n. 75 del 22 dicembre 1998;

4. fissare nella misura del 2 per mille l'aliquota agevolata per i seguenti interventi:

a) interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

b) interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico;

c) interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto, anche pertinenziali;

d) interventi volti all'utilizzo di sottotetti;

5. stabilire che l'aliquota agevolata di cui al punto 4, si applica ai lavori iniziati nel corso del 1999 e per l'intero triennio successivo, anche in favore di eventuali proprietari per acquisto dell'immobile fatto nel corso della realizzazione degli interventi o successivamente.

(Omissis).

COMUNE DI MARANO EQUO

Il comune di MARANO EQUO (provincia di Roma) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nell'aliquota del 6 per mille, con detrazione per la prima casa di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MARANO MARCHESATO

Il comune di MARANO MARCHESATO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota I.C.I. del 6 per mille per l'anno 1999, confermando altresì la detrazione di L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale ti potrae tale destinazione, per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 3 legge finanziaria 1996;

2. di precisare che per abitazione principale, si intende quella nella quale il contribnente che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI MARANO TICINO

Il comune di MARANO TICINO (provincia di Novara) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota per l'anno 1999 da applicare in misura unica per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,50 per mille e nella misura del 7 per mille per le aree edificabili;

2. di fissare in L. 500.000 la detrazione d'imposta prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MARATEA

Il comune di MARATEA (provincia di Potenza) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;

7 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

7 per mille per le aree edificabili;

2. di determinare in L. 250.000 l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MARCELLINA

Il comune di MARCELLINA (provincia di Roma) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire l'aliquota I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1° gennaio 1999, nella misura del 5 per mille;

2. di dare atto che la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale è confermata nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MARCIANA

Il comune di MARCIANA (provincia di Livorno) ha adottato, il 30 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

3,5 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

4 per mille aliquota ridotta in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie o proprietà indivisa, residenti nel comune per l'immobile direttamente adibito ad abitazione principale nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

6 per mille aliquota per altri fabbricati, terreni ed aree fabbricabili e immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

2. di elevare a L. 500.000 la detrazione per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI MARCIANISE

Il comune di MARCIANISE (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le aliquote e detrazione per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999 come segue:

a) aliquota ridotta da applicare alle unità immobiliari possedute dal soggetto passivo a titolo di abitazione principale: 5,50 per mille;

b) aliquota ordinaria da applicare a tutti gli altri immobili posseduti dal soggetto passivo diversi dall'abitazione principale: 6,50 per mille;

c) detrazione di L. 240.000 limitatamente all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI MARENTINO

Il comune di MARENTINO (provincia di Torino) ha adottato il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per l'anno 1999 da applicare alle abitazioni principali e nella misura del 6,5 per mille tutti gli altri immobili;

di determinare, per l'anno 1999, la detrazione di imposta prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 55 della legge n. 662/1996, per le abitazioni principali, pari a L: 200.000;

ai sensi dell'art. 6 del regolamento I.C.I., la misura della detrazione l'imposta, da accordare ai nuclei familiari aventi a carico un soggetto portatore di handicap, viene fissata, per l'anno 1999, in L. 500.000, a condizione che il reddito complessivo dell'anno precedente dell'intero nucleo familiare non risulti superiore a L. 30.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI MARGARITA

Il comune di MARGARITA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per il 1999 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5.5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MARIANA MANTOVANA

Il comune di MARIANA MANTOVANA (provincia di Mantova) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1999 con l'aliquota ordinaria del 4 per mille e con le seguenti diversificazioni:

unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune 4 per mille;

unità immobiliari locate ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale 4 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni (terreni, ecc.) 4 per mille;

immobili posseduti oltre all'abitazione principale (locati) 4 per mille;

alloggi non locati 7 per mille;

ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di soffotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto dei suddetti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori: 2 per mille;

aree in zone residenziali - produttive e di completamento non edificate invendute: 7 per mille;

per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto detrazione di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MARIANOPOLI

Il comune di MARIANOPOLI (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il 27 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di adottare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. del 6 per mille, e la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MARINO

Il comune di MARINO (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario del bilancio 1999.

4.8 per mille:

per le unita immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ed utilizzate come abitazione principale del locatario;

a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

5,4 per mille, per le altre unità immobiliari;

2. di confermare per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MARLIANA

Il comune di MARLIANA (provincia di Pistoia) ha adottato, il 28 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

a) aliquota 7 per mille:

aliquota da applicare a tutti gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze intendendosi quelli non locati, quelli vuoti, quelli tenuti a disposizione quali abitazioni secondarie e casi similari e comunque quelli privi di contratto di affitto registrato in cui il soggetto le utilizzi come abitazione principale;

aree fabbricabili.

b) aliquota 6 per mille:

abitazione principale;

alloggi in aggiunta all'abitazione principale con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale;

c) aliquota 6 per mille: aliquota ordinaria da applicare a tutti gli altri casi non contemplati nelle lettere *a)* e *b)*;

detrazione abitazione principale: L. 200.000;

2. di dare atto che verra considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI MARTANO

Il comune di MARTANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1999 con le seguenti aliquote:

a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalle lettere *b)* e *c)* della presente deliberazione nella misura del 6 per mille;

b) aliquota ridotta, nella misura dei 5 per mille, da applicare in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in questo comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le unità immobiliari beate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

c) aliquota agevolata, nella misura del 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di unità immobiliari di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

2. stabilire che la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è elevata a L. 250.000 ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tate destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI MASER

Il comune di MASER (provincia di Treviso) ha adottato, il 28 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura unica del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MASSA D'ALBE

Il comune di MASSA D'ALBE (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale 4,5 per mille;

unità abitative non principali 6,3 per mille;

beni immobiliari strumentali di imprese con attività industriale 6 per mille;

altri immobili non compresi nei precedenti 4,5 per mille.

2. di determinare, per l'anno 1999 le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale, detrazione d'imposta L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MASSALENGO

Il comune di MASSALENGO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1999 con l'aliquota del 6 per mille, in conformità all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

di mantenere l'aliquota del 5 per mille per le abitazioni principali e per quelle non concesse in uso gratuito a parenti fino al 2° grado;

di applicare la detrazione di L. 200.000, per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale con esclusione dei parenti di cui all'art. 2 del regolamento I.C.I.;

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sarà applicata per l'anno 1999 con l'aliquota del 7 per mille limitatamente agli alloggi non locati ai sensi dell'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996;

di introitare l'imposta tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale o direttamente presso la tesoreria comunale.

(Omissis).

COMUNE DI MATTIE

Il comune di MATTIE (provincia di Torino) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di stabilire per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella stessa misura del 1998, come di seguito:

4,50 per mille per le abitazioni principali;

5,50 per mille per gli altri fabbricati e per i terreni edificabili;

3. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta di cui all'art. 3, comma 55, punto 3), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e successive modificazioni.

(Omissis).

COMUNE DI MAZZANO ROMANO

Il comune di MAZZANO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 6 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

visto che le tariffe e aliquote attualmente in vigore provengono dai seguenti atti deliberativi:

1. per l'I.C.I. delibera di G.C. n. 15 del 28 febbraio 1998, che fissa al 5 per mille per il 1998, l'aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, e al 5,5 per mille per tutte le restanti unità immobiliari, ed in L. 200.000 la detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

di confermare, per il 1999, le tariffe ed aliquote relative a tributi e servizi locali in premessa elencati, nelle misure indicate negli atti deliberativi richiamati.

(Omissis).

COMUNE DI MAZZARRONE

Il comune di MAZZARRONE (provincia di Catania) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) così come previsto dall'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MEANA DI SUSA

Il comune di MEANA DI SUSA (provincia di Torino) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di stabilire per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

5,5 per mille relativamente all'abitazione principale ed alle aree fabbricabili;

6,5 per mille relativamente alle altre tipologie di fabbricati con un aumento pertanto dello 0,5 per mille rispetto al 1998;

3. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta di cui all'art. 3, comma 55, punto 3), della legge n. 662/1996, e successive modificazioni.

(Omissis).

COMUNE DI MEDE

Il comune di MEDE (provincia di Pavia) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per quanto di competenza, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel territorio comunale per l'anno 1999 e le detrazioni come meglio specificato nell'allegato prospetto che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Aliquote 1999

aliquota ordinaria: 5 per mille;

unità immobiliare destinata ad abitazione principale e pertinenze, un box incluso: 5,5 per mille;

unità immobiliari non adibite ad abitazione principale: 6 per mille;

unità immobiliari non adibite ad abitazione principale sfitte: 7 per mille;

terreni: 5 per mille.

aree edificabili 7 per mille.

Detrazioni 1999

detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000;

aumento della detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le seguenti categorie di cittadini:

a) pensionati;

1) detrazione di L. 300.000 per pensionati con reddito imponibile ai fini Irpef pari o inferiore a L. 10.000.000 cadauno;

2) detrazione di L. 250.000;

a) pensionati single con reddito imponibile ai fini Irpef da L. 10.000.001 a L. 15.000.000;

b) due pensionati con reddito imponibile ai fini Irpef compreso tra 20.000.001 e 25.000.000;

detrazione di L. 300.000 con redditi imponibili ai fini Irpef fino a L. 27.000.000, aumentati di L. 2.000.000 per ogni familiare a carico;

detrazione di L. 250.000 con redditi compresi tra 27 e 32 milioni, aumentati di L. 2.000.000 per ogni familiare a carico per le seguenti categorie:

b) portatori di handicap con attestato di invalidità civile;

c) disoccupati per almeno sei mesi nel corso dell'anno 1998, regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;

d) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità per almeno sei mesi nel corso del 1998;

e) lavoratori dipendenti;

le detrazioni di cui al presente prospetto sono concesse a condizione che i dichiaranti non possiedano altri immobili, in tutto il territorio nazionale, anche a titolo di usufrutto.

(Omissis).

COMUNE DI MEDEA

Il comune di MEDEA (provincia di Gorizia) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999, l'aliquota differenziata per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del:

a) 5 per mille per tutte le unità immobiliari a qualsiasi uso adibite;

b) 6 per mille per le unità immobiliari (alloggi) adibite ad uso abitativo posseduto in aggiunta all'abitazione principale;

c) 6 per mille per gli alloggi non locati (sfitti);

2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 1999 è riconfermta in L. 200.000.

3. di stabilire per l'anno 1999 un aumento della detrazione da L. 200.000 a L. 250.000, per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, di coloro che non possiedono altri iimmobili soggetti ad I.C.I. sempre che l'abitazione posseduta non sia di lusso e che i proprietari rientrino in uno dei seguenti tre casi:

a) persone assistite dal servizio sociale comunale nei modi previsti dalla legge;

b) reddito del proprio nucleo familiare derivante soltanto da lavoro dipendente o pensione, non superiore a 9.500.000 lordi annui, per le famiglie composte da una sola persona (a tale reddito vanno aggiunte L. 5.508.000 per ogni ulteriore componente del nucleo famigliare);

c) nuclei familiari con una persona disabile non autosufficiente con reddito non superiore a L. 35.257.000 per i nuclei con una persona, 46.274.000 con due, 57.292.000 con tre, per ogni ulteriore componente si aggiungono 5.508.000. (legge regionale n. 49/93, art. 23, modificato con l'art. 7, legge regionale n. 20/95, art. 32 legge regionale n. 10 del 19 maggio 1998, delibera della giunta regionale n. 1406 del 15 maggio 1998).

(Omissis).

COMUNE DI MEL

Il comune di MEL (provincia di Belluno) ha adottato il 16 febbraio 1993, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1993:

(Omissis).

di stabilire al 4 per mille l'aliquota I.C.I per l'anno 1993.

(Omissis).

Avvertenza: lo stesso comune ha dato notizia che in mancanza di successive deliberazioni l'aliquota I.C.I. rimane confermata anche per il 1999 nella misura indicata.

COMUNE DI MELARA

Il comune di MELARA (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999, l'aliquota per l'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MELEGNANO

Il comune di MELEGNANO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di aumentare, per quanto espresso in premessa, fino alla misura del 7 per mille l'aliquota per l'anno 1999 e di prevedere i seguenti casi di aliquota differenziata:

a) 5,7 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte di soggetti passivi persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune (art. 4 decreto legislativo n. 437/1996);

b) 7 per mille per gli alloggi non locati (alloggi posseduti in aggiunta alla abitazione principale e non locati).

(Omissis).

COMUNE DI MELISSA

Il comune di MELISSA (provincia di Crotone) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per i motivi meglio specificati in narrativa l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille;

2. di stabilire la misura della detrazione da applicarsi alla predetta imposta per l'abitazione principale in L. 220.000 relativamente all'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI MELISSANO

Il comune di MELISSANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille;

2. di fissare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta per l'immobile adibito ad abitazione principale;

3. di confermare anche per il 1999 l'ulteriore detrazione per l'abitazione principale di L. 300.000 per i contribuenti titolari di pensione con trattamento minimo purché la stessa sia primaria fonte di reddito del nucleo familiare.

(Omissis).

COMUNE DI MELITO IRPINO

Il comune di MELITO IRPINO (provincia di Avellino) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. applicabile per l'anno 1999;

di confermare la detrazione per l'abitazione principale a L. 300.000 per i pensionati aventi reddito complessivo familiare con riferimento all'anno 1998 non superiore a L. 15.000.000 in presenza di un solo reddito di pensione e non superiore a L. 22.000.000 in presenza di due pensionati.

(Omissis).

COMUNE DI MELIZZANO

Il comune di MELIZZANO (provincia di Benevento) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. del 7 per mille;

precisare che, dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, venga detratta la somma di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione ai sensi dell'art. 3 comma 55 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

(Omissis).

COMUNE DI MELLO

Il comune di MELLO (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;

(Omissis);

3. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale è stabilita in L. 200.000, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 662/1996;

(Omissis).

COMUNE DI MELPIGNANO

Il comune di MELPIGNANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

ad integrazione della delibera consiliare comunale n. 60/1998, di determinare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. da applicare nel comune nelle seguenti misure:

1 aliquota del 5.5 per mille da applicare, in favore delle persone fisiche soggette passivi residenti nel comune, esclusivamente alla unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

2 aliquota del 5.5 per mille da applicare a tutti gli altri immobili, diversi da quelli previsti al punto precedente, e fatti salvi quelli previsti nei punti succesivi;

3 aliquota del 3 per mille da applicare in favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

4 aliquota del 4 per mille da applicare su immobili di nuova costruzione delle categorie catastali del gruppo P (unità immobiliari a destinazione pubblica o di interesse collettivo) T (unità immobiliari a destinazione terziaria), V (unità immobiliari speciali) e Z (unità immobiliari a destinazione terziaria produttiva e diversa) per la durata di anni 5 dall'inizio dell'attività produttiva e/o commerciale;

di determinare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalità indicate nell'art. 8, comma, del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dalla legge n. 662/1996.

(Omissis).

Avvertenza: la presente deliberazione integra la deliberazione del 22 ottobre 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 24 del 30 gennaio 1999 alla pagina 25, prima colonna.

COMUNE DI MENAROLA

Il comune di MENAROLA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1999, ai fini I.C.I. l'aliquota del 6 per mille da applicare ai fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;

di stabilire, per l'anno 1999, un'aliquota ridotta al 4 per mille esclusivamente in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MENDICINO

Il comune di MENDICINO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota unica I.C.I. nella misura del 4,75 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MERCENASCO

Il comune di MERCENASCO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'I.C.I. nella misura unica del 5 per mille, come determinato con deliberazioni di giunta comunale n. 7 del 1 gennaio 1999;

di confermare per l'anno 1999 la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale in L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI MERETO DI TOMBA

Il comune di MERETO DI TOMBA (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 1999 come segue:

1) aliquota del 7 per mille per i fabbricati ad uso abitativo posseduti in aggiunta all'abitazione principale, nonché per le aree fabbricabili (aree utilizzate a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici) ed abitazioni sfitte;

2) aliquota del 4,5 per mille per tutti gli altri immobili (fabbricati, terreni agricoli ecc.) non compresi nell'ipotesi del punto 1).

(Omissis).

COMUNE DI MERONE

Il comune di MERONE (provincia di Como) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura del 4,9 per mille;

2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale, per l'anno 1999, nella misura di L. 343.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI MEZZAGO

Il comune di MEZZAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare *(omissis)*, l'aliquota sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille;

2. di stabilire la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000;

3. di aumentare la detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 per i pensionati con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare fino a L. 21.000.000 più L. 2.000.000 per ogni persona a carico, con esclusione dalla predetta maggiorazione della detrazione dalle unità classificate in catasto A/1, A/7, A/8, A/9;

4. di stabilire che sarà considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI MEZZANA RABATTONE

Il comune di MEZZANA RABATTONE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille;

2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di L. 200.000.

3. di non avvalersi delle facoltà di ulteriore modulazione dell'imposta introdotte dall'art. 3, comma 53 e 55 della legge n. 662/1996 nonché dall'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997.

(Omissis).

COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO

Il comune di MEZZANE DI SOTTO (provincia di Verona) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, in forma esplicita, l'aliquota relativa all'I.C.I. nella misura pari al 5 per mille, senza alcuna diversificazione, agevolazione, riduzione, ad eccezione della detrazione, prevista per legge, a favore delle abitazioni principali, stabilita in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MEZZOLDO

Il comune di MEZZOLDO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata nel comune di Mezzoldo nella misura unica del 5 per mille;

2. di dare atto che l'ex art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MIAZZINA

Il comune di MIAZZINA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per tutte le unità immobiliari;

di confermare la misura della detrazione per le unità immobiliare adibite ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MIGGIANO

Il comune di MIGGIANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1999 con aliquota unica del 5,5 per mille, in conformità all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI MIGLIERINA

Il comune di MIGLIERINA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille;

di confermare che la detrazione per la prima casa è di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MILANO

Il comune di MILANO ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota del 5 per mille ai fini dell'I.C.I., fatta eccezione per i soggetti che realizzano interventi di recupero di immobili residenziali inabitabili ovvero di immobili di interesse artistico/architettonico siti nel centro storico e sottoposti a vincolo di tutela monumentale dalla Sovrintendenza ai beni ambientali e architettonici ai quali si applica l'aliquota del 4 per mille;

di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, integrato dall'art. 3 del decreto legislativo 11 marzo 1997, n. 50 convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122 ed ulteriormente modificato dall'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aumentando da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale ai fini dell'I.C.I. dovuta per l'anno 1999 dai proprietari o titolari di altri diritti reali purché sussistano congiuntamente le sottoindicate condizioni:

a) che i soggetti passivi siano pensionati, coniugi a carico di pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidità civile, disoccupati regolarmente iscritti nelle liste di collocamento per almeno sei mesi nell'anno 1998, lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità per almeno sei mesi nell'anno 1998;

b) che il reddito annuale dichiarato ai fini IRPEF relativo all'anno 1998 non superi L. 21.000.000 per l'intero nucleo familiare, più L. 1.600.000 per ogni persona a carico.

Dalla maggior detrazione di L. 300.000 sono esclusi i proprietari o i titolari di altri diritti reali qualora anche uno soltanto dei componenti del nucleo familiare vanti identici diritti su altri immobili o quote di immobili siti su tutto il territorio nazionale, con esclusione dal predetto calcolo del box di pertinenza dell'abitazione principale e/o di eventuali quote condominiali.

Dalla maggior detrazione sono comunque escluse tutte le unità classificate in catasto come A/1 (abitazioni signorili), A/7 o A/8 (abitazioni
in ville o villini), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Il 30 giugno 1999 è il termine entro il quale i soggetti aventi diritto alla maggior detrazione ne daranno comunicazione all'amministrazione comunale per le verifiche del caso.

(Omissis).

COMUNE DI MINTURNO

Il comune di MINTURNO (provincia di Latina) ha adottato, il 13 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote per mille
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo	5
2	Unità immobiliare appartenente a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari	5
3	Tutti gli altri immobili non compresi nelle precedenti categorie	6

(Omissis).

COMUNE DI MIRADOLO TERME

Il comune di MIRADOLO TERME (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, con effetto dal 1° gennaio 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille secondo le modalità e vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

(Omissis).

1) di confermare che la detrazione fino a un massimo di L. 500.000 per l'unità adibita ad abitazione principale rimane fissata secondo le modalità stabilire con la deliberazione di consiglio comunale n. 5 del 4 febbraio 1998 nel modo seguente: detrazione pari a L. 500.000 per gli immobili di valore catastale rivalutato fino a L. 80.000.000 (Valore catastale moltiplicato per il coefficiente 100 aumentato del 5 per cento) secondo la seguente tabella per le seguenti categorie di cittadini:

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
(per immobili di valore catastale fino a L. 80.000.000)

Componenti nucleo fam.	500.000 1ª fascia	400.000 2ª fascia	300.000 3ª fascia	250.000 4ª fascia	00.000 5ª fascia
1 persona	9.000.000	10.698.000	12.481.000	14.264.000	—
2 persone	14.710.000	17.635.000	20.595.000	23.537.000	—
3 persone	18.900.000	22.680.000	26.460.000	30.250.000	—
4 persone	22.700.000	27.100.000	31.560.000	36.100.000	—

a) pensionati;

b) coniugi a carico dei pensionati;

c) portatori di handicap con attestato di invalidità civile;

d) disoccupati, per almeno sei mesi nell'anno 1997 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;

e) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità, per almeno sei mesi, nell'anno 1997;

che non possiedono, anche a titolo di usufrutto, altri immobili o quote superiori a 1/3 del secondo immobile escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale, i cui redditi imponibili ai fini fiscali corrispondono a quelli previsti dalla succitata tabella;

al fine di agevolare i contribuenti, si ritiene legittimo e sufficiente, l'autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;

1. la condizione di appartenenza ad una categoria ammessa all'ulteriore detrazione;

2. il reddito complessivo nel nucleo familiare;

3. il non possesso di altri immobili, escluso il garage di pertinenza all'abitazione principale;

la dichiarazione va sottoscritta dal contribuente avanti un funzionario comunale competente a ricevere la documentazione;

di tali non potranno usufruire i possessori di immobili classificati a catasto come: A/1 - A/2 - A/6 - A/8 - A/9.

(Omissis).

COMUNE DI MIRTO

Il comune di MIRTO (provincia di Messina) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

Propone

1. di determinare l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille anche per l'anno 1999 per tutte le abitazioni, compresi quelli non locati;

2. determinare per l'anno 1999 nella misura di L. 200.000 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

Delibera

approvare integralmente la proposta di cui all'oggetto.

(Omissis).

COMUNE DI MISANO ADRIATICO

Il comune di MISANO ADRIATICO (provincia di Rimini) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure:

a) 6,2 per mille, per l'abitazione principale, così come individuata e definita dall'art. 11 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (aliquota agevolata);

b) 7 per mille, per tutte le restanti unità immobiliare (aliquota ordinaria);

2. di elevare a L. 500.000, per l'anno 1999 ed in applicazione del disposto dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, la detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili prevista per l'abitazione principale, in favore di quei soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) possedere, a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie, la sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale (così come definita dall'art. 8, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 504/1992), nonché le eventuali annesse pertinenze (garage, box, posto auto, soffitta, cantina);

b) avere un'età superiore a 60 anni, oppure essere permanentemente inabili al lavoro con invalidità non inferiore al 67%;

c) vivere soli, ovvero con il coniuge e/o con altri familiari;

d) titolari di solo reddito derivante da pensione non superiore a L. 15.000.000 annui lordi se il soggetto passivo vive solo. Se il soggetto non vive solo, il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare, sempre derivante da pensione, non deve essere superiore a L. 28.000.000. Dal computo del reddito complessivo sono esclusi: quello derivante dal possesso dell'abitazione principale e relative pertinenze, i redditi esenti da IRPEF e quelli soggetti a tassazione separata, i redditi dominicali e agrari fino a L. 100.000, se non titolari di partita I.V.A. agricola, nonché i compensi percepiti per lavori socialmente utili fino ad un massimo di L. 2.500.000 annui lordi.

Le condizioni elencate devono essere tutte possedute alla data del 1° gennaio 1999, ad esclusione dei limiti di reddito che debbono essere riferiti all'anno 1998.

La maggiore detrazione (L. 300.000), ai sensi delle disposizioni ministeriali, soggiace alle stesse regole previste per l'ordinaria detrazione di L. 200.000 ed in particolare:

deve essere rapportata ai mesi durante i quali sussiste la destinazione ad abitazione principale;

deve essere divisa, in caso di più contributi aventi diritto, in parti uguali tra loro;

compete fino a concorrenza dell'imposta gravante sull'abitazione principale e relative pertinenze.

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti, potranno applicare la maggiore detrazione in sede di versamento dell'imposta dovuta per l'anno 1999, in proporzione alle rate versate. Il soggetto, a pena di esclusione dal diritto, dovrà presentare al comune, entro il termine di scadenza della rata di saldo, apposita dichiarazione, in carta libera, redatta su appositi modelli predisposti e messi a disposizione dall'ufficio tributi, allegando alla stessa copia della dichiarazione dei redditi o del CUD rilasciato dall'ente pensionistico ovvero del libretto di pensione o di invalidità, propri e degli altri componenti il nucleo familiare.

Qualora, dalle verifiche effettuate, venga riscontrata la mancanza di alcuno dei requisiti richiesti, che comporti la perdita del diritto alla maggiore detrazione, si procederà alla liquidazione della maggiore imposta dovuta, con l'applicazione delle relative sanzioni ed interessi.

(Omissis).

COMUNE DI MODOLO

Il comune di MODOLO (provincia di Nuoro) ha adottato, il 27 febbraio 1999 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'esercizio 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura minima del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MOGLIA

Il comune di MOGLIA (provincia di Mantova) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

a) di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. da applicare nel comune di Moglia, nelle seguenti misure:

1) aliquota al 6 per mille da applicarsi per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come definita nel regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;

2) aliquota al 6 per mille per tutti gli altri tipi di immobili;

3) aliquota al 6 per mille per i terreni agricoli;

4) aliquota al 6 per mille per le aree fabbricabili, intese come aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali od attuativi e così come indicati nel regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;

5) aliquota al 4 per mille per i fabbricati ex-rurali fino al termine previsto per il loro accatastamento cioè il 31 dicembre 1999;

6) aliquota al 7 per mille per gli alloggi non locati ovvero sfitti;

b) di confermare, per l'anno 1999, in L. 200.000 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili, per l'unità immobiliare adibita o considerata abitazione principale del soggetto passivo, anche in base a quanto stabilito nel regolamento dell'I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI MOGORO

Il comune di MOGORO (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. sono le seguenti:

1) abitazione principale 4,5 per mille, detrazione L. 200.000;

2) terreni agricoli 4,5 per mille;

3) aree ed edifici destinati ad insediamenti produttivi 4,5 per mille;

4) abitazioni oltre l'abitazione principale 6 per mille;

5) aree fabbricabili 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MOIANO

Il comune di MOIANO (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le seguenti misure di aliquota ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999:

6 per mille - aliquota ordinaria;

5 per mille - per le abitazioni principali intese ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune oppure utilizzata da soci assegnatari di cooperativa edilizia a proprietà indivisa (art. 4, comma 1, decreto legislativo 8 agosto 1996, n. 437, convertito nella legge 24 ottobre 1996, n. 556);

5 per mille - per gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come abitazione principale (art. 4, decreto legislativo n. 437/1996);

4 per mille - a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inabitabili o inagibili finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico ed architettonico localizzati nei centri storici oppure rivolti alla realizzazione di autorimesse e di posti auto anche pertinenziali o all'utilizzo di sottotetti, ai sensi dell'art. 1, quinto comma della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

2. di confermare in L. 300.000 la detrazione per la prima casa adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

3. di applicare le riduzioni e le detrazioni previste per le abitazioni principali anche alle unità immobiliari non locate possedute da anziani e disabili residenti in istituti di ricovero o servizi di ricovero permanente.

(Omissis).

COMUNE DI MOJO ALCANTARA

Il comune di MOJO ALCANTARA (provincia di Messina) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare l'imposta comunale I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille;

2. di confermare la detrazione unica in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MOLLIA

Il comune di MOLLIA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, 6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione secondaria e di determinare la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MOLVENA

Il comune di MOLVENA (provincia di Vicenza) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare inoltre per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. nella misura determinata con deliberazione di C.C. n. 8 del 5 marzo 1998 e di seguito riportate:

6 per mille per le aree fabbricabili e gli alloggi sfitti;

5 per mille aliquota ordinaria da applicare ai restanti beni immobili comprese le abitazioni principali;

L. 200.000 detrazione per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MOMBAROCCIO

Il comune di MOMBAROCCIO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di adeguare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. nel seguente modo:

aliquota I.C.I. prima abitazione 5 per mille;

altri fabbricati 6,5 per mille;

si considerano abitazioni principali, con applicazione solo dell'aliquota del 5 per mille, senza detrazione, quelle che il soggetto passivo concede in uso gratuito a parenti in linea diretta: figli e/o genitori.

(Omissis).

COMUNE DI MOMPEO

Il comune di MOMPEO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili viene confermata nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONACILIONI

Il comune di MONACILIONI (provincia di Campobasso) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 come segue:

abitazioni principali: 6 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni principali: 6,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONASTEROLO CASOTTO

Il comune di MONASTEROLO CASOTTO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille;

2. di stabilire per l'anno 1999 L. 200.000 l'importo della detrazione per gli immobili destinati ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

Il comune di MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

5. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel comune di Monasterolo di Savigliano nella misura del 5 per mille con esclusione delle seguenti casistiche:

aree fabbricabili: aliquota 7 per mille;

fabbricati sfitti: aliquota 6 per mille;

6. di determinare a sensi dell'art. 22 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili la detrazione per l'abitazione principale in lire 220.000;

7. di determinare sempre a sensi dell'art. 22 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili nell'importo di lire 270.000 la detrazione per l'abitazione principale di proprietà di soggetti con oltre 65 anni di età, con la stessa modalità di ripartizione previste per legge, anche quando il limite di età è raggiunto da uno solo dei comproprietari;

8. di riconoscere direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI MONCENISIO

Il comune di MONCENISIO (provincia di Torino) ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

a) di fissare, per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

b) di fissare, altresì, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. per gli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

c) di fissare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;

d) di considerare «direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata», ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI MONCESTINO

Il comune di MONCESTINO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

aliquota unica 5 per mille;

detrazione abitazione principale lire 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

Il comune di MONCHIO DELLE CORTI (provincia di Parma) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare la determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, nella misura del 7 per mille e di confermare la detrazione per l'abitazione principale pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONDOLFO

Il comune di MONDOLFO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, ai sensi degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, le seguenti aliquote e detrazioni per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999:

a) aliquota ordinaria del 5,5 per mille:

a/1 in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

a/2 per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti ultrasessantenni o da soggetti disabili, riconosciuti dalla competente autorità sanitaria, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità immobiliare non risulti locata;

a/3 per i terreni agricoli e i fabbricati, comprese le unità immobiliari locate, con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

a/4 per l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta senza limitazione di grado che la utilizzano come abitazione principale.

Nelle fattispecie di cui ai precedenti punti A/1, A/2 viene anche riconosciuta la detrazione d'imposta di L. 200.000, nei termini indicati dal secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dalla legge n. 662/1996;

b) aliquota del 6,5 per mille:

b/1 per l'abitazione locata ad un soggetto che non la adibisce a propria abitazione principale, nonché per l'abitazione che il soggetto passivo tiene a propria disposizione o concede in uso gratuito o in comodato a persone diverse dai parenti in linea retta;

b/2 per le aree fabbricabili;

2. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'aliquota del 4 per mille per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;

3. di prendere atto che la detrazione d'imposta di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 è elevata a L. 300.000 per i soggetti in possesso dei requisiti ed in presenza delle condizioni indicate nell'art. 9 del regolamento I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI MONDAVIO

Il comune di MONDAVIO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

tariffe imposta comunale immobili:

abitazione principale: 4,5 per mille;

altre abitazioni: 5,5 per mille;

detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONDRAGONE

Il comune di MONDRAGONE (provincia di Caserta) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare ed applicare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), di cui alla surrichiamata normativa, nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONESIGLIO

Il comune di MONESIGLIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 13 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1999 l'applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille, come previsto per gli anni precedenti.

(Omissis).

COMUNE DI MONGHIDORO

Il comune di MONGHIDORO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999, l'aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille in favore delle persone fisiche residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le aree fabbricabili e di determinare per tutti gli altri immobili una aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille;

2. di determinare per l'anno 1999, una aliquota ridotta al 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo non superiore a tre anni;

3. di determinare per l'anno 1999 una aliquota ridotta al 4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico architettonico localizzate nei centri storici, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

4. di dare atto che le pertinenze degli immobili adibiti ad abitazione principale, anche se accatastate autonomamente, possono usufruire dell'aliquota ordinaria del 6 per mille, ma non della detrazione prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

(Omissis).

6. di riconoscere per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, per tutte le abitazioni principali come definite dal citato decreto legislativo n. 504/1992 la detrazione minima di L. 200.000;

7. di dare atto che i proprietari o equipollenti delle unità immobiliari adibite ad abitazioni, se locate a terzi che le utilizzano come abitazione principale, non potranno beneficiare per l'anno 1999 dell'aliquota ordinaria stabilita nella misura del sei per mille e non potranno usufruire della detrazione di cui al punto 6.

(Omissis).

COMUNE DI MONGRASSANO

Il comune di MONGRASSANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. l'imposta è ridotta dal 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione

principale da più soggetti passivi, le detrazioni spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

6. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 e relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI MONSELICE

Il comune di MONSELICE (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di applicare, per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

a) aliquota ordinaria del 6,4 per mille: da applicare alle unità immobiliari che non rientrano fra i casi previsti nei successivi punti *b)* e *c)*;

b) aliuqota ridotta del 5 per mille: da applicare alle persone fisiche soggetti passivi, ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed ai soggetti passivi anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari per gli alloggi posseduti, a condizione che l'abitazione principale non risulti locata e comunque non abitata;

c) aliquota del 7 per mille: da applicare alle unità immobiliari sfitte;

detrazioni (solo per l'abitazione principale):

ordinaria: L. 250.000;

maggiore: L. 360.000 nei casi ove ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

A-1) nucleo familiare con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni; 2) nucleo familiare composto da sei o più componenti; 3) nucleo familiare con almeno un componente di 70 anni o più; 4) nucleo familiare con uno o più soggetti disabili con invalidità almeno del 66,7 per cento.

I requsiti indicati debbono essere posseduti alla data del 1° gennaio 1999;

B) condizioni di reddito del nucleo familiare: per un componente L. 14.000.000; per 2 componenti L. 28.000.000; per 3 componenti L. 42.000.000; per 4 componenti L. 56.000.000; per 5 componenti L. 67.000.000; per ulteriori componenti aggiungere 4 milioni per ogni persona in più. Nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano lavoratori autonomi, dal reddito sopraindicato, si detraggono L. 5.000.000 per ciascun lavoratore autonomo. Al reddito lordo pro-capite — imponibile IRPEF — dei componenti il nucleo familiare debbono essere conteggiate eventuali rendite finanziarie, BOT, CCT, dividendi azionari, ecc.

Le situaizoni di reddito sono riferite all'anno 1998.

Il beneficio della maggiore detrazione è subordinata alla condizione che i componenti il nucleo familiare non possiedano — alla data del 1° gennaio 1998 — alcuna proprietà immobiliare sul territorio nazionale e all'estero, oltre all'abitazione principale e sue pertinenze, cantina, garage, box.

(Omissis).

COMUNE DI MONTAGANO

Il comune di MONTAGANO (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. confermare per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. per gli immobili posseduti ad uso abitazione principale e tutti gli altri classificati con categorie catastali «B, C, D, E»;

2. confermare per l'anno 1999, nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'I.C.I., solo per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale ad uso abitativo.

(Omissis).

COMUNE DI MONTAGNAREALE

Il comune di MONTAGNAREALE (provincia di Messina) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per l'anno 1999 l'aliquota da applicare alla base imponibile per il calcolo dlel'imposta comunale sugli immobili è determinata, per quanto sopra esposto, nella misura del 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTAIONE

Il comune di MONTAIONE (provincia di Firenze) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. ordinaria gravante sugli immobili, da applicare a carico dei soggetti passivi sulla base imponibile considerata dall'art. 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 504, nonché dall'art. 12 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I. più volte citato;

2. di stabilire per l'anno 1999 nella misura del 4,95 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare alla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nonché all'art. 12 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I., in favore:

di persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Montaione, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

per gli alloggi di case popolari regolarmente assegnati;

per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitaizone principale;

per quelle concesse in uso grautito a parenti in linea retta, limitatamente fra genitori e figli e viceversa;

per l'abitaizone posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

per l'abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata.

3. di stabilire per l'anno 1999 nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. gravante sugli alloggi non locati, intendendosi tali quelli sfitti per l'intero anno, completamente vuoti e inituilizzati, sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

4. di stabilire per l'anno 1999, il versamento dell'imposta I.C.I., nei termini previsti dal comma 2 dell'art. 10 del decreto legisaltivo n. 504/1992 e successive modificaizoni, al concessionario del servizio riscossione tributi, nelle forme previste dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI MONTALDO TORINESE

Il comune di MONTALDO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 18 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di accogliere la proposta della giunta comunale di riconferma dell'aliquota I.C.I. per l'anno 1999, nella stessa misura in vigore nell'anno 1998;

di fissare l'aliquota I.C.I., per tutti gli immobili, nella misura del 5 per mille;

la detrazione per la prima abitazione, viene fissata nell'ammontare di L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI MONTANARO

Il comune di MONTANARO (provincia di Torino) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare integralmente la proposta in oggetto e qui allegata;

Oggetto: Imposta comunale sugli immobili, determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta per l'anno 1999.

l'Ufficio tributi

(Omissis).

Propone

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6,5 per mille e l'aliquota ridotta per l'abitazione principale nella misura del 5,9 per mille;

2. di stabilire pertanto che, per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, da applicarsi sul territorio comunale, sono le seguenti:

abitazione principale: 5,9 per mille;

altri fabbricati: 6,5 per mille;

aree fabbricabili: 6,5 per mille;

terreni agricoli: 6,5 per mille;

3. di approvare quanto segue:

a) aumento della detrazione per l'abitazione principale, per l'anno 1999 in relazione alle richieste documentate tramite autocertificazione, con particolari situazioni di carattere sociale, da L. 200.000 a L. 250.000;

b) individuare, quali soggetti beneficiari della maggiore detrazione d'imposta, quei contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

soggetti con reddito annuo lordo di importo inferiore o pari a L. 25.000.000, operando, in caso di nuclei familiari, per ogni componente oltre il primo, una maggiorazione di L. 2.000.000;

c) stabilire, inoltre, che per reddito complessivo si intende la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, comunque conseguiti nel corso del 1998;

d) fissare la seguente procedura:

il richiedente dovrà presentare:

apposita dichiarazione resa entro il termine di pagamento della prima rata, redatta esclusivamente (a pena di nullità) su modulo da ritirarsi presso il comune; la predetta dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, dovrà riportare la situazione reddituale ed economica dell'interessato e quella di tutti i componenti il nucleo familiare, resa ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127 e del regolamento di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA

Il comune di MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA (provincia di Pavia) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTECAROTTO

Il comune di MONTECAROTTO (provincia di Ancona) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura che segue:

aliquota ordinaria del 6 per mille;

aliquota del 7 per mille sull'abitazione utilizzata come seconda casa od inutilizzata (1), non locata (2) e non ceduta in comodato gratuito a soggetti ivi residenti (3). Non rientrano in questa tipologia le loro pertinenze.

Note:

1) cioè anche quando non risultino attive le utenze per luce, acqua e gas;

2) e 3) debbono risultare da atti in regola con le disposizioni di leggi vigenti.

(Omissis).

COMUNE DI MONTECASSIANO

Il comune di MONTECASSIANO (provincia di Macerata) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTECASTELLO

Il comune di MONTECASTELLO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6,5 per mille, come l'anno precedente.

(Omissis).

COMUNE DI MONTECORICE

Il comune di MONTECORICE (provincia di Salerno) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura unica del 6 per mille, senza alcuna diversificazione;

2. di stabilire che resta fissata per l'anno 1999 in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEDORO

Il comune di MONTEDORO (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 è definita nella stessa misura vigente per l'anno 1998 e cioè:

il 5 per mille, per tutte le unità immobillari.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEFELCINO

Il comune di MONTEFELCINO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di riconfermare anche per l'anno 1999, ai sensi degli artt. 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, le seguenti aliquote e detrazioni per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

a) aliquota ordinaria del 5 per mille:

per tutte le unità immobiliari;

b) aliquota del 4 per mille:

per i fabbricati realizzati per la vendita;

c) detrazione:

L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEFINO

Il comune di MONTEFINO (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. l'aliquota da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 è stabilita nella misura del 5 per mille;

2. fissare nell'importo massimo di L. 200.000 la detrazione prevista per la unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per gli alloggi regolarmente assegnati di proprietà degli I.A.C.P.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEFIORE CONCA

Il comune di MONTEFIORE CONCA (provincia di Rimini) ha adottato, il 20 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, nella misura indicata le aliquote d'imposta per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

1) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative a proprietà indivisa, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale: 5,9 per mille;

2) tutte le restanti unità immobiliari: 6,8 per mille;

2. di aumentare, altresì *(omissis)* a L. 300.000 la detrazione di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, e sue successive modifiche ed integrazioni, ai contribuenti appartenenti a nuclei familiari composti da pensionati ultrasessantenni con reddito complessivo non *superiore a L. 13.000.000 per persona, escludendo dal calcolo di detto* limite le seguenti tipologie di reddito:

a) redditi derivanti dalla casa di proprietà (comprese le eventuali pertinenze) adibita ad abitazione principale;

b) emolumenti percepiti per lavori socialmente utili;

c) tutti i redditi esenti IRPEF;

d) emolumenti arretrati.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

Il comune di MONTEFORTE CILENTO (provincia di Salerno) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999, è determinata nella misura unica del 6 per mille;

2. per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale, posseduta a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, spetta una detrazione dell'imposta dovuta per l'unita medesima pari a L. 200.00 annue da rapportare ai mesi durante i quali sussiste siffatta destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO

Il comune di MONTEFORTE IRPINO (provincia di Avellino) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

a partire dal 1° gennaio 1999 vengono previste le seguenti aliquote:

a) aliquota ordinaria: 6 per mille;

b) aliquota abitazione principale e loro pertinenze: 6 per mille;

c) aliquota per le seconde case e loro pertinenze: 7 per mille;

d) aliquote ordinaria 4 per mille per fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione, che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

(Omissis).

si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;

b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

c) alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo per le case popolari;

d) abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al 2° grado ed affini fino al 1° grado).

(Omissis).

COMUNE DI MONTEGALLO

Il comune di MONTEGALLO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, le aliquote I.C.I. in vigore nell'anno 1998:

5 per mille abitazione principale;

6 per mille altri fabbricati (ordinaria), senza avvalersi della facoltà di incremento della detrazione prevista per legge e senza applicazione delle ulteriori facoltà riconosciute ai comuni dalla legge n. 449/1997 e dal decreto legislativo n. 446/1997.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Il comune di MONTEGIORGIO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

aliquota base: 5 per mille;

aliquota applicata alle case non abitate: 7 per mille;

detrazione prima casa: L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEGRIDOLFO

Il comune di MONTEGRIDOLFO (provincia di Rimini) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni:

N.D.	Tipologia degli immobili	Aliquote proposte ‰
—	—	—
1	immobili posseduti da persone fisiche, soggetti soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché le unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale	5,20
2	tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui al precedente punto 1	6,30

2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1999 le seguenti ulteriori detrazioni d'imposta:

N.O.	Tipologia degli immobili	Riduzione d'imposta	Ulteriore detrazione di imposta (lire in ragione annua)
01	02	03	04
01	Contribuenti appartenenti a nuclei familiari formati da soli pensionati ultrasessantenni con un reddito pro-capite non superiore a L. 10.500.000 annue lorde		100.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEGROSSO PIAN LATTE

Il comune di MONTEGROSSO PIAN LATTE (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di applicare, per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e con le modifiche introdotte dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura del 5 per mille;

2. le detrazioni ammesse sono unicamente quelle per legge previste.

(Omissis).

COMUNE DI MONTELIBRETTI

Il comune di MONTELIBRETTI (provincia di Roma) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEMAGGIORE AL METAURO

Il comune di MONTEMAGGIORE AL METAURO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire *(Omissis)* per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente:

a) 5 per mille, relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

b) 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di immobili;

c) 6 per mille, per tutti gli altri immobili e soggetti passivi;

2. di confermare per l'anno 1999 la detrazione prevista per l'abitazione principale di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 in L. 200.000, così come specificato in merito agli aventi diritto dall'art. 10 del regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I.;

3. di applicare limitatamente al pensionato solo con oltre 65 anni di età alla data del 31 dicembre 1998, con reddito complessivo annuo non superiore a L. 11.000.000 la detrazione di L. 300.000 anziché di L. 200.000 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e purchè proprietario di un unica unità immobiliare in tutto il territorio nazionale;

4. di dare atto che per usufruire delle agevolazioni inerenti le aliquote e/o detrazioni dovranno essere presentate al comune apposite comunicazioni e/o autocertificazioni ai sensi del regolamento per la disciplina dell'I.C.I. approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 24 febbraio 1999.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEMARANO

Il comune di MONTEMARANO (provincia di Avellino) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. è determinata nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEMARCIANO

Il comune di MONTEMARCIANO (provincia di Ancona) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

aliquota nella misura del 5,5, per mille relativamente alla abitazione principale e agli alloggi locati con contratto registrato a soggetti residenti nel comune di Montemarciano;

aliquota nella misura del 7 per mille con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati;

aliquota nella misura del 2 per mille da applicarsi a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

di stabilire che, sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto.

(Omissis);

detrazione nella misura di L. 230.000 per l'abitazione principale; tale detrazione è elevata a L. 300.000 per nuclei familiari composti da una o più persone che, nel corso del 1999, abbiano un'età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e pari o superiore a 60 anni per le donne. La detrazione di L. 300.000 è estesa, senza vincolo di età, anche a favore di nuclei familiari che hanno al loro interno uno o piu soggetti portatori di handicaps.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEMITRO

Il comune di MONTEMITRO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille;

2. di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI MONTERENZIO

Il comune di MONTERENZIO (provincia di Bologna) ha adottato, il 16 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota ordinaria nella misura del 5 per mille in favore delle persone fisiche residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e di confermare per tutti gli altri immobili una aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille;

2. di dare atto che le pertinenze degli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura stabilita dal regolamento I.C.I., anche se accatastate autonomamente possono usufruire dell'aliquota ordinaria del 5 per mille, ma non della detrazione prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

(Omissis).

4. di riconoscere, per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, per tutte le abitazioni principali come definite dal citato decreto legislativo n. 504/1992 la detrazione minima di L. 200.000;

5. di dare atto che i proprietari o equipollenti delle unità immobiliari adibite ad abitazione, se locate a terzi che le utilizzano come abitazione principale, non potranno beneficiare per l'anno 1999 dell'aliquota ordinaria stabilita nella misura del 5 per mille e non potranno usufruire della detrazione di cui al punto 4.;

6. di prendere atto che la detrazione di L. 200.000 dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare e adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

7. di riconoscere, con riferimento a quanto previsto dall'art. 15 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni la detrazione totale di L. 300.000 ai contribuenti in possesso dei seguenti requisiti:

a) l'appartamento abitato deve essere l'unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1999, nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprietà immobiliare, diritto di usufrutto, uso o abitazione;

b) aver compiuto il 65° anno di eta alla data del 1° gennaio 1999;

c) essere in condizione non lavorativa e con un reddito da pensione non superiore a L. 12.600.000 annui lordi (riferito all'anno 1998) per nuclei familiari composti da 1 persona e non superiore a L. 21.100.000 (riferito all'anno 1998) per nuclei familiari composti da 2 persone.

(Omissis).

COMUNE DI MONTENERODOMO

Il comune di MONTENERODOMO (provincia di Chieti) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTENERO VAL COCCHIARA

Il comune di MONTENERO VAL COCCHIARA (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

Il comune di MONTE PORZIO CATONE (provincia di Roma) ha adottato, 18 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1999, nelle seguenti misure, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

a) nella misura del 4,50 per mille a carico delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze e per le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale secondo la particolare disciplina prevista dall'art. 2, comma 1, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

b) nella misura del 2 per mille a carico dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, sempre nel rispetto delle norme urbanistiche edilizie ed igieniche sanitarie, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

c) nella misura del 7 per mille a carico dei proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo tenute a propria disposizione come residenza secondaria o comunque non locate. L'aliquota del 7 per mille non si applica:

alle unità abitative utilizzate dal possessore o dai suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo) per l'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali, alle quali si applica l'aliquota ordinaria del 5,75 per mille;

alle unità immobiliari in comproprietà utilizzate come residenza principale di uno o più comproprietari (sulla quota dei comproprietari non residenti si applica l'aliquota ordinaria del 5,75 per mille);

alle unità immobiliari tenute a disposizione in Italia da cittadini italiani residenti all'estero alle quali si applica l'aliquota prevista per l'abitazione principale (4,5 per mille);

d) nella misura del 5,75 per mille a carico di tutti gli altri soggetti passivi;

e) di elevare a L. 500.000 la detrazione per l'abitazione principale a favore dei soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, con invalidità non inferiore all'80%, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, ove ricorrano le condizioni previste all'art. 2, comma 3, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e in presenza di un reddito complessivo annuo del nucleo familiare, conseguito nell'anno precedente a quello di riferimento, inclusi eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, il cui importo non sia superiore a L. 50.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE

Il comune di MONTEROSSO AL MARE (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 nella misura del 5,8 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 1999 per la generalità degli immobili ubicati nel territorio comunale;

2. di confermare per l'anno 1999 nella misura del 4 per mille l'aliquota dell'imposta dovuta dalle persone fisiche, soggetti passivi residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate, con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;

3. di confermare per l'anno 1999 in L. 200.000 la detrazione prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale propria.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO

Il comune di MONTEROTONDO MARITTIMO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 31 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, ai fini I.C.I. per l'anno 1999, l'aliquota da applicare per unità immobiliare adibita a prima abitazione e quelle appartenenti alle categorie catastali C/1 C/3 C/4 e C/5 nella misura del 5,2 per mille;

di determinare, ai fini I.C.I. per l'anno 1999, l'aliquota da applicare per le unità immobiliari appartenenti a tutte le rimanenti categorie catastali esistenti nel comune di Monterotondo Marittimo, nella misura del 7 per mille.

(Omissis).

dato atto che la detrazione prevista per l'abitazione principale spetta nella misura di L. 200.000 prevista dalla legge (aumentata per legge nel 1996 da L. 180.000 a L. 200.000);

visto l'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni come sostituito e integrato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;

vista la delibera C.C. n. 2 del 26 febbraio 1997 con la quale si determinavano le detrazione per I.C.I. per fasce di reddito nel modo sotto riportato;

sono altresì stabilite fasce di maggior detrazione se si hanno i requisiti come appresso specificati: il nucleo familiare possiede oltre l'abitazione solo immobili appartenenti alle categorie C/2 e/o C/6 per un massimo di una per categoria; e ciò in presenza dei seguenti redditi:

a) fino a L. 15.000.000 detrazione di L. 500.000;

b) fino a L. 17.000.000 detrazione di L. 400.000;

c) fino a L 19.000.000 detrazione di L. 300.000.

I suddetti redditi sono aumentati di L. 1.000.000 per ogni componente il nucleo familiare (oltre il primo) e di L. 2.000.000 in presenza di portatori di handicap.

Per aver diritto a tale detrazione maggiorata, occorre presentare domanda corredata di dichiarazione sostitutiva di notorietà in carta libera, da farsi presso l'ufficio tributi.

Vista la legge n. 142 del 1990, e successive modificazioni.

(Omissis).

COMUNE DI MONTERUBBIANO

Il comune di MONTERUBBIANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1999, nella misura del 5,50 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, rimanendo invariate le norme sulle detrazioni ed agevolazioni previste, per tutti i tipi di immobili e per tutti i contribuenti, fissando in L. 200.000 la detrazione unica per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MONTESARCHIO

Il comune di MONTESARCHIO (provincia di Benevento) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, in applicazione delle disposizioni normative di cui al decreto legislativo n. 504/1992, e per tutte le motivazioni di merito descritte in narrativa, l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1999 al 6 per mille, come riportato in bilancio di previsione, depositato presso la segreteria;

2. di mantenere l'aliquota per le prime abitazioni al 5,75 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTESCANO

Il comune di MONTESCANO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di applicare con effetto dal 1° gennaio 1999 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota unica del 6 per mille;

2. di non operare diversificazioni di regime di base stabilito dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI MONTESILVANO

Il comune di MONTESILVANO (provincia di Pescara) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 1999 l'aliquota per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni;

2. stabilire, per l'anno 1999, la detrazione I.C.I. relativa all'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 300.000, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dalla legge n. 662/1996 e dalla legge n. 446/1997.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEU DA PO

Il comune di MONTEU DA PO (provincia di Torino) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per il 1999, l'aliquota I.C.I. adottata con deliberazione della giunta comunale n. 13 dell'11 febbraio 1998 pari al 5,5 per mille per tutti gli immobili, ad eccezione di quelli adibiti ad abitazione principale, per i quali si conferma l'aliquota del 4,5 per mille;

di confermare la detrazione a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 200.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEU ROERO

Il comune di MONTEU ROERO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di prendere atto che per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. è stata confermata al 5 per mille, giusta deliberazione della giunta comunale n. 15 dell'8 marzo 1999;

2. di dare atto che l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

(Omissis).

4. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI MONTE URANO

Il comune di MONTE URANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire anche, per l'anno 1999, l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille;

2. di confermare in L. 280.000 la detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

3. di confermare nella misura del 4 per mille e per un periodo di tre anni, l'aliquota da applicare ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

4. di ribadire che è da considerarsi direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

5. di confermare l'aliquota agevolata del 4 per mille, per la durata di tre anni, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nei centri storici, ovvero rivolti alla realizzazione di autorimesse o posti auto o all'utilizzo di sottotetti.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEVAGO

Il comune di MONTEVAGO (provincia di Agrigento) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

riconfermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEVIALE

Il comune di MONTEVIALE (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., con effetto dal 1° gennaio 1999:

per le persone fisiche soggetti passivi e i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

per le persone fisiche soggetti passivi e per gli immobili, comprese le aree fabbricabili, che non rientrano fra quelli di cui al precedente punto: 6 per mille.

(Omissis).

3. l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968, autenticata, in cui deve dichiarare la data dell'inizio delle condizioni che rendono inabitabile o comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data della quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per cui la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA

Il comune di MONTICELLO BRIANZA (provincia di Lecco) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 4,6 per mille, dando atto che la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale viene quantificata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTICELLO D'ALBA

Il comune di MONTICELLO D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 9 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili con effetto per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille, rapportata al valore degli immobili stessi calcolato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo numero 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI MONTIERI

Il comune di MONTIERI (provincia di Grosseto) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per i motivi di cui in premessa, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nelle misure di seguito indicate:

a) 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, nonché le cantine (C/2) e garages privati (C/6) utilizzati direttamente dal proprietario della stessa prima casa, ricompresi nel fabbricato stesso (per le cantine), od anche ad esso regolarmente pertinenti (per i garages);

b) 6 per mille, abitazioni date in locazione con regolare contratto registrato ed adibite ad abitazione principale da parte del locatario;

c) 7 per mille, per tutti gli altri tipi di immobile.

(Omissis).

1. di dare atto che la detrazione spettante per gli immobili adibiti ad abitazione principale ammonta a L. 200.000 annue elevata a L. 500.000 per i proprietari della sola abitazione principale, nella quale dimorano abitualmente da soli o con altri familiari, che hanno un reddito annuo, derivante da pensione sociale o altre pensioni (compresa rendita INAIL) riferita all'intero nucleo familiare, il cui imponibile IRPEF non sia superiore a L. 10.000.000;

2. di considerare, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità immobiliare non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI MONTIGLIO MONFERRATO

Il comune di MONTIGLIO MONFERRATO (provincia di Asti) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5,5 per mille;

la detrazione per l'abitazione principale, nella misura di L. 200.000;

di non concedere agevolazioni o maggiori detrazioni, così come previsto dalla vigente normativa;

di impegnarsi con riferimento al bilancio pluriennale a determinare con decorrenza dal 1° gennaio 2000 un'aliquota ridotta al 3 per mille per tutti i cittadini proprietari di seconde case, che nel corso del 1999, avendole sfitte, provvederanno a concludere contratti di affitto secondo la disciplina prevista dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, ed in particolare dagli articoli 2 e seguenti.

(Omissis).

COMUNE DI MONTIRONE

Il comune di MONTIRONE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTOGGIO

Il comune di MONTOGGIO (provincia di Genova) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille, con detrazione di L. 250.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MONTONE

Il comune di MONTONE (provincia di Perugia) ha adottato, il 1° marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di prendere atto, della deliberazione di giunta comunale n. 10 del 26 gennaio 1999, con la quale venivano determinate le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

6.50 per mille per tutte le altre tipologie di immobili;

2. di applicare per l'anno 1999 una detrazione di L. 250.000, in sostituzione della detrazione di L. 200.000, di cui all'art. 8, secondo comma, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'abitazione principale, secondo le seguenti modalità:

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono L. 250.000, anziché L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali nel caso in cui sussistano i seguenti requisiti:

a) proprietà di un'unica abitazione nell'intero territorio nazionale, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare;

b) valore patrimoniale dell'immobile, inteso come unità immobiliare adibita ad abitazione e relativa autorimessa, quale valore imponibile per l'imposta comunale sugli immobili, inferiore a L. 110.000.000;

c) reddito complessivo di qualunque natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte a titolo di imposta, del titolare dell'immobile e dei soggetti residenti nella stessa unità immobiliare relativo all'anno di riferimento dell'imposta ovvero all'anno precedente quello in cui si effettua il versamento e la eventuale denuncia, non sia superiore agli importi di seguito indicati:

n. 1 persona	L. 30.000.000;
n. 2 persone	L. 50.000.000;
n. 3 persone	L. 60.000.000;
n. 4 persone	L. 70.000.000;
n. 5 persone	L. 80.000.000;
oltre le 5 persone	L. 80.000.000,

\+ L. 10.000.000 per ciascuna persona oltre le cinque.

I sopraindicati livelli di reddito vengono innalzati di:

L. 3.500.000 per ogni persona a carico;

L. 5.000.000 per ogni soggetto portatore di handicap o anziano non autosufficiente con certificazione medica della USL.

(Omissis).

COMUNE DI MONTORSO VICENTINO

Il comune di MONTORSO VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire che per l'anno 1999 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504/1992, viene fissata nella misura del 5,5 per mille;

2. di stabilire che per l'anno 1999 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo viene fissata nell'importo di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTOTTONE

Il comune di MONTOTTONE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille, con la detrazione per la prima abitazione di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTÙ BECCARIA

Il comune di MONTÙ BECCARIA (provincia di Pavia) ha adottato, il 6 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille per unità immobiliari adibite ad abitazione principale nonché di quelle locate a soggetti che le utilizzano come abitazione principale:

immobili (terreni e fabbricati) diversi dalle abitazioni: 6 per mille;

fabbricati posseduti in aggiunta alla abitazione principale: 6 per mille;

alloggi non locati: 6 per mille;

2. di stabilire l'importo della detrazione per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MORARO

Il comune di MORARO (provincia di Gorizia) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999, l'aliquota unica per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5,5 per mille per tutte le unità immobiliari a qualsiasi uso adibite;

2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 1999 è riconfermata in L. 200.000;

3. di stabilire per l'anno 1999 un aumento della detrazione da L. 200.000 a L. 250.000, per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, di coloro che non possiedono altri immobili soggetti ad I.C.I. sempre che l'abitazione posseduta non sia di lusso e che i proprietari rientrino in uno dei seguenti tre casi:

a) persone assistite dal servizio sociale comunale nei modi previsti dalla legge;

b) reddito del proprio nucleo familiare derivante soltanto da lavoro dipendente o pensione, non superiore a 9.500.000 lordi annui, per le famiglie composte da una sola persona (a tale reddito vanno aggiunte L. 5.508.000 per ogni ulteriore componente del nucleo famigliare);

c) nuclei familiari con una persona disabile non autosufficiente con reddito non superiore a L. 35.257.000 (legge regionale n. 49/1993, art. 23, modificato con l'art. 7, legge regionale n. 20/1995, art. 32, legge regionale n. 10 del 19 maggio 1998, delibera della giunta regionale n. 1406 del 15 maggio 1998) per i nuclei con una persona, 46.274.000 con due, 57.292.000 con tre, per ogni ulteriore componente si aggiungono 5.508.000.

(Omissis).

COMUNE DI MORBEGNO

Il comune di MORBEGNO (provincia di Sondrio) ha adottato, l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:

nella misura del 5 per mille da valere per le unità immobiliari adibite a residenza principale;

nella misura del 6 per mille da valere per gli altri fabbricati e le aree edificabili;

2. di confermare in L. 200.000 la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 afferente la residenza principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI MORETTA

Il comune di MORETTA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'impota comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI MORGANO

Il comune di MORGANO (provincia di Treviso) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili, con esclusione degli alloggi sfitti non dichiarati inabitabili a' sensi del comma 54 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali l'aliquota è determinata nella misura del 7 per mille;

2. di determinare, come previsto dall'art. 8 dell'adottato regolamento I.C.I. le sottoelencate detrazioni e riduzioni:

a) L. 200.000 per abitazione principale, intesa ai sensi del comma 2, lettere *a), b), c), d)* e comma 3, lettera *A)*, che cronologicamente si riportano:

«2) Per abitazione principale si intende:

a) l'unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente;

b) l'unità immobiliare posseduta a tale titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata;

c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivsa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune;

d) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti o aziende per l'edilizia economica residenziale (ad esempio ATER).

3) Il consiglio comunale, con il provvedimento di cui al comma 1, può considerare abitazione principale, ai fini della detrazione, le seguenti unità immobiliari:

a) le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea collaterali fino al 1° grado e in linea retta fino al 2° grado di parentela adibite a loro abitazione principale, purché la concessione in uso gratuito venga attestata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà»;

3. di confermare, altresì, come gli anni precedenti, la detrazione di L. 400.000 per soggetti passivi proprietari di prima casa abitata da un nucleo familiare in possesso complessivamente, nel 1998, di un unico reddito proveniente da lavoro dipendente, compresa la pensione ed esclusa la casa di abitazione in quanto soggetto passivo, inferiore al minimo vitale stabilito dall'I.N.P.S. per detto esonero nella misura di L. 9.070.100. Tutti gli altri tipi di reddito sono esclusi dalla presente agevolazione.

(Omissis).

COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA

Il comune di MORIAGO DELLA BATTAGLIA (provincia di Treviso) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, ai sensi della legge n. 662/1996 e n. 449/1997 e n. 448/1998 per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. diversificata come segue:

aliquota ordinaria: 5,5, per mille: per tutti i fabbricati, terreni, aree edificabili; applicando le agevolazioni di cui alla legge n. 662/1996, art. 3, comma 56;

aliquota inferiore: 4,5 per mille: a favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivise, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, stabilendo in L. 200.000 la detrazione da applicare all'imposta per l'abitazione principale;

aliquota superiore: 7 per mille: per i fabbricati ad uso abitazione non locati o comunque non dati in godimento.

A tal fine si considerano i locali aventi le caratteristiche previste dall'art. 6 del regolamento comunale I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI MORMANNO

Il comune di MORMANNO (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota relativa all'applicazione dell'I.C.I. nella misura unica del 6 per mille valida per l'anno 1998;

di confermare altresì la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000, rapportata al periodo di effettiva sussistenza del requisito dell'immobile e della quota spettante se più contitolari.

(Omissis).

COMUNE DI MOROZZO

Il comune di MOROZZO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 è fissata nel 6 per mille;

2. riguardo alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale la detrazione è fisata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MORRO D'ALBA

Il comune di MORRO D'ALBA (provincia di Ancona) ha adottato, il 30 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare l'unito elenco ricognitivo dei provvedimenti di determinazione delle tariffe, dei canoni e dei prezzi pubblici in genere che saranno in vigore nel 1999;

di determinare come segue le aliquote I.C.I. per l'anno 1998:

aliquota prima abitazione (di residenza): 4 per mille;

aliquota per le aree edificabili: 7 per mille;

aliquota per tutte le altre unità immobiliari: 5 per mille;

detrazione prima abitazione (di residenza): L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MORROVALLE

Il comune di MORROVALLE (provincia di Macerata) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille;

di fissare il termine per la presentazione delle domande di maggiore detrazione alla data del 31 maggio 1999;

di approvare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, la maggiore detrazione dell'imposta a L. 300.000, ai contribuenti che siano proprietari o comproprietari di una unica abitazione in tutto il territorio nazionale, la quale sia adibita ad abitazione principale con classificazione catastale A/3, A/4, A/5;

possono usufruire di detta detrazione i soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) pensionati che vivono soli o con il coniuge anch'esso pensionato (uomini anni 65, donne anni 60) o con persone a carico (solamente se portatrici di handicap risultante da certificazione U.S.L. ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104), aventi redditi lordi come segue:

una persona (nucleo familiare) reddito (riferito all'anno precedente) non superiore a L. 15.000.000;

due persone (nucleo familiare) non superiore a L. 24.000.000 per ogni persona a carico (solamente se portatrice di handicap) si aumentano L. 6.000.000;

b) soggetti percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilato, riferito all'anno precedente, in misura non superiore al limite fissato dal regolamento comunale per la concessione di contributo.

Coloro che ritengano di trovarsi in documentate situazioni di carattere sociale valide per ottenere il beneficio alla detrazione per l'anno 1999, dovranno inoltrare domanda all'ufficio tributi entro il 31 maggio 1999.

La domanda dovrà essere redatta su appositi moduli messi a disposizione del comune.

Le maggiori detrazioni saranno concesse con determinazione del funzionario responsabile, nel rispetto della procedura prevista dal vigente «Regolamento comunale per la disciplina della concessione, di sovvenzioni, contributi, sussidi, ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici» previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

di approvare lo schema di domanda per la concessione del beneficio.

(Omissis).

COMUNE DI MORTERONE

Il comune di MORTERONE (provincia di Lecco) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille a valere per il 1999;

di detemrinare, in base all'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito con l'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996, un'aliquota ridotta nella misura del 5 per mille per le abitazioni principalei;

di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito con l'art. 3, comma 5 della legge n. 662/1996, la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MOSCAZZANO

Il comune di MOSCAZZANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MOSCUFO

Il comune di MOSCUFO (provincia di Pescara) ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI MOSSANO

Il comune di MOSSANO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che verrà applicata nel comune di Mossano.

(Omissis).

COMUNE DI MOTTA DE' CONTI

Il comune di MOTTA DE' CONTI (provincia di Vercelli) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura unica del 4 per mille;

2. di non operare alcuna riduzione od elevazione di cui al comma 3, dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA

Il comune di MOTTA SANT'ANASTASIA (provincia di Catania) ha adottato, il 17 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure esplicitate in premessa:

abitazione principale: 5 per mille;

altre unità immobiliari: 5,20 per mille;

abitazione principale anziani o disabili (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662): 4 per mille;

detrazione per l'abitazione principale valida per tutti i contribuenti: L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI MOTTOLA

Il comune di MOTTOLA (provincia di Taranto) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, *(omissis)*, l'aliquota imposta comunale immobili (I.C.I.), che sarà applicata, per l'anno 1999 in questo comune, nella misura unica del 6 per mille, per l'unità immobiliare adibita esclusivamente ad abitazione principale, e relative pertinenze, di cui all'art. 8 del «*Regolamento comunale per tassazione I.C.I.*», *posto al punto 13) dell'ordine* del giorno dell'odierna seduta; con detrazione di L. 200.000;

2. di determinare, altresì, nella misura del 7 per mille, l'aliquota da applicare a tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI MOZZO

Il comune di MOZZO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta sugli immobili, che sarà applicata da questo comune nella misura unica del 4 per mille;

2. di determinare la misura della detrazione spettante per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MUGGIA

Il comune di MUGGIA (provincia di Trieste) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

A) 5,7 per mille da applicare in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Contrariamente agli anni precedenti, l'aliquota del 5,7 per mille si applica ai box, autorimesse, posti auto, soffitte, cantine destinati a servizio delle abitazioni principali medesime, anche se autonomamente accatastati. L'applicazione della suddetta aliquota ridotta, in base ai conteggi effettuati, garantisce comunque che il gettito complessivo previsto non sia inferiore al gettito annuale realizzato nell'anno 1997.

Il valore dell'immobile su cui applicare la citata aliquota ridotta deve essere determinato applicando le stesse modalità previste nel punto *B)* del presente deliberato;

B) 6 per mille sul valore degli immobili iscritti in catasto, determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dall'art. 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986. Con decreti del *Ministero delle finanze le rendite catastali sono rivalutate periodica*mente, ai fini dell'applicazione dell'imposta sugli immobili, in base a parametri che tengono conto dell'effettivo andamento del mercato immobiliare.

Per i fabbricati non iscritti in catasto nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale *D)*, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del decreto-legge n. 333/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 359/1992, applicando i coefficienti previsti dalla legge. I coefficienti di aggiornamento sono fissati per ogni singolo anno d'imposta con decreto del Ministero delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale;*

C) 6 per mille sul valore delle aree fabbricabili determinato sulla base del valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)* della legge n. 457/1978, la base impossibile è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato;

D) 6 per mille sul valore dei terreni agricoli determinato applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.

2. di aumentare la detrazione dall'imposta da L. 200.000 a L. 500.000 a favore dei soggetti passivi che nelle forme di autocertificazione previste dalla legge n. 15/1968, entro il 20 dicembre 1999, possiedono e dichiarano quanto segue:

a) di aver compiuto 60 anni di età alla data del 1° gennaio 1999 e di essere titolari unicamente di trattamenti pensionistici di importo complessivo non superiore alla minima INPS con le integrazioni e maggiorazioni previste dalla legge, o dell'assegno sociale, o di essere coniugi a *carico di soggetti titolari della suddetta pensione o assegno;*

b) di appartenere ad un nucleo familiare composto da titolari di sola pensione o assegno di cui alla lettera *a)* ed eventuali familiari a carico nonché essere nella condizione di cassaintegrati o iscritti nelle liste di mobilità o disoccupati;

c) di possedere in qualità di proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione anche in quota percentuale sull'intero territorio nazionale la sola abitazione principale con eventuali pertinenze (box, posto macchina, cantina, ecc.) e a condizione che tale abitazione non sia subaffittata o concessa in comodato gratuito ai parenti ed affini entro il 1° grado e non appartenga alle seguenti categorie catastali:

A/1: abitazione di tipo signorile;

A/7: villino;

A/8: villa;

A/9: castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici;

d) di rinviare alla commissione del servizio sociale di base l'eventuale riconoscimento della detrazione in argomento a favore di quei soggetti ultrasessantenni che pur non in possesso dei requisiti sopraelencati, ad esclusione di quanto previsto alla lettera *c)*, sono evidenti portatori di disagio economico.

(Omissis).

COMUNE DI MUGGIÒ

Il comune di MUGGIÒ (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per le ragioni meglio esposte in premessa, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 4,7 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e nella misura del 6,7 per mille per tutti gli altri immobili;

di confermare, per l'anno 1999, la detrazione per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nella misura minima prevista dalla legge, pari a L. 200.000, fatta eccezione per i soggetti che, ricorrendo le condizioni contenute nella deliberazione di C.C. n. 10 del 12 febbraio 1999 avente ad oggetto «Accesso alle agevolazioni per i servizi alla persona ed i tributi comunali mediante l'accertamento dell'indicatore della situazione economica (I.S.E.)», usufrairanno delle ulteriori detrazioni di L. 150.000 e L. 100.000.

(Omissis).

COMUNE DI MULAZZANO

Il comune di MULAZZANO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MURAVERA

Il comune di MURAVERA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 9 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

per abitazione principale: 5 per mille;

per altri fabbricati ed aree fabbricabili: 6,8 per mille;

2. di stabilire la detrazione annua per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MURIALDO

Il comune di MURIALDO (provincia di Savona) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili e la detrazione di imposta per l'abitaizone principale vigenti nel 1998, così come specificate in premessa.

(Omissis).

aliquota ordinaria 6 per mille;

aliquota ridotta per unità immobiliari adibite ad abitazione principale: 5,25 per mille;

non elevazione detrazione d'imposta per abitazione principale come stabilita dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996 di modifica all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MURLO

Il comune di MURLO (provincia di Siena) ha adottato, il 15 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare, per l'anno 1999, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), con le aliquote indicate in premessa e che quì di seguito vengono riportate:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota abitazione principale: 5,2 per mille;

aliquota altre abitazioni: 7 per mille;

2. di elevare ai sensi della legge n. 662/1996, art. 3, comma 55, la detrazione per l'abitazione principale, per l'anno 1999 a L. 300.000 purché il soggetto passivo interessato sia:

proprietario di una unica unità immobiliare (accatastata alla categoria A/2 o A/3 o A/4), e con reddito familiare, nell'anno 1998, da lavoro dipendente o assimilato inferiore a L. 20.000.000 (imponibile IRPEF anno 1998).

(Omissis).

COMUNE DI MURO LECCESE

Il comune di MURO LECCESE (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. stabilire *(omissis)*, per l'anno 1999, le seguenti aliquote I.C.I.:

del 5,50 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

del 6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili soggette ad imposta;

2. confermare anche per l'anno 1999, le agevolazioni già deliberate per l'anno 1998 e conseguentemente:

a) elevare la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 240.000 in favore dei soggetti passivi assegnatari di alloggi realizzati dall'I.A.C.P. di tipo economico popolare ed in favore dei soggetti passivi in situazioni di particolare disagio economico o sociale, aventi un reddito familiare annuo, riferito all'anno 1998 non superiore a L. 7.000.000;

b) elevare il suddetto limite di reddito per i soggetti passivi in situazione di particolare disagio economico e sociale:

di L. 2.500.000 in presenza del coniuge convivente;

di L. 2.500.000 per ogni familiare convivente;

c) fissare i seguenti criteri per la determinazione del reddito.

Per la determinazione del reddito deve essere compresa ogni forma di entrata di tutti i componenti il nucleo familiare o di convivenza, in particolare:

reddito da lavoro dipendente di tutti i membri della famiglia comprensivo di trattamenti di famiglia;

reddito di lavoro autonomo;

reddito derivante da pensioni, rendite e assegni di qualsiasi genere;

assegni di accompagnamento;

reddito da patrimonio (eccetto il reddito catastale della casa di abitazione) quale affitti di case e terreni;

prestazioni assistenziali in denaro erogate da enti pubblici.

Non devono essere considerate le prestazioni con specifica destinazione (es. contributo per l'acquisto protesi, strumenti di lavoro, ecc., assegni di studio universitario o provvidenze analoghe di incentivo allo studio, ed eventuali altre entrate comunque disponibili per il nucleo);

d) stabilire che i soggetti aventi diritto all'agevolazione devono presentare apposita comunicazione all'ufficio tributi del comune entro il termine del 31 maggio 1999, con allegata la documentazione reddituale.

(Omissis).

COMUNE DI MURO LUCANO

Il comune di MURO LUCANO (provincia di Potenza) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in questo comune.

(Omissis).

COMUNE DI MUSSOLENTE

Il comune di MUSSOLENTE (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di riconfermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'I.C.I. che sarà applicata nel comune di Mussolente, nella misura unica del 4,5 per mille, secondo le modalità del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili previsto ai sensi degli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446/1997 approvato con delibera n. 8 in data odierna;

2. di determinare per l'anno 1999 in L. 250.000 la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, sostituito con legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 55, relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo da applicarsi con le modalità del regolamento di cui al punto precedente.

(Omissis).

COMUNE DI NARBOLIA

Il comune di NARBOLIA (provincia di Oristano) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di aumentare l'aliquota I.C.I. dal 4 al 6 per mille per gli immobili non adibiti ad abitazione principale (cd. «seconde case»);

di dare atto che l'aliquota ordinaria relativa agli altri immobili (terreni ed abitazioni principali) rimane invariata nella misura del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI NARNI

Il comune di NARNI (provincia di Terni) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare il documento istruttorio del 18 marzo 1999 dell'unità operativa tributi, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale ed in conseguenza fissare, per l'esercizio 1999, le tariffe, aliquote di imposta per i tributi e per i servizi locali, nonché i tassi di copertura percentuale nella seguente maniera:

(Omissis).

g) I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili:

considerata la lievitazione dei costi dei servizi resi dal comune, tra cui si evidenzia la maggiore spesa per il personale derivante dall'applicazione del nuovo contratto e dalla riorganizzazione degli uffici, per circa lire 200 milioni, nonché minori entrate, tra cui i minori trasferimenti statali per l'ammortamento dei mutui per circa lire 436 milioni ed altro;

considerato che, al fine del perseguimento di obiettivi di politica sociale tendenti alla tutela dell'abitazione principale, nonché alla creazione di condizioni favorevoli al mercato dell'affitto degli alloggi, in linea con la legislazione nazionale;

considerato che, nell'ambito del costituendo patto territoriale di area, al fine del perseguimento di una politica tendente al rilancio dell'economia mediante la creazione di condizioni favorevoli all'impianto di nuove realtà industriali ed imprenditoriali, anche al fine di una reale e concreta lotta alla disoccupazione;

si rende necessario diversificare ed applicare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'I.C.I. nelle seguenti:

a) per le abitazioni principali e per l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale: 4,8 per mille;

b) alloggi non locati: 7 per mille;

c) per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, interamente posseduti da persona fisica o giuridica che eserciti attività imprenditoriale nel medesimo immobile, ai sensi dell'art. 2082 del codice civile, si stabilisce la seguente particolare disciplina dell'aliquota, a partire dall'anno 1999:

1) il primo ed il secondo anno di imposta susseguente alla data di ultimazione del fabbricato: 4 per mille;

2) il terzo anno: 5 per mille;

3) il quarto anno: 6 per mille;

d) per tutte le altre tipologie di immobili: 6 per mille.

Mantenere invariata la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 di legge.

(Omissis).

COMUNE DI NAVELLI

Il comune di NAVELLI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per l'anno di imposta 1999 confermare l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI NEIVE

Il comune di NEIVE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili con effetto per l'anno 1999 nella misura del 5,30 per mille rapportata al valore degli immobili stessi calcolato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni e integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI NEPI

Il comune di NEPI (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare *(omissis)* per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille con la detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

di dare atto che la decorrenza della riconferma ha effetto dal 1° gennaio 1999.

(Omissis).

COMUNE DI NESPOLO

Il comune di NESPOLO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. per tutto il territorio comunale nella misura unica del 6 per mille;

di stabilire in L. 200.000 annue la detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo così come stabilito dall'art. 3, comma 55, art. 2.

(Omissis).

COMUNE DI NEVIANO

Il comune di NEVIANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I., da applicarsi in questo comune nella misura del 5 per mille del valore degli immobili, anche per l'anno 1999.

(Omissis);

COMUNE DI NIBBIOLA

Il comune di NIBBIOLA (provincia di Novara) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

1) *(omissis);*

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille;

5)-6) *(omissis);*

7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;

8)-9) *(omissis);*

II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dell'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabili e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

(Omissis).

V. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

X. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI NOCI

Il comune di NOCI (provincia di Bari) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota del 5,25 per mille ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili;

2. di determinare, la detrazione prevista dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in L. 230.000.

(Omissis).

COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO

Il comune di NOGAROLE VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare per l'anno 1999 le seguenti aliquote e riduzioni in merito all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

a) aliquota ordinaria del 5 per mille;

b) aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale del 5 per mille;

c) riduzione per l'abitazione principale pari a L. 200.000 annue (secondo la legge del 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 55).

(Omissis).

COMUNE DI NONE

Il comune di NONE (provincia di Torino) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare e stabilire nella misura del 5,70 per mille l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 1999;

di confermare e stabilire, per l'anno 1999, nella misura del 4,50 per mille l'aliquota I.C.I. ridotta a favore delle persone fisiche soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta, quelle concesse in uso gratuito a parenti ed affini, in linea retta, entro il primo grado).

(Omissis).

COMUNE DI NORAGUGUME

Il comune di NORAGUGUME (provincia di Nuoro) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di prendere atto e confermare la proposta della giunta comunale confermando la detrazione di L. 200.000 per la prima casa e l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI NORCIA

Il comune di NORCIA (provincia di Perugia) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, senza ulteriori specificazioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

a) quattro per mille per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) cinque per mille per tutti gli altri soggetti passivi;

(Omissis);

di dare altresì atto che la detrazione per l'abitazione principale è quella stabilita dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 (L. 200.000).

(Omissis).

COMUNE DI NOTO

Il comune di NOTO (provincia di Siracusa) ha adottato, il 21 dicembre 1998 ed 24 febbraio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure e precisamente:

a) 7 per mille, quale aliquota ordinaria da applicare sul valore di tutti gli immobili o aree soggette all'imposizione tributaria prevista dal decreto legislativo n. 504/1992 ad eccezione di quanto stabilito al successivo punto *b)*;

b) 4,25 per mille, quale aliquota agevolata da calcolare sul valore delle abitazioni principali intese nel senso voluto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, possedute dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, possedute da persone fisiche oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune di Noto.

(Omissis).

di determinare, ai sensi dell'art. 8 comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996 e dell'art. 58, comma 3 della legge n. 446/1997, in L. 300.000 la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI NOVAFELTRIA

Il comune di NOVAFELTRIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 come segue:

abitazione principale: aliquota 6 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni o possedute in aggiunta all'abitazione principale o alloggi non locati: aliquota 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA

Il comune di NOVARA DI SICILIA (provincia di Messina) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione attinente all'oggetto ed allegato alla presente per formarne parte integrante.

(Omissis).

1. stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m., nella misura del 6 per mille, da applicare alla generalità dei casi con la sola eccezione di cui al successivo punto 2;

2. stabilire l'aliquota I.C.I. agevolata nella misura del 3 per mille in favore dei proprietari che eseguono nell'anno 1999 interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili; detta aliquota agevolata verrà applicata per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori come stabilito dal comma 5 dell'art. 1 della legge n. 449/1997.

(Omissis).

COMUNE DI NOVEDRATE

Il comune di NOVEDRATE (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, la tassazione vigente per il 1998, in materia I.C.I.:

aliquota unica del 5 per mille;

detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI NOVELLO

Il comune di NOVELLO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di prendere atto e di approvare la deliberazione della giunta comunale n. 10 del 17 febbraio 1999 dichiarata immediatamente eseguibile con la quale è stata determinata nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999;

2. di stabilire conseguenzialmente nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili senza l'applicazione delle diversificazioni previste dall'art. 6 comma 2 decreto legislativo n. 504/1992 citato in premessa;

3. di non esercitare la facoltà di cui all'art. 8, comma 3, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662, riguardanti l'unità immobiliare adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI NOVIGLIO

Il comune di NOVIGLIO (provincia di Milano) ha adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

aliquota ordinaria del 5,5 per mille;

detrazione di L. 200.000 per le unità abitative condotte a titolo di abitazione principale;

aliquota del 7 per mille per i soli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze (cantine, garage, etc.) non condotte a titolo di abitazione principale;

aliquota del 6 per mille per i terreni agricoli;

aliquota del 7 per mille per le aree edificabili.

(Omissis).

COMUNE DI NURRI

Il comune di NURRI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, nella misura del 4,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e del 5 per mille per tutti gli altri immobili compresi quelli diversi dalle abitazioni.

(Omissis).

COMUNE DI OFENA

Il comune di OFENA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare quanto determinato dalla giunta comunale con atto n. 28/99 relativo alla determinazione dell'aliquota dell'imposta sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI OGGIONO

Il comune di OGGIONO (provincia di Lecco) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 ai sensi del decreto legge 26 gennaio 1999 n. 8 ed in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, dell'art. 6 decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dall'art. 3, comma 53, legge n. 662/1996, dell'art. 1, comma 5, legge n. 449/1997, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 2 per mille per interventi di recupero; del 4,6 per mille per l'abitazione principale, del 5,5 per mille per gli altri immobili; di stabilire detrazione di L. 240.000 per l'abitazione principale; di stabilire l'aliquota 6,5 per mille per le unità abitative non locate.

(Omissis).

COMUNE DI OGLIANICO

Il comune di OGLIANICO (provincia di Torino) ha adottato, il 22 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale, nella misura del 6 per mille l'aliquota per gli altri immobili e la detrazione per abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI OLBIA

Il comune di OLBIA (provincia di Sassari) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, quanto determinato per il 1998 con deliberazione C.C. n. 12 del 25 febbraio 1998, l'aliquota I.C.I. del 4 per mille per le abitazioni principali, l'aliquota I.C.I. del 5,5 per mille per le restanti destinazioni e la detrazione di L. 500.000 sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI OLCENENGO

Il comune di OLCENENGO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 28 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota di imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI OLEGGIO CASTELLO

Il comune di OLEGGIO CASTELLO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, determinando l'applicazione della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI OLGIATE MOLGORA

Il comune di OLGIATE MOLGORA (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 le aliquote per l'I.C.I. e precisamente:

aliquota ridotta 5,5 per mille da applicare alle sole abitazioni principali (esclusi i box), intese ai sensi art. 8 decreto legislativo n. 504/1992;

aliquota ordinaria 6 per mille da applicare sugli immobili diversi da quelli di cui dell'aliquota ridotta;

aliquota 6,5 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale non locate e per le seconde case dei soggetti non residenti;

2. di confermare la detrazione I.C.I. di L. 200.000, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

3. di approvare per l'anno 1999 in L. 500.000 la detrazione d'imposta I.C.I. per l'abitazione principale nei confronti dei contribuenti che versano in condizioni disagiate e che siano in possesso di tutti i requisiti qui sotto riportati:

A) possesso di un limite massimo complessivo di reddito di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico fissato in L. 22.000.000, compresi i redditi esenti da imposta (pensioni di guerra, pensioni sociali) e quelli soggetti e ritenute alla fonte a titolo d'imposta più L. 1.600.000 per ogni persona a carico.

Appartenenti ad una delle seguenti categorie:

pensionati;

coniugi a carico dei pensionati;

portatori di handicap con attestato di invalidità civile;

invalidi civili con invalidità accertata pari o superiore al 75 per cento;

disoccupati per almeno sei mesi nell'anno 1998;

lavoratori posti in cassa integrazione per almeno sei mesi nel 1998.

C) possesso da parte del contribuente a titolo di proprietà, uso, usufrutto o abitazione del solo appartamento abitato (ed eventuale n. 1 posto garage o n. 1 posto auto annesso all'abitazione principale) su tutto il territorio nazionale;

4. di stabilire che l'applicazione del beneficio di cui al punto 3) è subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non posseggano a titolo di proprietà, di usufrutto, uso o abitazione nessun'altra proprietà immobiliare;

5. di escludere dall'agevolazione di cui al punto 3) gli immobili classificati in categoria A/1 - A/7 - A/8 - A/9;

6. di determinare i seguenti criteri applicativi:

a) il contribuente deve presentare la richiesta (autocertificazione) nella quale deve dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto di detrazione di L. 500.000;

b) la richiesta (autocertificazione) in carta libera, dovrà essere inviata tramite lettera raccomandata entro il termine di versamento della prima rata I.C.I. dell'anno 1999 al servizio tributario del comune di Olgiate Molgora oppure consegnata a mano al servizio tributario entro lo stesso termine di cui sopra. Nel primo caso farà fede la data di invio della raccomandata, nel secondo caso il timbro dell'ufficio Protocollo del Comune;

c) l'amministrazione comunale si riserva di chiedere la documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato, nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

7. di dare atto che da una verifica riscontrata a seguito delle domande presentate nell'anno precedente, si prevede che i soggetti aventi diritto alla detrazione di L. 500.000 sull'abitazione principale saranno all'incirca 40, per cui una probabile minore entrata derivante dalla concessione della ulteriore detrazione I.C.I. potrà essere compensata con eventuali nuovi utenti I.C.I e con la rideterminazione dell'aliquota adottata con il presente atto.

(Omissis).

COMUNE DI OMEGNA

Il comune di OMEGNA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote differenziate per la tassazione dell'imposta I.C.I.:

aliquota ridotta del 5 per mille a carico delle persone fisiche residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

aliquota del 6,1 per mille, a carico di tutti gli altri immobili (fabbricati e aree fabbricabili).

(Omissis).

COMUNE DI ONETA

Il comune di ONETA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. che viene confermata per questo comune nella misura unica del 5,5 per mille).

(Omissis).

COMUNE DI ONO SAN PIETRO

Il comune di ONO SAN PIETRO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille e la detrazione per l'abitazione principale a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ONZO

Il comune di ONZO (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. confermare, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille per le generalità dei contribuenti.

2. non apportare all'articolazione dell'imposta modifiche sia per quanto concerne il sistema delle detrazioni e delle riduzioni, sia per quanto attiene la diversificazione dell'aliquota con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati.

(Omissis).

COMUNE DI ORCIANO PISANO

Il comune di ORCIANO PISANO (provincia di Pisa) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 le vigenti aliquote relative all'imposta comunale immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure:

5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi, e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

5,5 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI ORICOLA

Il comune di ORICOLA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999 le seguenti aliquote per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

1. immobili destinati ad abitazione principale: 4 per mille;

2. altri immobili: 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ORIO CANAVESE

Il comune di ORIO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire *(omissis)* per l'anno 1999 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria: 6 per mille;

b) aliquota agevolata per interventi recupero del patrimonio edilizio esistente (art. 1, comma 5, legge n. 449/1997): 0,5 per mille;

l'aliquota agevolata è applicata per anni tre dall'inizio dei lavori;

c) detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale L. 225.000.

(Omissis).

COMUNE DI ORISTANO

Il comune di ORISTANO ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote da applicare ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992:

a) unità immobiliare adibite ad abitazione principale delle persone fisiche residenti nel comune: 4,70 per mille;

b) immobili diversi dalle unità immobiliari di cui al precedente punto *a)*: 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ORNAVASSO

Il comune di ORNAVASSO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

imposta I.C.I. per l'anno 1999 è confermata l'aliquota del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ORNICA

Il comune di ORNICA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata nel comune di Ornica nella misura del sei per mille;

di fissare in L. 350.000 la detrazione dall'imposta dovuta per la unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

(Omissis).

COMUNE DI ORRIA

Il comune di ORRIA (provincia di Salerno) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di applicare per l'imposta comunale sugli immobili a decorrere dal 1° gennaio 1999, le seguenti aliquote:

abitazione principale: aliquota del 5 per mille;

altri immobili: aliquota del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ORSARA BORMIDA

Il comune di ORSARA BORMIDA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i. e dell'art. 49, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille;

2. di stabilire che:

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI ORTE

Il comune di ORTE (provincia di Viterbo) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 come segue:

a) aliquota ordinaria: 6 per mille;

b) aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: 4,7 per mille.

2. di elevare a L. 500.000 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO

Il comune di ORTIGNANO RAGGIOLO (provincia di Arezzo) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare per l'anno 1999 aliquote differenziate di imposta sugli immobili da applicare in questo comune pari al 6 per mille per le abitazioni principali ed al 7 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

2. di confermare, quanto, disposto dal comma 55 punto 2 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 che fissa in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale senza previsione di ulteriori riduzioni come riconosciuto dall'art. 3 comma 55 punto 3 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI ORTONA DEI MARSI

Il comune di ORTONA DEI MARSI (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille del valore degli stessi;

2. prevedere la detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare relativa ad abitazione principale così come indicato in premessa.

(Omissis).

COMUNE DI ORTOVERO

Il comune di ORTOVERO (provincia di Savona) ha adottato, il 27 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili come segue:

a) aliquota ordinaria 5,5 per mille con detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000;

b) aliquota 6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI OSILO

Il comune di OSILO (provincia di Sassari) ha adottato, il 25 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote da applicarsi per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili:

1) abitazione principale: 4 per mille;

2) altri fabbricati: 5 per mille;

3) aree fabbricabili: 5 per mille;

4) terreni agricoli: 5 per mille.

(Omissis).

6) immobili sui quali si eseguono interventi di recupero ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge n. 449/1997 3,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI OSIO SOPRA

Il comune di OSIO SOPRA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare a titolo di imposta comunale degli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999, le seguenti aliquote differenziate:

a) 4 per mille e L. 200.000 di detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale classificati in catasto come A1, A7, A8 e A9;

b) 4 per mille e L. 200.000 di detrazione, aumentabile a L. 300.000, per gli immobili classificati in catasto come A2, A3, A4, A5, e A6 e adibiti ad abitazione principale; la detrazione di L. 300.000 è applicabile solo per i contribuenti che non sono proprietari di altri alloggi e fabbricati ovunque ubicati e che dimostrino di trovarsi nelle condizioni reddituali determinate in base ai componenti del nucleo familiare come appresso:

Componenti nucelo familiare	Reddito annuo fiscalmente imponibile
1	11.100.000
2	18.300.000
3	23.500.000
4	28.000.000
5	33.000.000
6	37.000.000
7 e oltre	41.000.000

c) 5 per mille per tutti gli altri irranobili diversi dalle abitazioni principali come sopra classificate.

(Omissis).

COMUNE DI OSPEDALETTI

Il comune di OSPEDALETTI (provincia di Imperia) ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, le aliquote I.C.I. così di seguito riportate:

aliquota 4,5 per mille:

a) abitazione principale;

b) abitazione principale anziani o disabili (art. 3 comma 56 legge n. 662/1996);

c) abitazioni locate utilizzate come abitazione principale (art. 4 comma 1 legge 556/1996).

aliquota 6,0 per mille:

immobili diversi da abitazione cat. catastali B, C, D e terreni agricoli e non;

enti senza scopo di lucro cat. catastale B.

aliquota 7,0 per mille:

alloggi non locati.

maggiore detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale L. 495.000.

(Omissis).

COMUNE DI OSPITALE DI CADORE

Il comune di OSPITALE DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura unica del 6 per mille;

2. di elevare a L. 350.000, l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di degenza permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di fissare nella misura del tre per mille, e per la durata di tre anni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili a favore di proprietari che eseguano gli interventi previsti dal comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

(Omissis).

COMUNE DI OSSONA

Il comune di OSSONA (provincia di Milano) ha adottato, il 4 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella seguente misura:

abitazione principale aliquota del 5,5 per mille;

altri fabbricati: aliquota del 6 per mille;

abitazioni sfitte e/vuote: aliquota del 7 per mille;

dando atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 la detrazione per l'abitazione principale viene fissata a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI OSTANA

Il comune di OSTANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 14 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura indifferenziata del 6 per mille.

2. di rendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rimane invariata, pari a L. 200.000, rapportando della riduzione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

3. di determinare l'aliquota ordinaria del 6 per mille anche a carico degli enti senza scopi di lucro.

(Omissis).

COMUNE DI OSTIGLIA

Il comune di OSTIGLIA (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 come segue:

5,75 per mille per l'abitazione principale;

6 per mille per terreni, aree fabbricabili ed altri fabbricati;

2. di confermare l'abbattimento nella misura di L. 200.000 sulla prima casa di abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI OSTUNI

Il comune di OSTUNI (provincia di Brindisi) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno d'imposta 1999, le aliquote, già in applicazione dal 1° gennaio 1998, dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), in questo comune approvate come segue:

a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 4 per mille;

b) aliquota da applicare ai soggetti passivi per i restanti immobili dagli stessi posseduti: 6 per mille;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662;

3. l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza ditali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro, ovvero se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. l'aliquota è stabilita nella misura del quattro per mille per un periodo non superiore a tre anni per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività, la costruzione e l'alienazione dei beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell'immobile, l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data di contratto. L'aliquota stabilita dal presente comma è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita.

5. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari utilizzate da nuclei familiari nella cui abitazione principale risiedono handicappati con percentuale di invalidità del 100% accertata con idonea documentazione, è stabilito che la detrazione di L. 200.000 di cui sopra sia elevata a L. 300.000. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

6. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI PACECO

Il comune di PACECO (provincia di Trapani) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999:

1) l'aliquota ordinaria al 5 per mille;

2) l'aliquota per i fabbricati diversi dall'abitazione principale al 5,5 per mille;

3) la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 245.000.

(Omissis).

COMUNE DI PACIANO

Il comune di PACIANO (provincia di Perugia) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

immobili adibiti ad abitazione principale: aliquota 6 per mille;

altre tipologie di immobili: aliquota 6,50 per mille.

2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1999, le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

detrazione per abitazione principale, L. 240.000.

3. dare atto che il gettito complessivo previsto per effetto della aliquota come determinata al precedente punto 1), non sarà inferiore all'ultimo gettito annuale realizzato.

(Omissis).

COMUNE DI PAESANA

Il comune di PAESANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 l'applicazione di un'unica aliquota corrispondente al 5,50 per mille riguardante l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche, con detrazione fissa di L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PALAIA

Il comune di PALAIA (provincia di Pisa) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per il 1999 le aliquote I.C.I. già adottate per il 1998 con delibera di consiglio comunale n. 7 del 27 febbraio 1998 nella misura seguente:

6 per mille per l'abitazione principale posseduta da soggetti residenti nel comune stesso ovvero assegnata ai soci sempre residenti di cooperative a proprietà indivisa per gli alloggi locati con contratto registrato ad un soggetto che utilizzi come abitazione principale;

6,5 per mille per gli immobili di qualunque destinazione catastale posseduti in aggiunta l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PALANZANO

Il comune di PALANZANO (provincia di Parma) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare la determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille e di confermare la detrazione per l'abitazione principale pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PALATA

Il comune di PALATA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare e confermare l'aliquota da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PALAU

Il comune di PALAU (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare la proposta di deliberazione di cui in argomento.

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nel seguente modo:

5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale;

5,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi per le abitazioni diverse dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze;

5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi (altre categorie di immobili);

2. di determinare in L. 320.000 la detrazione di imposta per l'unità abitativa adibita direttamente ad abitazione principale per le persone fisiche, soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa dei residenti nel comune.

(Omissis).

COMUNE DI PALAZZO PIGNANO

Il comune di PALAZZO PIGNANO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille;

2. di determinare in L. 200.000 l'importo della detrazione per abitazione principale;

3. di elevare la detrazione per abitazione principale, in relazione a situazioni particolari di disagio economico o sociale, secondo quanto dettagliato nello schema che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale.

(Omissis).

Allegato alla delibera consiliare comunale n. 8 del 30 marzo 1999

Criteri per la concessione dell'aumento della detrazione ai fini dell'imposta sugli immobili

Detrazione di L. 500.000.

Chi ha diritto all'aumento della detrazione.

Le persone che avevano almeno sessanta anni alla data del 31 dicembre 1998, possono richiedere l'aumento della detrazione. Per aver diritto alla riduzione devono però:

essere proprietarie (oppure titolari del diritto di usufrutto, uso od abitazione) di una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/5' così come definito dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992;

avere un reddito lordo, riferito al nucleo familiare risultante dalla documentazione anagrafica, non superiore a L. 19.000.000, elevato a L. 25.700.000 se il coniuge è a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di un ulteriore milione per ogni altro familiare a carico o nullatenente.

N.B.: Per abitazione principale si intende quella in cui dimorano abitualmente il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale di godimento, ed i suoi familiari.

Documentazione da presentare entro il 30 aprile (in carta semplice):

certificato catastale relativo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

copia mod. 730 o 740 o mod. 101 o mod. 201 dei componenti il nucleo familiare;

altra eventuale documentazione idonea a fornire notizie sulle particolari condizioni socio-economiche della famiglia.

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

Il comune di PALAZZUOLO SUL SENIO (provincia di Firenze) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare in L. 200.000 ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

2. di confermare così come segue le aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999:

prima casa, 5,5 per mille;

altri fabbricati, 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PALERMITI

Il comune di PALERMITI (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PALESTRO

Il comune di PALESTRO (provincia di Pavia) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,50 per mille;

2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI PALOMONTE

Il comune di PALOMONTE (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

approvare l'aliquota I.C.I. in vigore nell'anno 1998, nella misura del 5 per mille. *La detrazione per abitazione principale è di L. 200.000, anche per* l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI PALUDI

Il comune di PALUDI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

l'aliquota I.C.I. e la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta per l'anno 1999, vengano confermate nella stessa misura di quelle stabilite per l'anno 1998, precisamente 4 per mille e L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PANICALE

Il comune di PANICALE (provincia di Perugia) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

1. di fissare per l'anno 1999 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote per mille
1	Unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale per persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune	5,80
2	Unità immobiliari di tutti gli altri soggetti passivi	6,50
3	Unità immobiliari adibite a nuovi insediamenti produttivi	4
4	Unità immobiliare di proprietà di enti e associazioni senza scopo di lucro	4

2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1999, le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA IMMOBILI	Detrazione di imposta
1	Detrazione per abitazione principale	L. 200.000

(Omissis).

COMUNE DI PANTELLERIA

Il comune di PANTELLERIA (provincia di Trapani) ha adottato, il 30 ottobre 1998, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare la superiore proposta di deliberazione con le modifiche ed integrazioni superiormente indicate;

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e del 6 per mille per le seconde case e le aree edificabili;

2. fissare nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione d'immobili;

3. fissare altresì, nella misura del 2 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 in L. 250.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. di aumentare a L. 500.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo qualora il nucleo familiare dimorante sia formato da almeno due persone con reddito di sola pensione non superiore a L. 18.000.000 oppure il nucleo familiare sia formato da una sola persona con reddito imponibile di sola pensione non superiore a L. 12.000.000 i cui componenti abbiano compiuto i 65 anni di età alla data del 1° gennaio 1998 e non siano in condizione lavorativa ed inoltre siano in possesso di un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventualmente una ulteriore unità immobiliare adibita a garage.

(Omissis).

COMUNE DI PANTIGLIATE

Il comune di PANTIGLIATE (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) al 5,5 per mille per l'abitazione principale, al 6 per mille per gli immobili diversi dalla abitazione principale ed al 7 per mille per le abitazioni libere non locate.

(Omissis).

stabilire per il 1999 l'aumento della detrazione I.C.I. da L. 200.000 a L. 400.000 in base al disposto della richiamata normativa, per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per i contribuenti che presenteranno istanza per ottenere tale beneficio e che risulteranno dall'ultima dichiarazione annnuale utile ai fini fiscali con reddito annuo inferiore a L. 21.000.000, con incremento di L. 1.800.000 annue per ogni familiare a carico ovvero di L. 2.500.000 per familiare a carico portatore di handicap, con attestazione di invalidità civile superiore al 75%.

(Omissis).

COMUNE DI PAOLA

Il comune di PAOLA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare, per come in effetti approva, per le seguenti entrate comunali, le tariffe indicate a fianco di ciascuna di esse, da applicare per l'esercizio finanziario 1999:

imposta comunale sugli immobili: si conferma l'aliquota del 6 per mille sugli immobili di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, e la detrazione di L. 200.000, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ex articolo 8 del citato decreto legislativo.

(Omissis).

COMUNE DI PARMA

Il comune di PARMA ha adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. secondo i seguenti criteri applicativi:

aliquota ordinaria del 5,4 per mille, da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi;

aliquota ridotta del 5 per mille esclusivamente per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi di imposta e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti del comune di Parma;

aliquota del 7 per mille da applicare agli alloggi non locati, specificando che per alloggi non locati devono intendersi quelli non adibiti ad abitazione principale e non occupati, o a disposizione, cioè utilizzati in modo saltuario, o privi di contratto di affitto registrato.

Sono esclusi gli alloggi concessi in comodato o comunque utilizzati da parenti fino al terzo grado (figli, genitori, fratelli, zii) che risultano ivi residenti, gli alloggi sfitti realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, nonché gli alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, e quindi soggetta alla aliquota ridotta del 5 per mille, l'unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che detta disposizione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

Il comune di PASIAN DI PRATO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

ALIQUOTE

1)	4 per mille	Per abitazione principale si intende: abitazione di proprietà del soggetto passivo; abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggio regolarmente assegnato da IACP; abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo), purché fra le parti sia stipulato un contratto d'uso gratuito; abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
2)	7 per mille	alloggi non locati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni
3)	5,10 per mille	immobili diversi dalle abitazioni (es. terreni, negozi, ecc.)
4)	5,10 per mille	abitazioni di proprietà date in locazione con regolare contratto debitamente registrato
5)	1 per mille	unità immobiliari situate in zona A inagibili o inabitabili oggetto di interventi di recupero ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 (art. 1, comma 5, legge n. 449 del 27 dicembre 1997).

Non paga I.C.I. il proprietario di alloggi messi a disposizione dal comune a canone di mercato per fronteggiare situazioni di emergenza.

Le pertinenze sono considerate parte integrante dell'abitazione, ancorché distintamente iscritte in catasto.

DETRAZIONI

1)	200.000	1. Abitazione principale — Spetta la detrazione per abitazione principale anche nel caso in cui l'abitazione sia concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado), purché fra le parti sia stipulato un contratto di uso gratuito

MAGGIORI DETRAZIONI

2. detrazioni per nuclei familiari.

La detrazione viene elevata a L. 250.000 per i contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, che non abbiano tra i componenti del nucleo familiare proprietà di altri fabbricati (non costituisce proprietà il diritto della nuda proprietà da parte di uno dei componenti del nucleo) ed il cui nucleo familiare sia composto e disponga di un reddito netto, escluso il reddito dell'abitazione principale non superiore ai seguenti importi:

1 persona L. 18.166.000;

2 persone L. 25.433.000;

3 persone L. 30.869.000;

4 persone L. 36.332.000;

5 persone L. 39.966.000;

6 persone L. 43.599.000;

7 persone e oltre L. 47.232.000.

3. la detrazione è elevata a L. 350.000 quando nel nucleo familiare sono presenti due figli di età inferiore ai 18 anni alla data della domanda e sussistono i limiti di reddito di cui sopra;

4. la detrazione è elevata a L. 380.000 quando nel nucleo familiare sono presenti 3 o più figli di età inferiore ai 18 anni alla data della domanda e sussistono i limiti di reddito di cui sopra;

5. la detrazione è elevata a L. 500.000 quando nel nucleo familiare, costituito dal richiedente e dai conviventi, e con i limiti di reddito di cui sopra siano presenti invalidi, che non siano a totale carico di enti pubblici, con attestati rilasciati dalle competenti autorità per le seguenti categorie:

invalidi civili non inferiori al 100%;

sordomuti;

ciechi assoluti;

grandi invalidi con invalidità non inferiore all'80%, invalidi INAIL con invalidità non inferiore all'80%;

inabili INPS con invalidità non inferiore all'80%;

titolari di pensione privilegiata di guerra o ordinaria di prima categoria tabella A;

portatori di handicap con connotazione di gravità, legge 5 gennaio 1992, n. 104.

Nel calcolo del reddito non si tiene conto dell'assegno di accompagnamento;

6. pensionati: la detrazione è elevata a L. 380.000 per i pensionati che abbiano compiuto 60 anni di età al 1° gennaio 1998, possessori di una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuale garage o posto macchina alla data del 1° gennaio 1999 e con redditi rientranti nei limiti della tabella di cui sopra;

7. disoccupati: la detrazione è elevata a L. 300.000 per i disoccupati da almeno 6 mesi; lo stato di disoccupazione deve essere in atto al 1° gennaio 1999; il reddito del nucleo familiare deve rientrare nei limiti della tabella di cui sopra;

8. abitazioni in centro storico: la detrazione è elevata a L. 400.000 per le abitazioni situate in Zona A adibite ad abitazione principale del contribuente.

INDICAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

È possibile applicare una sola detrazione per contribuente.

Le maggiori detrazioni spettano a condizione che nessun familiare dimorante nell'abitazione possieda al 1° gennaio 1999 altre unità immobiliari (terreni o fabbricati) oltre a quella per la quale viene richiesta la detrazione.

Nel calcolo del reddito non si tiene conto del reddito prodotto dalla stessa.

Per poter usufruire delle agevolazioni sulla aliquota di cui al punto 4 è necessario presentare domanda in carta semplice corredata della copia del contratto d'affitto:

a) entro il termine di scadenza della rata d'acconto per le affittanze in corso alla data di versamento dell'acconto;

b) in qualsiasi momento per nuove affittanze (in questo caso l'aliquota ridotta sarà applicata a partire dalla data di inizio della locazione).

Per poter usufruire delle agevolazioni di cui al punto 5) è necessario presentare domanda in carta semplice corredata della documentazione attestante quanto dichiarato (in questo caso l'aliquota ridotta sarà applicata dalla data di presentazione della domanda).

Per poter usufruire delle maggiori detrazioni di cui ai punti dal 2 all'8 è necessario presentare domanda in carta semplice, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti, al comune di Pasian di Prato entro il termine per il pagamento dell'acconto dell'imposta.

Il versamento in acconto dovrà comunque essere effettuato dal contribuente tenendo conto delle agevolazioni, salvo conguaglio a seguito delle determinazioni che l'amministrazione provvederà a comunicare in tempo utile per permettere il versamento del saldo di dicembre, dopo aver valutato le singole domande.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle norme contenute nel regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 103/98.

(Omissis).

COMUNE DI PASTRENGO

Il comune di PASTRENGO (provincia di Verona) ha adottato, il 2 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di riconfermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille con detrazione di L. 200.000 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale..

(Omissis).

COMUNE DI PATERNÒ

Il comune di PATERNÒ (provincia di Catania) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. viene stabilita come segue:

5 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali;

4 per mille per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PATTADA

Il comune di PATTADA (provincia di Sassari) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nel territorio di Pattada adottata nel 1998 e nella misura del 4,50 per mille e l'importo della detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PAVONE CANAVESE

Il comune di PAVONE CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille già vigente per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998;

di avvalersi della facoltà di stabilire aliquote differenziate in riferimento ai casi di immobili diversi dall'abitazione (art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992 come modificato con art. 3, comma 53 legge numero 662/1996), determinando nella misura del 7 per mille l'aliquota dovuta per le unità immobiliari appartenenti al Gruppo D «Fabbricati a destinazione speciale»;

di stabilire in L. 230.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992, come modificato con art. 3, comma 55, legge 662/1996);

di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3, comma 56, di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI PEDEMONTE

Il comune di PEDEMONTE (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1999 le aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che insistono sul territorio del comune detenuti a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione stabilite con le deliberazioni di giunta comunale citate in premessa e precisamente:

aliquota 4,5 per mille per l'abitazione principale (dove per abitazione principale si intende quella in cui il proprietario, l'usufruttuario o il titolare del diritto di uso o abitazione, dimora abitualmente insieme ai suoi familiari) con detrazione per l'abitazione principale di L. 220.000;

aliquota 5 per mille per tutti gli altri fabbricati e per immobili diversi.

(Omissis).

COMUNE DI PEDIVIGLIANO

Il comune di PEDIVIGLIANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. confermare, come conferma, per l'anno 1999 l'aliquota del 6 per mille che sarà applicata in questo comune ai fini dell'I.C.I.

2. stabilire, come stabilisce, di applicare la detrazione di L. 200.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI PEIO

Il comune di PEIO (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, le aliquote ai fini I.C.I. come segue:

4,5 per mille, aliquota ordinaria;

4 per mille, aliquota ridotta, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

5 per mille, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D1

2. di confermare anche per l'anno 1999 in L. 300.000 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PELAGO

Il comune di PELAGO (provincia di Firenze) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativamente all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), le seguenti aliquote:

5 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è posta l'abitazione principale;

5 per mille per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

5 per mille per l'unità immobiliare locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale. L'aliquota ridotta si applica per un massimo di tre unità immobiliari;

5 per mille per l'unità immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al primo grado, che la occupano quale abitazione principale.

7 per mille per tutte le altre unità immobiliari.

2. di stabilire per l'anno 1999, un aumento della detrazione di cui all'art. 8, terzo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 55, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da L. 200.000 a L. 300.000 per i soggetti per i quali ricorrono tutte le condizioni economiche e sociali sotto specificate:

a) soggetti che hanno solo redditi di pensione e che possiedono la sola casa di abitazione;

b) nucleo familiare composto da una o due persone (solo marito e moglie);

c) soggetti che hanno oltre 65 anni di età (nel caso di coniugi è necessario che detto limite sia superato da entrambi al 31 dicembre 1998).

d) limite di reddito familiare calcolato sui redditi di pensione dell'anno 1998:

una sola persona: L. 12.000.000 imponibile annuo.

due persone (coniugi): L. 19.500.000 imponibile annuo.

(Omissis).

COMUNE DI PEREGO

Il comune di PEREGO (provincia di Lecco) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 come sostituito dal comma 2 dell'art. 49 della legge n. 449/1997, definita legge collegata alla finanziaria 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, nella misura del 4,5 per mille;

2. di stabilire quale detrazione sull'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo l'importo di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI PERETO

Il comune di PERETO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, l'aliquota unica nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PERLETTO

Il comune di PERLETTO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;

2. di dare atto che la quota detraibile per l'abitazione principale è di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PERRERO

Il comune di PERRERO (provincia di Torino) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille;

di determinare, anche per l'anno 1999, la detrazione per l'abitazione principale in L. 300.000;

di dare atto che per quanto non previsto dalla presente deliberazione vengono applicate le disposizioni contenute nel regolamento comunale per l'imposta sugli immobili adottato con deliberazione consiliare n. 3 in data 23 febbraio 1999, con effetto dal 1° gennaio 1999, in corso di approvazione.

(Omissis).

COMUNE DI PERSICO DOSIMO

Il comune di PERSICO DOSIMO (provincia di Cremona) ha adottato, l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,75 per mille;

di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura obbligatoria di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PESCASSEROLI

Il comune di PESCASSEROLI (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

stabilire per l'anno 1999 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille e aumentare l'importo della detrazione per abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI PESCHICI

Il comune di PESCHICI (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per il 1999:

l'aliquota ordinaria del 6 per mille, così come disposto per il precedente anno 1998;

l'aliquota, ridotta, al 5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali;

2. di introdurre un'aliquota ridotta al 4 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da soggetti che percepiscono solo la pensione sociale minima o di invalidità, in questo ultimo caso occorre che l'invalidità sia riconosciuta da un ente competente; di confermare a L. 200.000 la detrazione per abitazione principale;

3. di elevare a L. 500.000, rispettando comunque gli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 8, comma terzo del decreto legislativo n. 504/1992, la detrazione, per abitazione principale esclusivamente per le unità immobiliari riportate nel precedente punto 2.

Sono escluse dall'applicazione dell'aliquota ridotta le unità immobiliari che hanno le caratteristiche delle seguenti categorie catastali: A/1, A/7, A/8, A/9; per queste unità immobiliari si applica l'aliquota ordinaria del 6 per mille e la riduzione, per abitazione principale, di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PESCIA

Il comune di PESCIA (provincia di Pistoia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, anche per il 1999, l'aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille mentre l'aliquota ridotta da applicarsi agli immobili destinati ad abitazione principale del soggetto passivo viene confermata nella misura del 5,5 per mille.

di applicare a partire dal 1° gennaio 1999, nei confronti delle categorie di soggetti passivi sono indicati una maggiore detrazione per unità immobiliari elevata da L. 200.000 a L. 320.000:

a) nuclei familiari composti da uno o due persone, che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che non siano in condizione lavorativa. Titolari, nel caso di nucleo formato da un solo componente, della sola pensione per un importo massimo di L. 12.000.000 annui lordi, mentre nel caso di nuclei formati da due componenti l'importo viene elevato a L. 21.500.000, riferiti in entrambi i casi all'anno precedente e con esclusione di altri redditi, eccetto quello catastale derivante dalla stessa unità immobiliare adibita ad abitazione principale, più l'eventuale pertinenza. Possessore/i a titolo di proprietà, uso o usufrutto o altro diritto reale di godimento della sola abitazione principale oltre, alla eventuale pertinenza. Il fabbricato di cui trattasi sia classificato in una delle seguenti categorie catastali: A/3, A/4, A/5, A/6. Che non sia proprietario/i esclusivo o per quota di altri immobili.

b) nucleo familiare comprendente all'interno uno o più portatori di handicap con invalidità non inferiore al 75%, comprovata da certificato di invalidità civile rilasciato dalle competenti strutture pubbliche. Reddito imponibile riferito al nucleo familiare, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi dei fabbricati, riferito all'anno precedente non superiore a L. 39.000.000. Possesso a titolo di proprietà, uso o usufrutto o altro diritto reale di godimento della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare su tutto il territorio nazionale. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia posseduta a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il soggetto passivo non deve essere proprietario anche per quota di nessun immobile.

Si considera adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta data in locazione.

L'ottenimento di tale beneficio è subordinato alla presentazione di una apposita istanza su modulo predisposto dall'ufficio tributi o, mediante autocertificazione da parte del contribuente entro il 30 giugno.

(Omissis).

COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO

Il comune di PESSANO CON BORNAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 le aliquote e le detrazioni da applicare in questo comune a titolo di imposta comunale sugli immobili, ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, come segue:

aliquota ordinaria: 5,6 per mille;

aliquota 7 per mille per immobili ad uso abitazione non locati, vuoti o, comunque, non utilizzati;

L. 250.000 detrazione per immobile adibito a propria abitazione principale;

L. 330.000 detrazione per immobile adibito a propria abitazione principale, di categoria A/3 e A/4, di soggetti aventi solo redditi minimi di pensione (sociale, invalidità civile o simile equiparata, comunque non superiore al minimo di pensione di vecchiaia (VO) INPS). Gli interessati dovranno presentare domanda di autorizzazione alla maggiore detrazione.

(Omissis).

COMUNE DI PETACCIATO

Il comune di PETACCIATO (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in vigore nell'anno 1998 che viene, pertanto stabilita nella misura del 6 per mille con effetto 1° gennaio 1999;

2. di confermare altresì la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PETILIA POLICASTRO

Il comune di PETILIA POLICASTRO (provincia di Crotone) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille e la detrazione nella misura di L. 200.000 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI PETINA

Il comune di PETINA (provincia di Salerno) ha adottato, il 12 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota pari al 5 per mille dell'imposta sul valore degli immobili ubicati nel territorio comunale.

(Omissis).

COMUNE DI PIACENZA D'ADIGE

Il comune di PIACENZA D'ADIGE (provincia di Padova) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PIAN DI SCÒ

Il comune di PIAN DI SCÒ (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 in L. 200.000 la detrazione per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo;

2. di stabilire, per l'anno 1999, le seguenti aliquote I.C.I.:

a) aliquota ordinaria 6,80 per mille;

b) abitazione principale: aliquota 5,25 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PIANICO

Il comune di PIANICO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire nel 5 per mille, senza alcuna differenziazione, l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili in questo comune, con effetto 1° gennaio 1999;

2. di dare atto che, per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera *a)* dell'art. 3, legge n. 662/1996;

3. l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni, dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva nella quale deve indicare la data dell'inizio delle condizioni che rendono inabitabile o comunque

inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di costruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

Il comune di PIANO DI SORRENTO (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

1. aliquota ordinaria: 5,5 per mille;

2. unità immobiliari destinate ad abitazione e relative pertinenze non locate: aliquota del 7 per mille.

L'aliquota del 7 per mille va rapportata ai mesi dell'anno durante i quali l'immobile risulta non locato.

(Omissis).

COMUNE DI PIASCO

Il comune di PIASCO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare nella misura del 5,3 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999;

di fissare contestualmente, in ossequio alle disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 668, art. 3, commi dal 48 al 59 e dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, comma 58, le sottoelencate agevolazioni:

1) l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione: in alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) l'aliquota viene fissata nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

3) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Viene considerata adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Nella fattispecie, prevista al punto 3, terzo capoverso, a decorrere dall'anno 1999 l'imposta dovuta per l'unità immobiliare viene ridotta al 50%.

(Omissis).

COMUNE DI PIAZZATORRE

Il comune di PIAZZATORRE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

a) aliquota ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lettera *b)* della presente delibera, nella misura del 6 per mille;

b) aliquota ridotta, nella misura del 4 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in questo comune, per l'unità direttamente adibita ad abitazione principale;

c) detrazione di L. 250.000 a favore di tutte le unità adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

Il comune di PIAZZOLA SUL BRENTA (provincia di Padova) ha adottato, il 15 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di individuare l'aliquota del 5,8 per mille come aliquota ordinaria. L'aliquota ordinaria è altresì applicabile alle seguenti classi di immobili:

aree fabbricabili;

fabbricati diversi dalle unità adibite ad abitazione;

fabbricati destinati ad abitazione (cat. catastale A) in forza di un titolo di locazione o in forza di un titolo diverso dalla locazione (escluso il comodato previsto all'art. 2, comma 1, del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.);

2. di fissare, per l'anno 1999, l'aliquota ridotta del 5,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (di proprietà o posseduta a titolo di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie o concesse ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I);

3. di fissare, per l'anno 1999, l'aliquota diversificata del 5,5 per mille per i terreni agricoli;

4. di fissare, per l'anno 1999, l'aliquota diversificata del 7 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione non locati o comunque non utilizzati o non utilizzabili (es. inagibili, inabitabili);

5. di fissare, per l'anno 1999, la detrazione di L. 250.000 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992;

6. di aumentare, come consentito dall'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504/92, la detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale fino a L. 350.000, limitatamente ai casi di soggetti passivi titolari di un diritto reale su un immobile appartenente alle categorie catastali A/3, A/4, A/5 che presentano almeno uno dei seguenti requisiti:

a) nuclei familiari composti da una sola persona di almeno 65 anni di età al 31 dicembre 1998 e reddito annuo lordo inferiore a L. 12.500.000;

b) nuclei familiari assistiti economicamente in via continuativa dal servizio assistenza sociale del comune.

(Omissis).

COMUNE DI PIERANICA

Il comune di PIERANICA (provincia di Cremona) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999, già previste per l'anno 1998:

1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1: 5 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille;

5) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;

2. di dare atto che, per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. di determinare che l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, così come modificata dalla legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale deve dichiarare la data dell'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. di determinare che sull'imposta, dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di priorità, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

5. di precisare che viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI PIETRACUPA

Il comune di PIETRACUPA (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare anche per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili stabilita nella misura unica del 6 per mille;

confermare altresì la detrazione sulla prima casa pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PIETRA MARAZZI

Il comune di PIETRA MARAZZI (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 4 per mille, come l'anno precedente.

(Omissis).

COMUNE DI PIETRAROJA

Il comune di PIETRAROJA (provincia di Benevento) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di questo comune viene fissata nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PIETRASTORNINA

Il comune di PIETRASTORNINA (provincia di Avellino) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

conferma per l'esercizio finanziario 1999 l'aliquota I.C.I. unica del 6 per mille, con la detrazione di L. 200.000 per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

Il comune di PIEVE DI SOLIGO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille l'aliquota I.C.I. e nella misura di L. 200.000 l'importo della detrazione per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO

Il comune di PIEVE SAN GIACOMO (provincia di Cremona) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, per i motivi esposti in premessa dal sindaco, ossia l'esigenza di reperire i mezzi necessari per assicurare i vari servizi d'istituto nonché assicurare l'equilibrio del bilancio di previsione 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo comune nella misura unica del 5 per mille, e senza applicazione di alcuna riduzione o detrazione facoltativa d'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI PIEVE VERGONTE

Il comune di PIEVE VERGONTE (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

a) 4,0 per mille per l'abitazione principale;

b) 7 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali dei residenti;

c) 4,0 per mille per i nuovi insediamenti industriali ed artigianali realizzati nel corso dell'anno 1999 e per i quattro anni successivi;

2. di mantenere per l'anno 1999 le seguenti detrazioni:

a) L. 200.000 per l'abitazione principale;

b) L. 250.000 per l'abitazione principale a favore di tutti i soggetti o nuclei familiari che versano in stato di indigenza come indicato in narrativa.

3. di esonerare totalmente dal pagamento dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi coloro che pur non avendo pagato l'I.C.I. dovuta per gli anni 1994-1995-1996, dimostrino di aver accatastato i fabbricati *ex* rurali entro il 31 dicembre 1999.

4. di esonerare dal pagamento delle sanzioni ed interessi coloro che, pur non avendo pagato l'I.C.I. dovuta per gli anni 1997-1998-1999, dimostreranno di aver accatastato i fabbricati ex rurali entro il 31 dicembre 1999; costoro quindi pagheranno solo l'imposta dovuta ma non anche le sanzioni ed interessi.

(Omissis).

COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE

Il comune di PIGNATARO MAGGIORE (provincia di Caserta) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per l'anno 1999 le aliquote e tariffe restano riconfermate così come per l'anno 1998 ed in particolare:

aliquota I.C.I. 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PIGNONE

Il comune di PIGNONE (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di fissare, per l'esercizio 1999, le seguenti aliquote I.C.I:

6.5 per mille: per le persone fisiche residenti nel comune di Pignone relativamente agli immobili adibiti ad abitazione principale propria;

6,5 per mille per le persone fisiche residenti nel comune di Pignone relativamente agli immobili adibiti ad abitazione concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado o collaterale fino al secondo grado a condizione che vi dimorino abitualmente e vi abbiano la residenza e che la persona che ha in uso gratuito l'appartamento o altro componente del relativo nucleo familiare non possegga altra abitazione nel territorio nazionale. Per poter usufruire dell'aliquota ridotta il contribuente deve presentare domanda all'ufficio tributi del comune;

6,5 per mille per gli immobili adibiti ad attività produttive;

7 per mille per tutti gli altri immobili;

3. di confermare in L. 200.000 la detrazione prevista per le unità immobiliari adibita ad abitazione principale propria;

4. di applicare la suddetta detrazione anche per gli immobili concessi in uso gratuito, ricorrendo tutte le condizioni prescritte nel precedente punto 2.

(Omissis).

COMUNE DI PINCARA

Il comune di PINCARA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare l'aliquota I.C.I. per il 1999 per il comune di Pincara nella misura unica del 5 per mille;

2. di stabilire che, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, così come previsto dall'art. 3 comma 55 del collegato alla finanziaria n. 662/1996 che sostituisce l'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992.

COMUNE DI PIOMBINO

Il comune di PIOMBINO (provincia di Livorno) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare integralmente la propria precedente deliberazione n. 110 del 28 ottobre 1998, tranne nei punti di seguito specificati, tutti riferiti alla deliberazione n. 16 del 3 marzo 1998, allegata come parte integrante e sostanziale alla deliberazione precedentemente citata:

a) alla lettera A.2 del punto 2, primo capoverso, in luogo di «riferito all'anno 1997» si legga «riferito all'anno 1998»;

b) infine al punto 2 si aggiunga quanto segue:

«La richiesta di ulteriore detrazione può essere validamente inoltrata anche dopo il termine stabilito, purché entro la fine dell'anno solare in corso, qualora si siano verificate situazioni soggettive personali (quali, ad esempio, licenziamento, cassa integrazione, fallimento, perdita documentata di una fonte certa di reddito tali da ridurre il reddito familiare complessivo lordo nei limiti di cui alla lettera A.2 del punto 2. In tal caso, la richiesta potrà essere accolta solo in via provvisoria, diventando definitiva a seguito della presentazione dei documenti comprovanti ufficialmente il reddito familiare complessivo lordo per l'anno 1999. Il comune darà comunicazione della definitività o meno del provvedimento a seguito della presentazione dei suddetti documenti; qualora il provvedimento provvisorio venisse revocato, il contribuente sarà tenuto alla sola integrazione d'imposta, senza applicazione di sanzione pecuniaria e interessi.

I contribuenti che abbiano beneficiato dell'ulteriore detrazione in entrambi gli anni 1997 e 1998, pur essendo obbligati a presentare nei termini la specifica richiesta, possono concordarla con una dichiarazione in carta semplice nella quale sia specificato che il reddito familiare complessivo lordo rientra nei limiti previsti per beneficiare ancora dell'ulteriore detrazione. L'ufficio provvederà al controllo campionario di tali richieste e dichiarazioni nel limite del 20 per cento.

Avvertenza: la deliberazione n. 110 del 28 ottobre 1998, erroneamente indicata come deliberazione del 3 marzo 1998, è stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 37 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1999.

(Omissis).

COMUNE DI PIOSSASCO

Il comune di PIOSSASCO (provincia di Torino) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare la parte motiva nonchè la proposta *(omissis)* in ogni sua parte, ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

Il comune di PIOVENE ROCCHETTE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 come segue:

prima casa	4,3 per mille
altri immobili	6,5 per mille
alloggi non locati	7 per mille

2. di confermare, ai sensi dell'art. 55, comma 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in L. 200.000 la detrazione prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI PIOVERA

Il comune di PIOVERA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille, fissando la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PISA

Il comune di PISA ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

ravvisata la necessità di confermare, rispetto all'anno di imposta 1998, il limite predetto in L. 300.000 secondo i seguenti criteri stabiliti negli anni precedenti:

1) soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un portatore di handicap, individuato e certificato dalle competenti autorità sanitarie locali, ai sensi della legge n. 104/1992, oppure è presente un non vedente, individuato ai sensi della legge n. 508/1988.

2) soggetti passivi aventi tutti i seguenti requisiti:

a) avere compiuto 65 anni alla data del 1° gennaio 1999;

b) possedere, a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, oltre l'eventuale garage o posto macchina annessi, soltanto l'unità immobiliare per la quale viene chiesta la maggiore detrazione;

c) possedere un'unità immobiliare catastalmente classificata o classificabile in una delle categorie del gruppo A, con esclusione delle categorie A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10;

d) essere persona fisica non in attività lavorativa oppure pensionata;

e) disporre di un reddito complessivo imponibile, comprensivo anche dei redditi esenti ai fini IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, al netto degli oneri deducibili ai fini IRPEF ed escluso il reddito del fabbricato, non superiore a L. 15.000.000 annui (come da dichiarazione dei redditi per l'anno 1998);

f) non avere tra i componenti del nucleo familiare soggetti proprietari di altri immobili;

g) nel caso in cui l'unità immobiliare per cui si chiede la maggiore detrazione sia adibita ad abitazione principale di più soggetti, ognuno di questi deve essere in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti, ed il loro reddito non deve superare quello indicato al precedente punto *e)* moltiplicato per il numero di tali soggetti.

Considerato che è fatto salvo il diritto dell'Ente di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti.

(Omissis).

Delibera:

di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 4,50 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo I.C.I., dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

di stabilire l'aliquota del 9 per mille per gli alloggi non locati (con contratto di locazione non registrato da almeno due anni) o comunque non occupati o non utilizzati;

di stabilire l'aliquota del 5,80 per mille per tutte le altre situazioni;

di applicare la detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

di considerare adibita ad abitazione principale, alla quale quindi applicare l'aliquota del 4,50 per mille oltre alla detrazione ordinaria, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di applicare la maggiore detrazione di L. 300.000 per le categorie di soggetti passivi indicati in premessa, che presentino i requisiti che qui si richiamano integralmente.

(Omissis).

COMUNE DI PISCIOTTA

Il comune di PISCIOTTA (provincia di Salerno) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota al 5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, così come modificato con l'art. 3, comma 53, legge n. 662/1996, *(omissis);*

3. di dare atto che si è ritenuto di dover prevedere una aliquota unica non differenziata per tipologia di immobile né stabilire alcuna aliquota agevolata in rapporto alla diversa tipologia di enti senza scopo di lucro presenti nel territorio comunale, nonchè di stabilire e prevedere un'unica detrazione, secondo quando previsto dalla succitata normativa, nella misura di L. 200.000 a favore delle abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI PIZZALE

Il comune di PIZZALE (provincia di Pavia) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire che, con effetto dal 1° gennaio 1999, l'imposta comunale sugli immobili è applicata nel territorio con l'aliquota del 6 per mille secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

(Omissis).

Tabella per le maggior detrazioni per la determinazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per l'anno 1999 e modalità di applicazione.

TABELLA DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

Componenti nucleo familiare	DETRAZIONI		
	L. 350.000 1ª fascia	L. 300.000 2ª fascia	L. 250.000 3ª fascia
	REDDITI COMPLESSIVI		
1 Persona	9.000.000	10.698.000	12.481.000
2 Persone	14.710.000	17.653.000	20.595.000
3 Persone	18.900.000	22.680.000	26.460.000
4 Persone	22.700.000	27.100.000	31.560.000
5 Persone	26.300.000	31.500.000	36.820.000
6 Persone	29.800.000	40.000.000	46.500.000

N.B. Le fasce e le relative detrazioni sono determinate associando il numero dei componenti il nucleo familiare e i rispettivi redditi complessivi.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

1. le maggiori detrazioni sono applicate alle unità immobiliari classificate nelle categorie A/3, A/4, A/5, aventi un valore catastale non superiore a L. 50.000.000, adibite ad abitazione principale per le seguenti categorie di cittadini:

pensionati;

coniuge a carico di pensionati;

disoccupati (per almeno sei mesi nell'anno 1998 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento);

lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità (tali anche per almeno sei mesi nell'anno 1998);

portatore di handicap con attestato di invalidità civile superiore al 70%;

contribuente nel cui numero familiare sia presente un portatore di handicap con attestato di invalidità civile superiore al 70% o un anziano non autosufficiente certificato dall'A.S.L. Pavia;

2. il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi (imponibili) complessivi, considerati ai fini IRPEF (anche se non dichiarati con Mod. 730 o 740) e conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente cui si riferisce l'imposta;

3. si esclude dal beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale i proprietari o titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, qualora essi o altri componenti il nucleo familiare siano proprietari o vantino un diritto di usufrutto, uso o abitazione su altri immobili (terreni, fabbricati, box) o quote di immobili (ad esclusione del box di pertinenza dell'abitazione principale);

4. è considerata abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da persone che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

5. per usufruire della maggiore detrazione occorre presentare specifica richiesta compilando l'apposito modulo da consegnare presso gli Uffici del comune di Pizzale entro il 15 giugno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI PIZZOLI

Il comune di PIZZOLI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare anche per l'esercizio 1999, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;

di stabilire, ai sensi dell'art. 8, decreto legislativo n. 504/1992, la detrazione per l'abitazione principale in lire:

1) 270.000 quale detrazione ordinaria;

2) 300.000 quale detrazione per l'abitazione di coloro che siano ultrasessantacinquenni.

(Omissis).

COMUNE DI POCAPAGLIA

Il comune di POCAPAGLIA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.

(Omissis).

COMUNE DI POGGIBONSI

Il comune di POGGIBONSI (provincia di Siena) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare con effetto dal 1° gennaio 1999 la seguente articolazione di aliquote e detrazioni da applicarsi, al fine della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili, ai soggetti passivi sulla base imponibile considerata dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni:

5,4 per mille l'aliquota ordinaria gravante su tutti gli immobili da applicare a carico dei soggetti passivi;

5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 1999 sul valore del patrimonio immobiliare sito nel territorio comunale in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (con esclusione dei fabbricati ad essa pertinenziali, come da circolare Ministero delle finanze n. 318/E del 14 dicembre 1995);

5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 1999 alle abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a soggetti che, pur presenti nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, non risultano assegnatari esclusivamente per mancanza di alloggi (legge regionale n. 96 del 20 dicembre 1996, art. 29, comma 5);

5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 1999 alle abitazioni concesse ad uso gratuito a familiari entro il 1° grado, che la utilizzino come abitazione principale; in tal caso si applica anche la detrazione;

7 per mille l'aliquota I.C.I. per gli alloggi sfitti o comunque tenuti a disposizione e non occupati come dimora abituale;

2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a ruolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di stabilire nella misura di L. 200.000 la detrazione d'imposta riferita all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 così come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI POGGIO BUSTONE

Il comune di POGGIO BUSTONE (provincia di Rieti) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare pertanto l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille da applicarsi sulle rendite catastali degli immobili così come già rivalutate nel 1997 del 5 per cento e del 25 per cento dei redditi domenicali dei terreni e di stabilire la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nell'importo di L. 200.000;

di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dei predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI POGNO

Il comune di POGNO (provincia di Novara) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille ed in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI POLCENIGO

Il comune di POLCENIGO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999, le aliquote per l'I.C.I. e la riduzione per le abitazioni principali come segue:

aliquota ordinaria: 6 per mille:

aliquota differenziata: 5 per mille per i seguenti immobili:

a) unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi risiedono abitualmente;

b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione, a condizione che non risulti locata;

c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune;

d) gli alloggi regolarmente assegnati agli istituti o aziende per l'edilizia economica residenziale;

e) le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.);

f) le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

g) le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al secondo grado di parentela adibite a loro abitazione principale;

h) le abitazioni date in locazione a cittadini residenti nel comune o a personale USA in servizio alla Base USAF di Aviano;

i) immobili posseduti da enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

l) unità immobiliari adibite ad attività produttive, commerciale e studio professionale;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

aliquota agevolata 1 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliare inagibile o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico inclusi nelle zone omogenee A (A0-A1-A2) di valore storico-artistico e di particolare pregio ambientale, così come definite ed individuate dal vigente P.R.G.C., ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

2. di dare atto che per l'anno 1999 trovano applicazione le norme previste nel nuovo regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I. approvato con la delibera di C.C. n. 6 del 22 febbraio 1999.

(Omissis).

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Il comune di POLIZZI GENEROSA (provincia di Palermo) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI POLONGHERA

Il comune di POLONGHERA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 per tutti indistintamente gli immobili nella misura del 5 per mille;

2. di stabilire, per l'anno 1999 le seguenti misure di riduzione e detrazione d'imposta:

tipologia degli immobili: immobili adibiti a prima casa;

riduzione d'imposta;

detrazione d'imposta: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI POLVERIGI

Il comune di POLVERIGI (provincia di Ancona) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare per l'anno d'imposta 1999 nella misura del 4,8 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi all'abitazione principale e nella misura del 5,5 per mille l'aliquota unica da applicarsi agli altri immobili su tutto il territorio del comune di Polverigi;

di avvalersi della facoltà di aumento della detrazione di cui all'ultimo periodo (sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) del comma terzo, dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, dando atto pertanto che per l'anno d'imposta 1999 la detrazione medesima viene determinata nella misura unica di L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI POMBIA

Il comune di POMBIA (provincia di Novara) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nelle misure del:

5,5 per mille per abitazione principale, i terreni agricoli e le aree fabbricabili;

6,5 per mille per tutte le altre ipotesi;

2. di approvare per l'anno 1999 l'applicazione della detrazione unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, di L. 200.000 secondo le modalità e termini di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni e integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI POMEZIA

Il comune di POMEZIA (provincia di Roma) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare per l'anno 1999 le seguenti aliquote per il pagamento della imposta comunale sugli immobili:

a) aliquota ordinaria: 5 per mille;

b) aliquota del 4,4 per mille per abitazioni principali;

c) aliquota del 6,2 per mille per le unità immobiliari indicate alloggi non locati, con l'esclusione di:

abitazioni cedute in locazione con regolare contratto non stagionale;

abitazioni cedute in comodato o in uso gratuito occupate da parenti dei proprietari in linea retta fino al secondo grado che in quella abitazione abbiano la residenza anagrafica;

d) aliquota del 5,5 per mille per le aree fabbricabili.

di stabilire le seguenti detrazioni:

detrazione prima casa: L. 200.000;

disoccupati dal 1° gennaio dell'anno di applicazione siano iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni: detrazione di L. 300.000;

pensionati con età superiore a 60 anni alla data del 31 dicembre 1998 aventi il minimo I.N.P.S. e comunque in possesso di solo reddito di pensione con imponibile lordo non superiore a L. 14.000.000 annui se singolo oppure L. 24.000.000 annui se in coppia che comunque posseggano un unico immobile adibito ad abitazione principale: detrazione L. 300.000;

famiglia con soggetto/i disabile con invalidità almeno del 66,7% al 1° gennaio 1998: detrazione L. 300.000, con reddito non superiore a L. 36.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI POMPEIANA

Il comune di POMPEIANA (provincia di Imperia) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà individuale, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille;

b) aliquota da applicare per le persone fisiche, soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale: 6,5 per mille;

c) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6,5 per mille;

d) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6,5 per mille;

e) aliquota da applicare a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nel centro storico, applicata per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori: 5 per mille;

f) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

g) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI PONDERANO

Il comune di PONDERANO (provincia di Biella) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4,75 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PONTI

Il comune di PONTI (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 504/1992 e per tutte le motivazioni di merito descritte in narrativa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999 al 5 per mille;

2. di esentare dal pagamento dell'imposta in oggetto, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, i proprietari di fabbricati inagibili o inabitabili ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 449/1997.

(Omissis).

COMUNE DI PONTINIA

Il comune di PONTINIA (provincia di Latina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999, nella misura del 5,35 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e in L. 250.000 la detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PONT SAINT MARTIN

Il comune di PONT SAINT MARTIN (provincia di Aosta) ha adottato, il 21 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

1) un'aliquota unica pari al 4 per mille;

2) la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI PONZANO DI FERMO

Il comune di PONZANO DI FERMO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. viene riconfermata nella misura in vigore nell'anno 1998 e precisamente:

1) abitazione principale: 5 per mille;

2) seconda casa ed altri immobili: 6 per mille.

Non sono ammesse altre agevolaizoni al di fuori di quelle espressamente stabilite per legge.

(Omissis).

COMUNE DI PONZANO ROMANO

Il comune di PONZANO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999: aliquota da applicare ordinaria 5 per mille per tutti i soggetti passivi;

II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

iii. l'imposta è ridotta dei cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

IV. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

VI. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI PORANO

Il comune di PORANO (provincia di Terni) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille, viene riconfermata con il presente atto.

(Omissis).

COMUNE DI PORLEZZA

Il comune di PORLEZZA (provincia di Como) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999, nella misura di cui al prospetto che segue l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legisaltivo 30 dicembre 1992, n. 504:

abitazione principale (esclusi gli immobili locati con contratto registrato a soggetti che li adibiscono ad abitazioni principali): 5 per mille;

terreni agricoli, aree fabbricabili e altri fabbricati: 5 per mille;

2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, come prima sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successivamente modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122, per l'anno 1999, le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

tipologia degli immobili nonché categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale: abitazione principale (esclusi gli immobili locati con contratto registrato a soggetti che li adibiscono ad abitazione principale):

(Omissis).

detrazione di imposta (lire in ragione annua): 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PORPETTO

Il comune di PORPETTO (provincia di Udine) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

abitazione principale e pertinenza (garage, box, cantina, tettoia): aliquota del 4,3 per mille;

relative pertinenze: aliquota del 5 per mille;

fabbricato ad uso diverso dall'abitazione: aliquota del 5 per mille;

terreni agricoli: aliquota del 5 per mille;

aree edificabili: aliquota del 5 per mille;

2. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3. dare atto dell'avvenuta approvazione del «Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili» dove è prevista l'applicazione delle agevolazioni e facilitazioni di cui all'art. 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

(Omissis).

COMUNE DI PORTACOMARO

Il comune di PORTACOMARO (provincia di Asti) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nella misura del 6 per mille, come già applicata per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI PORTOGRUARO

Il comune di PORTOGRUARO (provincia di Venezia) ha adottato, il 15 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di adottare per l'anno d'imposta 1999 l'aliquota I.C.I. del 5,6 per mille per le abitazioni principali e quella del 5,8 per mille per le aree fabbricabili, terreni agricoli ed altri fabbricati.

(Omissis).

1. di determinare in L. 200.000 la detrazione dell'mposta dovuta per l'I.C.I. 1999 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dai contribuenti, per le unità immobiliari possedute da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER e per le unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o usufrutto, purché non locate, da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

2. di dare atto che, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, all'imposta dovuta si applica una riduzione del 50 per cento;

(Omissis).

COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO

Il comune di PORTO SAN GIORGIO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

le seguenti aliquote e detrazione I.C.I. per l'esercizio 1999 per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono interamente richiamate:

abitazione principale: 5,30 per mille;

restanti unità immobiliari: 6,50 per mille;

detrazione per abitazione principale L. 200.000;

di elevare fino a L. 250.000 la detrazione per abitazione principale limitatamente ai soggetti che alla data del 31 dicembre 1997 si trovavano nelle seguenti congiunte condizioni:

titolari di reddito imponibile di sola pensione non superiore a L. 8.910.200 annue;

titolari di un diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, uso, abitazione) solo sull'immobile adibito ad abitazione principale;

di elevare a L. 250.000 la detrazione di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 nei riguardi dei titolari di un diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, uso, abitazione) solo dell'immobile adibito ad abitazione principale con reddito annuo imponibile complessivo non superiore a L. 18.000.000 aventi a carico familiare disabile con invalidità lavorativa formalmente riconosciuta ai sensi di legge in misura non inferiore al 100%;

di elevare all'intero ammontare dovuto per l'imposta la detrazione ai sensi del citato art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 a favore di contribuenti con il reddito di sola pensione non superiore a L. 8.910.200 annue il cui nucleo familiare sia composto esclusivamente dal titolare dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e da familiare a carico disabile con invalidità lavorativa formalmente riconosciuta ai sensi di legge in misura non inferiore al 100 per cento.

(Omissis).

COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO

Il comune di PORTO SANT'ELPIDIO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di articolare le tariffe dell'I.C.I. da applicare nel 1999, come segue:

1) aliquota ordinaria del 5,5 per mille: tutti gli immobili, aree fabbricabili e terreni agricoli;

2) aliquota ridotta del 4,8 per mille:

a) unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale;

b) laboratori artigianali e negozi, categorie catastali C1 e C3; utilizzati direttamente dai proprietari o concessi a titolo gratuito ai parenti in linea retta, (ascendente o discendente) entro il 1° grado, che vi svolgono attività artigianale o commerciale;

3) aliquota del 7 per mille; tutte le unità abitative tenute a disposizione dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento con esclusione:

a) delle unità abitative locate con contratto registrato di affitto a qualsiasi titolo (in questo caso l'aliquota applicata sarà del 5,5 per mille);

b) delle unità abitative utilizzate ad uso gratuito da parenti, in linea retta (ascendente o discendente) entro il 1° grado e collaterale entro il secondo grado, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza (in questo caso l'aliquota applicata sarà del 5,5 per mille);

4) di confermare per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale nell'importo di L. 300.000 da applicare solo esclusivamente al punto 2, lettera *a);*

5) l'applicazione delle aliquote, così come sopra previsto è dovuta dai soggetti passivi in modo proporzionale alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si sono avute le condizioni sopra citate. A tal fine il mese durante il quale dette condizioni si sono verificate per almeno quindici giorni è computato per intero.

(Omissis).

COMUNE DI PORTO VENERE

Il comune di PORTO VENERE (provincia di La Spezia) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di detemrinare, nel modo seguente le aliquote e le detrazioni ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998:

N. d'ordine	Aliquota per mille	Riferimento a:	Detrazione lire
1	5,90	Ordinaria	—
2	5,90	Alloggi non locati	—
3	4,00	Abitazione principale	250.000
4	4,00	Abitazione principale anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	250.000
5	4,00	Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta — figli e/o genitori — e dagli stessi utilizzata come abitazione principale	—
6	4,00	Abitazioni locate, utilizzate come abitazioni principali, con contratto d'affitto regolarmente registrato	—
7	4,00	Immobili iscritti in catasto alla categoria C e D	—
8	4,00	Immobili posseduti da enti senza fini di lucro	—

di elevare a L. 360.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per i soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni reddituali:

a) nuclei familiari con almeno un componente portatore di handicap risultante da certificazione acquisita o da acquisire d'ufficio con almeno il 70% di invalidità purché il reddito complessivo lordo, compresi redditi esenti ai fini IRPEF, non superi L. 28.000.000;

b) nulcei familiari composti da una sola persona pensionata avente importo annuo lordo, rilevabile dall'ultimo avviso di pagamento, non superiore a L. 12.000.000 e che non abbia altre proprietà immobiliari all'infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione; nuclei familiari composti da due o più persone unicamente con reddito da pensione complessivo lordo non superiore a L. 16.000.000 e che non abbiano altre proprietà immobiliari all'infuri della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione;

c) richiedenti che ritengano di trovarsi in documentazione situazioni di carattere sociale valide per ottenere il beneficio;

di stabilire che per avere diritto all'elevazione di cui al sopraindicato punto 5 i contribuenti interessati debbano presentare apposita domanda contenente una dichiarazione che attesti la presenza delle condizioni previste per le agevolazioni ed i redditi percepiti nell'anno precedente, integrata da ogni altro elemento documentale necessario all'accertamento.

Le dichiarazioni di cui sopra non esonerano dagli eventuali accertamenti che il comune ritiene compiere. Il mancato possesso di una delle condizioni sopra esposte, debitamente accertata dal comune, comporta il pagamento della differenza di imposta oltre le sanzioni di legge.

Le domande di elevazione dovranno essere presentate al settore tributi, su appositi modelli distribuiti dall'ufficio anzidetto, a pena di decadenza, entro il termine del versamento della seconda rata dell'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI POSTA FIBRENO

Il comune di POSTA FIBRENO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999 l'aliquota dell'I.C.I. al 5,5 per mille senza differenziazioni, con detrazione fissa di L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI POSTALESIO

Il comune di POSTALESIO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare e confermare per l'anno 1999, in attuaizone dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille;

2. dare atto e precisare che con la determinazione dell'aliquota nella misura del 6 per mille vengono escluse tutte le determinazioni in ordine a diversificazioni dell'aliquota stessa, nonché ad altre agevolazioni e/o benefici a favore dei soggetti passivi.

(Omissis).

COMUNE DI POTENZA PICENA

Il comune di POTENZA PICENA (provincia di Macerata) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I. fissare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

1) aliquota del 4,8 per mille da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Tale aliquota si applica altresì agli alloggi I.A.C.P. dati in locazione abitativa;

2) aliquota del 6 per mille da applicare sulle abitazioni possedute in aggiunta a quella principale destinate ad abitazione principale di parenti in linea retta di 1° grado (i genitori ed il figlio);

3) aliquota del 6 per mille da applicare sulle abitazioni possedute in aggiunta a quella principale se locate per l'intero anno di riferimento dell'imposta. Agli effetti di cui sopra il mese durante il quale la locazione si è protratta per più di quindici giorni è computato per intero;

4) aliquota del 7 per mille da applicare sulle abitaizoni (cat. A) non locate per l'intero anno di riferimento dell'imposta possedute in aggiunta all'abitaizone principale;

5) aliquota del 6 per mille da applicare su tutti gli altri immobili non ricompresi nelle fattispecie di cui sopra incluse le pertinenze alle abitazioni principali;

II. aumentare la detrazione d'imposta prevista al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, da L. 200.000 a L. 240.000 per gli immobili di cui al precedente punto 1.

(Omissis).

COMUNE DI POZZAGLIA SABINA

Il comune di POZZAGLIA SABINA (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999, l'aliquota al 6 per mille già vigente per l'anno 1998 da applicare a tutti i soggetti passivi;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dal regolamento comunale approvato con delibera di consiglio comunale n. 48 del 18 dicembre 1998 esecutiva ai sensi di legge;

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI POZZAGLIO ED UNITI

Il comune di POZZAGLIO ED UNITI (provincia di Cremona) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

a) 4,5 per mille, per le abitazioni principali;

b) 5,9 per mille, per le altre tipologie di immobili.

(Omissis).

COMUNE DI POZZALLO

Il comune di POZZALLO (provincia di Ragusa) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a decorrere dal 1° gennaio 1999 e per tutto l'anno 1999 nella misura del 4 per mille per l'abitazione principale utilizzata dal soggetto passivo e nella misura del 6,5 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

di determinare la detrazione relativa all'abitazione principale in L. 220.000 per tutte le relative categorie di contribuenti;

di considerare abitazione principale l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza permanente in istituti di ricovero ed a condizione che la stessa non risulti locata;

di applicare, anche all'abitazione locata con contratto registrato al soggetto che la utilizza come abitazione principale, l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale utilizzata dal soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI

Il comune di POZZUOLO DEL FRIULI (provincia di Udine) ha adottato, il 5 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote e detrazioni sulla scorta delle disposizioni dettagliatamente indicate in premessa:

a) immobili adibiti ad abitazione principale comprese le relative pertinenze (cantine, garages, ecc.) fino al massimo di due unità immobiliari aliquota del 4,75 per mille e detrazione di L. 240.000;

b) unità abitative aventi i requisiti della locabilità sfitte e tenute a disposizione aliquota del 6,50 per mille;

c) aliquota ordinaria del 5 per mille per i restanti immobili, aree fabbricabili e terreni.

(Omissis).

COMUNE DI PRAGELATO

Il comune di PRAGELATO (provincia di Torino) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille con la detrazione di L. 250.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO

Il comune di PRATA CAMPORTACCIO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

3. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale è stabilita in L. 200.000, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI PRATO

Il comune di PRATO ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di applicare per l'anno 1999 le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili come segue:

abitazioni principali possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune di Prato oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, anch'essi purché residenti nel comune di Prato: aliquota agevolata 4 per mille;

alloggi concessi in uso gratuito dal soggetto passivo residente nel comune a parenti in linea retta fino al secondo grado e in linea collaterale fino al primo grado, a condizione che il soggetto che l'utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come è intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora: aliquota agevolata 4 per mille;

alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come abitazione principale: aliquota agevolata 4 mille;

altri immobili: aliquota ordinaria 5,3 per mille;

alloggi non locati o comunque tenuti a disposizione per un periodo non superiore a due anni riferito al 1° gennaio dell'anno di imposta: aliquota 7 per mille;

alloggi non locati o comunque tenuti a disposizione per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni rispetto al 1° gennaio dell'anno di imposta: aliquota 9 per mille (art. 2 legge n. 431/1998);

2. di stabilire le detrazioni per l'anno 1999 come segue:

detrazione per l'abitazione principale direttamente abitata dal soggetto passivo, rapportando la cifra al periodo dell'anno durante il quale il soggetto ha dimorato nell'abitazione principale: L. 200.000 annue;

3. di accertare che a seguito dell'adozione del regolamento riguardante l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo e l'anno durante il quale sussistono tali condizioni, l'imposta è ridotta del 50 per cento.

(Omissis).

COMUNE DI PRECI

Il comune di PRECI (provincia di Perugia) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, confermando in L. 200.000 la detrazione per la prima unità abitativa, come previsto dal comma 2 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI PREMENO

Il comune di PREMENO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 per l'anno 1999 nella misura unica del 5,50 per mille.

2. di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI PRIGNANO CILENTO

Il comune di PRIGNANO CILENTO (provincia di Salerno) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

stabilire per l'anno 1999, l'applicazione dell'aliquota imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille con esclusione di ogni tipo di agevolazione.

(Omissis).

COMUNE DI PRIMALUNA

Il comune di PRIMALUNA (provincia di Lecco) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 53, legge n. 662/1996 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura seguente per l'anno 1999:

4,5 per mille per abitazione principale;

5 per mille per i restanti immobili: abitazioni secondarie; altri fabbricati; aree edificabili.

(Omissis).

COMUNE DI PRIOCCA

Il comune di PRIOCCA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, *(omissis)* riconfermandola nella misura del 6 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili e di determinare la detrazione d'imposta in L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

2. di non procedere, *(omissis)* ad alcuna diversificazione dell'aliquota I.C.I., così come previsto dalla vigente normativa in materia.

(Omissis).

COMUNE DI PROCIDA

Il comune di PROCIDA (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 1999, nelle seguenti misure diversificate l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ubicati sul territorio di Procida:

A) abitazioni principali, 4,5 per mille;

B) altre tipologie di immobili, 7 per mille;

2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA

Il comune di PROVAGLIO VAL SABBIA (provincia di Brescia) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PUGLIANELLO

Il comune di PUGLIANELLO (provincia di Benevento) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. è fissata al 5 per mille per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

la medesima aliquota è fissata per ogni altra unità immobiliare data in locazione, con regolare contratto debitamente registrato, ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;

l'aliquota del 6 per mille è fissata per la generalità degli immobili soggetti all'imposta oltre quelli riportati ai punti precedenti;

di stabilire che le detrazioni d'imposta siano soltanto quelle minime previste per legge limitatamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI QUARRATA

Il comune di QUARRATA (provincia di Pistoia) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,2 per mille;

2. determinare l'aliquota I.C.I. nella misura ridotta del 5 per mille limitatamente in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

3. determinare l'aliquota per gli alloggi non locati e le aree fabbricabili nella misura del 7 per mille;

4. stabilire le seguenti detrazioni di imposta:

A) unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad esclusione di quelle di cui alla successiva lettera *B* L. 200.000;

B) unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti nel territorio del comune con reddito derivante unicamente da pensione non superiore a quello minimo INPS da lavoro dipendente con esclusione dei contribuenti che abitano in immobili di categoria catastale A/1, A/2, A/7, A/8 e A/9: L. 330.000. Nel limite reddituale sopracitato non si tiene conto del reddito da fabbricati derivante dalla rendita catastale dell'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA

Il comune di QUARTU SANT'ELENA (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille;

2. di ridurre, ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n. 556/1996, la sopracitata aliquota, al 4,5 per mille per gli immobili direttamente adibiti ad abitazione principale;

3. di stabilire, per le motivazioni riportate in premessa, che per l'anno 1999 la detrazione prevista per l'abitazione principale ai fini I.C.I., è così graduata:

L. 300.000 nei confronti di soggetti titolari di solo reddito di pensione sociale e di quello relativo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, soli o con coniuge nella medesima situazione reddituale;

L. 250.000 nei confronti di soggetti titolari di reddito del nucleo familiare imponibile IRPEF non superiore a L. 40.000.000.

Tali detrazioni verranno concesse ai soggetti che ne fanno domanda, su modelli predisposti dal comune, con allegata documentazione comprovante il reddito.

(Omissis).

COMUNE DI QUERO

Il comune di QUERO (provincia di Belluno) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille per tutti gli immobili soggetti;

2. di stabilire per l'anno 1999 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale nella misura di L. 220.000, comprese le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dalle aziende per l'edilizia economica residenziale;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di stabilire, per i contribuenti di cui al precedente punto 3, la detrazione di imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale nella misura di L. 500.000;

5. di stabilire l'aliquota agevolata dello 0,5 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI QUINDICI

Il comune di QUINDICI (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per le motivazioni addotte in narrativa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, a nonna dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni nella misura unica del 6 per mille, senza differenziazioni e agevolazioni e senza applicazione di riduzione e di maggiori detrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO

Il comune di QUINZANO D'OGLIO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare come segue le aliquote dell'I.C.I. per l'anno 1999 e stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura unica di L. 200.000:

a) per abitazione principale: 4,5 per mille;

b) per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale: 5,5 per mille;

d) per abitazioni sfitte: 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI RACCONIGI

Il comune di RACCONIGI (provincia di Cuneo) ha adottato, il 1° marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

A) aliquota per abitazione principale: 5,8 per mille, con detrazione L. 200.000;

B) aliquota per altri fabbricati: 6,1 per mille;

C) aliquota per alloggi sfitti: 7 per mille (sono da considerarsi alloggi sfitti tutte quelle abitazioni che non essendo abitazioni principali sono a disposizione del proprietario e per le quali non esista un contratto di locazione registrato (patto in deroga o equo canone).

(Omissis).

COMUNE DI RAFFADALI

Il comune di RAFFADALI (provincia di Agrigento) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare nella misura del 5 per mille, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999;

2. di fissare in L. 220.000 la detrazione per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI RAGUSA

Il comune di Ragusa ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per l'anno 1999 l'aliquota d'imposta I.C.I. è stabilita nella misura unica del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI RAPOLANO TERME

Il comune di RAPOLANO TERME (provincia di Siena) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 *(omissis)* le seguenti aliquote I.C.I.:

a) 5,5 per mille in favore dei proprietari dell'abitazione principale, delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune;

b) 6,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi;

2. di elevare la detrazione per abitazione principale per l'anno 1999 da L. 200.000 a L. 230.000.

(Omissis).

COMUNE DI RASSA

Il comune di RASSA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare l'attuale misura dell'imposta nel 6 per mille per tutte le unità immobiliari, determinando la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000 come per legge;

non avvalersi della facoltà di ridurre l'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

non avvalasi della facoltà di elevare l'importo della detrazione per abitazione principale; dato atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della legge n. 662/1996 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento, ai fini I.C.I. ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento ai fini I.C.I.

(Omissis).

Delibera:

di approvare la surriportata proposta di deliberazione.

(Omissis).

COMUNE DI RE

Il comune di RE (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale (prima casa) ed unità immobiliari locate utilizzate come abitazione principale: 5,5 per mille;

altri fabbricati ed immobili diversi dalle abitazioni principali: 6 per mille;

2. di fissare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI REA

Il comune di REA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 6 per mille;

2. di stabilire che la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, è applicabile per l'anno 1999 nella misura di L. 300.000, alle unità immobiliari classificate nelle categorie A/2, A/3, A/4 e A/5, aventi un valore catastale non superiore a L. 750.000.

(Omissis).

COMUNE DI RECETTO

Il comune di RECETTO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per quanto in premessa citato l'aliquota I.C.I. da applicare per l'esercizio 1999 nella misura del 5 per mille;

di non avvalersi della facoltà di cui al comma 53, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in ordine alla diversificazione delle aliquote;

di non avvalersi della facoltà di cui all'art. 1, comma 5, legge n. 449 del 27 dicembre 1997;

di confermare per l'anno 1999 la detrazione I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000 ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 662/1996;

di non accordare riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese ex art. 8, primo comma, decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55, art. 3, legge n. 662/1996;

di dare applicazione al disposto di cui al comma 56 del citato art. 3, in ordine alla equiparazione dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquistino la residenza permanente in istituti di ricovero sanitari a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI REGGELLO

Il comune di REGGELLO (provincia di Firenze) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare come segue l'applicazione delle aliquote I.C.I. per l'anno 1999:

aliquota base (abitazione principale): 5 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni: 6 per mille;

immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 7 per mille;

detrazione per l'abitazione principale rapportata al periodo di possesso nell'anno: L. 200.000;

estensione delle agevolazioni riconosciute per le abitazioni principali agli anziani o disabili che risultano residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e la cui unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto non risulti locata e a quella dove risiedono parenti in linea diretta di primo grado del contribuente come stabilito nel regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. approvato con delibera di consiglio comunale n. 121 del 23 dicembre 1998.

(Omissis).

COMUNE DI RENATE

Il comune di RENATE (provincia di Milano) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

7 per mille sugli alloggi non locati;

5,5 per mille su tutti gli altri immobili;

2. di mantenere la detrazione d'imposta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000 stabilita per legge.

(Omissis).

COMUNE DI REVELLO

Il comune di REVELLO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. è fissata e confermata come per il 1998 al minimo del 4 per mille, con detrazione, anch'essa confermata come per il 1998, di L. 200.000 per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI RHO

Il comune di RHO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, sulla base dei motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili:

a) abitazioni principali: aliquota 5 per mille;

b) abitazioni sfitte o locate ad uso foresteria: aliquota 7 per mille;

c) abitazioni non rientranti nei precedenti punti *a)* e *b)*: aliquota 6,3 per mille;

d) altri fabbricati e terreni agricoli: aliquota 6,3 per mille;

e) aree fabbricabili: aliquota 7 per mille;

2. di applicare nella misura di L. 200.000 la detrazione prevista per l'abitazione;

3. di considerare, in base all'art. 3, comma 565, legge n. 662/1996, per abitazione principale le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente (da documentare), a condizioni che la stessa non risulti locata;

4. di considerare, altresì, per abitazioni principali le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

6. di aumentare da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'anno 1999 per i titolari di pensioni, i lavoratori in cassa integrazione od in mobilità, i disoccupati, gli invalidi civili riconosciuti al 100% che risultino proprietari, titolari di diritto d'uso od abitazione, usufruttuari di un'unica unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, oltre box e/o altre pertinenze, con reddito imponibile annuo:

a) fino a L. 15.000.000 per nucleo familiare composto da una persona;

b) fino a L. 27.000.000 per nucleo familiare composto da due persone; tale limite di reddito è elevato di L. 6.000.000 per ogni altro familiare a carico o componente il nucleo familiare;

7. *(Omissis);*

8. di dare atto che per poter usufruire della maggior detrazione i contribuenti dovranno presentare entro i termini della dichiarazione dei redditi apposita autocertificazione.

(Omissis).

COMUNE DI RIBERA

Il comune di RIBERA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 13 gennaio 1999 ed il 4 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare nella misura unica del 4,50 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare in questo comune nell'anno 1999;

(Omissis);

di dare atto che la detrazione spettante per l'abitazione principale è di L. 200.000, come previsto per legge.

(Omissis).

di modificare l'atto n. 1 del 13 gennaio 1999 nel senso di ridurre l'aliquota I.C.I. per i terreni agricoli dal 4,50 per mille al 4 per mille.

(Omissis).

di approvare in toto la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

(Omissis).

COMUNE DI RICALDONE

Il comune di RICALDONE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare nel 5,75 per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999;

dare atto che non vengono differenziate le aliquote delle abitazioni principali rispetto a quella per le altre unità immobiliari.

(Omissis).

COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO

Il comune di RIGNANO SULL'ARNO (provincia di Firenze) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di deliberare per l'anno di imposta 1999 le seguenti aliquote:

A) aliquota *ordinaria* I.C.I. al 6,5 *per mille* da applicarsi alle aree fabbricabili e ai fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10, B, C e D, nonché alle abitazioni che non rientrano nelle tipologie evidenziate ai punti B) e C) della presente proposta;

B) aliquota ridotta per l'abitazione principale al 4,7 per mille da applicarsi unicamente all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo di imposta fisica e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune.

Si evidenzia: affinché l'immobile sia definito abitazione principale, e possa applicarsi l'aliquota ridotta, così come indicato dal legislatore all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, ci deve essere identità tra il soggetto dimorante nell'abitazione (in questo caso persona fisica e/o socio di cooperativa a proprietà indivisa), ivi residente, e colui che ha l'obbligo fiscale del versamento dell'imposta per tale immobile;

C) aliquota del 7 per mille da applicarsi alle seguenti tipologie di immobili:

1) abitazioni sfitte, non locate alla data del 1° gennaio 1999 (l'Ufficio verificherà l'esistenza o meno di contratti di locazione registrati non vi rientrano quelle occupate da familiari ivi residenti);

2) abitazioni tenute a disposizione del proprietario soggetto passivo (c.d. seconde case);

2. di elevare la detrazione relativa all'abitazione principale da L. 200.000 a L. 500.000 ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, così come successivamente modificato dal decreto legge n. 50/1997 convertito dalla legge 9 maggio 1997, n. 122, per le seguenti tipologie di contribuenti soggetti passivi di imposta:

A) pensionato, residente nel comune, unico occupante dell'abitazione, ultrasessantacinquenne, (è escluso dal beneficio l'eventuale contribuente coniugato, non legalmente separato o divorziato, anche se unico residente e/o occupante dell'abitazione), il cui reddito imponibile IRPEF per l'anno di imposta 1998 (al lordo di detrazioni fiscali-oneri e spese detraibili) non deve essere superiore a L. 15.000.000;

B) soggetto il cui nucleo familiare è composto da due persone, entrambe pensionate, residenti nel comune, almeno uno dei due ultrasessantacinquenne. Il reddito imponibile IRPEF del nucleo familiare per l'anno di imposta 1998 (al lordo di detrazioni fiscali-oneri e spese detraibili) non deve essere superiore a L. 20.000.000;

C) soggetto con nucleo familiare numeroso, composto da almeno cinque persone, con almeno due figli minorenni, tutti dimoranti nell'unità immobiliare. Il reddito imponibile IRPEF del nucleo familiare per l'anno di imposta 1998 (al lordo di detrazioni fiscali-oneri e spese detraibili) non deve essere superiore a L. 35.000.000, per ogni persona in più si aggiungono 5 milioni;

D) soggetto il cui nucleo familiare comprende un invalido al 100% (in questo caso è irrilevante il numero dei componenti il nucleo e non si pongono limiti in ordine all'età del contribuente). Il reddito imponibile IRPEF del nucleo familiare per l'anno di imposta 1998 (al lordo di detrazioni fiscali-oneri e spese detraibili) non deve essere superiore ai valori indicati nella sottostante tabella:

per una persona L. 22.500.000;

per due persone L. 30.000.000;

per tre persone L. 37.500.000;

per quattro persone L. 45.000.000;

per cinque persone L. 52.500.000;

per sei persone L. 60.000.000;

per ogni persona in più si aggiungono L. 5.000.000;

a condizione che si verifichino contestualmente tutte le seguenti condizioni:

1) che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia l'unico immobile per la quale il contribuente e/o gli altri componenti il nucleo familiare sono soggetti di imposta in tutto il territorio nazionale (non si considera l'eventuale possesso di un garage, che integra l'abitazione principale);

2) che l'iscrizione della unità immobiliare al Nuovo catasto edilizio urbano sia compresa in una delle categorie catastali tra A/2 ed A/5;

3) che il contribuente o i contribuenti passivi di imposta abbiano posto in tale abitazione la loro residenza anagrafica.

(Omissis).

COMUNE DI RIMINI

Il comune di RIMINI ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di rettificare la propria precedente deliberazione n. 9 in data 21 gennaio 1999 e di determinare, *(omissis)*, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999 nelle segunti misure:

aliquota ridotta del 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitaizone principale;

aliquota del 7 per mille per le unità abitative sfitte o tenute a disposizione dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento; sono escluse le abitazioni all'interno delle quali risulti costituito un regolare nucleo anagrafico;

aliquota del 6,7 per mille per tutti gli altri immobili;

2. di confermare per l'anno 1999 l'aumento a L. 350.000 della detrazione prevista per l'abitazione principale per le situazioni di disagio economico e sociale, individuate nelle seguenti condizioni personali e patrimoniali:

cittadini residenti nel comune;

proprietari o titolari di diritto reale di godimento della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con eventuali annesse pertinenze autonomamente accatastate (un garage o posto auto, una cantina o ripostiglio);

di età non inferiore a sessanta anni, oppure soggetti permanentemente inabili al lavoro con invalidità non inferiore al 67%;

titolari di solo reddito derivante da pensione non superiore nell'anno 1998 a L. 15.000.000 lordi se il soggetto passivo vive solo; se il soggetto non vive solo il reddito complessivo lordo del nucleo familiare, sempre derivante da pensioni, e con riferimento ai redditi 1998, viene fissato in L. 28.000.000 per il nucleo di due persone; detto limite viene incrementato di L. 6.000.000 per ogni ulteriore componente; sono esclusi dal computo del reddito complessivo quello derivante dal possesso dell'abitazione ed eventuali pertinenze, i redditi non soggetti ad IRPEF e quelli soggetti a tassazione separata.

Tutte le condizioni elencate devono coesistere in capo al soggetto passivo alla data del 1° gennaio 1999. La detrazione è rapportata ad unità immobiliare; in caso di comproprietà spetta al soggetto passivo proporzionalmente alla quota di utilizzo dell'abitazione; la detrazione spettante è applicata sulla sola imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare, e non si estende all'imposta dovuta sulle eventuali pertinenze.

I soggetti in possesso dei necessari requisiti potranno applicare la detrazione al momento delle prescritte rate di pagamento dell'imposta; dovranno, pena l'esclusione dal diritto, fare pervenire al comune, entro il termine di scadenza della rata di saldo, apposita dichiarazione su modello predisposto dall'ufficio, allegando copia della dichiarazione dei redditi propria e degli altri componenti il nucleo familiare (o del libretto di pensione o di invalidità).

Non sono tenuti alla presentazione della descritta documentazione coloro che hanno già provveduto negli anni precedenti e le cui situazioni corrispondono per l'anno 1999 ai requisiti sopra individuati.

(Omissis).

COMUNE DI RIPABOTTONI

Il comune di RIPABOTTONI (provincia di Campobasso) ha adottato, il 6 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

3. di confermare per l'anno 1999 le aliquote d'imposta per i diversi tributi locali (pertanto l'aliquota I.C.I. 6 per mille), le tariffe dei diversi servizi.

(Omissis).

COMUNE DI RIPALIMOSANI

Il comune di RIPALIMOSANI (provincia di Campobasso) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. l'imposta comunale sugli immobili, per tutti i fabbricati e aree cadenti nel territorio comunale ed assoggettabile a tale tributo, è stabilita, per il 1999, nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e al 5,50 per mille per gli altri immobili;

2. che soggetti attivi e passivi, basi imponibili, esecuzioni, riduzioni e detrazione d'imposta, versamenti e dichiarazioni, liquidazioni ed accertamenti, ecc. sono quelli determinati dagli art. 3 e seguenti sino al 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché dalle norme citate in narrativa e dal decreto legislativo n. 446/1997.

(Omissis).

COMUNE DI RIPALTA CREMASCA

Il comune di RIPALTA CREMASCA (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille, ad eccezione delle case sfitte applicata nella misura del 7 per mille;

2. di elevare a L. 400.000 le detrazioni d'imposta per l'abitazione principale nei seguenti casi:

nucleo familiare con la presenza di convivente portatore di handicap come definito dall'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

nucleo familiare composto da uno o più pensionati titolari esclusivamente di redditi da pensione sociale (L. 497.240 circa) o pensione integrata al minimo (L. 709.500) o titolare di assegno sociale (L. 506.720) comunque non cumulabili, sui redditi 1998.

(Omissis).

COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

Il comune di RIPE SAN GINESIO (provincia di Macerata) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 5 per mille;

3. di confermare la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 1999 in L. 200.000;

4. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti;

5. l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

6. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota al 6,5 per mille nelle seguenti fattispecie:

alloggi non locati posseduti in aggiunta all'abitazione principale, con esclusione:

a) di quelli concessi a qualsiasi titolo ai familiari entro il primo grado di parentela (figli-genitori) che li utilizzino come abitazione principale con applicazione comunque della detrazione per abitazione principale;

b) di quelli locati con regolare contratto registrato a persone che la utilizzino come abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI RIVANAZZANO

Il comune di RIVANAZZANO (provincia di Pavia) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

A) di confermare con effetto dal 1° gennaio 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5,50 per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

B) di stabilire che la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, è applicabile per l'anno 1999 nelle misure formulate come appresso, così come identificate nella premessa narrativa e sentito in merito le organizzazioni sindacali di categoria:

1) pensionati, con un reddito familiare lordo di L. 17.000.000, nullatenenti, unica abitazione, escluso il garage — L. 300.000 + L. 200.000 (*ex lege*);

2) coniugi a carico di pensionati — L. 300.000 + 200.000 (*ex lege*);

3) pensionati fino ad un reddito familiare lordo di L. 25.000.000 — L. 100.000 + L. 200.000 (*ex lege*);

4) nuclei familiari monoreddito (con un reddito da L. 27.000.000 a L. 28.000.000) con minimo tre persone a carico (ex mogli e due figli) — L. 300.000 + L. 200.000 (*ex lege*);

5) portatori di handicap con attestato di invalidità civile; alle famiglie con la presenza di portatori di handicap viene elevato di L. 5.000.000 in più il reddito familiare per ogni disabile;

6) disoccupati non stagionali, per almeno sei mesi nell'anno 1998 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento, con reddito familiare di L. 17.000.000 lordi annuo — L. 300.000 + L. 200.000 (*ex lege*);

7) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità, per almeno sei mesi, nell'anno 1998, con reddito familiare di L. 17.000.000 lordi annuo — L. 300.000 + 200.000 (*ex lege*).

I soggetti aventi diritto non devono possedere anche a titolo di usufrutto, altri immobili.

Al fine di agevolare i contribuenti, si ritiene legittimo e sufficiente, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi della legge n. 15/1968, attestante:

1) la condizione di appartenenza ad una categoria ammessa all'ulteriore detrazione;

2) reddito complessivo del nucleo familiare, allegando copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o dei certificati di pensione;

3) il non possesso di altri immobili e/o terreni escluso il garage di pertinenza all'abitazione principale.

La dichiarazione, redatta in carta semplice, va sottoscritta dal contribuente avanti un funzionario comunale competente a ricevere la documentazione.

Di tali ulteriori detrazioni, non potranno usufruire i cittadini non appartenenti alle categorie citate e quelli possessori di immobili classificati a catasto come A/1, A/2, A/7, A/8 ed A/9.

(Omissis).

COMUNE DI RIVAROSSA

Il comune di RIVAROSSA (provincia di Torino) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per le ragioni e motivazioni indicate nella premessa narrativa, anche per l'anno 1999, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5 per mille e con una detrazione di L. 200.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta;

2. di confermare, inoltre, l'aliquota agevolata dell'I.C.I., pari all'1 per mille, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, previsti dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(Omissis).

COMUNE DI RIVIGNANO

Il comune di RIVIGNANO (provincia di Udine) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di definire la seguente disciplina per l'applicazione dell'imposta per l'anno 1999:

la riduzione dell'aliquota I.C.I. da applicare alla prima casa dal 4,9 per mille al 4,5 per mille;

la riduzione dell'aliquota da applicare alle aree fabbricabili e ai terreni agricoli dal 6,5 per mille al 6 per mille;

la conferma dell'aliquota al 2 per mille per i proprietari degli immobili dichiarati inagibili o inabitabili che eseguano interventi di recupero degli edifici ai sensi dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997;

la conferma dell'aliquota del 6,5 per mille per tutte le altre tipologie di immobili;

la conferma della riduzione del 50% per gli immobili inagibili ed inabitabili;

la fissazione della detrazione da applicare alla prima casa nella misura prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 (L. 200.000);

il mantenimento dell'elevazione della detrazione nei confronti dell'abitazione principale per alcune particolari categorie di contribuenti, già individuate con delibera di consiglio comunale n. 15 in data 30 gennaio 1996, a L. 300.000 e con la seguente revisione dei limiti di reddito:

titolari di pensione con reddito familiare a L. 12.200.000 e comunque con reddito imponibile del nucleo familiare inferiore a L. 33.100.000.

(Omissis).

COMUNE DI RIVODUTRI

Il comune di RIVODUTRI (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire che l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 è fissata nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ROASCIO

Il comune di ROASCIO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. unica del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ROBECCO D'OGLIO

Il comune di ROBECCO D'OGLIO (provincia di Cremona) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), come segue:

a) nella misura del 7 per mille per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale del contribuente, per le aree fabbricabili e per terreni agricoli;

b) l'aliquota ridotta nella misura del 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei contribuenti;

di confermare l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di legge di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ROBURENT

Il comune di ROBURENT (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. da applicare sul valore dei fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli nelle misure seguenti, invariato il resto:

a) 4,50 per mille per le abitazioni principali occupate da residenti dimoranti;

b) 5,50 per mille per tutte le restanti unità immobiliari;

2. di stabilire l'aliquota ridotta del 4 per mille, per tre anni dalla dichiarazione di abitabilità, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, a condizione che non siano locati;

3. di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota del 4 per mille per tutti gli altri alloggi di nuova costruzione non occupati e non affittati, dalla dichiarazione di abitabilità;

4. di confermare per l'anno 1999 la detrazione d'imposta sull'abitazione principale in L. 500.000;

5. di considerare come abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCA D'ARAZZO

Il comune di ROCCA D'ARAZZO (provincia di Asti) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) del comune di Rocca D'Arazzo nella misura del 5 per mille;

di confermare l'importo della detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCA DE' BALDI

Il comune di ROCCA DE' BALDI (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille;

2. di stabilire le sottoindicate agevolazioini in materia I.C.I.:

detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCAMANDOLFI

Il comune di ROCCAMANDOLFI (provincia di Isernia) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCANOVA

Il comune di ROCCANOVA (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di confermare, per l'anno 1999:

l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille;

le detrazione per l'unità immobiiare, adibita ad abitazione principale, nel modo seguente:

in L. 250.000, per tutti i cittadini, la detrazione per l'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale;

in L. 500.000, la detrazione per l'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, a favore dei soli contribuenti che appartengono alle seguenti categorie di disagio economico e sociale:

a) i soggetti passivi che hanno compiuto il 65° anno di età entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta precedente che siano titolari di pensione o assegni minimi e che siano in possesso della sola abitazione condotta direttamente;

b) i soggetti passivi il cui nucleo familiare, convivente nell'abitazione oggetto della detrazione, comprenda eventuali disabili con invalidità non inferiore al 75 per cento risultante dalle competenti strutture pubbliche;

I soggetti di cui trattasi possono essere ammessi al godimento del beneficio in questione alle seguenti condizioni:

che nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario o titolare di altro diritto reale o possessore di altri immobili o quote di essi, oltre a quello adibito ad abitazione principale, nel territorio nazionale;

che non venga effettuata locazione;

che il reddito complessivo imponibile del nucleo familiare non sia superiore a lire 12 milioni per un nucleo composta da una unità, a lire 24 milioni per un nucleo composta da due unità più L. 1.600.000 per ogni componente convivente nel nucleo per i casi di cui ai punti succitati *a)* e *b)*;

che per unità immobiliare si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente ed in particolare, per le seguenti categorie: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6; che tutti i suddetti requisiti necessari per l'ottenimento della maggiore detrazione debbono essere posseduti necessariamente, alla data dell'anno di imposta di riferimento;

che la detrazione non è estensibile ai box ed autorimesse, cantine anche se destinate a servizio delle abitazioni principali, salvo il caso in cui tali fabbricati abbiano, con l'abitazione principale, un'unica rendita catastale.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO

Il comune di ROCCA SANTO STEFANO (provincia di Roma) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, di cui al decreto legislativo n. 77/1995 e successive modifiche e in virtù dell'art. 1 del decreo-legge 26 gennaio 1999, n. 8, di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura ordinaria del 6 per mille, così confermando la propria precedente deliberazione n. 47/1998 in narrativa richiamata;

2. di stabilire che per l'anno 1999 verranno applicate unicamente le detrazioni previste per legge.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCA SINIBALDA

Il comune di ROCCA SINIBALDA (provincia di Rieti) ha adottato, il 13 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 1999, nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI RODDI

Il comune di RODDI (provincia di Cuneo) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobii (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1999, nella misura unica del 5,25 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di confermare, altresì, in L. 200.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI RODDINO

Il comune di RODDINO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille rapportato al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI RODERO

Il comune di RODERO (provincia di Como) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

immobili adibiti ad abitazione principale: 5 per mille;

immobili adibiti ad usi diverso dall'abitazione principale: 6 per mille;

2. di determinare per l'anno 1999, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

	Riduzione d'imposta %	Detrazione di imposta
Immobili adibiti ad abitazione principale	—	L. 200.000
Fabbricati inagibili o inabitabile	50%	
Terreni agricoli sino a 50 milioni	100%	
Terreni agricoli tra 50 milioni e 120 milioni	70%	
Tereni agricoli tra 120 milioni e 200 milioni	50%	
Terreni agricoli tra 200 milioni e 250 milioni	25%	

(Omissis).

COMUNE DI ROGLIANO

Il comune di ROGLIANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare le aliquote da applicare per l'anno 1999 per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

a) 4 per mille in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale (art. 4, comma 4, decreto legge n. 437/1996 convertito in legge n. 556/1996);

b) 6 per mille per i soggetti passivi di imposta diversi da quelli indicati nella precedente lett. *a)*;

c) 2 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure l'utilizzo di sottotetti, dandosi atto che tale aliquota agevolta è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (art. 1, comma 5, legge 27 dicembre 1997 n. 449).

(Omissis).

COMUNE DI ROIATE

Il comune di ROIATE (provincia di Roma) ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per tutte le tipologie di immobili;

2. di fissare, altresì, nella misura di L. 200.000 la detrazione di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI ROMAGNANO SESIA

Il comune di ROMAGNANO SESIA (provincia di Novara) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di provvedere, in riferimento all'esercizio 1999:

ad elevare l'aliquota I.C.I. dal 5 per mille al 5,3 per mille per gli immobili iscritti a catasto ai gruppi: A/10, C/1, C/3, C/4, D/1, D/2, D/3, D/5, D/7, D/8, D/9;

a confermare l'aliquota I.C.I. del 5 per mille per tutti i restanti immobili;

a confermare la detrazione sulle abitazioni principali di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ROMANO CANAVESE

Il comune di ROMANO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;

altri fabbricati ed aree edificabili: 5,5 per mille;

2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., nella misura di L. 250.000(.,129,11).

(Omissis).

COMUNE DI RONCARO

Il comune di RONCARO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di applicare con effetto dal 1° gennaio 1999, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con aliquota del 6 per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

(Omissis).

COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI

Il comune di RONCHI DEI LEGIONARI (provincia di Gorizia) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota base dell'I.C.I. per l'anno 1999 nel 7 per mille e di determinare un'aliquota ridotta, del 5,5 per mille, per le abitazioni principali dei soggetti residenti, intendendo come abitazioni principali tutti gli immobili rientranti nella casistica prevista dall'art. 7, sesto comma, del regolamento I.C.I. (regolarmente esecutivo) che di seguito si riporta:

1) abitazione di proprietà del soggetto passivo;

2) alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo per le case popolari o altro ente pubblico;

3) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi famigliari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado), che la occupano quale loro abitazione principale ed ivi residenti;

4) abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

precisando, con riferimento al punto 3 della sopraelencata casistica, che la concessione deve essere dimostrata con atto registrato e che tale agevolazione riguarda solamente ed unicamente l'aliquota del 5,5 per mille e non attribuisce il diritto alla detrazione prevista per l'abitazione principale, pari a L. 200.000, con conseguente obbligo della denuncia di variazione, come previsto per legge;

2. di determinare un'aliquota ridotta, pari al 6,5 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto relativamente a: rimessa, ripostiglio, cantina, tettoia, posto macchina coperto o scoperto fino ad un massimo di una unità immobiliare e purché ci sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario (o titolare del diritto reale di godimento);

3. di prevedere la maggiore detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000. a L. 400.000, nei casi sottoriportati:

a) proprietari della sola casa di abitazione con rendita catastale per vano non superiore a L. 125.000. categoria A/4, classe 4, (salvo l'eventuale aggiornamento percentuale - es: per il 1998 pari al 5%);

b) il nucleo familiare anagrafico abbia un reddito annuo lordo relativo al 1998 derivante da lavoro dipendente e/o pensione, medio pro-capite pari o inferiore a L. 8.000.000;

oppure, in alternativa al punto *b)*, il seguente punto *c)*:

c) nel nucleo familiare anagrafico sia presente una persona disabile con invalidità civile del 100% ed il reddito familiare lordo dell'anno 1998, derivante da lavoro dipendente o pensione risulti pari o inferiore a L. 50.000.000;

ritenuto inoltre di stabilire anche le modalità per ottenere l'agevolazione che sono le seguenti:

A) l'interessato (ricadente in una delle suddette casistiche) deve presentare la domanda comprensiva della documentazione richiesta in carta semplice al comune;

B) la modulistica per la redazione della suddetta richiesta sarà reperibile presso l'ufficio tributi, che esaminate le domande e predisposta la relativa determina, informerà gli interessati dell'agevolazione concessa, che avrà effetto solo per l'anno in corso;

C) nel caso in cui l'acconto I.C.I. sia stato versato senza tener conto della maggior agevolazione spettante, sarà possibile effettuare il conguaglio con il versamento del saldo di dicembre, oppure si provvederà d'ufficio allo sgravio dovuto.

(Omissis).

COMUNE DI RONCIGLIONE

Il comune di RONCIGLIONE (provincia di Viterbo) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

con decorrenza 1° gennaio 1999, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999, è confermata nella misura del 5 per mille;

è parimenti confermata la detrazione di cui all'art. 8, comma terzo del decreto legislativo n. 504/1992 in L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI RONCO BRIANTINO

Il comune di RONCO BRIANTINO (provincia di Milano) ha adottato, il 5 febbraio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille, riconfermando quindi l'aliquota applicata negli anni precedenti.

(Omissis).

1. di determinare l'ulteriore detrazione dell'imposta per le abitazioni principali come definite dalla parte finale del secondo comma del nuovo testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, elevando per l'anno 1999 la detrazione da L. 200.000 a L. 300.000.

di tale ulteriore detrazione potranno beneficiare i soggetti passivi dell'imposta appartenente alle seguenti categorie:

a) pensionati con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 26.500.000, più L. 2.000.000, per ogni persona a carico;

b) portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 26.500.000, più L. 2.000.000, per ogni persona a carico;

c) disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 26.500.000, più L. 2.000.000, per ogni persona a carico;

Nel caso di presenza nei nuclei suddetti di portatori di handicap, con attestato di invalidità civile, o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica dell'Azienda A.S.L., sempre se conviventi, l'aumento del reddito è elevato da L. 2.000.000 a L. 3.000.000;

e) i titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti se non già beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti;

2. saranno escluse dalla maggiorazione della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000, tutte le unità classificate in catasto in A/1, A/8, A/9, anche se appartenenti a cittadini di cui al punto 1 - lettera *a)*;

3. coloro che ritengano di avere diritto alla detrazione per l'anno 1999 dovranno inoltrare domanda entro il 30 giugno 1999;

4. le maggiori detrazioni saranno concesse a seguito valutazione da parte del funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI RONSECCO

Il comune di RONSECCO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999:

a) nel 4,30 per mille l'aliquota base dell'Imposta comunale sugli immobili;

b) in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI ROSARNO

Il comune di ROSARNO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di applicare per l'anno di imposta 1999 le seguenti aliquote:

1) aliquota ordinaria del 6 per mille;

2) Aliquota ridotta del 5 per mille per:

a) abitazione principale;

b) Unità immobiliare locate con contratto registrato, ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale;

c) una immobiliare non locate, possedute da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero;

d) unità immobiliare dei soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie, a proprietà indivisa residente nel Comune, direttamente adibita ad abitazione principale;

e) unità immobiliare assegnate dagli Istituti autonomi per le case popolari a soggetti che li utilizzano come abitazione principale;

f) unità immobiliare nelle diverse tipologie appartenenti agli Enti senza scopo di lucro;

3) aliquota ridotta del 3 per mille:

a) a favore dei proprietari che eseguiranno per il biennio 1999/2000 interventi di recupero di immobili inagibili o inabitabili e interventi su immobili di interesse storico o architettonico, localizzati nel centro storico;

di compensare il minor gettito con maggiori accertamenti.

(Omissis).

COMUNE DI ROSCIANO

Il comune di ROSCIANO (provincia di Pescara) ha adottato, il 21 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI

conferma importi anno 1998 ex DGC 7/1998.

aliquota base 1999: 5,0 per mille.

1. Fabbricati: *a)* aliquote:

1) abitazione principale = aliquota 5 per mille (quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente);

2) seconde case = aliquota 5,5 per mille;

3) alloggi non locati = aliquota 5,5 per mille;

4) immobili destinati ad attività commerciale = aliquota 5 per mille;

5) immobili destinati ad attività artigianali = aliquota 5 per mille;

6) immobili destinati ad attività industriali = aliquota 5 per mille;

7) immobili posseduti da Enti senza fine di lucro (no profit): aliquota 4,5 per mille (agevolata);

8) immobili locati, con contratto registrato, a soggetti che lo adibiscono ad abitazione principale: aliquota 5 per mille (agevolata) art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 437/1996 convertito dalla legge n. 556/1996;

9) immobili destinati ad attivita' professionali: aliquota 6 per mille;

10) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili = aliquota 4 per mille, per anni tre (per un periodo, comunque, non superiore a tre anni).

Fabbricati: *b)* riduzioni d'imposta.

Ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 (finanziaria 1997) l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale previa presentazione da parte del proprietario:

a) di perizia, con allegata idonea documentazione;

b) dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in alternativa a quanto previsto sub «a».

Fabbricati: *c)* detrazioni d'imposta.

Nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, per il 1999 dalla imposta dovuta per l'abitazione principale vengono detratte L. 300.000.

N.B. Le riduzioni e detrazioni dall'imposta di cui al comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 (finanziaria 1997) si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

2. aree fabbricabili:

aliquota = aliquota base = 5 per mille;

3. terreni agricoli:

aliquota = aliquota base = 5 per mille;

4. costruzioni agricole:

aliquota = aliquotabase = 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ROSE

Il comune di ROSE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. nel modo seguente:

5 per mille per la prima abitazione;

6 per mille per gli altri immobili;

4 per mille per gli immobili ubicati nel centro storico nei quali i proprietari svolgono attività commerciali;

4,5 per mille per gli immobili nel resto del territorio comunale nei quali i proprietari svolgono attività commerciali;

1 per mille in favore dei proprietari che eseguono gli interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nei centri storici.

L. 200.000 per detrazione prima abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Il comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (provincia di Teramo) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

abitazione principale	4,25 per mille;
terreni agricoli	4,25 per mille;
aree edificabili	7 per mille;
alloggi posseduti in aggiunta all'abitazioine principale (non locati a disposizione - per periodi superiori a mesi 6 nell'anno 1999)	7 per mille;
altri immobili (aliquota ordinaria)	6,50 per mille.

(Omissis).

1. confermare, per l'anno 1999, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 9 maggio 1997, n. 122, la detrazione I.C.I. prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'abitazione principale, in L. 300.000, a favore di contributi che, alla data del 1° gennaio 1999, siano in possesso di almeno uno dei requisiti soggettivi di cui alla lettera *a)* e di tutti i requisiti oggettivi indicati alla lettera *b):*

a) soggettivi:

pensionati che alla stessa data del 1° gennaio 1999, abbiano compiuto il 60° anno di età;

soggetti che abbiano all'interno del proprio nucleo di convivenza familiare, portatori di handicap, permanente inabili a qualsiasi proficuo lavoro;

lavoratori in cassa integrazione;

lavoratori in mobilità;

disoccupati;

che risultino in tale situazione almeno dal 1° gennaio 1998;

b) oggettivi:

che il dichiarante e i restanti componenti del nucleo di convivenza familiare, non siano proprietari o non siano titolari di diritti reali su alcun immobile (terreni e fabbricati), nell'intero territorio nazionale, al di fuori dell'abitazione oggetto dell'imposizione I.C.I.;

costituita dalle singole unità immobiliari censite in catasto come abitazione, cantina, garage ed eventuale terreno (giardino) di pertinenza dell'abitazione stessa;

che il dichiarante e i restanti componenti del nucleo di convivenza familiare, non abbiano conseguito, nel 1998, redditi al netto di quello derivante dall'abitazione imponibile ai fini I.C.I. superiori ai seguenti limiti (imponibile Irpef):

L. 15.000.000 per un unico componente;

L. 20.000.000 fino a due componenti;

L. 5.000.000 per ogni componente in più;

2. stabilire le seguenti modalità di applicazione del beneficio:

a) il contribuente è tenuto a presentare al comune di Roseto degli Abruzzi Settore IV - «Bilancio, contabilità, e programmazione», entro il termine previsto per la presentazione della denuncia dei redditi 1998, apposita richiesta, redatta su modello all'uopo predisposto dal «Funzionario responsabile», contenente i seguenti elementi:

nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale, del contribuente e dei restanti componenti del nucleo di convivenza familiare;

ammontare dei redditi conseguiti nel 1998, dal contribuente e dai restanti componenti del nucleo di convivenza familiare, al netto del reddito derivante dall'abitazione, oggetto dell'imposizione I.C.I.;

b) la presentazione della richiesta entro i termini prescritti, costituisce condizione essenziale per operare, da parte del contribuente, già dal primo acconto, pari al 90% dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del 1° semestre 1999, l'applicazione della maggiore detrazione in argomento.

(Omissis).

COMUNE DI ROSOLINI

Il comune di ROSOLINI (provincia di Siracusa) ha adottato, il 2 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999, in tutto il territorio del comune, l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), nella misura unica del 4 per mille, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, con la riduzione, per la prima casa, di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ROSSANO

Il comune di ROSSANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare, come in effetti approva, per i motivi di cui in premessa, la misura unica dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 del 6 per mille su tutto il territorio comunale e per ogni genere di immobilie.

(Omissis).

COMUNE DI ROSTA

Il comune di ROSTA (provincia di Torino) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui ai prospetti allegati, le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche.

(Omissis).

Allegato *A* alla deliberazione del consiglio comunale n. 15
del 23 marzo 1999

A) misura delle aliquote:

N.O.	Tipologia degli immobili	Aliquote (per mille)
1	Terreni agricoli	5
2	Prime case occupate dal soggetto passivo d'imposta (1) Immobili, utilizzati come abitazione principale, concessi in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta (1) (2)	5,5
3	Immobili affittati con contratto regolarmente registrato Immobili destinati ad attività produttive condotte direttamente dal soggetto passivo d'imposta (3) Terreni edificabili	6
4	Altri immobili	7

(1) In questa tipologia sono incluse le pertinenze dell'abitazione principale accatastate separatamente.

(2) Parenti di 1° grado sono i genitori e i figli. I parenti affini di 1° grado sono i suoceri.

(3) Per attività produttive si intendono le attività industriali, artigianali e commerciali.

Allegato *B* alla deliberazione del consiglio comunale n. 15
del 23 marzo 1999

B) Misura delle detrazioni d'imposta:

N.O.	Tipologia degli immobili	Detrazione d'imposta (lire in ragione annuo)
1	Per la prima abitazione	200.000
2	Per la prima abitazione esclusivamente da nuovi nuclei familiari per i primi due anni di costituzione (*)	300.000
3	Soggetti passivi di imposta pensionati con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF, relativo all'anno di imposta 1998, non superiore a L. 21.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico (*)	350.000
4	Disoccupati o lavoratori in mobilità con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF, relativo all'anno di imposta 1998, non superiore a L. 21.000.000 maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico (*)	350.000
5	Nuclei familiari con presenza di disabili con invalidità non inferiore al 75% — documentata dalle competenti strutture pubbliche — o anziani non autosufficienti (*)	400.000

(*) Si escludono dalla maggior detrazione tutte le unità immobiliari classificabili in catasto in A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/) (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici). Per usufruire delle maggiori detrazioni è sufficiente un'autocertificazione — corredata, se necessario, dalla apposita documentazione — su apposito modulo predisposto dall'ufficio tributi del comune, nel quale si autorizza il comune stesso ad effettuare ogni opportuna verifica. Il comune si riserva, inoltre, la facoltà di valutare con diverso criterio impositivo singoli casi di prova indigenza segnalati dai servizi sociali.

COMUNE DI ROTELLA

Il comune di ROTELLA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 al 4,5 per mille per la prima casa e di applicare l'aliquota del 5 per mille sulla seconda casa con decorrenza 1° gennaio 1999.

(Omissis).

COMUNE DI ROTZO

Il comune di ROTZO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

2. di determinare, inoltre, che, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, come meglio specificato in parere narrativa, si detraggono L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI ROURE

Il comune di ROURE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille senza differenzazioni in relazione alle varie fattispecie contributive esistenti sul territorio, fatta eccezione per quanto stabilito al punto 4) per presente provvedimento;

2. di determinare in L. 200.000 la detrazione relativa all'abitazione principale;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui succistono tali condizioni.

(Omissis).

COMUNE DI ROVAGNATE

Il comune di ROVAGNATE (provincia di Lecco) ha adottato, il 15 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare *(omissis)*, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ROVATO

Il comune di ROVATO (provincia di Brescia) ha adottato, il 7 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 1999, le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

aliquota ridotta: 4 per mille, da applicare in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota diversificata: 7 per mille, da applicare alle unità immobiliari non destinate ad abitazione principale del proprietario che risultino non locate o comunque tenute a disposizione e che appartengano alle categorie catastali da A1 a A11;

2. di stabilire in L. 200.000 l'ammontare della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI ROVERÈ VERONESE

Il comune di ROVERÈ VERONESE (provincia di Verona) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

la conferma dell'aliquota di imposta (I.C.I.) del 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ROVESCALA

Il comune di ROVESCALA (provincia di Pavia) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5 per mille;

2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle misure di cui alla tabella allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

(Omissis).

Allegato alla deliberazione consiglio comunale n. 5 del 5 marzo 1999; detrazione prima casa L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI RUBIANA

Il comune di RUBIANA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI RUBIERA

Il comune di RUBIERA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 le aliquote di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

5,8 per mille per la generalità dei casi d'imposta;

7 per mille per il caso di abitazioni non locate, con esclusione degli immobili ad uso abitativo di proprietà delle imprese che hanno per oggetto esclusivo l'attività di costruzione o vendita di immobili ai quali si applica l'aliquota ordinaria del 5,8 per mille;

rapportate al valore degli immobili come previsto dalla normativa in materia;

2. di fissare per il 1999 la detrazione ordinaria per abitazione principale nella misura di L. 220.000 e di applicare l'aumento della citata detrazione dell'imposta comunale sugli immobili anno 1999 per l'abitazione principale da L. 220.000 a L. 300.000 e da L. 220.000 a L. 400.000 esclusivamente alle categorie di contribuenti aventi i particolari requisiti e secondo le modalità meglio specificate in premessa, con riferimento al 1° gennaio 1999, (ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nel testo modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dal decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, con la riserva di richiedere ai soggetti passivi che hanno usufruito della detrazione così maggiorata la documentazione comprovante lo stato personale e sociale dichiarato, per successive verifiche e controlli;

3. di far applicare agli uffici competenti le sanzioni previste dalle vigenti norme in materia nel caso di violazioni ed illeciti.

(Omissis).

COMUNE DI RUFFANO

Il comune di RUFFANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

6. disporre, per l'anno 1999, l'applicazione delle seguenti aliquote ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

a) aliquota ordinaria: 6 per mille;

b) aliquota ridotta 5 per mille;

7. disporre che l'aliquota ridotta sia applicata alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo nonché alle seguenti ulteriori fattispecie:

a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che non siano locate;

b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

c) le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta, ecc.) purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto;

d) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e gli alloggi posseduti dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che siano adibiti ad abitazione principale dal soggetto passivo;

8. determinare in L. 200.000 la detrazione d'imposta da applicare per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 77/1995.

(Omissis).

COMUNE DI RUINO

Il comune di RUINO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999, per quanto in premessa specificato, l'aliquota imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative sopra richiamate;

2. di stabilire in L. 200.000 la misura indistinta della detrazione dell'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI RUTIGLIANO

Il comune di RUTIGLIANO (provincia di Bari) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. e la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo nel modo seguente:

1) l'aliquota I.C.I agevolata del 5,5 per mille e la detrazione di lire 250 mila per l'abitazione principale del soggetto passivo;

2) l'aliquota maggiorata del 7 per mille per gli immobili di categoria A/2 (abitazione civile), A/3 (abitazione economica), A/4 (abitazione popolare) e A/7 (abitazione in villini) A/8 (abitazioni in ville) non locati, purché non dichiarati inagibili o inabitabili ai sensi dell'art. 8 comma 1 decreto legislativo n. 504/1992, lo stato di locazione dell'immobile deve risultare comprovato da contratto di locazione registrato;

3) l'aliquota ordinaria del 6 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI RUTINO

Il comune di RUTINO (provincia di Salerno) ha adottato, il 1° marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare, per l'anno 1999, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SABAUDIA

Il comune di SABAUDIA (provincia di Latina) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare *(omissis)* ed in applicazione del diposto di cui all'art. 49, comma 2 della legge n. 449/1997 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille con un incremento dell'1,50 per mille per le abitazioni principali (prima casa) e nelle misure del 6,50 per mille per tutte le altre utenze soggette all'imposta

2. di prendere atto formalmente delle modifiche obbligatoriamente introdotte alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che si intendono qui riportate;

3. di confermare, per il resto, tutte le altre determinazioni assunte dal commissario prefettizio come la propria determinazione n. 3 consiglio comunale del 28 febbraio 1998, qui di seguito riportate:

rimangono fissati al 5 per mille le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per le seguenti categorie socialmente più deboli, a sostegno delle specifiche problematiche e per ovvie ragioni di equità fiscale:

a) i soggetti passivi dell'imposta titolari della sola pensione sociale, locatari o proprietari dell'immobile occupato, a titolo di abitazione principale;

b) i soggetti passivi dell'imposta ultrasessantacinquenni titolari di sola pensione sociale, locatari o proprietari dell'immobile occupato, a titolo di abitazione principale;

c) i soggetti passivi dell'imposta diretti portatori di handicaps o con familiari portatori di handicaps, riconosciuti invalidi all 100% oppure incollocabili al lavoro, titolari di sola pensione sociale, locatari o proprietari dell'immobile occupato, a titolo di abitazione principale;

4. di stabilire che l'esenzione di cui al precedente punto venga riconosciuta con deterrninazione del capo settore dei servizi finanziari su istanza scritta dagli interessati, corredata dalla documentazione di legge attestante le condizioni ed i requisiti richiesti, nel rispetto delle disposizioni contenute nel richiesto decreto legislativo n. 446/1997, non provvedendosi in alcun modo nel caso di titolarità di più immobili o nel caso di non occupazione dell'abitazione principale;

5. di non avvalersi, per il resto, della potestà regolamentare prevista dallo stesso decreto legislativo n. 446/1997, confermando, invece, le altre disposizioni di cui alla deliberazione della giunta n. 182/1997, nelle more dell'entrata in vigore dell'apposito regolamento.

(Omissis).

COMUNE DI SAINT MARCEL

Il comune di SAINT MARCEL (provincia di Aosta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille.

di determinare a decorrere dal 1° gennaio 1999 la misura della detrazione prevista per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SALASCO

Il comune di SALASCO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura unica del 6 per mille, come da proposta della giunta comunale approvata con atto n. 4 del 16 febbraio 1998;

(Omissis).

3. di dare atto che rimane stabilita in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI SALCITO

Il comune di SALCITO (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare anche per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili stabilita nella misura unica del 5 per mille;

confermare altresì la detrazione sulla prima casa pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SALE

Il comune di SALE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. approvare la proposta della giunta comunale di cui alla deliberazione n. 7 del 5 febbraio 1999, determinando l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille;

2. confermare la seguente disciplina tariffaria dell'I.C.I. per l'anno 1999:

a) determinare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

b) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. In tale fattispecie viene quindi applicata la detrazione di imposta di L. 200.000;

c) non avvalersi delle altre facoltà discrezionali di cui al comma 55 dell'art. 3 legge n. 662/1996 e di quelle previste dall'art. 1 comma 5 legge n. 449/1997.

(Omissis).

COMUNE DI SALGAREDA

Il comune di SALGAREDA (provincia di Treviso) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura ordinaria del 5,5 per mille e per l'abitazione principale del 4,5 per mille;

2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta in oggetto in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SALISANO

Il comune di SALISANO (provincia di Rieti) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,30 per mille, già in vigore per gli anni precedenti.

(Omissis).

COMUNE DI SALMOUR

Il comune di SALMOUR (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di prendere atto che per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. è confermata al 5,5 per mille per tutti gli immobili, giusta deliberazione della giunta comunale n. 17 del 2 marzo 1999;

2. di fissare in L. 200.000 la detrazione per la unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SALORNO - SALURN

Il comune di SALORNO - SALURN (provincia di Bolzano) ha adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille;

2. di determinare la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI SALTARA

Il comune di SALTARA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota comunale sugli immobili, istituita attuazione del decreto legislativo n. 504/1992 con delibera di giunta comunale n. 43/93, nelle seguenti misure:

a) 5 per mille per le unità immobiliari possedute a titolo di abitazione principale;

b) 6,5 per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta dell'abitazione principale;

2. di dare atto che l'importo della detrazione sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è pari a L. 200.000 come stabilito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI SALVIROLA

Il comune di SALVIROLA (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille;

2. di determinare in L. 300.000 la detrazione I.C.I. per l'anno 1999 per le persone ultrasessantacinquenni, proprietarie di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed aventi le caratteristiche previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, che vivono da sole o con a carico unicamente un familiare portatore di handicap, con reddito annuo lordo non superiore a L. 18.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI SALZA IRPINA

Il comune di SALZA IRPINA (provincia di Avellino) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare, per l'anno 1999, l'aliquota comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAMBUCI

Il comune di SAMBUCI (provincia di Roma) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota per l'I.C.I. nella misura ordinaria del 5,5 per mille;

2. di fissare per l'anno 1999 in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI

Il comune di SAMMICHELE DI BARI (provincia di Bari) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 viene applicata nel seguente modo:

a) aliquota abitazione principale, comprese le pertinenze 5 per mille (confermata);

b) aliquota altri immobili e aree fabbricabili 6 per mille (confermata);

c) detrazione per abitazione principale L. 200.000 (confermata);

d) detrazione abitazione principale per anziani o disabili con un limite di reddito per l'intero nucleo familiare di L. 14.000.000 = L.250.000 (confermata).

(Omissis).

3. dare atto che i terreni agircoli ricadenti in agro di Sammichele di Bari come negli anni precedenti, sono esenti dall'applicazione poiché interamente delimitati con delibera di giunta regionale n. 5664 del 18 giugno 1984 ai sensi de:a legge n. 984/1977.

(Omissis).

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Il comune di SAN BENEDETTO DEL TRONTO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le seguenti aliquote da valere per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999:

a) aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale;

b) aliquota del 5 per mille per i fabbricati di categoria catastale C6 e C7 a condizione che i medesimi fabbricati non risultino concessi in locazione, uso a comodato a terzi, con esclusione dei familiari residenti anagraficamente nello stesso immobile;

c) aliquota del 6,50 per mille per tutti gli altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli nonché per i fabbricati di categoria catastale C6 e C7 che risultino concessi in locazione, uso comodato a terzi, con esclusione dei familiari residenti anagraficamente nello stesso immobile;

2. di aumentare da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 che compete ai possessori di abitazione principale, purché residenti anagraficamente, alle seguenti categorie:

a) soggetti passivi che hanno compiuto il sessantesimo anno di età entro il 31 dicembre 1998 che siano titolari di pensione o non siano in condizione lavorativa, sempre che abbiano compiuto sessanta anni il 31 dicembre 1998, con reddito annuale imponibile, ai fini Irpef, di tutti i componenti dello stato di famiglia anagrafico, fino a L. 27.210.300 (tre volte il minimo Inps annuale);

b) per I soggetti passivi portatori di handicap psicofisico e/o sensoriale con attestato di invalidità civile, ovvero in presenza, nello stato di famiglia anagrafico, di portatori di handicap psicofisico e/o sensoriale con attestato di invalidità civile ovvero nel caso di presenza, nello stato di famiglia anagrafico, di persone anziane non auto-sufficienti con certificazione medica della unità sanitaria locale, il limite di reddito di L. 27.210.300 è elevato di L. 2.093.100 (tre volte il minimo Inps mensile) per ogni singola persona invalida o non autosufficiente.

L'invalidità civile suddetta deve essere riconosciuta nella percentuale di almeno il 67%;

3. per usufruire delle ulteriori detrazioni di cui al punto 2) del presente atto, in caso di possesso di più immobili o porzione degli stessi, la somma di tutte le rendite catastali dei soggetti imponibili (compresa quella dell'abitazione principale) non deve essere superiore al triplo della rendita catastale dell'abitazione principale stessa. La somma di tutte le rendite catastali dovrà essere rilevata in rapporto alle proprie quote di possesso;

4. di aumentare da L. 200.000 a L. 500.000 la detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 che compete ai possessori della sola abitazione principale e non possessori di altri immobili o porzioni di immobili rientranti nei gruppi catastali A, B, C e D, ad eccezione di un solo fabbricato di categoria catastale C6 e C7, purché residenti anagraficamente, alle seguenti categorie:

a) soggetti passivi che hanno compiuto il sessantesimo anno di età entro il 31 dicembre 1998 che siano titolari di pensione o non siano in condizione lavorativa, sempre che abbiano compiuto sessanta anni il 31 dicembre 1998, con reddito annuale imponibile, ai fini Irpef, di tutti i componenti dello stato di famiglia anagrafico, fino a L. 18.140.200 (due volte il minimo Inps);

b) soggetti passivi disoccupati di qualsiasi età non dediti agli studi (con riferimento alla scuola dell'obbligo, scuole superiori di qualsiasi tipo, corsi di laurea di qualsiasi tipo comprese le lauree brevi) o a tirocinio gratuito ed iscritti ininterrottamente alle liste di collocamento da almeno due anni, con reddito annuale imponibile, ai fini Irpef, di tutti i componenti dello stato di famiglia anagrafico, fino a L. 18.140.000 (due volte il minimo Inps).

5. tutti i requisiti necessari per l'ottenimento delle ulteriori detrazioni I.C.I. di cui ai punti 2) e 4) della presente deliberazione, anche con riferimento ai componenti lo stato di famiglia anagrafico del richiedente, debbono essere quelli esistenti alla data del 1° gennaio 1999;

6. di escludere dalla maggiorazione di cui sopra tutte le unità classificate in catasto nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazione in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) anche se appartenenti a cittadini di cui al precedente punto;

7. di fissare dal 1° luglio al 30 settembre 1999 il periodo per la presentazione, all'ufficio tributi del comune di San Benedetto del Tronto, dell'istanza contenente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o dell'istanza con documentazione. Il termine ultimo di presentazione dell'istanza è perentorio, pena la decadenza del beneficio della ulteriore detrazione per l'anno 1999. In caso di inoltro a mezzo posta, fa fede la data del timbro postale;

8. di accogliere le istanze con riserva, al fine di poter provvedere, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale motivata rettifica per mancanza delle condizioni previste nei punti 2) e 4), o perché si tratta di abitazioni escluse dal beneficio di cui al punto 6), ovvero perché l'istanza di cui al punto 7) non è presentata nei termini previsti.

(Omissis).

COMUNE DI SAN BENEDETTO IN PERILLIS

Il comune di SAN BENEDETTO IN PERILLIS (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di prendere atto e confermare, per i motivi espressi in premessa, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille così come da delibera di giunta comunale n. 10 del 4 marzo 1999;

2. di non applicare per l'anno 1999 nessuna agevolazione, riduzione o detrazione di imposta ad eccezione della detrazione ordinaria valida per tutti di L. 200.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE

Il comune di SAN BENIGNO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999;

2. di confermare la detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

Il comune di SAN BIAGIO DI CALLALTA (provincia di Treviso) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura pari al 4 per mille;

2. di considerare, per l'anno 1999, abitazione principale, ai fini della detrazione I.C.I., le seguenti unità immobiliari oltreché quelle indicate nell'articolo 8, comma 2, del neo approvato regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I.:

a) le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantina, soffitte, ripostigli, ecc.);

b) le unità immobiliari, in precedenza già adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

c) le unità immobiliari in uso gratuito a parenti in linea diretta o collaterale, fino al primo grado di parentela, adibite a loro abitazione principale, dimostrabile in base alle risultanze dei registri anagrafici;

3. di approvare, per l'anno 1999, la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale nella misura pari a L. 200.000 (euro 103,29).

(Omissis).

COMUNE DI SAN BONIFACIO

Il comune di SAN BONIFACIO (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) le seguenti aliquote:

4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale intendendo come tale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

6 per mille per gli altri immobili, ivi compresi garages, cantine e simili;

per le case sfitte viene applicata l'aliquota massima consentita dalle vigenti disposizioni di legge;

2. per l'anno 1999, limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 ed integrato dal terzo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, viene stabilita in misura pari a L. 500.000 e comunque fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità, nei confronti dei proprietari di immobili classificati catastalmente nelle categorie A/4 ed A/5;

3. la detrazione di cui al punto 2) viene concessa sino all'importo massimo di L. 500.000 nei confronti dei seguenti soggetti:

a) proprietari di una sola unità immobiliare e con un nucleo familiare provvisto di reddito annuo inferiore a:

L. 10.884.000 se composto da una sola persona;

L. 16.636.000 se composto da due persone;

L. 20.679.600 se composto da tre persone;

L. 22.856.400 se composto da quattro persone;

per ogni persona in più il reddito va maggiorato di L. 2.176.800:

b) proprietari nel cui nucleo familiare sia presente una persona con inabilità assoluta e permanente pari al 100%:

4. la concessione della detrazione è subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione, su modello fornito dal comune, da presentare all'ufficio tributi entro il termine del 30 giugno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI SAN CASSIANO

Il comune di SAN CASSIANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota della imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria, 5 per mille;

abitazione principale, 4,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE

Il comune di SAN CESARIO DI LECCE (provincia di Lecce) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

conferma per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria del 5,5 per mille e l'aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 4,5 per mille, già adottate per l'anno 1998,

di confermare la detrazione di L. 200.000 per le abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO

Il comune di SAN CIPRIANO PICENTINO (provincia di Salerno) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. fissare, per l'anno 1999, nelle seguenti misure, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

a) abitazione principale, aliquota del 5,80 per mille;

b) altri immobili, aliquota del 7 per mille;

c) immobili non locati, aliquota dell'8 per mille;

3. di determinare, per l'anno 1999, la seguente detrazione d'imposta:

a) detrazione sull'abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN CONO

Il comune di SAN CONO (provincia di Catania) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille e di applicare le detrazioni per l'abitazione principale a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

Il comune di SAN DAMIANO AL COLLE (provincia di Pavia) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5, 50 per mille;

2. di dare atto che è applicata la detrazione prevista dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI

Il comune di SAN DAMIANO D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

mantenere l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 pari a quella del 1998 (0.55 per cento).

(Omissis).

COMUNE DI SAN FEDELE INTELVI

Il comune di SAN FEDELE INTELVI (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 nella misura del 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per tutte le tipologie di immobili, mantenendo in L. 200.000 la detrazione d'imposta spettante per l'abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI SAN FELE

Il comune di SAN FELE (provincia di Potenza) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

visto che la situazione finanziaria dell'ente comunale si trova in una congiuntura negativa e l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili e che, inoltre, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, si detrae fino alla concorrenza del suo ammontare la somma di L. 200.000, considerando infine le concorrenti esclusioni previste dall'art. 7 del decreto legislativo medesimo;

ritenuto, comunque opportuno concedere le agevolazioni previste dal comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 che prevede di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

Delibera:

1. di confermare l'aliquota da applicarsi per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille per l'anno 1999;

2. di riconoscere i benefici di cui alle premesse.

(Omissis).

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Il comune di SAN FELICE DEL BENACO (provincia di Brescia) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 le aliquote sull'imposta comunale sugli immobili stabilite con la deliberazione consiliare n. 2 del 12 febbraio 1998, esecutiva a termini di legge, con l'applicazione delle disposizioni recate dal regolamento sull'I.C.I., con effetto dal 1° gennaio 1999, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto legge 26 gennaio 1999, n. 8, qualora intervenga l'esecutività della deliberazione del consiglio comunale n. 7 in data odierna di approvazione dello stesso.

(Omissis).

aliquota ordinaria: 7 per mille;

aliquota ridotta per i soggetti passivi, persone fisiche e soci di cooperative a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4 per mille;

detrazione abitazione principale; L. 200.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA

Il comune di SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (provincia di Como) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 le sottoindicate aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) già previste per l'anno 1998:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota abitazione principale: 5 per mille;

aliquota abitazione anziani o disabili, (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996): 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GERMANO VERCELLESE

Il comune di SAN GERMANO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

4. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita a decorrere dall'anno 1993, con l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che sarà applicata in questo comune, per l'anno 1999, nella misura del 6,10 per mille, come da proposta della giunta comunale richiamata in premessa;

5. di confermare l'aliquota agevolata dell'I.C.I. a favore dei proprietari che eseguono interventi previsti nel comma 5 dell'art. 1, decreto legislativo n. 446/1997 nella misura del 2 per mille per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi;

(Omissis);

6. di dare atto che rimane stabilita in L. 200.000 (€ 103,29) la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GINESIO

Il comune di SAN GINESIO (provincia di Macerata) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare l'aliquota della prima casa nella misura del 6 per mille, nonché di riconfermare la detrazione per le unità immobiliare adibita ad abitazione principale a L. 240.000, approvata con delibera consiliare n. 17 del 25 marzo 1999, esecutiva ai sensi di legge;

di confermare l'aliquota relativa alla seconda abitazione al 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI

Il comune di SAN GIORGIO A LIRI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

unità immobiliare adibiti ad abitazione principale, 4 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta alla abitazione principale, 6 per mille;

aree fabbricabili (per tutto il territorio comunale), 5 per mille;

importo della detrazione per abitazione principale, L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIORGIO DI SUSA

Il comune di SAN GIORGIO DI SUSA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille confermando in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO

Il comune di SAN GIORGIO IN BOSCO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, per conseguire l'equilibrio della gestione corrente ed il mantenimento dell'attuale dei servizi, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille;

aliquota abitazione principale nella misura del 5,25 per mille;

aliquota aree fabbricabili nella misura del 7 per mille;

2. di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di stabilire una maggiore detrazione fissata nella misura di L. 300.000, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, in presenza dei seguenti presupposti:

a) persona singola titolare di solo reddito pari o inferiore alla pensione minima dell'INPS e di quello relativo all'unità immobiliare adibita a propria abitazione principale o componente di nucleo familiare con reddito complessivo pari o inferiore a L. 12.000.000 annui, con riferimento all'anno precedente a quello di imposizione I.C.I.:

b) i soggetti di cui sopra non devono possedere altri beni immobili;

c) i requisiti di cui sopra devono essere attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e trasmessa all'ufficio tributi di questo comune entro e non oltre il termine del 30 giugno 1999;

5. di dare atto che la maggior detrazione, siccome determinata sub 4), avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 1999.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO

Il comune di SAN GIORGIO MORGETO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

PROSPETTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
ESERCIZIO 1999

N. ord.	Aliquota 1998	VOCE	Aliquota 1999	Detrazione
1	5,5	Ordinaria	5,5	Unica
2	5,5	Abitazione principale	5,5	L. 200.000
3	5,5	Abitazione principale anziani o disabili	5,5	—
4	5,5	Abitazioni locate adibite ad abitazione principale	5,5	—
5	5,5	Alloggi non locati	6	—
6	4	Immobili di organismi senza fini di lucro non esenti (volontariato e Coop. sociali)	4	—
7	5,5	Proprietari che eseguono interventi di recupero ecc.	5,5	—
8	5,5	Altri	5,5	—

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIOVANNI A PIRO

Il comune di SAN GIOVANNI A PIRO (provincia di Salerno) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. dare atto che per quanto riguarda l'I.C.I., la percentuale confermata è pari al 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Il comune di SAN GIOVANNI GEMINI (provincia di Agrigento) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO

Il comune di SAN GIOVANNI TEATINO (provincia di Chieti) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. nel seguente modo:

abitazione principale, 4,20 per mille;

altri locali, 5,50 per mille;

aree fabbricabili, 5,50 per mille;

terreni agricoli, 5,50 per mille;

confermare, inoltre, la detrazione di L. 200.000 sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo senza alcuna distinzione di carattere soggettivo.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Il comune di SAN GIULIANO TERME (provincia di Pisa) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, per le ragioni espresse in premessa e che qui vengono richiamate integralmente, le misure delle aliquote I.C.I. differenziate come appresso:

a) 4,5 per mille per i fabbricati (e loro pertinenze come definite all'art. 5 del regolamento comunale di cui alla delibera consiliare comunale n. 9 del 21 gennaio 1999) destinati ad abitazione principale del soggetto passivo e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa; sono considerate principali anche le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il terzo grado;

b) 5 per mille per le abitazioni locate, con contratto di locazione registrato e utilizzate come abitazione principale;

c) 7 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione e sfitti;

d) 9 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

e) 6 per mille per tutti gli immobili non riconducibili alle fattispecie previste alle precedenti lettere;

2. di determinare, per l'anno 1999, la detrazione di L. 200.000 dell'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, stabilendo che, tale detrazione spetta a ciascuno dei soggetti passivi per cui l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale, in misura proporzionale alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di confermare, in relazione a quanto previsto dalla legge n. 122/1997, per l'anno 1999 e successivi la detrazione di L. 400.000, di cui alla deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 27 febbraio 1998, spettante per la prima casa abitata dai meno abbienti, categoria di soggetti identificati con propria precedente deliberazione n. 23 del 28 febbraio 1994, che qui, limitatamente all'argomento trattato nel presente capoverso, deve ritenersi integralmente ripetuta e trascritta;

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni e integrazioni, le disposizioni di cui ai punti 2 e 4 della parte dispositiva del presente provvedimento si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari; le medesime disposizioni si applicano anche alle pertinenze delle abitazioni principali, nei limiti previsti dell'art. 5 del regolamento comunale di cui alla delibera consiliare comunale n. 9 del 21 gennaio 1999.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GODENZO

Il comune di SAN GODENZO (provincia di Firenze) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di determinare, *(Omissis)* per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. del comune di San Godenzo come segue:

aliquota ordinaria, aliquota 7 per mille;

abitazione principale e proprie pertinenze C/2, C/6, C/7, aliquota 6 per mille;

negozi e botteghe C/1, aliquota 6 per mille;

magazzini, locali deposito C/2, aliquota 6 per mille;

laboratori arti e mestieri C/3, aliquota 6 per mille;

alberghi, pensioni D/2, aliquota 6 per mille;

altri del gruppo C e D, 6 per mille;

altri fabbricati non destinati ad abitazione principale e proprie pertinenze C/2, C/6, C/7, aliquota 7 per mille;

aree edificabili, aliquota 7 per mille;

3. di dare atto che le aliquote sopra indicate non hanno subito variazioni rispetto a quelle dell'anno 1998;

4. inoltre di aumentare la detrazione I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), spettante per l'anno 1999 per l'abitazione principale, da L. 200.000 a L. 230.000, applicando tale aumento ai contribuenti che abbiano i seguenti requisiti:

a) unicità di possesso della sola abitazione principale, (non essere proprietari di altre unità abitative situate nel comune di San Godenzo e/o qualsiasi altro comune);

b) intero nucleo familiare residente nella abitazione principale, (coniugi e figli minori).

(Omissis).

COMUNE DI SAN LEONARDO

Il comune di SAN LEONARDO (provincia di Udine) ha adottato, il 15 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 come segue:

aliquota base 5 per mille;

aliquota del 6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e per gli alloggi non locati;

detrazione di L. 220.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SAN LEUCIO DEL SANNIO

Il comune di SAN LEUCIO DEL SANNIO (provincia di Benevento) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti aliquote dell'I.C.I. con decorrenza dal 1° gennaio 1998:

1) aliquota 5 per mille: persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, per l'abitazione principale;

2) aliquota 5 per mille: unità immobiliare locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

3) aliquota 5 per mille: persona fisica per unità immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a soggetto che non le utilizza come abitazione principale;

4) aliquota 5 per mille: alloggi posseduti e non locati;

5) aliquota 5 per mille: immobili diversi dalle abitazioni possedute nel comune;

6) aliquota 5 per mille: immobili posseduti da soggetti senza scopo di lucro;

7) aliquota 5 per mille: agevolata per interventi di recupero edilizio ex legge n. 449/1997;

8) aliquota 5 per mille: fabbricati realizzati da imprese per la vendita e non venduti;

9) aliquota 5 per mille: tutti i soggetti e gli immobili che non rientrano nella precedente classificazione.

II. detrazioni dall'imposta dovute per l'abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare:

1) L. 200.000 per detrazione base maggiorata entro il limite di legge;

III. riduzione del 50% dell'imposta per gli edifici inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.

(Omissis).

COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

Il comune di SAN LORENZO IN CAMPO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 9 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999 nella seguente misura unica:

aliquota fissa 5,5 per mille.

2. di riconfermare per il 1999 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

Il comune di SAN MANGO PIEMONTE (provincia di Salerno) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. approvate con atto consiliare n. 6 del 5 marzo 1998 per così come segue:

nella misura del 6 per mille riferita alle seconde case;

nella misura del 5 per mille per gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MANGO SUL CALORE

Il comune di SAN MANGO SUL CALORE (provincia di Avellino) ha adottato, il 20 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999, relativamente all'imposta comunale sugli immobili l'aliquota del 5 per mille;

di confermare, altresì, l'importo di L. 200.000 quale detrazione spettante per la prima casa adibita a residenza.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE

Il comune di SAN MARCELLO PISTOIESE (provincia di Pistoia) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

aliquota ridotta del 5 per mille applicabile alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi, e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, entrambi residenti nel comune, nonché applicabile agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

aliquota ridotta del 5 per mille applicabile agli immobili il cui soggetto passivo d'imposta è identificabile nei seguenti enti senza scopo di lucro, e per i quali non ricorre l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 2 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., adottato in conformità dell'art. 59, comma 1, lettera *c)* decreto legislativo n. 446/1997:

a) associazioni di mutuo soccorso e pubblica assistenza;

b) Croce rossa;

e) conservatori;

d) circoli sportivi e ricreativi che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

aliquota ordinaria del 6,7 per mille applicabile agli immobili diversi da quelli sopraindicati;

detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

2. di precisare che ai sensi dell'art. 3 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., approvato con deliberazione consiliare n. 7 in data 26 gennaio 1999, l'aliquota ridotta del 5 per mille è applicabile anche ai seguenti immobili:

a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata;

b) abitazione concessa da possessore in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta (genitori e figli) e 2° grado in linea collaterale (fratelli e sorelle), che la occupano quale loro abitazione principale;

c) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'U.T.E. regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

d) abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come dimora abituale.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

Il comune di SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO (provincia di Pordenone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 1999:

a) 4 per mille per la prima casa e relative pertinenze;

b) 4 per mille per gli altri fabbricati (locati od utilizzati direttamente dal proprietario);

c) 4 per mille per i terreni;

d) 7 per mille per i fabbricati non locati;

di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO

Il comune di SAN MARTINO BUON ALBERGO (provincia di Verona) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5,3 per mille per le sole abitazioni principali.

2. di aumentare la detrazione concessa per l'abitazione principale fissandola in L. 250.000;

3. di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille per tutte le tipologie di immobili differenti da quelli considerati come abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MARTINO DEL LAGO

Il comune di SAN MARTINO DEL LAGO (provincia di Cremona) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, per i motivi esposti in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo comune nella misura unica del 5,50 per mille, e senza applicazione di alcuna riduzione o detrazione facoltativa d'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MARTINO IN STRADA

Il comune di SAN MARTINO IN STRADA (provincia di Lodi) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille.

2. di non ridurre l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

3. di non elevare oltre le L. 200.000 l'importo della detrazione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

4. di non adottare alcuna diversificazione di aliquota per gli immobili diversi dalle abitazioni principali e per gli immobili non locati.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MICHELE MONDOVÌ

Il comune di SAN MICHELE MONDOVÌ (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille.

2. di stabilire per l'anno 1999 L. 200.000 l'importo della detrazione per gli immobili destinati ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO

Il comune di SAN MICHELE SALENTINO (provincia di Brindisi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. per il 1999, le seguenti aliquote e detrazioni:

aliquota ordinaria 6 per mille;

aliquota per unità immobiliare adibita ad abitazione principale 5 per mille;

aliquota agevolata per interventi di cui al comma 5, art. 1, della legge n. 449/1997 5 per mille;

detrazione per abitazione principale L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN NAZZARO

Il comune di SAN NAZZARO (provincia di Benevento) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per il corrente esercizio finanziario le stesse misure fiscali in vigore nell'anno precedente per quanto riguarda l'I.C.I.

(Omissis).

Avvertenza: lo stesso comune ha dato notizia che le aliquote I.C.I. confermate sono pari al 6 per mille per l'abitazione principale e del 6,5 per mille per le abitazioni in aggiunta a quella principale.

COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO

Il comune di SAN NICOLA DELL'ALTO (provincia di Crotone) ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare, per l'anno d'imposta 1999, la misura del 5,5 per mille quale aliquota da applicare all'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, istituita con la legge 3 ottobre 1992, n. 421 ed attuata con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni;

stabilire, che per lo stesso anno 1999, che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale i protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI SAN NICOLÒ DI COMELICO

Il comune di SAN NICOLÒ DI COMELICO (provincia di Belluno) ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 nella misura unica del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata nel comune di San Nicolò di Comelico dando atto che il gettito previsto è lo stesso dell'anno precedente.

2. di confermare per l'anno 1999 la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

Il comune di SAN PANCRAZIO SALENTINO (provincia di Brindisi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in questo comune;

2. di fissare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura base stabilita dalla legge pari a L. 200.000;

3. di fissare una maggiore detrazione di L. 150.000 per le seguenti categorie sociali:

a) ai nuclei familiari nei quali è ricompreso il proprietario dell'alloggio soggetto a tassazione con reddito complessivo inferiore alla somma della pensione sociale del contribuente, incrementata di un quinto della pensione suddetta per ogni componente il nucleo familiare stesso. Non costituiscono reddito le indennità e gli emolumenti percepiti da portatori di handicaps gravi;

b) ai nuclei familiari nei quali è ricompreso il proprietario dell'alloggio soggetto a tassazione e non percettori di pensione sociale con reddito inferiore a L. 3.500.000 più un decimo della pensione sociale per ogni componente oltre il primo. Non costituiscono reddito le indennità e gli emolumenti percepiti da portatori di handicaps;

c) ai nuclei familiari nei quali è ricompreso il proprietario dell'alloggio soggetto a tassazione e comprendente almeno quattro minori con un reddito complessivo inferiore a trenta milioni;

d) ai nuclei familiari costituiti da un solo componente proprietario dell'alloggio soggetto a tassazione percettore di pensione sociale e senza altri redditi.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON

Il comune di SAN PAOLO D'ARGON (provincia di Bergamo) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

aliquota ordinaria 6,25 per mille;

aliquota abitazione principale 5 per mille;

aliquota per abitazioni locate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale 5 per mille;

aliquota alloggi locati a sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 4 per mille;

aliquota alloggi non locati da almeno due anni 7 per mille;

2. di determinare per l'anno 1999, ai fini del calcolo dell'I.C.I., le seguenti detrazioni:

detrazione abitazione principale L. 200.000;

detrazione abitazione principale a condizione che i componenti del nucleo familiare non possiedano altre unità immobiliari adibite ad abitazione su tutto il territorio nazionale L. 250.000;

detrazione abitazione principale di soggetti in situazioni di disagio economico e sociale in possesso dei seguenti requisiti:

L. 17.000.000 per nucleo familiare con un solo componente;

L. 23.000.000 per nucleo familiare con due componenti;

L. 25.000.000 per nucleo familiare con tre componenti;

L. 27.000.000 per nucleo familiare con quattro o più componenti;

i componenti del nucleo familiare non devono possedere altre unità immobiliari adibite ad abitazione su tutto il territorio nazionale L. 350.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PIER NICETO

Il comune di SAN PIER NICETO (provincia di Messina) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille per tutte le categorie dei fabbricati mentre la detrazione per la prima abitazione rimarrà come per legge nella misura minima di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

Il comune di SAN PIETRO DI FELETTO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, le seguenti imposte I.C.I.:

aliquota 5,1 per mille;

detrazione L. 200.000 per l'abitazione principale, sarà considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili residenti presso istituti di ricovero o sanitari, in via permanente, purché l'immobile non risulti locato.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Il comune di SAN PIETRO IN CARIANO (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare le aliquote dell'imposta I.C.I., per l'anno 1999 come segue:

abitazione principale, pertinenze ed immobili concessi in uso gratuito ad ascendenti e discendenti che la utilizzano come abitazione principale 4,5 per mille;

altri immobili 6,9 per mille;

immobili sfitti 7 per mille.

2. di confermare la detrazione sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale a L. 200.000 ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 53, e seguenti della legge n. 662/1996 e del regolamento sopracitato.

3. di mantenere a L. 300.000 la detrazione per la prima casa adibita ad abitazione principale di portatore di handicap o di nucleo familiare in cui sia presente oltre al soggetto passivo I.C.I., che chiede la citata detrazione, anche un handicappato riconosciuto dalla prefettura di Verona, ai sensi del regolamento I.C.I. art. 8, comma 5.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO

Il comune di SAN PIETRO IN GUARANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, la stessa aliquota dell'anno 1998, relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 da applicare in questo comune nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO

Il comune di SAN PIETRO MUSSOLINO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. istituita con decreto legislativo n. 504/1992, nella misura del 5 per mille confermandola quindi rispetto a quanto già deliberato per l'esercizio 1998.

2. di determinare sempre per l'anno 1999 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella somma di L. 200.000, anche in questo caso, pertanto, confermando quanto già determinato per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI SAN POLO DEI CAVALIERI

Il comune di SAN POLO DEI CAVALIERI (provincia di Roma) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire l'aliquota I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1° gennaio 1999, nella misura del 5,30 per mille per l'abitazione principale e del 6,30 per mille per le altre abitazioni.

2. di dare atto che la detrazione d'imposta per l'abitazione principale è confermata nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PONSO

Il comune di SAN PONSO (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare nella misura del 4 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 da applicarsi in misura unica su tutte le basi imponibili.

2. di determinare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996 n. 662 e dall'art. 3 del decreto-legge n. 50/1997, convertito nella legge n. 122/1997, per l'anno 1999, la detrazione d'imposta per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN ROBERTO

Il comune di SAN ROBERTO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 19 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1: 5 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 riportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO

Il comune di SAN SALVATORE TELESINO (provincia di Benevento) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN SEBASTIANO DA PO

Il comune di SAN SEBASTIANO DA PO (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 una diminuzione in misura unica dell'aliquota I.C.I. del 0,20 per mille la quale viene così fissata al 5,3 per mille;

2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dal decreto legislativo n. 446/1997, art. 58, comma 3 dovuta per l'unità immobilare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI SAN SPERATE

Il comune di SAN SPERATE (provincia di Cagliari) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI

Il comune di SANT'AGATA LI BATTIATI (provincia di Catania) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale degli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,75 per mille, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura del 5,25 per mille per tutti gli altri fabbricati e del 5 per mille per i terreni agricoli e per le aree fabbricabili;

2. di concedere l'elevazione della detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con esclusione di quelle censite in catasto nelle categorie A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, da L. 200.000 a L. 300.000 ai soggetti passivi i cui nuclei familiari non possiedono altri immobili in tutto il territorio nazionale ed estero, oltre la sola unità abitativa, e il cui reddito complessivo per l'anno 1998 non superi L. 9.070.100 per nucleo familiare di un solo componente, L. 12.000.000 per nucleo familiare di due componenti, L. 16.000.000 per nuclei familiari con più di due componenti. Le medesime agevolazioni con le stesse limitazioni sono concesse agli anziani e ai disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari in via permanente a condizione che l'abitazione non risulti locata;

3. di satbilire che per ottenere tale detrazione il contribuente è tenuto a presentare al comune atto sostitutivo di notorietà, entro i termini di scadenza del versamento della prima rata di acconto I.C.I. (30 giugno 1999) ovvero entro il 20 dicembre 1999 se l'atto di proprietà è successivo al 30 giungo 1999 (in tutti i casi l'agevolazione sarà rapportata al periodo durante il quale si protrae il possesso), idicando:

le generalità complete, il codice fiscale, la forma abituale e il reddito complessivo del nucleo familiare;

e attestando:

di possedere una sola casa abitativa con eventuale pertinenza (cantina, box, garage, ecc.) purché queste ultime insistano nello stesso immobile;

che nessun altro componente il proprio nucleo familiare possieda altri immobili in Italia o all'estero;

che l'immobile non sia classificato nelle categorie A/1, A/7, A/8, A/9, A/10 indicandone i dati di individuazione e di classamento dell'immobile e, nel caso non risultasse censito ma dichiarato, il numero di protocollo e la data della dichiarazione nonché la percentuale di possesso;

4. di revocare la propria deliberazione n. 251 del 30 ottobre 1998.

(Omissis).

Avvertenza: la presente deliberazione revoca la delibera del 30 ottobre 1998, già pubblicata nel supplemento ordinario n. 73 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 15 aprile 1999, alla pag. 132.

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

Il comune di SANTA LUCIA DEL MELA (provincia di Messina) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per i motivi espressi in narrativa, di confermare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE

Il comune di SANTA LUCIA DI PIAVE (provincia di Treviso) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,3 per mille;

2. di dare atto che anche per l'anno 1999 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è di L. 200.000, così come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996;

(Omissis).

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 26 gennaio 1999, n. 8, le aliquote di imposta oggetto della presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 1999.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

Il comune di SANTA MARIA A VICO (provincia di Caserta) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella stessa misura di quella per l'anno 1998, cioé del 4 per mille per le abitazioni principali e del 6 per mille per gli altri fabbricati per i terreni agricoli e per le aree fabbricabili così come previsto dall'art. 2 del decreto-legge 28 giugno 1995 n. 249 e art. 3 comma 2 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

(Omissis).

dare atto che la detrazione per l'abitazione principale è determinata in L. 200.000 art. 3 comma 54 della suindicata legge.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA

Il comune di SANTA MARIA DELLA VERSA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999, per quanto in premessa specificato, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in alto richiamate;

2. di stabilire in L. 200.000 la misura indistinta della detrazione dell'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA MARIA REZZONICO

Il comune di SANTA MARIA REZZONICO (provincia di Como) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura unica del 5,5 per mille;

3. di non avvalersi delle altre facoltà che la legge n. 662/1996 assegna alla determinazione dei comuni in materia.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO

Il comune di SANT'ANGELO A CUPOLO (provincia di Benevento) ha adottato, il 13 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

aliquota per abitazione principale 5,5 per mille;

aliquota per abitazione secondarie 6,5 per mille;

di fissare in L. 250.000 l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ANGELO LE FRATTE

Il comune di SANT'ANGELO LE FRATTE (provincia di Potenza) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare come in effetti determina, per tutte le motivazioni in premessa meglio evidenziate e che qui di seguito si intendono integralmente riportate, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili per il 1999 in ragione del 6 per mille;

detrarre per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 350.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

dare atto che, per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

dare atto che, i soggetti passivi dell'imposta, sono quelli individuati al comma 1 dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

(Omissis).

dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992, relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO

Il comune di SANT'ANGELO LODIGIANO (provincia di Lodi) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura dei 5 per mille e riconfermare la detrazione per abitazione principale in L. 200.000, pari a euro 103,29.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO

Il comune di SANT'ANGELO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999, l'aliquota nella misura del 5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.),

di confermare la detrazione relativa all'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA NINFA

Il comune di SANTA NINFA (provincia di Trapani) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. mantenere per l'anno 1999 l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;

2. matenere la detrazione d'imposta in regione d'anno per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di L. 250.000, per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO

Il comune di SANT'ANNA D'ALFAEDO (provincia di Verona) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille;

2. di prevedere la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSA

Il comune di SANT'ANTONINO DI SUSA (provincia di Torino) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 secondo i termini seguenti:

a) di fissare, per l'anno 1999, nella misura indifferenziata del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;

b) di fissare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

Il comune di SANTA VITTORIA IN MATENANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille con l'applicazione della detrazione di L. 500.000 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nei confronti dei titolari di pensione sociale residenti nel comune di S. Vittoria in Matenano, la cui individuazione viene delegata all'ufficio tributi di concerto con la giunta comunale;

di stabilire per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. differenziata pari al 7 per mille per l'immobile adibito ad abitazione, posseduto in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

Il comune di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (provincia di Teramo) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999, è stabilita nella misura del 5,5 per mille, dando atto che l'imposta medesima sarà applicata in conformità alla disciplina di legge senza fare uso delle facoltà concesse ai comuni dall'art. 3, commi 53 e seguenti, della legge n. 662 del 1996;

confermare, altresì, in L. 200.000 per l'anno 1999 la detrazione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ELIA A PIANISI

Il comune di SANT'ELIA A PIANISI (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare sul valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille;

di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

di dare atto che trovano concrete applicazione tutte quelle norme che regolano l'mposta comunale sugli immobili, non in contrasto con quanto modificato dalla già cennata legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE

Il comune di SANT'ELPIDIO A MARE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. per l'anno 1999, relativamente all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), la disciplina delle aliquote, delle agevolazioni e delle riduzioni di imposta è determinata come segue:

a) aliquota agevolata al 4 per mille:

per i fabbricati ubicati nel centro storico nonché per i fabbricati sottoposti in base al P.R.G. a vincolo di tutela storico-ambientale ancorché non ubicati nel centro storico, ed interessati da interventi di recupero e di ristrutturazione e manutenzione regolarmente concessionati o autorizzati sulla base del vigente Regolamento edilizio e previa richiesta degli interessati. L'aliquota agevolata è applicata alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata massima di 3 anni dall'inizio dei lavori;

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze detrazione di L. 200.000 a norma dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992;

b) aliquota del 5 per mille:

b-1) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le unità immobiliari costituenti pertinenze dell'abitazione principale del soggetto passivo ancorché iscritte separatamente in catasto (box, cantine, autorimesse e solai), con detrazione di L. 200.000 a norma dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992;

b-2) unità immobiliari possedute dal soggetto passivo in aggiunta all'abitazione principale e concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo per uso abitazione principale a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado per un periodo superiore a sei mesi, risultante da scrittura privata o autocertificazione e nelle quali gli stessi abbiano la residenza anagrafica, non si applica la detrazione di L. 200.000 di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992;

b-3) unità immobiliari adibiti per gli usi di cui alle categorie catastali C1, C2, C3 utilizzati direttamente dai proprietari per le loro attività ovvero concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado;

b-4) terreni agricoli sui quali si esercita attività lavorativa e condotti direttamente dai proprietari o concesso in comodato gratuito ai parenti in linea retta o collaterale entro il sedondo grado;

b-5) per l'unità immobiliare di cui al punto *b)*-1, aumento della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 nelle seguenti condizioni:

A) *Reddito:*

il reddito da considerare è quello imponibile ai fini IRPEF dichiarato da tutti i componenti il nucleo di convivenza familiare, reddito che non dovrà superare i seguenti limiti per il 1999 (dichiarazione dei redditi anno 1999):

Componenti il nucleo familiare	Reddito annuo determinato come sopra
1 persona (*)	16.000.000
2 persone (*)	24.000.000
3 persone e oltre (*)	27.000.000

* oltre al soggetto handicappato convivente

B) *Possesso beni immobili:*

il richiedente l'agevolazione ed i componenti il nucleo familiare non devono possedere:

a titolo di proprietà, usufrutto, uso e abitazione altri immobili siti su tutto il territorio nazionale;

immobili, compresa l'abitazione principale, classificati nelle categorie: A/1 abitazioni di tipo signorile; A/8 abitazioni in ville; A9) castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici;

C) *Appartenenza a determinate cagegorie:*

il richiedente l'agevolazione deve appartenere esclusivamente ad una delle seguenti categorie:

pensionati che alla data del 1° gennaio 1999 abbiano compiuto 65 anni e coniugi a carico degli stessi;

portatori di handicap ovvero capifamiglia di nucleo familiare comprendente portatore di handicap.

È handicappato indipendentemente dall'età chi è in possesso della certificazione della commissione istituita ai sensi della legge 104/1992, art. 4, con un grado di invalidità non inferiore al 70%.

C) *Aliquota 6 per mille:*

C-1) unità immobiliari adibite ad uso abitazione, posseduta in aggiunta all'abitazione principale e locate;

C-2) unità immobiliari diverse dalle abitazioni;

C-3) aree fabbricabili;

C-4) terreni agricoli diversi dalla fattispecie indicata al precedente punto *b*-4);

C-5) accessori non di pertinenza dell'abitazione principale (box, cantine, autorimesse e solai).

D) *Aliquota 7 per mille:*

unità immobiliare adibite ad uso abitazione possedute in aggiunta all'abitazione principale e non locate ivi comprese le unità immobiliari costituenti pertinenze dell'abitazione principale ancorché iscritte separatamente in catasto (box, cantine, autorimesse e solai).

(Omissis).

COMUNE DI SANTHIÀ

Il comune di SANTHIÀ (provincia di Vercelli) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANTORSO

Il comune di SANTORSO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire che per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili sia applicata nella misura del 4.5 per mille;

2. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. del 4 per mille per:

cooperative di solidarietà o «non-profit»;

associazioni di volontariato per le case, i fabbricati e i capannoni, anche se dati in affitto;

coloro che danno in uso al comune o all'ente pubblico case, fabbricati, capannoni;

3. di confermare, anche per l'anno 1999, l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 300.000;

4. di concedere una detrazione di L. 500.000 sull'I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nel caso in cui il soggetto passivo dimostri di essere una famiglia monoreddito con tre o più figli a carico e di trovarsi in effettiva situazione di disagio;

5. di stabilire che le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano o la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente siano considerate direttamente adibite ad abitazione principale e quindi godano della detrazione di L. 300.000 a condizione che le stesse non risultino locate.

(Omissis).

COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO

Il comune di SANTO STEFANO BELBO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota da applicare in questo comune relativa all'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI S. STEFANO DI SESSANIO

Il comune di S. STEFANO DI SESSANIO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per il corrente anno di imposta 1999 confermare I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI S.S. COSMA E DAMIANO

Il comune di S.S. COSMA E DAMIANO (provincia di Latina) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN VINCENZO

Il comune di SAN VINCENZO (provincia di Livorno) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di adottare, per l'esercizio 1999, le aliquote I.C.I. già fissate per l'esercizio 1998 come di seguito indicato:

A) 5,5 per mille:

1) per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, ricordando che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente (legge n. 662/1996, art. 3 comma 55 punto 2);

2) per gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

3) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

4) per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

5) per gli appartamenti posseduti in aggiunta all'abitazione principale locati a cittadini residenti nel comune con contratto di affitto debitamente registrato entro e non oltre i termini fissati per i versamenti I.C.I.

(l'aliquota del 5,5 per mille spetterà per il periodo dell'anno successivo alla data di registrazione ed a seguito di presentazione della relativa documentazione);

6) per le abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito a parenti fino al secondo grado ed affini fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale (a seguito di presentazione della relativa documentazione);

7) appartamenti destinati ad attività ricettivo-turistica extra-alberghiere per i quali sia stato richiesto ed ottenuto il marchio di qualità (l'aliquota del 5,5 per mille spetterà per il periodo successivo alla data di richiesta del marchio di qualità);

8) accessori e pertinenze degli immobili sopra indicati (garage, box, posti auto) di cui alle categorie catastali C/6 e C/2;

B) 6 per mille:

1) immobili identificati in catasto alla categoria C/1 e D utilizzati direttamente dal soggetto passivo o locati con contratto di affitto, di durata minima annuale, debitamente registrato o comunque, se di importo inferiore al minimo richiesto per la registrazione obbligatoria, risultanti dalla scrittura privata e relativa autocertificazione (l'aliquota del 6 per mille spetterà per il periodo dell'anno successivo alla data di registrazione ed a seguito di presentazione della relativa documentazione);

C) 7 per mille - Aliquota ordinaria:

1) immobili adibiti ad abitazione non previsti precedentemente tra quelli soggetti ad aliquota 5,5 per mille;

2) immobili di cui alle categorie catastali C/1 e D non utilizzati o comunque non aventi i requisiti prescritti per l'aliquota 6 per mille;

3) immobili compresi nella categoria catastale B;

4) accessori e pertinenze degli immobili precedentemente indicati soggetti a questa aliquota 7 per mille;

5) terreni;

6) aree edificabili.

2. la detrazione base di L. 200.000 dall'imposta dovuta compete per gli immobili indicati in questo dispositivo alla lettera *A)*: escluso il punto 8. La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno per cui spetta l'aliquota del 5,5 per mille.

La detrazione di cui trattasi è elevata a L. 500.000 in presenza delle seguenti condizioni che devono essere documentate nella richiesta da inviare, tramite raccomandata o consegnata a mano all'ufficio protocollo del comune, entro il termine fissato per il pagamento della quota di acconto I.C.I.:

I I componenti della famiglia anagrafica devono disporre di redditi lordi, riferiti all'anno 1998, non superiori a:

L. 17.000.000 per famiglie composte da una sola persona;

L. 23.000.000 per famiglie composte da due persone;

L. 25.500.000 per famiglie composte da tre persone;

L. 27.500.000 per famiglie composte da quattro persone.

Per ogni componente oltre il quarto, la quota di reddito è aumentata di L. 6.000.000. Agli effetti del calcolo del reddito complessivo non si tiene conto del reddito derivante da pensioni di una o più persone conviventi fino all'importo di L. 10.000.000.

Le quote di cui sopra sono aumentate di L. 1.000.000 per ogni persona disabile o handicappata. Nella determinazione del reddito non si tiene conto di eventuali assegni di accompagnamento e di eventuali rendite INAIL o comunque di ogni altro introito a carattere risarcitorio.

II I componenti della famiglia anagrafica non devono avere proprietà, usufrutto o altro diritto reale su unità immobiliari adibite ad abitazione in aggiunta a quella in cui dimorano abitualmente e/o su unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/1, C/3, C/4, C/5, D.

3. i contribuenti, in fase di calcolo e versamento dovranno tenere conto dei dispositivi di legge, del regolamento di questo Comune e della presente deliberazione.

(Omissis).

COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

Il comune di SAN VINCENZO LA COSTA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN VITALIANO

Il comune di SAN VITALIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 20 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

3. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1999 con la seguente aliquota:

abitazione principale: pari al 5 per mille;

terreni agricoli, aree fabbricabili e per le altre abitazioni: pari al 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI

Il comune di SAN VITO DEI NORMANNI (provincia di Brindisi) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

C) confermare come conferma, per l'anno 1999, la stessa misura della tariffa I.C.I. del 5,50 per mille già in vigore nell'anno 1998 e, per l'abitazione principale, ridurre, come riduce, detta aliquota al 5,25 per mille e, per quanto attiene il beneficio della elevazione della detrazione I.C.I., quanto appresso:

la detrazione per i proprietari della prima casa di abitazione o abitazione principale, come da art. 8 del Regolamento comunale I.C.I., è elevata da L. 180.000 a L. 200.000, rapportata al periodo durante il quale il soggetto passivo ha dimorato nella predetta abitazione. Nel caso l'abitazione dovesse essere utilizzata da più soggetti, l'agevolazione va ripartita equamente tra gli utilizzatori;

la detrazione è elevata da L. 180.000 a L. 300.000 per i proprietari di una sola casa e relativa pertinenza titolari di redditi di pensione o di lavoro dipendente, il cui reddito, in uno con quelli dei componenti il nucleo familiare, riferito all'anno 1998, sia di importo non superiore a L. 12.000.000. L'estensione della detrazione da L. 180.000 a L. 300.000 ai contribuenti I.C.I. nel cui nucleo familiare, a prescindere dai limiti e dalla tipologia dei redditi, sia presente un portatore di handicap o un malato terminale. Per portatore di handicap si intende il soggetto affetto da distrofia muscolare, mongolismo o da invalidità al 100%. Per malato terminanale si intende, invece, il soggetto a cui è stata diagnosticata una malattia incurabile. Per unica abitazione si intende abitazione adibita a residenza principale e relativa pertinenza, vale a dire un solo garage/deposito, tenuto a disposizione per una superficie non eccedenti i 50 mq e classificato catastalmente nella categoria C2 o C6. Ai fini del calcolo del reddito di riferimento, devono considerarsi tutti i redditi, di pensione o di lavoro dipendente, percepiti nell'anno 1998 dai componenti il nucleo familiare (per nucleo familiare si intende quello risultante dai registri anagrafici al 31 dicembre 1998) con esclusione dei redditi esenti (pensione sociale, indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, rendita INAIL, ecc.) e del reddito relativo all'abitazione e relativa pertinenza oggetto del beneficio. Non possono usufruire della maggiore detrazione coloro che, pur ritrovandosi in una delle predette fattispecie, sono anche titolari di reddito di terreni, indipendentemente dal loro ammontare e/o di redditi di altri fabbricati a qualunque uso adibiti e/o di altri redditi. Coloro che, ritrovandosi nelle condizioni di aventi diritto,

devono presentare apposita istanza, su modelli all'uopo predisposti ed in distribuzione presso l'ufficio tributi, entro il termine previsto per il versamento dell'acconto, allegando la seguente documentazione:

1) certificato di pensione Mod. 201 o Mod. 740 (Unico) relativo ai redditi percepiti nell'anno 1998 dal richiedente e dagli altri componenti il nucleo familiare;

2) Mod 101 o Mod. 740 (Unico) relativo ai redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno 1998 dal richiedente e dagli altri componenti il nucleo familiare;

3) certificato dell'ufficio circoscrizionale del lavoro e della massima occupazione o dell'ufficio provinciale dei contributi unificati, attestanti il numero delle giornate lavorative effettuate nell'anno 1998, unitamente all'attestazione dell'eventuale indennità di disoccupazione o di maternità percepite nello stesso anno 1998, se lavoratori agricoli;

4) certificato dell'Ufficio circoscrizionale del lavoro attestante l'inizio e la fine dello stato di disoccupazione riferito sempre all'anno 1998, se disoccupato;

5) certificato sostitutivo dell'atto di notorietà attestante la mancanza di redditi e la non iscrizione all'ufficio di collocamento, se privi di qualunque reddito;

6) certificazione sanitaria rilasciata dalla U.S.L. di competenza, se portatori di handicap o malati terminali;

D) la detrazione è elevata a L. 300.0000 per l'abitazione principale posseduta dai soggetti passivi di imposta anziani o disabili che risultano residenti in istituti di ricovero o sanitari o affidati a famiglia a condizione che l'abitazione non risulti locata. L'agevolazione va concessa dietro presentazione alla prima dichiarazione utile, di idonea certificazione rilasciata dall'istituto o dall'ente affidatario;

E) l'imposta è ridotta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. La perizia tecnica deve essere allegata alla dichiarazione I.C.I.;

F) l'aliquota ordinaria I.C.I. è ridotta al 4 per mille relativamente per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e vendita di fabbricati. La suddetta aliquota minima non potrà essere applicata per un periodo superiore a tre anni; successivamente, se i fabbricati risulteranno invenduti, saranno soggetti all'aliquota ordinaria. Pertanto, ai fini della individuazione dell'attività svolta, i destinatari della predetta agevolazione sono tenuti ad allegare, alle prime dichiarazioni utili agli effetti della detrazione, il certificato della CC.II.AA. o di inizio attività dell'Ufficio I.V.A.;

G) per la costruzione ex novo della prima casa: esenzione totale I.C.I. per tre anni dalla data di effettiva occupazione dell'immobile da parte del proprietario e del proprio nucleo familiare;

H) per la ristruttuazione e/o recupero immobili inagibili: I.C.I. ridotta al 4 per mille per tre anni a partire dalla data di ultimazione lavori;

I) per nuovi insediamenti produttivi di natura industriale e/o artigianale in zona PIP o in deroga a condizione che i titolari dimostrino di aver assunto con contratto a tempo pieno indeterminato, non meno di tre unità lavorative con l'inizio del ciclo produttivo: esenzione I.C.I. per tre anni a partire dall'inizio della attività lavorativa.

(Omissis).

COMUNE DI SAN VITO DI CADORE

Il comune di SAN VITO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 2 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

a) aliquota ordinaria del 6,9 per mille da applicare al valore imponibile dei seguenti immobili:

aree fabbricabili;

unità immobiliari non adibite ad abitazione principale (seconde case);

ogni altro immobile non compreso nel successivo punto (categoria D, negozi, laboratori, magazzini, uffici, ecc.).

b) aliquota inferiore all'ordinaria pari al 5 per mille per i seguenti immobili previsti nel punto 2, lettera *a)*, dell'art. 6 del regolamento I.C.I., con la detrazione di L. 300.000:

1) unità immobiliari ad uso abitazione principale comprese le sue pertinenze (garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.), nonché le unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (cittadini iscritti all'AIRE) a condizione che tale abitazione non sia locata);

2) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER;

3) unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzino come abitazione principale. Per tali immobili non si ha diritto alla detrazione di L. 300.000;

4) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che le stesse non risultino locate.

Resta inteso che potranno usufruire di tale agevolazione, compresa la detrazione, solamente l'unità abitativa che prima dell'avvenuto ricovero, era adibita ad abitazione principale;

5) unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al secondo grado di parentela adibite ad abitazione principale;

2. di determinare, sulla base dei prezzi di mercato locali, in L. 250.000 al mq, il valore unico di riferimento dei terreni fabbricabili, ciò al fine di limitare l'insorgenza del contenzioso nelle azioni di accertamento successivo;

3. di precisare che per le riduzioni di cui al precedente punto 5 è necessario comprovare il contratto mediante la presentazione della relativa scrittura privata registrata.

(Omissis).

COMUNE DI SAN VITO SULLO IONIO

Il comune di SAN VITO SULLO IONIO (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA

Il comune di SAN VITTORE OLONA (provincia di Milano) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, come segue:

5 per mille per l'abitazione principale e tutti gli altri immobili, a eccezione delle abitazioni tenute a disposizione oltre a quella principale;

6 per mille per le abitazioni tenute a disposizione oltre a quella principale;

2. di stabilire:

la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 1999 pari a L. 240.000;

la detrazione per l'abitazione principale pari a L. 300.000 per gli unici occupanti con reddito di pensione lordo mensile non superiore a L. 1.100.000 e che rientrano in almeno uno dei seguenti casi:

1) avere un'età di almeno 65 anni;

2) essere portatori di gravi bandicap e vivere ancora in famiglia. L'handicap dovrà essere attestato da certificato di invalidità civile;

3) essere invalidi civili;

4) essere disoccupati da almeno sei mesi nel 1998 ed essere regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;

5) essere lavoratori in CIGS o mobilità per almeno sei mesi nell'anno 1998;

ai sensi dell'art. 8 comma terzo, del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 e dall'art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997.

(Omissis).

COMUNE DI SAPRI

Il comune di SAPRI (provincia di Salerno) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

stabilire per l'anno 1999, le seguenti aliquote I.C.I. *(omissis):*

1) aliquota ordinaria del 7 per mille da applicare a carico delle unità immobiliari di proprietà di soggetti passivi non residenti nel comune di Sapri;

2) aliquota diversificata del 6 per mille da applicare a carico di tutte le unità immobiliari di proprietà di soggetti passivi residenti nel comune di Sapri, con esclusione della prima abitazione;

3) aliquota ridotta pari al 5 per mille da applicare a carico di tutte le unità immobiliari direttamente adibite a prima abitazione da parte di persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivise residenti nel comune di Sapri;

riconfermare anche per l'anno 1999 la detrazione di imposta da applicare per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SARACINESCO

Il comune di SARACINESCO (provincia di Roma) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ubicati in questo territorio comunale per l'anno 1999, senza diversificare l'aliquota e senza prevedere aliquote agevolate ex comma 53 art. 3, legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI SAREGO

Il comune di SAREGO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. nella seguente misura:

aliquota del 5 per mille sulle abitazioni principali così come individuate dall'art. 3, comma 55, punto 2, legge n. 622/1996, «per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente»;

aliquota del 5 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale, quali i garages, i posti auto o box, ancorché distintamente iscritte in catasto, purché siano durevolmente ed esclusivamente asservite all'abitazione principale;

aliquota del 5,75 per mille sugli altri fabbricati (esempio per la categoria A: le abitazioni affittate, concesse in uso o comodato, la categoria A/10; oltre alle categorie diverse dalla A), sulle aree edificabili e sui terreni che non rientrano nelle ipotesi di esenzione e nelle ipotesi di nuova istituzione;

aliquota del 6,5 per mille sulle abitazioni sfitte e sulle abitazioni tenute a disposizione, per il periodo in cui esiste questa situazione;

2. di dare atto che la detrazione sull'abitazione principale anno 1999 è differenziata:

L. 300.000 da concedersi ai pensionati, proprietari della sola abitazione principale con eventuale pertinenza, con redditi dell'intero nucleo familiare derivante da sola pensione inferiore a L. 18.000.000 lordi con esclusione del reddito da abitazione principale e pertinenza. Tale posizione deve essere documentata presentando all'ufficio tributi idonea autocertificazione entro il termine previsto per il versamento dell'acconto I.C.I. dell'anno successivo;

L. 200.000 quale detrazione ordinaria da applicarsi in tutti gli altri casi di abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SARONNO

Il comune di SARONNO (provincia di Varese) ha adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di applicare, per l'anno 1999, un'aliquota ordinaria in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) del 5,8 per mille per tutti gli immobili;

2. di applicare, inoltre, un'aliquota ridotta del 5,1 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale così come identificate dall'art. 5 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con atto di consiglio comunale n. 185 del 21 dicembre 1998 e in corso di superiore approvazione;

3. di determinare altresì un'aliquota differenziata del 7 per mille per gli alloggi non locati;

4. di dare atto che si considerano non locate le abitazioni e le loro pertinenze non locate (a disposizione) per un periodo superiore a centottanta giorni per le quali non esiste un contratto regolarmente registrato;

5. di annoverare tra quelle non a disposizione (e pertanto assimilabili a quelle locate) quelle occupate dal coniuge e dai parenti in linea retta di primo grado sia discendente che ascendente e che dimorino con residenza anagrafica presso l'immobile in questione, nonché quelle dei cittadini residenti all'estero e tenute a disposizione.

(Omissis).

COMUNE DI SASSINORO

Il comune di SASSINORO (provincia di Benevento) ha adottato, il 13 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare le tariffe delle imposte e tasse comunali per l'anno 1999, secondo la proposta del sindaco e segnatamente:

(Omissis).

I.C.I.: fissare la tariffa del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAUZE DI CESANA

Il comune di SAUZE DI CESANA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota generale dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nel seguente modo:

abitazione principale: 6 per mille;

abitazione diversa dalla principale: 7 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni relative alle categorie catastali A/10, B, C e D e per le aree e terreni fabbricabili: 7 per mille;

detrazione per l'abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

Il comune di SAVIORE DELL'ADAMELLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale immobli (I.C.I.), a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 3 dicembre 1996, n. 662;

2. di confermare la detrazione dall'imposta per l'abitazione principale nella misura minima consentita nella somma di L. 200.000, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 così come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. di confermare per l'anno 1999 la riduzione del 40% dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI SAVOGNA

Il comune di SAVOGNA (provincia di Udine) ha adottato, il 29 ottobre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 nella misura del 4 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, fermo restando le agevolazioni di legge e quelle previste con propria delibera n. 8 del 27 febbraio 1998;

(Omissis).

Con delibera n. 8 del 27 febbraio 1998 il comune di Savogna ha stabilito:

(Omissis).

1. di fissare, ai sensi del comma 5, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'aliquota I.C.I. nella misura del 2 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi di cui al comma 5 succitato;

2. di dare atto che l'aliquota agevolata si applica limitatamente alle unità immobiliari di detti interventi e che avrà la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI SAVONA

Il comune di SAVONA ha adottato, il 2 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, le aliquote per l'I.C.I. anno 1999 nella seguente misura:

a) 2 per mille per le unità immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di interventi di recupero ovvero per le unità immobiliari di interesse artistico o architettonico localizzate nei centri storici oggetto di interventi finalizzati al recupero, per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori;

b) 4 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da soggetti passivi persone fisiche e soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune e per le unità immobiliari di cui all'art. 6 del regolamento comunale per la gestione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

c) 6 per mille per gli alloggi non locati;

d) 5,1 per mille per gli altri immobili.

2. di determinare in L. 200.000, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, l'importo della detrazione spettante al soggetto passivo per l'abitazione principale.

(Omissis).

Avvertenza: la presente deliberazione revoca la deliberazione n. 21 del 9 febbraio 1999, già pubblicata nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 24 del 30 gennaio 1999, alla pag. 36, seconda colonna.

COMUNE DI SCANDALE

Il comune di SCANDALE (provincia di Crotone) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota unica del 4 per mille, misura minima stabilita dalla legge, e la detrazione per abitazione principale di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SCANNO

Il comune di SCANNO (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille, prevedendo una aliquota diversificata del 5 per mille per gli immobili costituenti «abitazione principale» e per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale (box, autorimesse, soffitte, cantine, ecc.) destinati a servizio delle abitazioni principali medesime, nonché per quelli classificati nei gruppi catastali B, D, C/1 e nella categoria A/10, purché utilizzati come beni strumentali direttamente dai contribuenti che li possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale;

2. di stabilire, a decorrere dal corrente anno 1998, che dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 220.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI SCAPOLI

Il comune di SCAPOLI (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SCHEGGIA E PASCELUPO

Il comune di SCHEGGIA E PASCELUPO (provincia di Perugia) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota da applicare all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille, confermando la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SCHEGGINO

Il comune di SCHEGGINO (provincia di Perugia) ha adottato, il 17 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di ridurre l'aliquota per l'I.C.I. dal 6 al 5 per mille, ferma restando la riduzione per gli immobili adibiti ad abitazione principale, pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SCOPA

Il comune di SCOPA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare la surriportata proposta di deliberazione in ogni sua parte e condizione;

di determinare l'attuale misura dell'imposta mantenendo invariata per l'anno 1999 l'aliquota nel 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali e disponendo nel 5,5 per mille l'aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazioni secondarie, determinando la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000 come per legge;

di non avvalersi della facoltà di ridurre l'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

di non avvalersi della facoltà di elevare l'importo della detrazione per abitazione principale; dato atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della legge n. 662/1996 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutati del 5%, ai fini I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI SCURELLE

Il comune di SCURELLE (provincia di Trento) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

Art. 2.

Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate dal consiglio comunale con deliberazione adottata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

Dal 1° gennaio 1999 vengono stabilite le seguenti aliquote e detrazioni d'imposta:

a) aliquota del 5 per mille per gli immobili destinazioni ad abitazione civile posseduti in aggiunta all'abitazione principale, ad esclusione di quelli locati a persone che in quella abitazione hanno stabilito la propria residenza e vi dimorano abitualmente;

b) per tutti gli altri immobili viene mantenuta l'aliquota minima del 4 per mille;

c) la detrazione per gli immobili destinati ad abitazione principale viene stabilita nell'importo di L. 250.000.

(Omissis).

Art. 6.

Assimilazioni ad abitazione principale

Ai sensi degli articoli 52 e 59, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 446/1997, le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il primo grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. A queste abitazioni è applicata l'aliquota prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse.

Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 7.

Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

Ai sensi del comma 1, lettera *h)* dell'art. 59 del decreto legislativo n. 446/1997, si dispone che le caratteristiche di inagibilità o inabitabilità del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione di cui al comma 1, dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996, in base alle vigenti norme edilizie del comune sono identificate come di seguito.

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera *h)* l'inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:

1) gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;

2) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia (art. 77 della L.P. n. 22/1991).

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;

b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968, così come modificata dalla legge n. 127/1997, nella quale si dichiara:

che l'immobile è inagibile o inabitabile;

che l'immobile non è di fatto utilizzato.

La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al comune della dichiarazione sostitutiva di cui sopra.

In ogni caso il richiedente deve comunicare al comune, con i termini e le modalità di cui all'art. 9, la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità.

Il comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente.

Le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente articolo cessano comunque dalla data dell'inizio dei lavori di risanamento edilizio.

(Omissis).

COMUNE DI SECUGNAGO

Il comune di SECUGNAGO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare nel 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999;

2. di prendere atto che la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è stabilita in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SELARGIUS

Il comune di SELARGIUS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire, ai sensi dell'art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle misure seguenti:

1) aliquota del 4.5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per quelli concessi in uso gratuito ai discendenti sulla base di quanto previsto nell'art. 19 del regolamento I.C.I.;

2) aliquota del 5 per mille per gli immobili utilizzati per le attività commerciali e per le aree agricole produttive;

3) aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili;

di stabilire, ai sensi dell'art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, che, per l'anno 1999, la detrazione di L. 200.000 relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, venga elevata:

a L. 300.000 a favore delle sottoindicate categorie di cittadini:

a) cassaintegrati;

b) soggetti che percepiscono pensione sociale;

c) disoccupati;

purché appartenenti a nuclei familiari il cui reddito non sia superiore a L. 18.000.000 e i cui componenti non siano proprietari o usufruttuari di altra unità immobiliare;

d) tutti i soggetti passivi, che pur non rientrando nelle precedenti categorie, appartengono a nuclei familiari con le caratteristiche sopra descritte;

a L. 240.000 a favore dei soggetti passivi appartenenti a nuclei familiari il cui reddito non sia superiore a L. 20.000.000 e i cui componenti non siano proprietari o usufruttuari di altra unità immobiliare.

Di dare atto che:

a) la maggiore detrazione non sarà concessa nel caso di unità immobiliari classificate come A/1, A/7, A/8;

b) la maggiore detrazione dovrà essere richiesta mediante compilazione di apposito modulo, predisposto dal comune, entro il termine stabilito per il versamento in acconto o nel caso di immobili acquisiti nel secondo semestre, entro la data di scadenza del saldo.

(Omissis).

COMUNE DI SENIGALLIA

Il comune di SENIGALLIA (provincia di Ancona) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. annullare la precedente deliberazione consiglio comunale n. 224 dell'11 novembre 1998 con la quale venivano fissate per l'anno 1999 le aliquote e le detrazioni;

2. determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota ordinaria del 6,8 per mille;

aliquota ridotta del 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per l'anno 1999 per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonché per quelle locate con contratto registrato ovvero di comodato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

aliquota del 5 per mille per l'immobile (cantina, soffitta, garage, tettoia) classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, asservito all'abitazione principale o asservito all'unità immobiliare locata con contratto registrato ovvero di comodato ad un soggetto che la utilizza come abitazione principale;

aliquota ridotta del 5 per mille per l'abitazione e le sue pertinenze data in uso gratuito a «familiare» che la utilizza come abitazione principale:

il coniuge;

i parenti entro il terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle, zii e nipoti e così via);

gli affini entro il secondo grado (cognati, suoceri e generi/nuore e così via);

aliquota del 7 per mille per tutte le abitazioni non locate ovvero prive di contratto registrato, tenute a disposizione come seconda casa in aggiunta all'abitazione principale, nonché per le loro pertinenze (cantina, soffitta, garage, tettoia), immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7;

3. confermare la detrazione per abitazione principale in L. 220.000;

4. considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché la stessa non risulti locata così come avvenuto nell'anno 1998;

5. elevare la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e integrato poi dall'art. 3 del decreto legislativo 11 marzo 1997, n. 50 coordinato con la legge di conversione 9 maggio 1997, n. 122 a L. 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, per tutti coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

compimento del sessantacinquesimo anno di età entro il 31 dicembre 1999;

reddito individuale di pensione non superiore a L. 12.000.000;

reddito individuale immobiliare prodotto dal possesso dell'abitazione principale, delle sue pertinenze (locali di deposito, rimesse, autorimesse e tettoie) classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 purché non superiore ad una unità per ciascuna fattispecie e da un reddito dominicale non superiore a L. 30.000 di terreno condotto ad uso familiare;

categoria catastale dell'abitazione A/2, A/3, A/4, A/5, A/6;

6. stabilire che, entro il mese di giugno, i soggetti di cui al punto n. 2, che affittano le unità immobiliari con contratto registrato ad altri soggetti che l'adibiscono ad abitazione principale dovranno fornire copia del contratto registrato e, per gli anni successivi e per tutta la durata di validità del contratto, ricevuta del versamento di registrazione, mentre i soggetti di cui al punto 5 dovranno presentare dichiarazione sostitutiva a dimostrazione dell'esistenza di tutte le condizioni che giustificano l'applicazione della maggiore detrazione.

(Omissis).

Avvertenza: la presente delibera annulla la deliberazione pubblicata nel supplemento ordinario n. 37 alla *Gazzetta Ufficiale* serie generale del 20 febbraio 1999, n. 42, pag. 65, seconda colonna.

COMUNE DI SENNORI

Il comune di SENNORI (provincia di Sassari) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare con decorrenza 1° gennaio 1999 le seguenti aliquote d'imposta con a fianco segnata la detrazione concessa:

Destinazione od uso immobile	Aliquota I.C.I.	Detrazione
Abitazione principale, comprese le sue pertinenze (box, garages, magazzeni, cantine, ecc.)	5 per mille	L. 200.000
Abitazione utilizzata dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa	5 per mille	L. 200.000
Abitazione unica posseduta da cittadino italiano residente all'estero a condizione che non sia locata. Sono assimilati a tale condizione i cittadini emigrati per lavoro in altre regioni	5 per mille	L. 200.000
Alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo case popolari	5 per mille	L. 200.000
Abitazione di persona anziana o disabile che ha acquisito residenza in casa di ricovero o sanitario in via permanente, a condizione che non sia locata	5 per mille	L. 200.000
Abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai parenti od affini fino al secondo grado, oppure data in affitto con contratto registrato a soggetto che la utilizza come prima casa	5 per mille	Non ammessa
Altri fabbricati di qualsiasi categoria catastale non classificabili nelle categorie precedenti	6 per mille	Non ammessa

(Omissis).

COMUNE DI SERRALUNGA D'ALBA

Il comune di SERRALUNGA D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili con effetto per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille, rapportate al valore degli immobili stessi calcolato ai sensi dell'art. 5, del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i.

(Omissis).

COMUNE DI SERRAMEZZANA

Il comune di SERRAMEZZANA (provincia di Salerno) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999, l'applicazione dell'aliquota imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille con esclusione di ogni tipo di agevolazione.

(Omissis).

COMUNE DI SERRA RICCÒ

Il comune di SERRA RICCÒ (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare le seguenti aliquote per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999:

aliquota del 6 per mille: sono soggette a tale aliquota tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

aliquota del 6,5 mille: sono soggetti all'aliquota del 6,5 per mille tutti gli altri tipi di immobili;

detrazione per abitazione principale: la detrazione per abitazione principale del soggetto passivo è fissata nella misura di L. 210.000.

(Omissis).

COMUNE DI SERRASTRETTA

Il comune di SERRASTRETTA (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille e di stabilire quale detrazione per l'abitazione principale, la somma di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SERSALE

Il comune di SERSALE (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999 l'aliquota unica del 5,5 per mille;

2. per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito nell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque inutilizzato. Il comune può effettuare accertamento d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

5. dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997; n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963 soggetti al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI SESTA GODANO

Il comune di SESTA GODANO (provincia di La Spezia) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SESTO CALENDE

Il comune di SESTO CALENDE (provincia di Varese) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

aliquota ridotta sulla prima casa e relative pertinenze: 5,3 per mille;

maggiore detrazione sulla prima casa: è pari a L. 350.000 rapportate ai mesi di possesso nell'anno.

I casi nei quali i contribuenti hanno diritto alla maggiore detrazione di L. 350.000 sono i seguenti:

contribuente pensionato, a condizione che appartenga ad un nucleo familiare che nel corso del 1998 ha posseduto solo redditi di pensione, di fabbricati (purché non locati) e di terreni o da dividendi azionari per un importo complessivo lordo non superiore a L. 23.500.000;

contribuente invalido al 100%, indipendentemente dalle condizioni di reddito;

aliquota maggiorata per alloggi sfitti: 7 per mille;

aliquota ordinaria: 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SETTINGIANO

Il comune di SETTINGIANO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille da applicarsi in questo comune.

(Omissis).

COMUNE DI SEVESO

Il comune di SEVESO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e del 6 per mille per tutti gli altri immobili soggetti ad imposta;

di considerare, così come fatto nel 1998, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di fissare in L. 220.000 la detrazione per le unità immobiliari direttamente abibite ad abitazione principale elevabile a L. 300.000 per i pensionati (e loro coniugi) e portatori di handicap con attestato di invalidità civile nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. che il reddito complessivo ai fini IRPEF relativo all'anno 1998, del nucleo familiare come costituito al 1° gennaio dell'anno d'imposta non sia superiore a L. 10.000.000, aumentate di L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

2. che l'abitazione principale sia l'unico immobile posseduto ad uso abitativo;

3. che l'abitazione principale non sia classificata nelle categorie catastali: A/1 (abitazione di tipo signorile) A/8 (abitazione in ville) A/9 (castelli, palazzi, ecc.);

4. che lo status di pensionato o di portatore di handicap sia documentato al 1° gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta;

di far coincidere il termine perentorio di consegna della documentazione volta ad ottenere l'applicazione della ulteriore detrazione di L. 300.000 con quello previsto per la dichiarazione dell'I.C.I. relativa all'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI SFRUZ

Il comune di SFRUZ (provincia di Trento) ha adottato, il 27 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille;

2. di non avvalersi, per l'anno 1999, delle facoltà previste dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di ridurre fino al 50% l'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta ovvero di aumentare, in alternativa, la detrazione dovuta per le stesse unità immobiliari adibite ad abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta per le medesime unità.

(Omissis).

COMUNE DI SIENA

Il comune di SIENA ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, *(omissis)*, le seguenti misure di aliquota e detrazione per «abitazione principale» ai fini dell'imposta comunale sugli immobili a valere per l'anno 1999 da applicare alla base imponibile, secondo le modalità di cui all'art. 5, decreto legislativo n. 504/1992:

Aliquota	Immobili
6 per mille	Aliquota ordinaria
4,90 per mille	*a)* abitazione principale dei soggetti residenti, nonché dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (ex art. 4, comma 1, legge n. 556/1996); *b)* le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996);

Aliquota —	Immobili —
	c) l'unità immobiliare concessa gratuitamente ad uso abitativo dall'ascendente al discendente in linea retta di primo grado, o viceversa, a condizione che tale unità immobiliare sia l'unica posseduta sul territorio comunale a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione, da parte del concedente (ascendente-discendente) e che l'altro soggetto (discendente-ascendente) vi abbia la residenza anagrafica, effettiva e stabile dimora (art. 4, comma 1 del regolamento sull'imposta comunale sugli immobili, ex art. 59, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo n. 446/1997);
	d) le unità immobiliari ad uso abitativo, oggetto di reciproca e gratuita concessione tra i soggetti di cui alla precedente lettera *c)* (ascendente-discendente) in linea retta di primo grado, a condizione che il singolo immobile sia, da parte del rispettivo concedente, l'unico posseduto sul territorio comunale a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione e che nell'alloggio stesso l'altro soggetto, con il grado di parentela suindicato, vi abbia residenza anagrafica ed effettiva, stabile dimora (art. 4, comma 2 del regolamento sull'I.C.I., ex art. 59, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo n. 446/1997);
7 per mille	*e)* alloggi non locati (destinati alla locazione e tenuti sfitti), nonché gli alloggi tenuti a disposizione in aggiunta all'abitazione principale (ex art. 3, comma 53, legge n. 662/1996);
3,90 per mille	*f)* unità immobiliari, inagibili o inabitabili, o immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, in ordine ai quali vengono eseguiti da parte dei proprietari interventi di recupero.

B) detrazione per abitazione principale L. 200.000;

2. di precisare:

a) che l'aliquota come sopra stabilita per le fattispecie suindicate nella misura del 4,90 per mille è a valere unicamente per l'unità immobiliare ad uso abitativo, ad esclusione degli altri fabbricati ad essa pertinenziali forniti di rendita catastale distinta da quelle dell'unità immobiliare-abitazione;

b) che l'aliquota stabilita per gli interventi - ex art. 1, comma 5 della legge n. 449/1997, è a valere per le fattispecie seguenti:

interventi di recupero di unità immobiliari inabitabili o inagibili, consistenti necessariamente in operazioni volte a determinare il riutilizzo di unità immobiliari deteriorate ma recuperabili;

interventi di recupero di immobili di interesse storico o architettonico, tipologia che risulta sottoposta ai vincoli della legge n. 1089/1939, localizzati nel centro storico, interventi consistenti necessariamente in operazioni di restauro e risanamento conservativo, ex art. 31, comma 1, lettera *c)* della legge n. 457/1978;

c) che la detrazione per «abitazione principale» è a valere, oltreché per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante) che la possiede a titolo di proprietà, ovvero di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione e per le fattispecie di cui alle lettere *c)* e *d)*, del sopra riportato prospetto, afferente le aliquote I.C.I., per i seguenti ed ulteriori casi:

per l'unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario;

per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP in locazione semplice;

per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da parte di cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;

per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

(Omissis).

COMUNE DI SIMERI CRICHI

Il comune di SIMERI CRICHI (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, a tutti gli effetti, la delibera di giunta comunale n. 28 del 12 marzo 1999, con la quale sono state determinate, senza variazioni l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune, per l'anno in corso, nella misura del 7 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, per gli immobili diversi dalle abitazioni e per i terreni edificabili e del 6 per mille per l'abitazione principale;

2. fissare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare e rapportata al periodo di possesso.

(Omissis).

COMUNE DI SINDIA

Il comune di SINDIA (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SINOPOLI

Il comune di SINOPOLI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1999 l'I.C.I. nella percentuale del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SIRTORI

Il comune di SIRTORI (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 4,80 per mille;

2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SMARANO

Il comune di SMARANO (provincia di Trento) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4,5 per mille;

2. di non avvalersi, per l'anno 1999, delle facoltà previste dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di ridurre fino al 50% l'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta ovvero di aumentare, in alternativa, la detrazione dovuta per le stesse unità immobiliari adibite ad abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta per le medesime unità.

(Omissis).

COMUNE DI SODDÌ

Il comune di SODDÌ (provincia di Oristano) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

ordinaria: aliquota del 5 per mille;

abitazione principale: aliquota del 4 per mille;

detrazione per abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SOLARINO

Il comune di SOLARINO (provincia di Siracusa) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni sono fissate per l'anno 1999 nelle misure seguenti:

a) nella misura del 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;

b) nella misura del 5,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi;

la detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, è fissata per l'anno 1999 in ragione annua di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SOLARUSSA

Il comune di SOLARUSSA (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare la proposta della giunta comunale, relativa all'I.C.I 1999, di cui alla deliberazione giunta comunale n. 7 del 21 gennaio 1999;

di confermare, pertanto, per l'esercizio 1999, le aliquote I.C.I. nelle misure vigenti nel 1998 e di seguito riportate:

abitazione principale ed altri immobili: 4 per mille;

immobili non adibiti ad abitazione principale: 5 per mille;

detrazione immobili adibiti ad abitazione principale: L. 200.000;

di dare atto che la categoria di immobili sottoposti all'aliquota del 5 per mille, non comprende gli immobili diversi da quelli adibiti ad uso abitativo (terreni).

(Omissis).

COMUNE DI SOLIERA

Il comune di SOLIERA (provincia di Modena) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, ai sensi della legge 24 ottobre 1996, n. 556, nella misura doppia l'aliquota I.C.I. che sarà applicata dal comune di Soliera nel modo seguente:

1) persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,8 per mille;

2) tutti gli altri casi: 5,5 per mille;

di riconoscere ai sensi dell'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, un aumento di L. 300.000 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 già prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni di seguito specificate:

i destinatari dell'aumento da L. 200.000 a L. 500.000 della detrazione che compete alle abitazioni principali, con possesso del solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze (per pertinenze devono essere considerate le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato), saranno i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di dette abitazioni (compresi ovviamente i casi di comproprietà e contitolari tra i componenti dello stesso nucleo familiare), che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) pensionati e portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un reddito da pensione non superiore a L. 15.000.000 annui lordi riferito all'anno 1998 ed essere in condizione non lavorativa;

b) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 24.000.000 più L. 1.800.000 per ogni persona a carico;

c) disoccupati con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 24.000.000 più L. 1.800.000 per ogni persona a carico;

d) famiglie numerose in possesso del solo appartamento, o abitazione equivalente, abitato ed eventuali pertinenze, quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1998:

nucleo familiare composto da 6 o più componenti al 1° gennaio 1998;

reddito familiare riferito all'anno 1998 non superiore a L. 85.000.000 lordi annui nel caso di una famiglia di 6 componenti, a tale reddito si aggiungono L. 15.000.000 lordi annui per ogni componente superiore al sesto;

e) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non già beneficiari secondo quanto già previsto ai punti precedenti.

Nel caso delle lettere *b), c)* e *d),* l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 300.000 è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare, oltre a quella adibita ad abitazione principale ed eventuali pertinenze possedute in comproprietà con gli altri componenti del nucleo stesso.

La presentazione presso i comuni delle domande per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 500.000 dovrà essere accompagnato dalla adeguata documentazione ed autocertificazione di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti.

I limiti di reddito vanno calcolati prendendo in considerazione il reddito imponibile 1998 ai fini IRPEF e pertanto vanno considerate le seguenti voci:

rigo RN4 per il modello Unico, rigo corrispondente per il modello 730, rigo 1 per il modello 101, voce corrispondente per il modello 201;

di determinare i seguenti criteri di presentazione di richieste di detrazione:

il contribuente deve presentare una richiesta - autocertificazione - nella quale deve dichiarare nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 500.000;

la richiesta - autocertificazione - deve essere inviata, entro il 30 giugno 1999 oppure entro il 30 novembre 1999 nei casi in cui il diritto alla detrazione sorga dopo il 30 giugno, al servizio tributi del comune di Soliera, con consegna diretta al protocollo comunale o con invio tramite raccomandata r.r. Le istanze presentate dopo i suddetti termini si considerano automaticamente non accolte;

i contribuenti che hanno inviato richiesta entro i termini potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1999 tenere conto della detrazione richiesta. L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI SOLOPACA

Il comune di SOLOPACA (provincia di Benevento) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare nel 6 per mille l'aliquota dell'I.C.I. da applicarsi per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

Il comune di SOMMACAMPAGNA (provincia di Verona) ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di prendere atto dell'aumento delle rendite catastali del 5 per cento e dei redditi dominicali del 25 per cento oltre che dell'aumento a L. 200.000 della detrazione sull'abitazione principale già intervenuti per il 1997 e:

a) di confermare anche per il 1999 l'applicazione dell'aliquota unica del 5 per mille salvo il caso di alloggi non locati, individuati come da deliberazione della giunta comunale n. 247 del 22 maggio 1997, sui quali graverà l'aliquota del 7 per mille, in modo da incentivare l'immissione sul mercato di nuovi alloggi;

b) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitarie a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

c) di confermare l'aliquota del 2,5 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. «Le disposizioni del presente articolo si applicano alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 ed in quello successivo». I contribuenti che intenderanno usufruire di tale agevolazione dovranno darne comunicazione all'ufficio tributi non oltre il termine di presentazione delle denunce annuali I.C.I.;

d) di aumentare la detrazione per la prima casa a L. 400.000 ai soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia presente una persona invalida al 100% certificato dall'A.S.L.

(Omissis).

COMUNE DI SONCINO

Il comune di SONCINO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille e di fissare la detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 250.000 annue;

di considerare ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI SORDIO

Il comune di SORDIO (provincia di Lodi) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille per le motivazioni indicate nella premessa che si approva;

2. di non avvalersi della facoltà di applicare le diversificazioni, riduzioni e detrazioni indicate all'art. 6, comma 2 e art. 8 commi 1 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e coordinati.

(Omissis).

COMUNE DI SORIANO CALABRO

Il comune di SORIANO CALABRO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare, per l'anno 1999, in forma esplicita, l'aliquota relativa all'I.C.I. (imposta comunale immobili), nella misura pari al 6 per mille, senza alcuna diversificazione, agevolazione, riduzione ed eccezione della detrazione prevista per legge a favore delle abitazioni principali, stabilita in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SORISOLE

Il comune di SORISOLE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 27 gennaio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille;

2. di stabilire la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 220.000, dando atto che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, superficie o di altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente; sono considerate parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto a condizione che la stessa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto o superficie da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

1) di concedere, per l'anno 1999, la detrazione per abitazione principale nell'importo di L. 500.000 ai soggetti sottoelencati:

a) proprietari nel cui nucleo familiare è presente un invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore al 90% con reddito complessivo del nucleo inferiore alle seguenti fasce:

Componenti il nucleo familiare	Importo reddito
1	L. 13.275.000
2	L. 22.050.000
3	L. 28.350.000
4	L. 33.862.500
5	L. 39.375.000
6	L. 44.625.000
7 o più	L. 49.875.000

b) proprietari nel cui nucleo familiare è presente un cieco assoluto (legge 382/1970) con reddito complessivo del nucleo inferiore alle fasce di reddito indicate al punto *a)*;

c) proprietari nel cui nucleo familiare è presente un sordomuto (legge 381/1970) con reddito complessivo del nucleo inferiore alle fasce del reddito indicate al punto *a)*;

d) proprietari il cui nucleo familiare è composto da n. 2 componenti ultrasessantacinquenni con reddito complessivo familiare non superiore a L. 22.050.000;

e) proprietari il cui nucleo familiare è composto da un componente ultrasessantacinquenne con reddito complessivo familiare non superiore a L. 13.275.000;

2) di stabilire che per beneficiare della detrazione in oggetto i contribuenti interessati dovranno presentare all'ufficio tributi del comune, entro il termine del 30 giugno 1999, apposita domanda con unita la documentazione fiscale (Mod. 101, 201, 730, Unico), unitamente al documento comprovante di appartenere ad una delle categorie sopracitate, a pena di decadenza dal beneficio.

(Omissis).

COMUNE DI SORTINO

Il comune di SORTINO (provincia di Siracusa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 le aliquote per l'imposta comunale per gli immobili già vigenti per l'anno 1998:

aliquota 4 per mille per l'immobile adibito ad abitazione principale e relativa pertinenza (cat. C/6), anche se distintamente iscritta in catasto;

aliquota 5,5 per mille per tutti gli immobili diversi dalla abitazione principale e dalla sua pertinenza;

aliquota 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese costruttrici;

aliquota 4 per mille per gli immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P.

(Omissis).

COMUNE DI SOVERE

Il comune di SOVERE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire nel 7 per mille, senza alcuna differenziazione, l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto 1° gennaio 1999;

2. di dare atto che, per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51, 52 lettera *a)* dell'art. 3 legge n. 662/1996;

3. l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni, dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva, nella quale deve indicare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile o comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di costruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI SOVRAMONTE

Il comune di SOVRAMONTE (provincia di Belluno) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 tutte le altre tariffe, aliquote relative a tributi e servizi locali indicati nella premessa:

(Omissis).

f. Imposta comunale sugli immobili:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota abitazione principale: 5 per mille;

immobili appartenenti ai gruppi catastali «C» e «D»: 4 per mille;

detrazioni per unità immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 230.000.

(Omissis).

COMUNE DI SPELLO

Il comune di SPELLO (provincia di Perugia) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

non apportare variazioni all'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da mantenere, quindi al livello del 5 per mille e con una detrazione per abitazione principale di L. 200.000, come già fissato con precedente proprio atto n. 92 del 27 febbraio 1997, né di stabilire, al riguardo, diversificazioni contributive.

(Omissis).

COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE

Il comune di SPEZZANO ALBANESE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare nella misura del 6 per mille per l'anno 1999 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili situati nel territorio di questo comune, salvo che per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, non locati, liberi da persone e cose per i quali l'aliquota è stata determinata nella misura del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SPINAZZOLA

Il comune di SPINAZZOLA (provincia di Bari) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,50 per mille, ai sensi dell'art. 3, comma 53 e seguenti, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

2. stabilire, per l'anno 1999, in L. 210.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare del soggetto passivo, la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per tale unità immobiliare.

(Omissis).

COMUNE DI SPINO D'ADDA

Il comune di SPINO D'ADDA (provincia di Cremona) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

aliquota ordinaria 5,3 per mille;

aliquota sulle abitazioni diverse dalle principali ma non locate (sfitte) 6 per mille;

aliquota sulle aree edificabili 6 per mille;

3. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

4. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

5. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

6. di determinare per l'anno 1999 l'aumento della detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in L. 300.000 nelle seguenti circostanze:

A) reddito del nucleo familiare per persone singole derivante da sola pensione < o = a 15.000.000 lordi annui;

reddito catastale dell'abitazione di categoria A2, A3, A4, A5, A6, A7 < o = a 1.000.000 unica proprietà;

B) reddito del nucleo familiare composta da 2 persone con reddito derivante da sola pensione < o = a 18.000.000 lordi annui;

reddito catastale dell'abitazione di categoria A2, A3, A4, A5, A6, A7 < o = a 1.000.000 unica proprietà;

C) giovani coppie che acquistano entro il mese di giugno una abitazione in proprietà. La documentazione richiesta a tal fine è la seguente:

certificato di residenza e certificato di matrimonio;

atto notorio in caso di acquisto prima del matrimonio purché il matrimonio venga contratto entro l'anno ed entro lo stesso termine venga trasferita la residenza nel comune di Spino d'Adda;

D) nucleo familiare con reddito inferiore o uguale a L. 90.000.000 lordi annui oltre due figli a carico di età uguale o inferiore ai 20 anni;

reddito catastale dell'abitazione di categoria A2, A3, A4, A5, A6, A7 inferiore o uguale a L. 1.000.000 unica proprietà;

7. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis);

10. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI SPINOSO

Il comune di SPINOSO (provincia di Potenza) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, come in effetti si determina col presente atto, l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SPOLETO

Il comune di SPOLETO (provincia di Perugia) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare e fare proprio il documento istruttorio redatto dal responsabile dell'I.C.I. in data 15 marzo 1999, che si allega al presente atto e ne forma la parte integrante e sostanziale;

2. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 6 per mille;

3. di diversificare l'aliquota, secondo quanto prevede l'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, nel modo che segue con riferimento ai casi appresso indicati:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 5,7 per mille;

b) immobili classificati nei gruppi catastali A (ad eccezione del gruppo A/10) posseduti in aggiunta all'abitazione principale (abitazioni locate e non locate): 7 per mille;

4. di riconoscere in L. 200.000 la detrazione da applicare all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare.

(Omissis).

COMUNE DI SPOTORNO

Il comune di SPOTORNO (provincia di Savona) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (categorie catastali B, C, D, aree fabbricabili terreni unità immobiliari di categoria A comprendenti unità immobiliari locate con contratto di affitto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali o unità immobiliari di persone fisiche date in comodato a parenti entro il primo grado che le utilizzano come abitazioni principali o unità immobiliari di proprietà di Enti morali non commerciali di diritto pubblico e senza scopo di lucro, da applicarsi in questo comune nella misura del 6 per mille;

2. di determinare per l'anno 1999 una aliquota ridotta nella misura del 5,25 per mille per unità immobiliari di persone fisiche soggetti passivi adibite ad abitazione principale o unità immobiliari possedute a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero, purché le stesse non risultino locate; sull'imposta dovuta per tali unità immobiliari verrà concessa, fino a concorrenza del suo ammontare, una detrazione di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3. di determinare per l'anno 1999 una aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille per tutte le altre unità immobiliari adibite ad abitazione che non scontano aliquota ridotta o normale.

(Omissis).

COMUNE DI SQUINZANO

Il comune di SQUINZANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare, siccome approva, le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per la unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, 5,50 per mille;

b) aliquota da applicare ai soggetti passivi per tutti gli altri tipi di immobili posseduti nel comune, 6 per mille;

(Omissis).

3. l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli obblighi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI STANGHELLA

Il comune di STANGHELLA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999:

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille con una detrazione per l'abitazione principale pari al minimo fissato dalla normativa vigente di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI STATTE

Il comune di STATTE (provincia di Taranto) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota ordinaria nella misura unica del 5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999;

di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 200.000 secondo quanto previsto dall'art. 8, secondo comma del decreto legislativo n. 504 come modificato dall'art. 3 comma 56 della legge n. 662/1996;

di applicare quanto previsto dall'art. 1, quinto comma legge n. 449/1997 (collegata alla Finanziaria 1998) per quanto attiene l'aliquota del 3 per mille limitatamente alle zone ricadenti nel centro storico ai fini della rivitalizzazione del medesimo.

(Omissis).

COMUNE DI STAZZEMA

Il comune di STAZZEMA (provincia di Lucca) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999, con esclusione:

A) degli immobili a disposizione e non locati, posseduti a scopo abitativo in aggiunta all'abitazione principale, per i quali l'aliquota viene determinata nella misura del 7 per mille;

B) degli immobili realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività, la costruzione e l'alienazione di immobili per i quali l'aliquota viene fissata nella misura del 4 per mille per un periodo non inferiore a tre anni;

C) delle unità immobiliari divenute inagibili o inabitabili, sulle quali i legittimi proprietari eseguano interventi volti al loro recupero, ovvero eseguano interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico od alla realizzazione di autorimesse o posti auto, per i quali l'aliquota viene fissata nella misura del 3 per mille per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

2. di confermare la detrazione spettante per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 salvo le eccezioni previste al successivo punto 3;

3. di elevare per l'anno 1999, in base alla normativa citata in premessa, la detrazione spettante per l'abitazione principale a L. 400.000 in relazione a richieste documentate, da parte di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale. Le suddette richieste dovranno pervenire all'ufficio protocollo del comune entro il 30 giugno 1999;

La detrazione così aumentata spetta in particolare ai seguenti casi passivi:

pensionati residenti, proprietari di non più di una unità immobiliare utilizzata quale abitazione principale con un reddito complessivo, compresa la maggiorazione per il coniuge o altro convivente a carico, derivante unicamente da pensione, non superiore al minimo I.N.P.S. e sue maggiorazioni previste per legge;

disabili, disoccupati che posseggano oltre il reddito da pensione, compresa quella di invalidità e guerra, e/o eventuali sussidi da qualunque ente erogati compresa l'indennità di accompagnamento, reddito da fabbricati riferito unicamente all'abitazione principale ed alle sue pertinenze, posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione degli stessi o dal coniuge convivente, purché non di categoria catastale A1, A7, A8, A9, per un totale complessivo che non superi il reddito minimo stabilito per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(Omissis).

COMUNE DI STORNARA

Il comune di STORNARA (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille, rapportato al valore degli immobili, e la detrazione di L. 200.000 per le abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI STRA

Il comune di STRA (provincia di Venezia) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili in forma diversificata: 6 per mille per l'immobile posseduto a titolo di abitazione principale e 7 per mille per tutti gli altri immobili a qualsiasi uso posseduto diverso dall'abitazione principale e la detrazione per abitazione principale pari a L. 200.000;

2. di confermare l'applicazione del regolamento in materia di pertinenze dell'abitazione principale, ai fini dele agevolazioni I.C.I. così come approvato con delibera di consiglio comunale n. 18/1998.

(Omissis).

COMUNE DI STREGNA

Il comune di STREGNA (provincia di Udine) ha adottato, il 26 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di adottare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota base 5 per mille;

aliquota del 6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e per gli alloggi non locati.

(Omissis).

COMUNE DI STREVI

Il comune di STREVI (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, operando una detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI STRONGOLI

Il comune di STRONGOLI (provincia di Crotone) ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno di imposta 1999 l'aliquota per imposta comunale sugli immobili al 6 per mille, per tutti gli immobili insistenti nella giurisdizione comunale;

di confermare, altresì, ai sensi dell'art. 3 comma 55 punto 2 della legge n. 662/1996, a L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SULBIATE

Il comune di SULBIATE (provincia di Milano) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per le ragioni descritte nella narrativa l'aliquota I.C.I., per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille;

2. di modificare l'aliquota base come di seguito indicato:

aliquota al 6,5 per mille per gli immobili sfitti da più di 12 mesi;

aliquota al 5,5 per mille per gli immobili affittati a prezzi concordati. Tale agevolazione può essere concessa ai locatori che hanno stipulato negozi conformi ai contratti tipo, definiti in sede locale e depositati presso il comune, concordati dalle organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;

3. di stabilire la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000 elevabile a:

L. 260.000 per i nuclei famigliari di pensionati individuati nelle fasce di reddito così determinate:

reddito non superiore a L. 21.000.000 per nuclei famigliari composti da due o più soggetti;

reddito non superiore a L. 11.000.000 per nuclei con un unico componente;

L. 260.000 per nuclei famigliari con a carico portatori di handicap con attestato di invalidità civile e reddito non superiore a L. 35.000.000,

escludendo dalle suddette agevolazioni gli immobili individuati nelle classi A1 A8 A9.

(Omissis).

COMUNE DI SUNO

Il comune di SUNO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare nella misura unica del 5 per mille l'aliquota che sarà applicata in questo comune nell'anno 1999 per imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), confermando, altresì, la detrazione unica di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SUPERSANO

Il comune di SUPERSANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 25 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TAGLIO DI PO

Il comune di TAGLIO DI PO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella seguente misura:

abitazione principale aliquota 6 per mille;

altri fabbricati (diversi dall'abitazione principale), aree fabbricabili, terreni agricoli aliquota 7 per mille;

2. di prevedere le seguenti detrazioni:

detrazione di L. 200.000 sull'imposta dovuta per tutti coloro che sono proprietari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

detrazione di L. 300.000 sull'imposta dovuta, per tutti i contribuenti, che oltre ad essere proprietari di unità immobiliare adibita ad abitazione princiapale, sono altresì titolari di reddito derivante da sola pensione sociale I.N.P.S.

(Omissis).

COMUNE DI TALLA

Il comune di TALLA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille;

di dare atto che la detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ammonta a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA

Il comune di TAVERNOLA BERGAMASCA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per le motivazioni in premessa indicate, per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nella seguenti misure, in conformità all'art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni:

ordinaria del 4,5 per mille;

per immobili non locati del 7 per mille;

agevolata ai sensi dell'art. 1, comma 5 legge n. 449/1997, dell'1 per mille;

2. di fissare la detrazione d'imposta, esclusivamente per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TEGGIANO

Il comune di TEGGIANO (provincia di Salerno) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TEOR

Il comune di TEOR (provincia di Udine) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di definire la seguente disciplina per l'applicazione dell'imposta per l'anno 1999:

la riduzione dell'aliquota I.C.I. al 5 per mille per tutti gli immobili;

la conferma della detrazione da applicare alla prima casa nella misura di L. 210.000;

la conferma della riduzione del 50% per gli immobili inagibili e inabitabili;

la conferma dell'agevolazione per la prima casa agli immobili di proprietà o in usufrutto ad anziani ricoverati in via permanente in casa di riposo purchè non locati.

(Omissis).

COMUNE DI TERLANO - TERLAN

Il comune di TERLANO TERLAN (provincia di Bolzano) ha adottato, il 29 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'imposta comunale sugli immobili nell'anno 1999 le seguenti aliquote:

aliquota ordinaria: 4 per mille;

aliquota per le abitazioni a disposizione ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 e per le aree fabbricabili: 6 per mille;

detrazione per l'abitazione principale: L. 500.000.

2. di dare atto che entro il periodo di pubblicazione di dieci giorni ogni cittadino può presentare alla giunta provinciale reclamo avverso le deliberazioni elencate nell'art. 96 del testo unico delle LL.RR. sull'ordinamento dei comuni ed opposizione a tutte le altre deliberazioni alla giunta comunale e che entro sessanta giorni dall'esecutività della delibera può essere presentato ricorso al tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano.

(Omissis).

COMUNE DI TERMENO SULLA STRADA DEL VINO TRAMIN AN DER WEINSTRASSE

Il comune di TERMENO SULLA STRADA DEL VINO TRAMIN AD DER WEINSTRASSE (provincia di Bolzano) ha adottato, il 21 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota nella misura minima prevista per legge del 4 per mille per tutti gli immobili senza distinzione della loro destinazione;

2. di determinare l'importo di detrazione d'imposta per tutte le abitazioni effettivamente utilizzate ad abitazione principale, come definiti con il regolamento approvato ai fin dell'applicazione dell'I.C.I. con propria delibera n. 54 del 5 agosto 1998 come segue:

L. 1.028.160 (corrispondente all'esenzione per dodici vani catastali classificati nella categoria A/2, classe 2) per tutti i contribuenti senza imporre alcuna particolare condizione per poter usufruire di tale detrazione;

l'abitazione dev'essere classificata o classificabile catastalmente nelle cat. A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/11;

3. di rinunciare ai sensi dell'art. 6, comma 5 della legge n. 448/98 al ricupero dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per i fabbricati nei casi in cui per questi nel periodo dal 1994 fino a maggio 1998, erano soddisfatti i presupposti per il riconoscimento della ruralità in base all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139;

4. la propria deliberazione n. 13 del 27 febbraio 1998 è revocata a tutti gli effetti e sostituita dalla presente.

(Omissis).

COMUNE DI TERNATE

Il comune di TERNATE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di adottare, per l'anno 1999, la seguente diversificazione di aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

1. aliquota ridotta nella misura del 4,5 per mille per:

le unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo;

le unità immobiliari locate;

le unità immobiliari non locate possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari;

alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti nel comune;

agli alloggi regolarmente assegnate dagli istituti autonomi per le case popolare;

per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado;

2. aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili;

3. determinazione detrazione I.C.I., per l'anno 1999 nella misura massima prevista dalla legge, in L. 500.000 per:

le unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo;

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivise adibite ad abitazioni principale dei soci assegnatari, residenti nel comune;

gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado;

di dare atto che ai sensi dell'art. 3 comma 55 l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabilitati e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni;

di dare atto, inoltre, che per fruire delle agevolazioni e detrazioni, il soggetto passivo deve presentare:

per le unità immobiliari locate: copia del contratto di locazione regolarmente registrato o dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni;

per i fabbricati inagibili o inabitabili relazione dell'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del soggetto passivo o dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni;

per i fabbricati concessi in uso gratuito ai parenti, dichiarazione sostitutiva resa dal proprietario attestante la gratuità dell'utilizzo;

per fruire delle agevolazioni e detrazioni in materia di I.C.I. necessita il requisito della residenza nel comune, del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI TERNI

Il comune di TERNI, ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare l'aliquota nella misura del 5,5 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

di elevare l'aliquota al 7 per mille per tutte le unità immobiliare non adibite direttamente ad abitazione principale e per i terreni edificabili.

di aumentare la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 per le seguenti categorie meno abbienti:

a) anziani di età superiore a sessantacinque anni compiuti al 1° gennaio 1999, che possiedano un'unica unità immobiliare, (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali da A/2 ad A/7, adibita direttamente a propria abitazione principale e che abbiano un reddito familiare imponibile ai fini IRPEF, al netto del reddito derivante dall'abitazione, conseguito nell'anno antecedente l'anno di imposizione I.C.I., non superiore a L. 20.000.000. In presenza nel nucleo familiare di uno o più portatori di handicap, risultanti da certificazione dell'A.S.L., il limite di reddito è elevato a L. 25.000.000;

b) famiglie numerose formate da minimo sei componenti, che possiedano un'unica unità immobiliare (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali da A/2 a A/7, adibita direttamente ad abitazione principale, con un reddito complessivo familiare, conseguito nell'anno antecedente all'anno di imposizione I.C.I., non superiore alla somma delle quote di L. 11.000.000, attribuite ad ogni componente; la quota di reddito di L. 11.000.000 si intende elevata di L. 2.500.000 per ogni componente portatore di handicap facente parte del nucleo familiare;

c) persone o nuclei familiari possessori di un'unica unità immobiliare (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7) distinta tra le categorie catastali da A/2 ad A/7, adibita direttamente a propria abitazione principale, per i quali nell'anno di imposizione I.C.I. sia stata verificata o permanga una situazione di carenza economica che abbia determinato l'iscrizione nell'albo, o equivalente, dei beneficiari del comune;

d) anziani o disabili possessori di un'unica unità immobiliare (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali da A/2 a A/7, residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

e) nuclei familiari, di 4 o più persone, che possiedano un'unica unità immobiliare (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali da A/2 a A/7, con reddito complessivo a fini IRPEF, nell'anno antecedente quello di imposizione I.C.I., che derivi esclusivamente da redditi di lavoro dipendente ed assimilati non superiore a L. 2.1.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI

Il comune di TERRANOVA DA SIBARI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare le tariffe e le aliquota di imposta dei tributi e tasse comunali vigenti anche per l'anno 1999, ad eccezione dell'I.C.I. la quale subisce le seguenti variazioni:

a) detrazione di imposta I.C.I. di L. 500.000 per abitazione principale;

b) detrazione totale di imposta I.C.I. per i locali adibiti esclusivamente ad attività artigianali e commerciali ricadenti nel centro storico.

(Omissis).

COMUNE DI TERRICCIOLA

Il comune di TERRICCIOLA (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di confermare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote d'imposta e detrazioni nella stessa misura determinata con le delibere di giunta municipale n. 52/98 a di consiglio comunale n. 7/98 esecutive:

a) Aliquota ordinaria del 6,5 per mille;

b) Aliquota ridotta del 5,5 per mille:

b1) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi, retsidenti nel comune;

b2) unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

b3) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b4) per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

c) Aliquota diversificata del 6 per mille:

c1) immobili diversi dalle abitazioni, escluso le aree fabbricabili;

(Per «immobili diversi dalle abitazioni», si fa riferimento alle categorie catastali A10, B, C, D).

d) di stabilire, per l'anno 1999, in L. 250.000 la detrazione dall'imposta dovuta per la prima casa posseduta da anziani ultrasessantacinquenni che vivono soli o con coniuge ultrasessantacinquenne, con reddito pro capite non superiore al reddito derivante dalla pensione minima. maggiorato del reddito derivante dall'abitazione di residenza, che non risultino proprietari di altri immobili.

3. dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono L. 200.000 con le modalità previste per legge.

4. dare atto che, in questo comune, i terreni agricoli sono esenti dal pagamento dell'I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI TEVEROLA

Il comune di TEVEROLA (provincia di Caserta) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

mantenere per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille;

portare, per il suddetto anno di imposta, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo a L. 240.000.

(Omissis).

COMUNE DI THIENE

Il comune di THIENE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote e detrazioni I.C.I. per l'anno 1999, richiamando la delibera di consiglio comunale n. 23/98 ed il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:

aliquota ordinaria: 6,25 per mille;

aliquota ridotta per abitazione principale intendendo per abitazione principale quella diciplinata dall'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, limitatamente al periodo per il quale la destinazione medesima si verifica: 4,5 per mille;

aliquota diversificata per immobili rientranti nella categoria catastale C1 (negozi e botteghe): 5,25 per mille;

aliquota diversificata per gli alloggi destinati alla locazione e tenuti sfitti per un periodo superiore a 5 mesi: 7 per mille;

l'importo della detrazione prevista per l'abitazione principale è elevato a L. 350.000 con riferimento alle sole situazioni di carattere sociale che soddisfino tutte le condizioni di seguito specificate;

2. di prevedere una maggior detrazione per l'abitazione principale pari a L. 350.000 per le famiglie con persona portatrice di handicap (legge n. 104/1992), con invalidi al 100%, la cui condizione sia certificata.

(Omissis).

COMUNE DI TIRANO

Il comune di TIRANO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, in adempimento all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TIRIOLO

Il comune di TIRIOLO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'I.C.I. da applicare nel comune nella misura del 4 per mille per l'abitazione principale con detrazione di L. 200.000, nella misura del 6,5 per mille per i restanti immobili ai quali si applica l'imposta, nonché nella misura agevolata del 3 per mille per i proprietari che eseguono, con formale autorizzazione o concessione, gli interventi di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI TIVOLI

Il comune di TIVOLI (provincia di Roma) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare le aliquote I.C.I. per il 1999, sul proprio territorio, nelle seguenti misure:

4,8 per mille per l'abitazione principale;

6 per mille per le altre unità immobiliari;

2 per mille per i fabbricati i cui proprietari eseguano lavori atti al recupero delle unità immobiliari inagibili o inabitabili, al recupero su immobili di interesse artistico e architettonico siti nel centro storico ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali o utilizzo dei sottotetti per un periodo massimo di tre anni dall'inizio dei lavori;

2. di determinare la detrazione relativa all'abitazione principale in L. 200.000;

3. di considerare prima abitazione l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI TOCCO CAUDIO

Il comune di TOCCO CAUDIO (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I. di stabilire, con effetto dal 1° gennaio 1999, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille;

ii. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662;

III. l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato, il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

IV. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

(Omissis).

VI. di dare atto, altresì, che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legisaltivo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n.9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA

Il comune di TOCCO DA CASAURIA (provincia di Pescara) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

è confermata in tutto e per quanto ad ogni finalità di legge la determinazione giuntale n. 39/1999 inerente l'aliquota I.C.I. 1999, confermando nel 4,5 per mille la relativa misura di aliquota, nella normativa precedente e comunque oggi vigente di detrazioni, esenzioni e facilitazioni d'imposta e regolamento cui alla deliberazione del consiglio comunale n. 71 del 30 settembre 1998.

(Omissis).

COMUNE DI TODI

Il comune di TODI (provincia di Perugia) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e a decorrere dall'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. come segue:

aliquota 5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

aliquota 7 per mille su tutti i restanti immobili;

2. di determinare, altresì, in L. 240.000, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la detrazione d'imposta per l'abitazione principale;

3. di prevedere per l'applicazione della tariffa per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, che:

a) in caso di variazione della residenza anagrafica nel corso dell'anno di imposizione per il quale è stata deliberata l'aliquota ridotta, tale aliquota si applica limitatamente ai mesi durante i quali c'è stata siffatta residenza, assumendo come intero il mese in cui la residenza medesima si è protratta per almeno quindici giorni;

b) in caso di contitolarità di possesso dell'abitazione principale, l'aliquota ridotta deve essere applicata soltanto sulla quota di valore spettante al possessore che dimora ed ha la residenza anagrafica nel comune che ha deliberato la riduzione.

(Omissis).

COMUNE DI TOLFA

Il comune di TOLFA (provincia di Roma) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. stabilire con effetto dal 1° gennaio 1999, per l'applicazione dell'I.C.I. Imposta comunale sugli immobili, in questo comune quanto appresso:

a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta individuale residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,80 per mille;

b) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano nella precedente classificazione 6,20 per mille;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 8, 51, 52, lettera *a)* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di rendere dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomadata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione e restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ad unità immobiliari di appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi legalmente assegnati degli istituti autonomi per le case popolari;

5. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non venga locata.

(Omissis).

COMUNE DI TORINO

Il comune di TORINO ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I.C.I. nell'anno 1999

ALIQUOTE E DETRAZIONI

Casistica degli immobili	Aliquota (per mille)	Detrazioni (in lire)
Regime ordinario dell'imposta	6	—
Alloggi adibiti ad abitazione principale	5,75	240.000 *
Alloggi non locati di anziani e disabili residenti in case di ricovero	5,75	240.000 *
Alloggi concessi dal proprietario in uso gratuito a parenti fino al secondo grado o ad affini di primo grado	5,75	240.000 *
Alloggi costituiti da due o più unità immobiliari contigue, occupati ad uso abitazione principale	5,75	240.000 *
Alloggi dell'Agenzia territoriale per la casa assegnati a residenti in Torino e di cooperative edilizie a proprietà indivisa per i soci ivi abitanti	5,75	240.000
Alloggi con sfratto esecutivo per necessità del proprietario o di un familiare (sfratto prorogato dopo almeno tre accessi)	5,75	240.000 *
Immobili vuoti non locati e non utilizzati al 31 dicembre 1998 per i mesi che rimangono tali nel 1999, senza contratto di locazione da almeno due anni	9	—
Alloggi locati con contratto registrato e conforme alla legge n. 431/1998, art. 2, comma 3, utilizzati dal locatario come abitazione principale	4,5	—
Immobili realizzati entro il 31 dicembre 1998 per la vendita e non venduti da imprese di costruzione	4	—
Immobili inagibili, inabitabili, fatiscenti e di fatto non utilizzati	imposta ridotta del 50%	—

* nessun contribuente può usufruire di più di una detrazione annua.

(Omissis).

COMUNE DI TORNATA

Il comune di TORNATA (provincia di Cremona) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire nel 5 per mille l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale per gli immobili, sia per gli immobili destinati ad abitazione che per gli altri tipi di immobilile che per le abitazioni non locate;

2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione di imposta per l'abitazione principale;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente purché l'abitazione non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI TORRAZZA COSTE

Il comune di TORRAZZA COSTE (provincia di Pavia) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TORRAZZO

Il comune di TORRAZZO (provincia di Biella) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 4,80 per mille e la detrazione per la prima casa nell'importo di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA

Il comune di TORRE ANNUNZIATA (provincia di Napoli) ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

approvare e far propria la proposta.

(Omissis).

rideterminare le aliquote I.C.I. nella misura di:

1) aliquota I.C.I. ordinaria 6,5 per mille;

2) aliquota I.C.I. abitazione principale 5,5 per mille;

3) detrazione abitazione principale L. 200.000;

4) aliquota I.C.I. alloggi non locati 7 per mille (cat. A);

5) detrazione di L. 300.000 per nuclei familiari con portatore di handicap la cui invalidità non sia inferiore al 100%; a condizione che lo stesso e/o i componenti del nucleo familiare siano proprietari di quella sola unità immobiliare.

(Omissis).

COMUNE DI TORREBELVICINO

Il comune di TORREBELVICINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:

a) aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille da applicare al valore degli immobili diversi da quelli indicati ai punti seguenti;

b) aliquota ridotta nella misura del 4,50 per mille da applicare al valore dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, intesa secondo quanto dispone il comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa purché residenti nel comune;

c) aliquota ridotta nella misura del 4,50 per mille da applicare al valore del garage quale pertinenza o accessorio dell'abitazione principale in favore dei soggetti passivi d'imposta che usufruiscono dell'aliquota ridotta di cui al punto *e)*, purché il garage sia utilizzato direttamente dagli stessi soggetti.

d) ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la suddetta unità immobiliare non risulti locata (art. 3 comma 56 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, applicata a decorrere dal 1997 con deliberazione di codice civile n. 28/1997).

e) aliquota agevolata nella misura del 1,5 per mille nelle fattispecie e con le modalità di cui all'art. 1 comma 5 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (agevolazione spettante per anni 3 dall'inizio dei lavori di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, o nel caso di realizzazione di autorimesse o posti auto, o di utilizzo di sottotetti).

2. di elevare a L. 500.000 l'importo di L. 200.000 previsto dall'art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 a titolo di detrazione di imposta, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nel cui nucleo familiare vi siano persone handicappate (ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104) o invalidi al cento per cento o persone non autosufficienti, con punteggio sullo stato di non autosufficienza di almeno 70 punti su 100, attribuito dai competenti organi con i criteri e per gli effetti previsti dalla legge regionale n. 28/1991). La tariffa agevolata si applica all'unità immobiliare e relativo garage individuati secondo i criteri di cui al punto 1) paragrafi B e C.

(Omissis).

COMUNE DI TORRE DE' PICENARDI

Il comune di TORRE DE' PICENARDI (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione 4,9 per mille;

aliquota da applicare ai soggetti passivi per le restanti unità immobiliari, dagli stessi posseduti nel comune 6 per mille;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e sucessive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effeffuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente; le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

5. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI TORRE DI MOSTO

Il comune di TORRE DI MOSTO (provincia di Venezia) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

a) aliquota unica del 5 per mille per qualsiasi tipo di immobile;

b) detrazione unica di L. 200.000 per ogni immobile adibito ad abitazione principale;

c) l'applicazione della detrazione del 50% dell'I.C.I. a favore del titolare di fabbricato inagibile, inabitabile o di fatto inutilizzato ai sensi dell'art. 8 comma 6 lettere *a)*, *b)* e *c)* del regolamento comunale;

d) non applicazione della aliquota agevolata del 4 per mille per tre anni per gli immobili costruiti per la vendita e non venduti da parte di imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente della attività la costruzione ed alienazione di immobili;

e) erogazione, su istanza, di un contributo fino al 100% della imposta da pagare a favore di titolare di abitazione principale il reddito del cui nucleo familiare sia inferiore o uguale a quello della pensione minima INPS in rapporto diretto all'ammontare dell'imposta da pagare ed al numero dei titolari richiedenti il beneficio fino alla concorrenza di un onere complessivo a carico del bilancio del comune non superiore a L. 10.000.000 per l'anno 1999;

f) esenzione dal pagamento dell'I.C.I. al proprietario dell'immobile sito in Località Boccafossa di Torre di Mosto ed adibito gratuitamente a sede del Museo della Civilità Contadina (art. 4 comma 2 lettera *c)* del regolamento comunale).

(Omissis).

COMUNE DI TORRE PELLICE

Il comune di TORRE PELLICE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, stabilendo in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale e nella misura del 7 per mille per seconda casa ed aree fabbricabili;

2. il regolamento comunale approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 65/98 all'art. 5 estende le agevolazioni previste per la prima casa alle pertinenze durevolmente e stabilmente asservite alle predette abitazioni.

(Omissis).

COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO

Il comune di TORRE SAN PATRIZIO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

stabilire per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, fatte salve eventuali future disposizioni di legge;

stabilire per l'anno 1999, la detrazione dall'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TORRESINA

Il comune di TORRESINA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, fissare e determinare per l'anno 1999, per tutti gli immobili soggetti alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) l'applicazione di una aliquota unica nella misura del 6 per mille;

di non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, concernente la possibilità per le abitazioni principali di riduzione dell'aliquota fino al 50% o in alternativa di aumentare la detrazione fissa da L. 200.000 fino a L. 500.000 o di applicare le agevolazioni previste dal terzo comma dell'art. 58 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

(Omissis).

COMUNE DI TORRICELLA VERZATE

Il comune di TORRICELLA VERZATE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare con effetto dal 1° gennaio 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5,50 per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

2. di confermare altresì la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per l'anno 1999 nella misura prevista per legge e già deliberata per il 1998, di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TORRITA TIBERINA

Il comune di TORRITA TIBERINA (provincia di Roma) ha adottato, il 23 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 504, nella misura del 5 per mille per tutti i soggetti passivi.

(Omissis).

COMUNE DI TRAMONTI

Il comune di TRAMONTI (provincia di Salerno) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

Richiamate le proprie deliberazioni nn. 124 del 3 aprile 1997 e 35 del 25 febbraio 1998 con le quali si stabilivano e riconfermavano le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 1997 e 1998:

a) unità immobiliari adibite ad abitazioni principali: aliquota 5 per mille, detrazione L. 220.000;

b) immobili locati ad inquilini residenti che li utilizzano come abitazione principale: aliquota 5 per mille;

c) altri fabbricati: aliquota 6 per mille.

(Omissis).

ritenuto, pertanto, di dover confermare per l'anno 1999 le stesse aliquote stabilite per l'anno 1997 e 1998.

(Omissis).

Delibera:

1. di riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per i motivi e secondo la tabella evidenziati in premessa, nelle stesse misure stabilite per l'anno 1997 e 1998 così come si riconferma la detrazione prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e dalla legge n. 662/1996, nella misura di L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI TRANI

Il comune di TRANI (provincia di Bari) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire *(omissis)* ed applicare in questo comune, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TAREGO VIGGIONA

Il comune di TAREGO VIGGIONA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille per l'aliquota ordinaria e del 5 per mille per le abitazioni principali, con detrazione di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TRAVEDONA MONATE

Il comune di TRAVEDONA MONATE (provincia di Varese) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di unificare l'aliquota dell'I.C.I. dell'anno 1999 nella misura del 5 per mille su tutti gli immobili posseduti nel territorio comunale soggetti all'imposta, con la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TRAVES

Il comune di TRAVES (provincia di Torino) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. stabilire, *(omissis)* l'aliquota unica del 5 per mille, ai fini dell'I.C.I. per l'anno 1999.

2. determinare che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si riferisce. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

3. determinare che ai fini della detrazione di imposta corrispondente a L. 200.000, per l'abitazione principale si intendono come tali anche l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permenente a condizione che la suddetta unità immobiliare non risulti locata o ceduta in uso gratuito a parenti e affini.

(Omissis).

COMUNE DI TREBASELEGHE

Il comune di TREBASELEGHE (provincia di Padova) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, *(omissis)* l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille e in L. 240.000 la detrazione per l'abitazione principale;

2. di dare atto che sarà applicata secondo le disposizioni contenute nel regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato in data odierna con deliberazione consiliare n. 3.

(Omissis).

COMUNE DI TRECASTAGNI

Il comune di TRECASTAGNI (provincia di Catania) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare, ai sensi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 art. 3 comma 55, la detrazione d'imposta a L. 200.000 per quei soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili e titolari dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

di elevare la stessa a L. 300.000, ai sensi dell'art. 3 comma 55 punti 2 e 3 della legge 662 la detrazione d'imposta I.C.I. dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali per la sottoelencata categoria di contribuenti che qui di seguito si ripartono:

a) pensionati titolari di pensione sociale minima e possessori di un'unica unità immobiliare sul territorio comunale;

b) portatori di handicap con attestato di inabilità civile superiore al 50% e possessori di una unità immobile sul territorio comunale.

Il contribuente deve presentare, al fine di poter godere della detrazione prevista pari a L. 300.000 apposita istanza in carta semplice entro il ternine perentorio del 30 giugno 1998 allegando apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale si evince il possesso dei requisiti previsti ai punti *a)* e *b)*.

La richiesta dovrà essere presentata anche a mezzo raccomandata ai servizi tributari del comune di Trecastagni e per i contribuenti che rientrino nelle tipologie indicate, potranno tenerne conto già nella fase di pagamento della rata di acconto scaduta il 20 giugno 1999. L'amministrazione si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato e pertanto, in assenza verrà applicata la detrazione per l'abitazione principale prevista per legge pari a L. 200.000 e si provvederà al recupero a mezzo ruolo, dell'I.C.I. dovuta. Nel caso di dichiarazione infedele, saranno applicate le sanzioni previste dai decreti legislativi 504/1992, 472-473/1997.

Stabilire l'aliquota riguardante gli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e del 6,50 per mille per gli altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni.

(Omissis).

COMUNE DI TRECCHINA

Il comune di TRECCHINA (provincia di Potenza) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota base imponibile ai fini della liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in Trecchina per l'anno 1999 dando atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

2. dare atto:

che l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e, comunque, inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti di ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso;

che nella determinazione dell'aliquota, nonché della definizione della detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione;

che ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963 soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

di approvare, *(omissis)*, la proposta di deliberazione.

(Omissis).

1. modificare la delibera della giunta municipale n. 527 del 29 ottobre 1998, all'oggetto: «Determinazione aliquota I.C.I. anno 1999», applicando l'aliquota I.C.I. al 5 per mille, limitatamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

2. applicare l'aliquota I.C.I. al 6 per mille alle altre unità immobiliari diversi dalle abitazioni, agli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, agli alloggi non locati.

(Omissis).

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Il comune di TREVIGNANO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare, per l'anno 1999 l'aliquota del 6 per mille relativamente all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI TRICERRO

Il comune di TRICERRO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999:

a) nel 5 per mille l'aliquota base dell'imposta comunale sugli immobili;

b) in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI TRIVIGNO

Il comune di TRIVIGNO (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 le aliquote e le tariffe vigenti relativamente alle imposte ed alle tasse di pertinenza dell'ente in particolare di confermare l'aliquota dell'I.C.I. nella misura vigente del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TROINA

Il comune di TROINA (provincia di Enna) ha adottato, il 29 ottobre 1998 ed il 17 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

mantenere l'aliquota I.C.I. dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999, nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TROMELLO

Il comune di TROMELLO (provincia di Pavia) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di considerare ai sensi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 comma 53, direttamente adibita ad abitazione principale unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

2. di fissare un'aliquota ordinaria del 6 per mille per i singoli oggetti di imposizione I.C.I. individuati in maniera tassativa nei fabbricati aree fabbricabili, terreni agricoli qui meglio specificati:

unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale appartenenti al gruppo da A/1 ad A/9 (rispettivamente abitazioni di tipo signorile, civile, economico, popolare, ultrapopolare, rurale, abitazioni in villini, in ville, palazzi di pregio artistico o storico);

immobili in uso appartenenti alla calegori A/10 cioè ad uffici e studi pirvati;

fabbricati in uso destinati ad attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi, nonché box autorimesse e garage, appartenenti ai seguenti gruppi catastali:

gruppo B (edifici di uso collettivo) dalla B/1 alla B/8;

gruppo C (immobili a destinazione commerciale dai D/1 al D/12: negozi e botteghe, magazzini e locali di deposito, laboratori per arti e mestieri, fabbricati e locali per esercizi sportivi stabilimenti balneari e di acque curative, stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, tettoie chiuse o aperte);

gruppo D (immobili a destinazione speciale dal C/1 al D/2 quali opifici, alberghi, teatri, sale per spettacoli e simili, case di cura e ospedali, istituti di credito e assicurazione, fabbricati, locali ed aree attrezzati per esercizi sportivi, fabbricati industriali e commerciali, residence, scuole e laboratori scientifici privati;

terreni agricoli;

aree fabbricabili;

un'aliquota del 7 per mille, per le seguenti unità immobiliari, a condizioni che risultino sfitte dal 1° gennaio 1999 al 30 giugno 99 per:

fabbricati destinati ad attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi, a destinazione ordinaria e speciale appartenenti alle categorie catastali:

A/10, B/1, B/2, C/1, C/2, C/3, C/4, C/7, D/1, D/2, D/3, D/4, D/5, D/6, D/7, D/8, D/9, D/10, D/11, D/12 con la sola esclusione degli immobili accatastati in C/6, i quali scontano, indipendentemente dal fatto che siano locati o meno, l'aliquota ordinaria del 6 per mille;

unità immobiliari di civile abitazione, sfitte, intendendosi come tali quelle non locate dal 1° gennaio 1999 al 30 giugno 1999, indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione o alla vendita, appar-

tenenti al gruppo catastale A, non adibite ad abitazione principale e tenute a disposizione del proprietario, ad esclusione delle seguenti fattispecie:

immobili ceduti in locazione con regolare contratto;

immobili ceduti in comodato od in uso gratuito;

abitazioni possedute da anziani e disabili aventi residenza in Istituti di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente;

immobili non locati, ubicati al di fuori del perimetro tracciato, come da planimetria allegata;

immobili oggetto di intervento edilizio per i quali, alla data del 1° gennaio 1999, siano già state rilasciate concessioni o autorizzazioni edilizie;

aumento della detrazione per abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 per abitazioni con valore catastale non superiore a L. 70.000.000 per il soggetto passivo che versi nelle condizioni riportate nell'allegata tabella:

Beneficiari	Limite di reddito familiare (*)	Detrazione
Pensionati che abbiano compiuto il 65° anno di età alla data del 1° gennaio 1999	23.000.000	300.000
Coniuge a carico di pensionati di cui al punto precedente	23.000.000	300.000
Portatori di handicap con attestato di invalidità civile	23.000.000	300.000
Disoccupati iscritti nelle liste di collocamento a tutto il 30 giugno 1999	23.000.000	300.000
Lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità a tutto il 30 giugno 1999	23.000.000	300.000
Nuclei familiari composti da almeno due persone con reddito da lavoro dipendente	27.000.000	300.000

---

* I limiti di reddito sopra riportati riferiti all'anno precedente, sono aumentati di L. 1.500.000 per ogni familiare a carico e di L. 2.000.000 qualora il familiare a carico sia portatore di handicap.

I beneficiari di tali detrazioni non devono possedere, neanche a titolo di usufruffo, altri immobili, ad esclusione del box di pertinenza dell'abitazione principale.

L'assenza della suddetta condizione fa venir meno il diritto alla maggior detrazione d'imposta. Inoltre: l'applicazione di tale riduzione richiede che gli altri eventuali componenti il nucleo familiare non possiedono altri fabbricati in tutto il territorio nazionale.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da parte di più soggetti comproprietari, ognuno di questi, per godere della riduzione deve essere in possesso dei requisiti di cui sopra.

I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono presentare apposita autocertificazione comprovante la sussistenza ditali condizioni entro il 30 giugno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI TRONZANO VERCELLESE

Il comune di TRONZANO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di applicare nel comune di Tronzano Vercellese, per l'anno 1999, l'imposta comunale per gli immobili (I.C.I.) con l'aliquota unica del 5,5 per mille in via di conferma dell'aliquota già praticata nello scorso esercizio; di determinare, per l'anno 1999, in L. 250.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI TRUCCAZZANO

Il comune di TRUCCAZZANO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermarae per l'anno 1999 per come appresso la applicazione dell'I.C.I. sul territorio comunale di Truccazzano:

aliquota impositiva unica: 6 per mille;

detrazione generalizzata I.C.I. L. 230.000 per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO

Il comune di TUORO SUL TRASIMENO (provincia di Perugia) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille;

2. di stabilire la detrazione spettante per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TURANIA

Il comune di TURANIA (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, siccome fa, per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI UDINE

Il comune di UDINE ha adottato il 1° marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. detrazione fino a L. 500.000 (dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 500.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione) a favore di:

a) persone anziane o disabili, possessori a titolo di proprietà o di usufrutto dell'unica abitazione, ricoverati in modo permanente in reparti di lungodegenza o in strutture protette con il contributo del comune, a

condizione che l'abitazione non risulti locata. Per poter ottenere il beneficio della suddetta detrazione d'imposta, devono sussistere le seguenti condizioni:

possesso di una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale con relativa pertinenza e/o accessori dell'abitazione stessa (autorimessa, posto macchina, ripostiglio, cantina, soffitta), con esclusione delle abitazioni di lusso classificate in categoria A/1;

acquisizione residenza presso l'istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente;

alloggio non occupato da congiunti o non in comodato gratuito a terzi;

b) contribuenti che versino in situazioni di grave disagio economico-sociale, con riferimento al minimo vitale pari alla pensione minima mensile INPS di L. 697.700, quali componenti di un nucleo familiare che disponga di un reddito complessivo lordo ai fini IRPEF per l'anno 1998, escluso il reddito dell'abitazione principale ed accessori, non superiore a:

L. 9.070.000 per nucleo di 1 componente;

L. 15.116.000 per nucleo di 2 componenti;

L. 20.104.000 per nucleo di 3 componenti;

L. 24.639.000 per nucleo di 4 componenti;

L. 28.720.000 per nucleo di 5 componenti;

L. 32.650.000 per nucleo di 6 componenti;

L. 36.278.000 per nucleo di 7 componenti ed oltre;

Per poter ottenere il beneficio della suddetta detrazione d'imposta il contribuente deve essere possessore di una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale con relative pertinenze e/o accessori dell'abitazione stessa (autorimessa, posto macchina, ripostiglio, cantina, soffitta), con esclusione delle abitazioni di lusso classificate in categoria A/1;

2. detrazione fino a L. 400.000 (dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 400.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione) a favore dei contribuenti portatori di handicap (ai sensi della legge n. 104/1992) nonché ai nuclei familiari con presenza di persona o persone portatrici di handicap (ai sensi della legge n. 104/1992) i cui componenti dispongano di un reddito complessivo lordo ai fini IRPEF per l'anno 1998, escluso il reddito dell'abitazione principale ed accessori e l'indennità di accompagnamento, ricompreso nei seguenti limiti:

da L. 9.070.001 a L. 13.151.000 per nucleo di 1 componente;

da L. 15.116.001 a L. 21.918.000 per nucleo di 2 componenti;

da L. 20.104.001 a L. 29.150.000 per nucleo di 3 componenti;

da L. 24.639.001 a L. 35.726.000 per nucleo di 4 componenti;

da L. 28.720.001 a L. 41.644.000 per nucleo di 5 componenti;

da L. 32.650.001 a L. 47.342.000 per nucleo di 6 componenti;

da L. 36.278.001 a L. 52.603.000 per nucleo di 7 componenti ed oltre;

Per poter ottenere il beneficio della suddetta detrazione d'imposta il contribuente deve essere possessore di una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale con relative pertinenze e/o accessori dell'abitazione stessa (autorimessa, posto macchina, ripostiglio, cantina, soffitta), con esclusione delle abitazioni di lusso classificate in categoria A/1;

3. detrazione fino a L. 300.000 (dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 300.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione) a favore dei contribuenti il cui nucleo familiare disponga di un reddito complessivo lordo ai fini IRPEF per l'anno 1998 ricompreso nei seguenti limiti

da L. 9.070.001 a L. 13.151.000 per nucleo di 1 componente;

da L. 15.116.001 a L. 21.918.000 per nucleo di 2 componenti;

da L. 20.104.001 a L. 29.150.000 per nucleo di 3 componenti;

da L. 24.639.001 a L. 35.726.000 per nucleo di 4 componenti;

da L. 28.720.001 a L. 41.644.000 per nucleo di 5 componenti;

da L. 32.650.001 a L. 47.342.000 per nucleo di 6 componenti;

da L. 36.278.001 a L. 52.603.000 per nucleo di 7 componenti ed oltre;

Per ottenere il beneficio della suddetta detrazione d'imposta, il contribuente deve essere possessore di una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale con relative pertinenze e/o accessori dell'abitazione stessa (autorimessa, posto macchina, ripostiglio, cantina, soffitta), con esclusione delle abitazioni di lusso classificate in categoria A/1. Le attestazioni riguardanti i requisiti devono essere rese mediante autocertificazione ai sensi della legge n. 15/1968 entro il 30 giugno dell'anno di riferimento; se l'immobile è acquisito dopo tale data, l'attestazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento a saldo. Le attestazioni presentate o spedite dopo i suddetti termini non producono effetti;

1. di determinare, per i motivi indicati in premessa, l'aliquota I.C.I. per il 1999 in base alle seguenti misure:

a) 4,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed occupate dal soggetto passivo, proprietario, usufruttuario o titolare del diritto di abitazione, nonché per quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado. Sono soggette alla medesima aliquota le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, gli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto autonomo case popolari (unità immobiliari rientranti nel gruppo A, con esclusione della categoria A/10), e le pertinenze e/o accessori dell'abitazione principale (autorimessa, posto macchina, ripostiglio, cantina, soffitta) anche se distintamente identificati in catasto.

b) 6 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo, diverse dall'abitazione principale di cui al punto *a)*, locate o concesse in uso a terzi (con esclusione di quelle rientranti nel precedente punto *a)*. Il titolo di detenzione o godimento dei terzi deve risultare da atto scritto fiscalmente registrato.

c) 7 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo, diverse dall'abitazione principale di cui al punto a), che risultino non locate o comunque non concesse in uso a terzi per l'intero anno 1999 o per una frazione d'anno superiore ai 6 mesi. Per la determinazione del periodo di locazione od occupazione sono cumulabili rapporti contrattuali diversi e non continuativi.

d) 5 per mille per i restanti fabbricati, per i terreni agricoli e per le aree fabbricabili;

2. di approvare le maggiori detrazioni d'imposta a beneficio dell'abitazione principale, eccedenti le 200.000 lire stabilite dalla legge, nella misura e con i criteri in premessa specificati.

(Omissis).

COMUNE DI URBANIA

Il comune di URBANIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, nel modo che segue, le aliquote e le detrazioni I.C.I. per l'anno 1999:

a) aliquota al 6 per mille:

in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residente nel comune per l'unità immobiliare utilizzata direttamente quale abitazione principale;

ai soggetti di cui al punto precedente viene, altresì, riconosciuta la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dalla legge n. 662/1996;

b) aliquota al 7 per mille per tutti gli altri immobili:

2. di dare atto che ai sensi della legge n. 662/1996 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e determinata nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI URGNANO

Il comune di URGNANO (provincia di Bergamo) ha adottato l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di procedere per l'anno 1999 ad un aumento dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili dal 5 al 6 per mille e ad un contestuale incremento della detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 265.000.

(Omissis).

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 8 del 26 gennaio 1999 l'aliquota e la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili stabilite come al punto 1) hanno effetto dal 1° gennaio 1999.

(Omissis).

COMUNE DI USCIO

Il comune di USCIO (provincia di Genova) ha adottato il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare, in conformità a quanto stabilito dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, con riduzione al 4,5 per mille per le prime case, comprese quelle affittate, con contratto registrato, ad un inquilino che le utilizzi come prima casa ed al 4 per mille per i fabbricati di proprietà di enti senza scopo di lucro;

2. di approvare, in applicazione di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 1 della legge n. 449/1997, l'aliquota del 3 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili e dell'1 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

3. di approvare l'aumento della detrazione, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662, da L. 200.000 a L. 300.000 per i titolari di pensioni sociali e a L. 350.000 per i disabili.

(Omissis).

COMUNE DI UZZANO

Il comune di UZZANO (provincia di Pistoia) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di disporre, così come nella stessa citato le aliquote di applicazione dell'I.C.I. per l'anno 1999 come segue:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA
fabbricati adibiti ad abitazione principale	5,5 per mille
tutti gli altri immobili	7 per mille

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale quella posseduta da persone anziane o inabili che acquisiscano residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a condizione che il fabbricato non risulti locato;

4. di approvare la relazione dell'ufficio ragioneria che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto disporre, così come nella stessa citato ed in premessa riportato, il mantenimento, anche per l'anno 1999, della maggiore detrazione I.C.I. di L. 100.000 (portando la detrazione per abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000) in favore delle classi sociali sopra menzionate.

(Omissis).

COMUNE DI VADO LIGURE

Il comune di VADO LIGURE (provincia di Savona) ha adottato, il 14 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare, *(omissis)* il nuovo prospetto delle fattispecie immobiliari, che sub lettera *b)* si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, sulla base del quale dovrà essere diversificata l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili in ragione della tipologia dell'immobile, del soggetto possessore, nonché dell'uso cui l'immobile è destinato;

2. di fissare per l'anno 1999 le aliquote dell'I.C.I. come segue:

nella misura del 6,7 per mille l'aliquota ordinaria;

nella misura del 5,3 per mille l'aliquota agevolata;

nella misura del 6,2 per mille l'aliquota agevolata;

nella misura del 7 per mille l'aliquota maggiorata;

3. di dare atto che le aliquote come sopra determinate dovranno essere applicate dai soggetti passivi secondo l'unita tabella allegata sub lettera *b)* al presente provvedimento per costituirne parte integrante;

4. di stabilire nella misura minima di L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai proprietari e per quelle regolarmente assegnate dagli istituti autonomi per le case popolari;

5. di stabilire che i contribuenti aventi diritto all'applicazione delle aliquote differenziate di cui ai punti 1 lettera *c)*, 2, 3 e 4 del prospetto allegato sub lettera *b)*, ai fini della semplificazione delle operazioni di liquidazione ed accertamento dell'imposta in parola, possano dimostrare la sussistenza del diritto stesso, presentando apposita comunicazione, da rendersi sui modelli all'uopo predisposti dal comune, integrati ove necessario da copia di atti e/o documenti;

Allegato sub lettera *b)* alla deliberazione del consiglio comunale n. 103 del 14 dicembre 1998.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) ANNO 1999

Tabella delle fattispecie impositive immobiliari e delle relative aliquote.

	ALIQUOTA	FATTISPECIE IMPOSITIVA	ALIQUOTA	DETRAZIONE
1	AGEVOLATA (art. 6, comma 2) (art. 8, comma 4) (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662) (art. 8, comma 4)	Unità immobiliari uso civile albitazione: *a)* direttamente adibite ad abitazione principale; *b)* appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari; *c) possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;* *d)* regolarmente assegnate, dagli istituti autonomi per le case popolari;	5,3 per mille	200.000
2	AGEVOLATA (art. 6, comma 2)	Unità immobiliari locate con contratto registrato, per almeno otto mesi, anche non continuativi nel corso dell'anno di imposta, a soggetti già residenti nel comune che le utilizzano come abitazione principale, nonché a soggetti che, intendono utilizzarle per il medesimo scopo, acquisiscano nei trenta giorni successivi alla stipula del contratto di locazione, la residenza anagrafica nel comune.	6 per mille	Non spettante
3	AGEVOLATA (art. 6, comma 2) (art. 6, comma 2)	*a)* Unità immobiliari uso civile abitazione date in comodato gratuito a familiari, entro il primo grado di parentela, residenti nel comune che le utilizzino come abitazione principale; *b)* Immobili, a qualsiasi uso adibiti, posseduti da enti morali di diritto pubblico senza spopo di lucro.	5,3 per mille	Non spettante
4	AGEVOLATA (art. 6, comma 2)	Fabbricati esclusivamente destinati ad attività artigianali posseduti da soggetti, persone fisiche e/o giuridiche, regolarmente iscritti all'albo delle imprese artigiane della Camera di commercio industria e artigianato di competenza.	6,2 per mille	Non spettante
5	ORDINARIA (art. 6, comma 2)	Tutti gli altri immobili: box auto, negozi, magazzini, depositi, aree edificabili, fabbricati realizzati per la vendita, ecc., non ricompresi nei punti 1, 2 e 3.	6,7 per mille	Non spettante
6	MAGGIORATA (art. 6, comma 2)	*a)* fabbricati industriali; *b)* unità immobiliari uso civile abitazione: non locate tenute a disposizione dei proprietari; locate, con o senza contratto registrato, a soggetti non residenti nel comune; locate senza contratto registrato. *c)* uffici e studi privati.	7 per mille	Non spettante

(Omissis).

COMUNE DI VAGLIA

Il comune di VAGLIA (provincia di Firenze) ha adottato il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare anche per il 1999 le aliquote differenziate di seguito indicate, con riferimento, come sopra detto, alle possibilità introdotte dall'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, così come riformulato dall'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996, applicando anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari:

5,5 per mille: unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, o abitazioni ad esse equiparate ex art. 5 del regolamento sopra indicato, i soggetti passivi persone fisiche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi delle case popolari;

6,9 per mille unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta all'abitazione principale o che comunque non costituiscono abitazione principale del soggetto passivo del tributo, immobili diversi dalle abitazioni, terreni, aree fabbricabili;

7 per mille per le abitazioni non locate;

2. di stabilire nella misura base di L. 200.000 la detrazione annua per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

3. di dare atto che, per quanto concerne le agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si fa espresso e specifico riferimento al relativo regolamento comunale approvato con atti consiliari n. 111 del 29 dicenbre 1998 e n. 4 del 15 febbraio 1999.

(Omissis).

COMUNE DI VALBONDIONE

Il comune di VALBONDIONE (provincia di Bergamo) ha adottato il 28 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. *di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota unica per l'imposta comunale* sugli immobili del 7 per mille per la generalità degli immobili e contribuenti;

2. di determinare, per l'anno 1999, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) elevandola complessivamente a L. 400.000, alle seguenti condizioni:

Possesso di unico immobile adibito esclusivamente a prima casa, compresi i relativi servizi (box, lavanderia, ecc.) Reddito da immobili (fabbricati e terreni) non superiore a L. 1.000.000	Devono essere soddisfatte contemporaneamente
Particolari situazioni di carattere sociale ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge n. 537/1993. debitamente documentate, individuandole nella seguente tipologia: cittadini, residenti nel comune, che rientrino nella categoria degli indigenti al cui mantenimento il comune stesso sia tenuto ai sensi di legge	

3. di dare atto che, ai sensi del comma 1, lettera *b)*, dell'art. 2 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili «... *b)* per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, in riferimento ai seguenti casi:

abitazione di proprietà del soggetto passivo;

abitazione usata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo case popolari;

abitazione concessa in uso gratuito (con contratto debitamente registrato) dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta di 1° grado con famiglia);

abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario permanente, a condizione che la stessa non risulti locata».

(Omissis).

COMUNE DI VALDIERI

Il comune di VALDIERI (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per il 1999:

a) aliquota ordinaria: 6 per mille;

b) aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo: 5 per mille;

di confermare le detrazioni previste per le abitazioni principati in L. 200.000 (legge n. 662/1996 art. 3, comma 55, punto 2).

(Omissis).

COMUNE DI VALFABBRICA

Il comune di VALFABBRICA (provincia di Perugia) ha adottato il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come proposti dalla giunta comunale con atto n. 54 del 13 marzo 1999 e che di seguito si riportano;

a) aliouota del 4,5 per mille:

immobili posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e adibiti ad abitazione principale del contribuente. Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il soggetto persona fisica che la possiede, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha la residenza anagrafica e dimora abituale unitamente al proprio nucleo familiare;

unità immobiliari date in comodato o uso gratuito ai soli parenti entro il primo grado in linea retta (genitori e figli) ed utilizzate da questi come abitazione principale;

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e adibite ad abitazione principale da parte dei soci assegnatari;

abitazioni possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale da soggetto anziano e/o disabile che ha acquisito la residenza presso Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

b) aliquota del 5,5 per mille:

tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale e classificati nei gruppi catastali «*A*» e *B*»;

fabbricati classificati nel gruppo catastale «*C*» quali garages, negozi, botteghe, ecc.;

fabbricati classificati nel gruppo catastale «D» quali opifici, stabilimenti industriali, ecc;

terreni agricoli, se dovuta;

aree fabbricabili;

c) detrazionc d'imposta per l'abitazione principale:

L. 200.000 per tutti i titolari di abitazione principale;

L. 300.000 (equivalente ad una ulteriore detrazione di L. 100.000) per i pensionati maschi ultra sessantacinquenni e femmine ultra sessantenni e per i pensionati invalidi civili con grado di invalidità superiore al 66% per i quali ricorrano tutte le condizioni seguenti:

che né il richiedente né i componenti il proprio nucleo familiare possiedano nel territorio nazionale altra unità immobiliare adibita ad abitazione;

che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale oggetto della detrazione, eventualmente comprensiva di pertinenze non locate, quali garages, cantina, ecc. risulti classificata in una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5;

che il reddito complessivo del proprio nucleo familiare in relazione alla sua composizione non risulti superiore ai limiti di seguito indicati:

n. 1 persona L. 12.000.000;

n. 2 persone L. 20.000.000;

n. 3 persone L. 28.000.000;

oltre 3 persone: per ogni persona in più L. 4.000.000.

Se nel nucleo familiare sono presenti soggetti portatori di handicap con invalidità riconosciuta del 100%, il reddito dagli stessi percepito e derivante esclusivamente da pensione di invalidità e indennità di accompagnamento non viene computato.

(Omissis).

COMUNE DI VALFENERA

Il comune di VALFENERA (provincia di Asti) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 7 per mille, con detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Il comune di VALGUARNERA CAROPEPE (provincia di Enna) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella aliquota unica ordinaria del 5 per mille e fissare in L. 250.000 la detrazione per la abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VALLADA AGORDINA

Il comune di VALLADA AGORDINA (provincia di Belluno) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare con decorrenza 1° gennaio 1999 l'aliquota ordinaria dell'I.C.I. nella misura del 6,25 per mille;

di determinare inoltre un'aliquota inferiore a quella ordinaria, pari al 6 per mille per i seguenti immobili:

a) unità immobiliare ad uso abitazione principale, intendendosi per tale quella nella quale il contribuente che la possiede, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorino abitualmente; oppure unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risulti locata;

b) unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al secondo grado di parentela adibite a loro abitazione principale;

di stabilire in L. 250.000 la misura della detrazione da applicare all'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione princiaple di cui ai punti *a)* e *b)* precedenti in conformità al regolamento imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazioni del consiglio comunale n. 9 del 27 febbraio 1998 e n. 23 dell'8 maggio 1998.

(Omissis).

COMUNE DI VALLECORSA

Il comune di VALLECORSA (provincia di Frosinone) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di ridurre *(omissis)* l'aliquota I.C.I. dello 0,05% per l'anno 1999 che pertanto risulta fissata nello 0,5 per cento.

(Omissis).

si comunica che la detrazione per l'abitazione principale rimane invariata nella misura di L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI VALLECROSIA

Il comune di VALLECROSIA (provincia di Imperia) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare, *(omissis)* per l'anno 1999 le stesse aliquote dell'anno 1998, salvo diverse determinazioni da assumersi entro i limiti di approvazione del bilancio:

l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille;

l'aliquota ridotta nella misura del 6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, in applicazione dell'art. 4, primo comma, della legge 24 ottobre 1996, n. 556, nonché, in applicazione del comma 56 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

l'aliquota ridotta nella misura del 2 per mille, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse e posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio lavori.

(Omissis).

COMUNE DI VALLE DELL'ANGELO

Il comune di VALLE DELL'ANGELO (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 (*omissis*);

l'aliquota I.C.I. al 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

Il comune di VALLI DEL PASUBIO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 le aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. nel modo seguente:

aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principali;

aliquota del 6,5 per mille per gli alloggi non locati;

aliquota del 6,5 per mille per le seconde case, intendendosi rientrante in tale fattispecie qualsiasi unità immobiliare adibita ad abitazione ma diversa dall'abitazione principale;

aliquota del 5,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni princiapli e le seconde case;

2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale è pari a L. 200.000;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI VALLEPIETRA

Il comune di VALLEPIETRA (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille l'aliquota comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI VALLEROTONDA

Il comune di VALLEROTONDA (provincia di Frosinone) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, sugli immobili ricompresi nel territorio del comune di Vallerotonda.

(Omissis).

COMUNE DI VALLINFREDA

Il comune di VALLINFREDA (provincia di Roma) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per l'anno 1999 la seguente determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, a conferma di quanto stabilito dalla giunta comunale con la richiamata deliberazione n. 7/1999:

abitazione principale del soggetto d'imposta: aliquota 5,5 per mille;

altri fabbricati: aliquota 6 per mille;

deduzione su abitazione principale: L. 200.000;

riduzione del 50% dell'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabilitati e di fatto non ûtilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano dette condizioni.

È considerata abitazione principale:

a) l'unità immobiliare utilizzata dal soggetto passivo d'imposta;

b) l'unità immobiliare concessa in uso gratuito ai genitori ed ai figli e da questi utilizzata come abitazione principale;

c) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;

applicazione della aliquota nella misura del 4,5 per mille per anziani di età superiore a 65 anni singoli o coniugati, aventi in proprietà la sola abitazione principale ed un reddito familiare annuo lordo non superiore a L. 12.000.000 se singoli, e non superiore a L. 20.000.000 se coniugati.

(Omissis).

COMUNE DI VALMONTONE

Il comune di VALMONTONE (provincia di Roma) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I - di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I - Imposta comunale sugli immobili in questo comune, con effetto 1° gennaio 1999:

1) aliquota agevolata in misura del 4 per mille, in favore di proprietari che eseguono interventi volti: - al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili -, al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico -, alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali -, ed all'utilizzo di sottotetti da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

2) aliquota agevolata in misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare di detta aliquota l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente comma è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella di vendita se la stessa interviene entro il triennio.

Per i fabbricati già realizzati aventi le caratteristiche di cui sopra per i quali l'impresa ha già presentato dichiarazione di ultimazione lavori dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, tale aliquota può essere applicata con decorrenza 1° gennaio 1998, previa debita richiesta da presentare non oltre il 30 giugno del corrente anno e per la durata massima di anni tre;

II - aliquota da applicare per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti al capo I destinati ad abitazione principale del soggetto passivo: classificati o classificabili nelle categorie catastali da A/1 a A/8: 5 per mille; aliquota da applicare per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti al Capo I diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 7 per mille;

III - per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dal comma 48 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

IV - l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque non utilizzabile l'immobile.

Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, la data di cessazione di tali condizioni.

Il comune effettua accertamenti d'ufficio per verificare le condizioni dichiarate dal contribuente;

V - dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

VI - viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VII la detrazione d'imposta viene aumentata fino a L. 500.000 in relazione alle seguenti categorie di soggetti passivi:

Prima categoria:

disoccupati che al 1° gennaio dell'anno di applicazione siano iscritti all'ufficio di collocamento da almeno 2 anni;

i non occupati che, già fruitori della C.I.G. o indennità di mobilità ai sensi della normativa vigente, al 1° gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta, abbiano perduto tali provvidenze nel corso dell'anno precedente;

i lavoratori dipendenti che alla medesima data usufruiscono della C.I.G o siano iscritti nella lista regionale di mobilità da oltre 6 mesi;

Le condizioni sopra indicate devono essere documentate dai competenti organismi.

Seconda categoria:

i titolari di pensione o assegni di invalidità.

Terza categoria

i soggetti passivi il cui nucleo familiare, convivente nell'abitazione principale, comprenda uno o più disabili con invalidità non inferiore al 75% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche.

Condizioni:

1) i soggetti passivi sopraindicati sono ammessi al godimento del beneficio in questione alle seguenti condizioni:

che nessuno dei componenti del nucleo familiare, compreso il soggetto passivo, sia possessore di altri immobili o quote di essi oltre a quello adibito ad abitazione principale nel territorio nazionale, fatta eccezione dell'eventuale box o garage di pertinenza;

che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, inclusi eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi non sia superiore al doppio dell'importo minimo annuo delle pensioni corrisposte ai lavoratori dipendenti assicurati presso l'INPS per i casi di cui alle precedenti categorie 1 e 2 ed al triplo per il caso di cui alla categoria 3;

2) il richiedente a pena di decadenza dovrà produrre domanda entro il 31 dicembre dell'anno di applicazione dell'imposta;

3) la domanda, autenticata nella sottoscrizione dovrà attestare oltre al possesso dei requisiti sopraindicati ai punti 1, 2 e 3:

a) il periodo di tempo in cui si sono verificate le condizioni di applicabilità dell'ulteriore detrazione;

b) la composizione del nucleo familiare;

c) l'indicazione dei soggetti disabili con il relativo grado di invalidità effettivamente conviventi nel nucleo familiare;

d) l'ammontare complessivo annuo del reddito del nucleo familiare relativo all'anno precedente a quello di applicazione dell'I.C.I.

La mancata indicazione degli elementi sopraindicati comporta il non accoglimento della domanda.

La dichiarazione deve essere prodotta per ogni anno per il quale viene richiesta la maggiore detrazione;

4) La maggiore detrazione viene applicata in proporzione al periodo di tempo per il quale sussistono i requisiti di cui ai punti precedenti;

5) In caso di infedeltà saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI VALLO DI NERA

Il comune di VALLO DI NERA (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare la determinazione dell'aliquota I.C.I. e della detrazione per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille come stabilito con l'atto di giunta comunale n. 75 del 29 marzo 1999 e, in particolare, di applicare, per l'anno 1999, la sola detrazione per l'abitazione principale, nella misura minima di legge, pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VALTORTA

Il comune di VALTORTA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata nel comune di Valtorta, nella misura del 5 per mille;

2. di fissare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VALVERDE

Il comune di VALVERDE (provincia di Catania) ha adottato, il 20 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per anno 1999:

1) confermare l'aliquota del 5,5 per mille per le unità immobiliari:

a) adibite ad abitazione principale di persone fisiche con residenza anagrafica nel comune;

b) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare posseduta non risulti locata;

2) confermare l'aliquota del 5,8 per mille per tutti gli altri fabbricati, per i terreni agricoli e le aree fabbricabili.

Detrazione d'imposta ordinaria di L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VALVERDE

Il comune di VALVERDE (provincia di Pavia) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille indistintamente per tipologia di immobili ubicati nel territorio del comune di Valverde, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in alto richiamate;

2. di stabilire in L. 200.000 la misura indistinta della detrazione dell'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI VARALLO POMBIA

Il comune di VARALLO POMBIA (provincia di Novara) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta I.C.I. (imposta sugli immobili) nella misura del 5 per mille;

di determinare per l'abitazione principale la detrazione di L. 200.000 (103,29 Euro) e fino a concorrenza dell'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI VARZI

Il comune di VARZI (provincia di Pavia) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di applicare con effetto dal 1° gennaio 1999 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con l'aliquota unica del 5,50 per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative, dando atto che la detrazione per l'abitazione principale resta fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VELLETRI

Il comune di VELLETRI (provincia di Roma) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 come di seguito indicato:

aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille;

aliquota ridotta nella misura del 4,5 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali o all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori e in capo all'originario proprietario richiedente l'autorizzazione o concessione edilizia;

di considerare parti integranti dell'abitazione principale del soggetto passivo le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto (per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale);

di confermare per l'anno 1999 a L. 200.000 l'importo della detrazione fissata per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 che ha sostituito l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

di aumentare la detrazione per abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 a favore delle seguenti categorie di soggetti passivi:

a) pensionati sociali che hanno compiuto il 60° anno di età alla data del 31 dicembre 1998;

b) soggetti assistiti dal Comune in via continuativa nel corso dell'anno 1999 per stati di indigenza;

c) disoccupati iscritti alle liste di collocamento con almeno due anni di anzianità di iscrizione alla data del 31 dicembre 1998, soli o con nucleo familiare i cui componenti non svolgano attività lavorativa o con reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 1998 non superiore a L. 12.000.000;

di stabilire che l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale debba essere subordinata alle seguenti condizioni:

a) il soggetto passivo, come nessun altro eventuale componente la famiglia deve possedere altri immobili, su tutto il territorio nazionale, diversi dall'unità adibita ad abitazione principale ed eventuale autorimessa di pertinenza;

b) che l'immobile per il quale si intende usufruire della maggiore detrazione non sia classificato nei gruppi catastali: A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville); A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico e storico);

c) che i contribuenti che intendono usufruire dei benefici sopra descritti, debbano presentare apposita autocertificazione, corredata della relativa documentazione, all'ufficio tributi entro la data del 30 giugno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI VENAFRO

Il comune di VENAFRO (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999;

di confermare, altresì, in L. 200.000 l'imposta da portare in detrazione dell'imposta dovuta per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VENDONE

Il comune di VENDONE (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. stabilire, *(omissis)*, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999, nella misura del 6,5 per mille per la generalità dei contribuenti;

2. non apportare all'articolazione dell'imposta modifiche sia per quanto concerne il sistema delle detrazioni e delle riduzioni, sia per quanto attiene la diversificazione dell'aliquota con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati.

(Omissis).

COMUNE DI VENEGONO INFERIORE

Il comune di VENEGONO INFERIORE (provincia di Varese) ha adottato, il 15 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

l'aliquota da applicarsi nell'anno 1999 ai fini dell'imposta comunale sugli immobili è pari al 5,1 per mille, si conferma l'importo della detrazione pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VENTICANO

Il comune di VENTICANO (provincia di Avellino) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. applicabile per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI VENIANO

Il comune di VENIANO (provincia di Como) ha adottato, il 28 gennaio 1999 ed il 16 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazioni delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili al 4,90 per mille per tutte le unità immobiliari con la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000;

(Omissis).

di integrare il proprio precedente provvedimento n. 3/1998 con cui si assumevano le determinazioni I.C.I. per l'anno 1999 nel modo seguente;

di elevare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 320.000 a favore dei pensionati soggetti passivi d'imposta, che abbiano compiuto 60 anni e il cui reddito complessivo familiare ai fini I.R.P.E.F. è pari o inferiore a L. 24.000.000 annui.

Sono escluse le case di fascia A1/A8/A9.

(Omissis).

COMUNE DI VENTIMIGLIA

Il comune di VENTIMIGLIA (provincia di Imperia) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di applicare l'aliquota I.C.I. 1999 nella misura del 7 per mille, prevedendo inoltre un'aliquota del 5 per mille solo per le abitazioni principali e del 6 per mille solo per i terreni agricoli;

2. di prevedere, inoltre, un'aliquota del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e rimasti invenduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e vendita di immobili; si precisa che i soggetti che possono applicarsi tale aliquota sono solo le imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili, sotto qualunque forma costituite (ditte individuali, società di persone, società di capitali). Non possono invece usufruire dell'agevolazione altri soggetti (ad es. banche o assicurazioni) e ciò pur se costruiscano a fini di rivendita;

3. di applicare le stesse detrazioni già previste per il 1998 e come di seguito esposte:

a) per le abitazioni considerate principali la detrazione è elevata da L. 200.000 a L. 280.000 per l'anno 1999 a favore dei contribuenti che siano in possesso dei seguenti requisiti alla data del 1° gennaio 1999:

aver compiuto 65 anni;

possedere a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, oltre l'eventuale cantina, garage o posto macchina annessi, solo l'unità immobiliare per la quale viene richiesta la maggiore detrazione;

possedere un'unità immobiliare catastalmente classificata o classificabile in una delle seguenti categorie del gruppo A, con esclusione delle categorie A/1 · A/7 · A/8 · A/9 · A/10;

essere pensionato e non più in attività lavorativa;

disporre di un reddito complessivo imponibile, comprensivo anche dei redditi esenti ai fini IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, al netto degli oneri deducibili ai fini IRPEF ed escluso il reddito del fabbricato, non superiore a L. 15.000.000 annui (come da dichiarazione dei redditi 1998);

non avere fra i componenti del nucleo familiare soggetti proprietari di altri immobili;

nel caso in cui l'unità immobiliare per cui si chiede la maggiore detrazione sia adibita ad abitazione principale di più soggetti, ognuno di questi deve essere in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti, ed il loro reddito non deve superare quello indicato al precedente punto, moltiplicato il numero dei soggetti interessati;

b) si conferma la detrazione di L. 200.000 per tutti gli altri contribuenti.

(Omissis).

COMUNE DI VERCEIA

Il comune di VERCEIA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 28 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

dare atto che è mantenuto in vigore per l'anno 1999 l'aliquota del 4,5 per mille sulla prima abitazione e l'aliquota del 4,5 per mille sugli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI VERDUNO

Il comune di VERDUNO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

aliquota base pari al 4,75 per mille con detrazione unica di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VERNASCA

Il comune di VERNASCA (provincia di Piacenza) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 come segue:

a) aliquota ordinaria: 5,5 per mille;

b) aliquota diversificata: categoria D/1: 6,5 per mille;

si applica alle unità immobiliari e relative pertinenze destinate ad opificio.

(Omissis).

COMUNE DI VERNAZZA

Il comune di VERNAZZA (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 1999 per la generalità degli immobili ubicati nel territorio comunale;

2. di ridurre per l'anno 1999 alla misura del 5,25 per mille l'aliquota dell'imposta dovuta dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VERNIO

Il comune di VERNIO (provincia di Prato) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, le aliquote e le detrazioni, per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili siti sul territorio del comune di Vernio, nel seguente modo:

abitazione principale: aliquota 4,50 per mille;

immobili diversi dalla abitazione principale: aliquota 6,50 per mille;

detrazione sull'imposta per l'abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VERNOLE

Il comune di VERNOLE (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. stabilire che l'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1999 con le seguenti aliquote:

a) aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille;

b) aliquota ridotta, nella misura del 4 per mille, da applicare in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edlizie e proprietà indivisa, residenti in questo comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le unità immobiliari locate con un contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale;

c) aliquota agevolata nella misura del 4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi di tre anni dall'inizio dei lavori;

2. confermare la detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VEROLENGO

Il comune di VEROLENGO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VEZZA D'ALBA

Il comune di VEZZA D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare così come conferma per l'anno 1999, per le motivazioni riportate in premessa, nella misura del 5,50 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili e di determinare la detrazione d'imposta in lire 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VEZZI PORTIO

Il comune di VEZZI PORTIO (provincia di Savona) ha adottato, il 1° marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, anche per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille, per l'abitazione principale, e del 7 per mille per altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI VIADANICA

Il comune di VIADANICA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare *(omissis)* nella misura del 6 per mille la tariffa dell'I.C.I. da applicarsi per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI VICO NEL LAZIO

Il comune di VICO NEL LAZIO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 16 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI VICOPISANO

Il comune di VICOPISANO (provincia di Pisa) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) nelle seguenti misure, per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: 4,9 per mille;

b) per tutte le altre unità immobiliari: 6 per mille;

2. di stabilire, altresì, anche per l'anno 1999, un'aliquota agevolata pari al 2 per mille per i casi previsti dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, che si riportano integralmente:

a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

3. di aumentare per l'anno 1999 da L. 200.000 a L. 500.000 la detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione solo per i seguenti soggetti:

a) per i soggetti passivi con età superiore a 65 anni con reddito familiare imponibile medio fino a L. 10.303.000 per ogni componente il nucleo familiare, elevato a 15.454.000 nel caso di unico componente il nucleo familiare, con le prescrizioni indicate in premessa che qui si intendono riportate integralmente;

b) per i soggetti passivi di qualsiasi età che possiedono nell'ambito familiare solo un unico reddito da lavoro dipendente ed assimilati con un limite di reddito imponibile di L. 10.303.000 per ogni componente il nucleo familiare e con le prescrizioni indicate in premessa, che qui si intendono riportate integralmente.

(Omissis).

possono fruire della maggiore detrazione coloro che possiedono esclusivamente le sottoelencate categorie di redditi:

a) redditi di pensione, da lavori dipendente ed assimilati;

b) redditi fondiari derivanti da terreni e fabbricati condotti direttamente o da ascendenti e discendenti in linea retta;

c) redditi esenti o soggetti alla ritenuta di acconto a titolo d'imposta;

per la quantificazione del limite sopra indicato di L. 10.303.000 o di L. 15.454.000 non concorrono i redditi fondiari di cui al punto *b)*;

gli interessati dovranno produrre all'ufficio tributi del comune una autocertificazione relativa alla quantificazione dei redditi entro il 31 ottobre 1999.

(Omissis).

COMUNE DI VIDIGULFO

Il comune di VIDIGULFO (provincia di Pavia) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 nelle misure di cui al seguente prospetto le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1990:

terreni agricoli: 5 per mille;

aree fabbricabili: 5 per mille;

abitazione principale: 4 per mille;

altri fabbricati: 5 per mille;

2. di determinare, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1999 le seguenti detrazioni d'imposta come di seguito illustrate:

abitazione principale: L. 200.000 in ragione annua.

(Omissis).

COMUNE DI VIESTE

Il comune di VIESTE (provincia di Foggia) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. per l'anno 1999, l'aliquota nella misura del 5 per mille;

di confermare la detrazione per la sola abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VIGNANELLO

Il comune di VIGNANELLO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di pertinenza di questo comune nelle seguenti misure:

5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

6 per mille per gli altri immobili;

stabilire, ai fini dell'applicazione del tributo, che debba considerarsi abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

dare atto che le detrazioni di imposta per l'abitazione principale sono confermate nella misura minima di legge pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VIGNOLE BORBERA

Il comune di VIGNOLE BORBERA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 5 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune viene determinata nella misura del 5,5 per mille.

2. viene determinata nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. da applicare alle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

3. ai sensi dell'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sarà detratta la somma di L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno in cui sussiste tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI VIGO DI CADORE

Il comune di VIGO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I.:

aliquota ordinaria 6,9 per mille;

aliquota ridotta per abitazione principale 5,5 per mille;

detrazione per abitazione principale L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI VIGOLO

Il comune di VIGOLO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota unica del 6 per mille;

2. di stabilire la detrazione per l'abitazione di residenza principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VILLA BISCOSSI

Il comune di VILLA BISCOSSI (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di applicare con effetto dal 1° gennaio 1999 l'imposta comunale sugli immobili con le aliquote seguenti:

aliquota del 5,5 per mille per unità immobiliari destinate ad abitazione principale;

aliquota del 6 per mille per i terreni agricoli;

di stabilire l'importo della detrazione per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 600.000.

(Omissis).

COMUNE DI VILLA CELIERA

Il comune di VILLA CELIERA (provincia di Pescara) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di applicare per l'anno 1999 le seguenti tariffe per i servizi e tributi locali:

I.C.I. 5,5 per mille per tutti gli immobili (detrazione unica abitazione principale L. 200.000).

(Omissis).

COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA

Il comune di VILLA COLLEMANDINA (provincia di Lucca) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI VILLA D'ADDA

Il comune di VILLA D'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di questo comune con effetto dal 1° gennaio 1999:

aliquota del 5 per mille da applicare nei seguenti casi:

a) per l'abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

b) unità immobiliare appartenente a cooperativa a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale dei soci assegnatari;

c) alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari;

d) unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;

e) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

f) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a propri genitori od a propri figli, a condizione che gli stessi abbiano la propria residenza nell'immobile concesso in uso gratuito;

g) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla data in cui è stata presentata la richiesta di variazione;

h) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale dai familiari del possessore;

aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili;

aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati e tenuti a disposizione come definiti dall'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati inabitabili o fatiscenti e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inabitabilità o fatiscenza è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, oppure il contribuente presenta dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968;

aliquota del 2 per mille per le unità immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di ristrutturazione per i quali a seguito di concessione edilizia siano iniziati i lavori di ristrutturazione e per un periodo massimo di tre anni;

2. di determinare la detrazione d'imposta per le tipologie di immobili per i quali è prevista l'aliquota del 5 per mille in L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI VILLADEATI

Il comune di VILLADEATI (provincia di Alessandria) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VILLA DI BRIANO

Il comune di VILLA DI BRIANO (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare nel 5 per mille, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), con detrazione di L. 250.000, per la prima casa e nella misura del 6 per mille per la seconda casa.

(Omissis).

COMUNE DI VILLAFALLETTO

Il comune di VILLAFALLETTO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire e regolamentare le aliquote dell'I.C.I. per l'anno 1999 come segue:

Aliquota	Soggetti passivi
4 per mille	per i fabbricati destinati ad attività artigianali, industriali e commerciali
4 per mille	per le unità immobiliari abitative realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e alienazione di immobili, per un periodo non superiore a tre anni dalla ultimazione dei lavori
7 per mille	per le unità immobiliari abitative vuote, non utilizzate
7 per mille	per i terreni destinati dal P.R.G.C. ad aree produttive (P) ed aree residenziali (R) fatti salvi quelli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli e dai medesimi condotti, per i quali si applica l'aliquota base del 5,6 per mille
2,5 per mille	per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili che sono oggetto di interventi di ristrutturazione volti al loro recupero (per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori ai sensi della legge 27 dicembre 1997 n. 449 art. 1 comma 5)
5,6 per mille	per tutti gli altri immobili

detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000;

2. di stabilire che ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera *i)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i versamenti I.C.I. effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'I.C.I. relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

(Omissis).

COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA

Il comune di VILLAFRANCA PADOVANA (provincia di Padova) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per l'anno 1999;
2. di fissare la detrazione per le abitazioni principali a L. 200.000;
3. di fissare la detrazione di L. 200.000 anche alle abitazioni principali possedute a titolo di proprietà di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituto di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
4. di fissare a L. 400.000 la detrazione per abitazioni principali a favore dei soggetti che si trovino nelle condizioni previste ai punti dal n. 1 al n. 7 delle succitate condizioni.

(Omissis).

Delibera

di approvare la proposta «determinazioni in materia di aliquote e detrazioni I.C.I. per l'anno 1999», nel testo soprariportato, senza modifiche o integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI VILLAMAINA

Il comune di VILLAMAINA (provincia di Avellino) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

ritenuto di determinare per l'anno 1999 l'aliquota nella misura unica del 6 per mille;

ritenuto di confermare per l'anno 1999 l'attribuzione al funzionario responsabile I.C.I., designato con propria delibera n. 38 in data 7 marzo 1995 di ogni finalità prevista dall'art. 11 del decreto legislativo in argomento, ivi compresa quella di richiedere agli altri settori comunali copia di atti e documenti, dati, notizie ed ogni altra informazione utile ai fini della liquidazione, della rettifica e dell'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

Delibera

a) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 1999, nelle misure specificate in premessa.

(Omissis).

COMUNE DI VILLAMAR

Il comune di VILLAMAR (provincia di Cagliari) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1999, come segue:

si conferma, per l'anno 1999, nel 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, già adottata nell'anno 1997, sia sulle abitazioni principali che sulle seconde case abitate;

si dà atto che la detrazione per la prima casa è stabilita nella misura di L. 200.000;

si stabilisce l'aliquota del 7 per mille per le seconde case abitabili e sfitte, stabilendo che la denuncia e il versamento saranno ragguagliati al periodo di possesso e utilizzo, mentre l'accertamento sarà effettuato dall'Ufficio Tributi attraverso l'acquisizione dei dati relativi alla denuncia dei redditi;

tuttavia se nella denuncia, per le seconde case, verranno dichiarate e documentate le relative locazioni, le stesse verranno assoggettate all'aliquota del 5 per mille;

di determinare l'aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili su cui non esiste un immobile;

di determinare il valore minimo delle aree fabbricabili secondo i valori appresso indicati:

Aree fabbricabili

a) Aree comprese nel centro storico	L. 50.000/mq
b) Aree comprese nella zona «B0»	L. 60.000/mq
c) Aree comprese nella zona «B»	L. 60.000/mq
d) Aree comprese nelle zone di espansione lottizzate	L. 60.000/mq
e) Aree comprese nelle zone di espansione da lottizzare	L. 15.000/mq

(Omissis).

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO

Il comune di VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno d'imposta 1999 nella misura del 6 per mille, per le motivazioni in premessa esposte;

2. di prevedere la detrazione sulla prima abitazione nella misura di L. 200.000 per l'anno d'imposta 1999.

(Omissis).

COMUNE DI VILLARICCA

Il comune di VILLARICCA (provincia di Napoli) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. l'approvazione dell'aliquota I.C.I., per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale;

2. la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nella misura di L. 200.000;

3. la riduzione dell'imposta in misura del 20% per le unità immobiliari di proprietà dell'Istituto autonomo case popolari;

4. determinare l'aliquota del 7 per mille per i terreni edificabili, aree fabbricabili e tutte le altre unità immobiliari diverse dall'abitazione principale, esistenti nell'ambito del territorio comunale;

5. precisare che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede, dimora abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche, sono equiparate all'abitazione principale: garage, cantina, box od altro immobile, funzionalmente ad essa connesso ed ubicato nello stesso sito dell'abitazione principale e che abbia la tipologia catastale C/2, C/6 e C/7.

(Omissis).

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA

Il comune di VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, *(omissis)*, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VILLASIMIUS

Il comune di VILLASIMIUS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 1999:

5 per mille per le abitazioni principali;

6,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, per le seconde case e per gli alloggi non locati;

4,5 per mille per gli immobili ricadenti all'interno del P.I.P.;

2. di determinare in L. 300.000 la somma in detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'abitazione principale per il corrente anno.

(Omissis).

COMUNE DI VILLAURBANA

Il comune di VILLAURBANA (provincia di Oristano) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare, per l'anno 1999, l'aliquota nella misura del 4 per mille, l'imposta comunale sugli immobili ed in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VINZAGLIO

Il comune di VINZAGLIO (provincia di Novara) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 misura del 5,5 per mille dando atto che la detrazione per l'abitazione principale è determinata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VISANO

Il comune di VISANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 22 dicembre 1998, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille;

(Omissis).

di avvalersi, per l'anno 1999, della facoltà concessa dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 aumentando da L. 200.000 a L. 350.000 la detrazione I.C.I. di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 così come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per tutti i pensionati, cassintegrati e disoccupati proprietari di una sola casa e con reddito per nucleo familiare di cui all'allegata tabella sottoscritta dall'amministrazione comunale e dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL.

(Omissis).

ALLEGATO N. 1 - TABELLA 1/*bis*

Componenti nucleo familiare	Reddito annuo
1 persona fino a	L. 12.086.000
2 persone fino a	L. 19.175.000
3 persone fino a	L. 24.637.000
4 persone fino a	L. 29.401.000
5 persone fino a	L. 34.282.000
6 persone fino a	L. 38.814.000
7 persone fino a	L. 43.347.000

COMUNE DI VISSO

Il comune di VISSO (provincia di Macerata) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille, senza diversificazioni per il territorio comunale di Visso.

(Omissis).

COMUNE DI VISTRORIO

Il comune di VISTRORIO (provincia di Torino) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1999, nelle seguenti misure l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504:

per l'abitazione principale 5 per mille;

per immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o alloggi non locati 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VITO D'ASIO

Il comune di VITO D'ASIO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per il 1999 le aliquote I.C.I. nella seguente misura:

6 per mille per l'abitazione principale con detrazione di L. 320.000;

4,8 per mille per l'immobile che venga affittato, con regolare contratto, (per almeno 6 mesi);

6 per mille su tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI VIVARO ROMANO

Il comune di VIVARO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per l'esercizio finanziario 1999 l'aliquota I.C.I. è confermata al 6 per mille senza riduzioni, detrazioni o agevolazioni di sorta.

(Omissis).

COMUNE DI VIZZINI

Il comune di VIZZINI (provincia di Catania) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di approvare, per l'anno 1999, la seguente diversificazione dell'aliquota I.C.I.:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale aliquota pari al 4,5 per mille;

b) per le altre unità immobiliari aliquota pari al 5 per mille;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o da altro diritto reale, nei casi previsti dal comma 1, art. 7 del regolamento comunale che testualmente recita: per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il soggetto passivo, persona fisica residente nel comune, ed i suoi familiari dimorano abitualmente ed è considerata tale nei seguenti casi:

a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;

b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

c) alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo per le case popolari;

d) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

e) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore soggetto passivo ai parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado;

f) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;

4. di approvare, per l'anno 1999, la detrazione dall'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000;

5. per quanto riguarda le riduzioni e le esenzioni trovano applicazione, rispettivamente gli articoli 10 e 11 del regolamento comunale.

(Omissis).

COMUNE DI VOBBIA

Il comune di VOBBIA (provincia di Genova) ha adottato, il 15 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1999, le aliquote come da prospetto che segue:

n.d.	Tipologia degli immobili	Aliquote ‰
1	Abitazione principale	4
2	Altri fabbricati	6
3	Aree fabbricabili	6
4	Terreni agricoli	6
5	Edifici ex rurali	6

2. di determinare, che ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come integrato dall'art. 58 del decreto legislativo 25 dicembre 1997, n. 446, per l'anno 1999, le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

n.d.	Tipologia degli immobili	riduzione di imposta	detrazione di imposta (lire in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita a prima abitazione	—	200.000

(Omissis).

COMUNE DI VOLLA

Il comune di VOLLA (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

a) aliquota da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,50 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazioni e condotte da un familiare in linea retta di primo grado, senza contratto di locazione: 6 per mille;

2) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille;

3) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille;

4) aliquote da applicare per le aree edificabili: 6 per mille;

5) aliquota agevolata speciale del 5 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998;

6) aliquota speciale del 9 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

b) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51, e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tale condizione dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della *legge n.* 15/1968, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il comune può effetture accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

Dall'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 225.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota.

(Omissis).

COMUNE DI VOLONGO

Il comune di VOLONGO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica prevista al 4 per mille;

2. di confermare la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazioine principale dal soggetto passivo in misura unica pari a L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI VOLVERA

Il comune di VOLVERA (provincia di Torino) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999;

2. di stabilire un'aliquota ridotta pari al 5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi, dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, per lo stesso anno 1999;

3. di determinare, per l'anno 1999, la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 dell'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 280.000 (144,61 Euro) per tutte le fattispecie ricorrenti.

(Omissis).

COMUNE DI ZAGAROLO

Il comune di ZAGAROLO (provincia di Roma) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999, nelle seguenti misure, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

a) nella misura del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) nella misura del 4,5 per mille alle pertinenze dell'abitazione principale (garage, box, posto auto, soffitta, cantina) anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che queste siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale e che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento dell'abitazione sia anche proprietario o titolare del diritto reale di godimento della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;

c) nella misura del 5,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi.

(Omissis).

COMUNE DI ZANÈ

Il comune di ZANÈ (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I.C.I.: di confermare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote e detrazioni di imposta:

aliquota ordinaria: 5 per mille;

aliquota ridotta in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, considerando direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: 4,5 per mille;

detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, considerando direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: L. 260.000;

aumento della detrazione a L. 500.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale così individuate:

a) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale deve essere l'unico immobile di proprietà su tutto il territorio nazionale ad eccezione dell'autorimessa di pertinenza;

b1) reddito derivante unicamente da pensione sociale oltre al solo reddito dell'abitazione principale e dell'eventuale autorimessa; nel caso di più componenti il nucleo familiare, il reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, oltre a quello dell'abitazione principale e dell'eventuale autorimessa di pertinenza dovrà essere costituito da sole pensioni sociali;

b2) in alternativa al precedente punto *b1)* godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, determinato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente cui si riferisce l'imposta, uguale od inferiore al «minimo vitale» nella misura stabilita per l'anno cui ci si riferisce e con i parametri indicati nell'art. 5 del regolamento comunale per l'erogazione dei contributi.

Parametri:

capo famiglia 100% quota base;

2 adulti 70% quota base;

1 minore 40% quota base;

2 minore 40% quota base.

Per godere di tale maggiore detrazione i contribuenti interessati dovranno presentare apposita domanda certificando il possesso dei requisiti sopraelencati tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o autocertificazione.

(Omissis).

COMUNE DI ZOCCA

Il comune di ZOCCA (provincia di Modena) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare *(omissis)* le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.:

a) 5.8 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

b) 7 per mille per tutti gli altri immobili;

2. di mantenere *(omissis)* ai sensi del combinato disposto dei commi secondo e terzo dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 54, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, visto anche l'art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997, l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI ZOVENCEDO

Il comune di ZOVENCEDO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per il 1999 le seguenti aliquote I.C.I., che sostanzialmente confermano quelle applicate negli anni 1996, 1997 e 1998:

5,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali delle persone fisiche soggetti passivi dell'imposta, residenti a Zovencedo;

5,5 per mille per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti a Zovencedo e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

6 per mille per tutte le altre unità immobiliari site nel territorio comunale.

(Omissis).

COMUNE DI ZUMPANO

Il comune di ZUMPANO (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille;

di stabilire altresì in L. 300.000 l'elevazione della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651407/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.